

**GRUPPO LABURISTA  
SOCIALISTA  
PROGRESSISTA**

57.2.8 / 1

**Telefax**

Data

: 15 feb. 95

Destinatario :

Lu. Francesco De Santis

Mittente

Walter Oliveri

Pagine inclusa la  
presente:

1

Note:

Se non doveste ricevere tutte le pagine come sopra indicato  
richiamateci ai numeri 06/67062383 - 67062490 - 67063319

GRUPPO UNIONE  
PER L'EUROPA (27)

Aldo ARRONI (F.I.)  
Claudio AZZOLINI (F.I.)  
Monica BALDI (F.I.)  
Valerio BALDENI (F.I.)  
Giampiero BONIPERTI (F.I.)  
Ernesto CACCAVALE (F.I.)

Luigi CALIGARIS (F.I.)  
Ombretta COLLI (F.I.)

Alessandro DANESIN (F.I.)  
Stefano DE LUCA (F.I.)  
Pietro DI PRIMA (F.I.)  
Luigi FLORIO (F.I.)  
Alessandro FONTANA (F.I.)  
Riccardo GAROSCI (F.I.)  
Giacomo LEOPARDI (F.I.)  
Giancarlo LIGABUE (F.I.)  
Franco MALERBA (F.I.)  
Marilena MARIN (Lega Nord)  
Alfonso MARRA (F.I.)  
Roberto MEZZAROMA (F.I.)  
Eolo PARODI (F.I.)  
Guido PODESTA' (F.I.)  
Giancarlo SANTINI (F.I.)  
Umberto SCAPAGNINI (F.I.)  
Antonio TAJANI (F.I.)  
Luisa TODINI (F.I.)  
Guido VICECONTE (F.I.)

PARTITO  
SOCIALISTA  
EUROPEO (18)

Corrado AUGIAS (PDS)  
Francesco BALDARELLI (PDS)  
Roberto BARZANTI (PDS)  
Rinaldo BONTEMPI (PDS)  
Pierre CARNITI (PDS)  
Luigi COLAJANNI (PDS)

Bingio DE GIOVANNI (PDS)  
Giulio FANTUZZI (PDS)

Fiorella GHILARDOTTI (PDS)  
Renzo IMBENI (PDS)  
Andrea MANZELLA (PDS)  
Elena MARINUCCI (PSI-AD)  
Enrico MONTESANO (PDS)  
Riccardo NENCINI (PSI-AD)  
Achille OCCHETTO (PDS)  
Giorgio RUFFOLO (PDS)  
Roberto SPECIALE (PDS)  
Luciano VECCHI (PDS)

PARTITO POPOLARE  
EUROPEO (14)

Gerardo BIANCO (PPI)  
Giovanni BURTONE (PPI)  
Carlo CASINI (PPI)  
Pier Ferdinando CASINI (F.I.)  
Pierluigi CASTAGNETTI (PPI)  
Maria Paola COLOMBO SVEVO (PPI)

Giampaolo D'ANDREA (PPI)  
Michl EBNER (Südtiroler  
Volkspartei)

Enrico FERRI (PSDI)  
Livio FILIPPI (Patto Segni)  
Pierantonio GRAZIANI (PPI)  
Danilo POGGIOLINI (Patto Segni)  
Carlo SECCHI (PPI)  
Vincenzo VIOLA (Patto Segni)

**PARTITO EUROPEO DEI LIBERALI DEMOCRATICI E RIFORMATORI (6)**

Umberto BOSSI (Lega Nord)

Gipo FARASSINO (Lega Nord)

Raimondo FASSA (Lega Nord)

Marco FORMENTINI (Lega Nord)

Giorgio LA MALFA (PRI)

Luigi MORETTI (Lega Nord)

**GRUPPO CONFEDERALE DELLA SINISTRA UNITARIA EUROPEA (5)**

Fausto BERTINOTTI (Rif. Comunista)

Luciana CASTELLINA (Rif. Comunista)

Lucio MANISCO (Rif. Comunista)

Luciano PETTINARI (Rif. Comunista)

Luigi VINCI (Rif. Comunista)

**GRUPPO DELL'ALLEANZA RADICALE EUROPEA (2)**

Gianfranco DELL'ALBA (Pannella Riformatori)

Marco PANNELLA (Pannella Riformatori)

**VERDI (4)**

Maria Adelaide AGLIETTA (Fedr. Verdi)

Loluca ORLANDO (La Rete. Mov. dem.)

Carlo RIPA DI MEANA (Fedr. Verdi)

Giovanni TAMINO (Fed. Verdi)

**NON ISCRITTI (11)**

Amedeo AMADEO (Alleanza Nazionale)

Roberta ANGELILLI (Alleanza Nazionale)

Spalato BELLERE (Alleanza Nazionale)

Marco CELLAI (Alleanza Nazionale)

GIANFRANCO FINI (Alleanza Nazionale)

Cristina MUSCARDINI (Alleanza Nazionale)

Nello MUSUMECI (Alleanza Nazionale)

Gastone PARIGI (Alleanza Nazionale)

Pino RAUTI (Alleanza Nazionale)

Salvatore TATARELLA (Alleanza Nazionale)

Antonello TRIZZA (Alleanza Nazionale)

**MEMBRI DELL'ASSEMBLEA PARLAMENTARE DEL CONSIGLIO  
D'EUROPA (\*)**

(Legge 23 luglio 1949, n. 433, art. 3)

Presidenti ..... LATRONICO Felice, *FLD*, Deputato  
 Vicepresidenti ..... FOTTA Cesare, *AN*, Senatore  
 COVIELLO Rosalinda, *PPI*, Senatore  
 Segretario ..... BIANCHI Vincenzo, *Forza Italia*, Deputato  
 LAURICELLA Angela, *Progr. Feder.*, Senatore

Diretori ..... RABISI Francesco, *PPI*  
 ..... GUSTAVO, *AN*

WIDMANN Johann Georg Hans, *Misc.*

Senatori

BENVENUTI Roberto, *Progr. Feder.*  
 CIONI Graziano, *Progr. Feder.*  
 DIONISI Angelo, *Rif. Com. Progr.*  
 LA LOGGIA Enrico, *Forza Italia*  
 LA RUSSA Vincenzo, *CCD*  
 PETRICCIGLI Claudio, *Progr. Feder.*  
 SERRA Enrico, *Legg. Nord*  
 SPERONI Francesco Enrico, *Legg. Nord*

CARCARINO Antonio, *Rif. Com. Progr.*  
 FRONZUTI Giuseppe, *CCD*  
 IORRENTI Luciano, *Legg. Nord*  
 MADONIO Salvatore, *AN*  
 SCAGLIOSO Cosimo, *Progr. Feder.*  
 SCOPPELLITI Francesca, *Forza Italia*  
 TABLADINI Francesco, *Legg. Nord*

Deputati

ARATA Paolo, *Forza Italia*  
 FASSINO Piero Franco, *Progr. Feder.*  
 MATTINA Vincenzo, *Misc.*  
 MITOLO Paolo, *AN*

Deputati

DE BIASSI GAJOTTI Paola, *Progr. Feder.*

GUIDI Giulio, *Progr. Feder.*  
 LO JUCCO Domenico, *Forza Italia*  
 MAZZONE Antonio, *AN*  
 MELANDRI Giovanna, *Progr. Feder.*

PRESTIGIACOMO Stefania, *Forza Italia*  
 RIVELLI Nicola, *AN*  
 RODEGHIERO Flavio, *Legg. Nord*  
 SOLDANI Mario, *I democratici*

(\*) I membri dell'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa sono altresì membri dell'Assemblea dell'Unione dell'Europa Occidentale (UEO) (Carta dell'Assemblea dell'UEO, punto 2, lettera A)



ASSADAKAH

المركز الإيطالي للتعاون والصداقة مع البلدان العربية والمتوسط.

Centro Italiano di Cooperazione ed Amicizia con i Paesi Arabi e del Mediterraneo.

Sen. Francesco De Martino  
Commissione Esteri del Senato  
Sua Sede

Roma, 23 ottobre 1997

Assadakah, Centro Italo-Arabo e del Mediterraneo, al fine di rendere proficuamente operativa la cooperazione tra l'Italia ed i Paesi Arabi, ha di recente provveduto a darsi una nuova struttura associativa, più funzionale ed efficiente.

In tale contesto, l'Associazione ha previsto la creazione di un Comitato d'Onore, formato da eminenti personalità del mondo politico, culturale ed imprenditoriale italiano ed arabo ed avente come finalità di sovrintendere al prestigio, alla corretta immagine ed al buon funzionamento del Centro.

In considerazione dell'alta stima che il Centro Assadakah nutre nei Suoi confronti e dell'interesse da Lei mostrato nei riguardi delle problematiche connesse al mondo arabo-mediterraneo, Le Saremmo grati se volesse considerare la nostra proposta di divenire membro del Comitato d'Onore del Centro Assadakah.

Fidando in una Sua risposta, Le rinnoviamo i sensi della nostra più alta considerazione.

Talal Khrais

Segretario Generale del Centro Assadakah

**MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI**

*“La Politica Estera italiana”*

**Conferenza del Sottosegretario agli Esteri  
On. Piero Fassino  
al Centro Alti Studi della Difesa**

**Roma, 31 ottobre 1997**

7

“Happy surprise” così un autorevole giornale americano commentava qualche mese fa il ritorno dell'Italia sulla scena internazionale. E, in effetti, è ormai opinione largamente diffusa che nell'ultimo anno e mezzo l'Italia sia venuta manifestando una politica estera sempre più visibile e dal profilo sempre più netto.

Naturalmente anche nel passato l'Italia aveva una politica estera. Tuttavia la forte instabilità politica, il troppo frequente ricambio di governi e di ministri, un diffuso provincialismo culturale e politico, facevano sì che spesso ci si accontentasse di sfruttare i ridotti margini concessi dall'equilibrio bipolare, senza l'ambizione di perseguire una effettiva strategia di politica estera.

Oggi non è più così.

Non è più così, intanto, perché dall'89 in poi il venir meno dell'equilibrio bipolare - e delle rendite di posizione connesse - sollecita ogni nazione ad assumersi più responsabilità in prima persona.

E non è più così perché l'attuale Governo e la maggioranza politica che lo sostiene hanno scelto di collocare l'Italia e il suo futuro entro le dinamiche e le tendenze del mondo.

L'integrazione in ogni dimensione - politica, culturale, sociale, economica, etnica, religiosa - è il contesto ineludibile entro cui deve collocarsi ogni Paese che voglia tutelare i propri legittimi interessi e, al tempo stesso, concorrere alla costruzione di un ordine internazionale, che sarà “nuovo”, soltanto se più giusto e più democratico.

Ciò vale, a maggior ragione, per l'Italia: sia perché essa è collocata in quell'Europa, che oggi è l'area del mondo ove sono più avanzati i livelli di integrazione in ogni sfera di attività; e sia perché la particolare collocazione geografica del nostro Paese, i caratteri della sua economia, le arretratezze strutturali che si porta dietro, sollecitano a rifuggire da rigurgiti o nostalgie nazionalistiche, per collocare la politica estera italiana entro un orizzonte di globalizzazione.

Sì, perché il processo di globalizzazione ci pone vincoli di interdipendenza e di integrazione che legano i destini di ciascuna nazione al destino dell'intero pianeta. Crolla la borsa di Hong Kong e i mercati di tutto il mondo ne risentono; una centrale nucleare insicura della pianura dell'Ucraina può mettere a rischio la vita di donne e uomini dell'intero continente; la grande criminalità si fa transnazionale ed obbliga ad un coordinamento su scala planetaria; i fenomeni immigratori, quelli la disoccupazione, le nuove forme di emarginazione impongono strategie a carattere continentale. Ma anche la vita di tutti i giorni è sempre più marcata da fenomeni di globalizzazione ordinaria. I nostri apparecchi televisivi sono olandesi, i nostri orologi sono taiwanesi, le nostre macchine sono prodotte in Polonia da costruttori coreani. I nostri figli, ovunque nel mondo, guardano gli stessi cartoni animati dal Giappone all'America Latina. La velocità delle comunicazioni rende sempre più agevole la delocalizzazione dei processi produttivi e crea meccanismi di interdipendenza. Di questi processi, la politica estera è ad un tempo veicolo ed elemento propulsore.

D'altra parte, vi è una maggiore attenzione nell'opinione pubblica quando i temi di politica estera si collegano a vicende interne, come il dibattito sulla moneta unica e il suo impatto sulla riforma del welfare state; oppure quando sono in gioco questioni inerenti al prestigio del Paese, come il dibattito sulla riforma del Consiglio di Sicurezza; oppure se si tratta di temi che rivestono un carattere emotivo particolarmente intenso, come la questione algerina. Oggi occorre fare il definitivo "salto culturale" e considerare la dimensione internazionale come una dimensione normale e non eccezionale della nostra esistenza.

Dunque, va definitivamente rovesciata la linea di pensiero che vede la politica estera come un lusso, come una costosa sovrastruttura da cui attingere nei momenti di benessere e da tagliare nei periodi di crisi. Occorre anche uno sforzo di tutti quanti noi, politici, diplomatici, militari, studiosi di relazioni internazionali, e non certo da ultimo mezzi di informazione, per far percepire con chiarezza che la politica estera non è un costo, ma un investimento, in grado di concorrere alla crescita del Paese e di generare occupazione e sviluppo.

Occorre dunque investire in politica estera. L'Italia oggi lo sta facendo, anche assumendosi responsabilità in prima persona, come in Albania, prima con la guida della Forza Multinazionale di Protezione che ha dato vita all'operazione Alba ed oggi con la predisposizione di un programma di ricostruzione delle istituzioni e dell'economia del Paese.

L'Italia è il quinto o il sesto Paese industrializzato del mondo; cinque volte nel Consiglio di Sicurezza dell'ONU; membro del G7; partecipe dei tre sistemi - NATO, UEO e OSCE - di sicurezza europea; membro fondatore dell'Unione Europea. Sono collocazioni che impongono di avere una strategia adeguata a quelle responsabilità.

Non solo, ma negli ultimi anni è rapidamente cresciuto il grado di internazionalizzazione dell'Italia. Nella finanza, nelle attività produttive, nella cultura, nell'informazione, ogni giorno di più banche, imprese, università, giornali del nostro Paese operano nell'ambito di "reti" internazionali. E non vi è area del mondo dove oggi non siano in gioco interessi del "sistema Italia".

Inoltre, si impongono sempre di più grandi temi "trasversali" - la tutela dell'ambiente, la lotta alla criminalità organizzata, la gestione della crescita demografica, l'affermazione di pari opportunità per donne e uomini, nuovi fenomeni culturali e religiosi - che sollecitano ad una politica estera dettata non soltanto dalle collocazioni geo-politiche.

Occorre dunque tenere insieme e saldare l'approccio bilaterale - dal 1989 ad oggi sono passati da 156 a 185 gli Stati riconosciuti dall'ONU - con l'approccio multilaterale, sempre più determinante col crescere dei processi di interdipendenza, integrazione e globalizzazione.

In questo contesto si colloca la politica estera italiana di oggi che si muove in due grandi scenari: quello dettato dalla collocazione geopolitica dell'Italia; e l'orizzonte più ampio della globalizzazione.

9

Se si guarda alla carta dell'Europa, si vede che l'Italia è il punto di intersezione delle tre dimensioni europee: l'Unione Europea, il centro Europa, il Mediterraneo.

La configurazione della nuova Unione Europea è la più grande delle sfide cui dovremo far fronte già nei prossimi mesi. L'allargamento dell'Unione - tema prioritario dell'Agenda politica di tutti i paesi europei - rappresenta un cambiamento radicale nel modo stesso di "pensare l'Europa".

Una prima immediata domanda - lasciata finora senza risposta adeguata - è quella relativa alla stessa definizione geografica dell'Europa, ovvero ai suoi confini ultimi. La risposta che potremmo dare oggi è: dal Portogallo alla Polonia, dai Baltici alla Turchia. Ma non si può escludere che, domani, questi confini potranno ricomprendere altri paesi che vedono nell'Europa il proprio futuro. Non è senza significato, ad esempio, che qualche tempo fa il Primo Ministro russo Chernomyrdin abbia dichiarato che anche Mosca, in futuro, potrebbe esaminare l'opportunità di aderire all'Unione Europea.

E' vero che l'Unione si è costruita intorno ad entità culturali, sociali, politiche ed economiche sostanzialmente omogenee, ma è altrettanto vero che essa dispone già al suo interno degli strumenti necessari per assorbire anche le disomogeneità, o meglio, per fare in modo che le differenze non diventino ostacolo all'integrazione. Anzi, l'Europa sarà sempre più lo spazio, il luogo, la dimensione del nostro vivere quotidiano e del nostro futuro. Per questo la strada dell'integrazione europea - per quanto difficile - è irreversibile e irrinunciabile. Nessuna delle nazione europee sarebbe oggi più sicura e più prospera se si rifugiasse nel protezionismo economico e nell'isolazionismo politico. Al contrario, è proprio la progressiva integrazione di ogni aspetto della vita delle società europee a creare nuove opportunità di crescita e di sviluppo.

Ciò è tanto più vero per l'Italia, Paese che per molti anni è stato caratterizzato da più acuta instabilità politica, più alta inflazione, più alto debito pubblico, maggiore inefficienza della pubblica amministrazione. Se oggi quei pesanti limiti cominciano ad essere alle nostre spalle - al punto che vi è persino chi altrove dice che "bisogna fare come in Italia" - ciò è dovuto al forte ancoraggio europeo realizzato in questi mesi. L'ingresso nel sistema Schengen e, ancor di più, gli sforzi realizzati per consentirci di partecipare alla moneta unica fin dal suo decollo, sono la tangibile dimostrazione della vocazione europeista perseguita dall'attuale Governo con determinazione e - fatto di straordinaria importanza - con il consenso della maggioranza degli italiani.

Coerente con questa impostazione è l'impegno dell'Italia a favore dell'allargamento dell'Unione Europea. L'Europa può e deve allargarsi. Ma questo implica un ripensamento degli assetti istituzionali. Per questo l'Italia si è impegnata, prima nel ridefinire del Trattato di Maastricht e, poi, nel perseguire la soluzione dei nodi irrisolti del nuovo Trattato di Amsterdam in una direzione non conflittuale con il processo di allargamento, per realizzare un quadro istituzionale sostenibile e adeguato alle esigenze dei vecchi e dei nuovi membri. E' pensabile che la Commissione si espanda indefinitamente senza perdere efficacia? E' pensabile che tante materie restino ancora sottoposte a decisioni all'unanimità? E' pensabile, per un'Unione allargata, adottare gli stessi criteri di ponderazione di voto utilizzati finora? Sono queste le domande che abbiamo posto ai nostri partner europei e su cui il dibattito è aperto.

Ma un'altra questione è cruciale: realizzare l'allargamento dell'Unione Europea evitando che si determinino condizioni di emarginazione o di esclusione in alcuno dei paesi candidati o, peggio ancora, nuove fratture e potenziali conflitti tra paesi candidati in e out. La nostra strategia si fa carico della assoluta priorità di stabilizzare sempre più i paesi dell'Europa centrale e sudorientale ed impedire che nuovi muri possano tornare a dividere l'Europa.

Prima ancora che di sicurezza e di promozione economica, per i paesi dell'Europa centro e sudorientale, l'ingresso nell'Unione è una scelta strategica di rilevanza simbolica. E lo dico non solo perché mi è stato ripetuto costantemente dalle autorità politiche di quei paesi, a Varsavia come a Bucarest o a Lubiana, ma perché ho percepito che questa condizione è radicata profondamente tra la gente che ho incontrato. Per tutti loro è fortissimo l'impatto psicologico di avere finalmente un aggancio stabile e irreversibile con l'Occidente, con quell'Europa prospera e libera il cui accesso è rimasto precluso per quasi cinquant'anni. Per questo l'Italia sostiene un allargamento fondato su un "approccio globale" che fin dall'inizio assuma come interlocutori tutti e dodici i paesi candidati, Turchia compresa.

Prima ancora di avviare qualsiasi negoziato per nuove adesione è perciò necessario convocare la Conferenza Europea Permanente. Essa non può essere un evento puramente formale, ma un quadro stabile di riferimento - sul modello della Conferenza Intergovernativa - dedicato non solo ai temi del secondo e terzo pilastro (PESC e Affari interni e di giustizia) ma anche a quelli del primo pilastro, cioè ai temi più propriamente comunitari. Tale Conferenza deve essere strutturata con riunioni ministeriali periodiche, con un gruppo di lavoro a livello di alti funzionari e con rapporti regolari sullo stato di avanzamento della condizione di ogni paese candidato.

Per incentivare, sostenere ed accelerare le politiche di convergenza di questi paesi, dovranno essere rapidamente sottoscritti gli Accordi di Partenariato per l'adesione, nonché realizzate iniziative di pre-integrazione, quale la partecipazione a specifici programmi comunitari. La decisione sulle modalità di apertura dei negoziati va collocata in tale contesto. A mio giudizio, l'avvio simultaneo con tutti i paesi candidati sarebbe la soluzione più limpida. Anche perché ciò non significherebbe automaticamente simultaneità di adesione, i cui tempi sarebbero in ogni caso regolati per ciascun Paese dall'esito dei negoziati con l'Unione. Ma se non sarà possibile trovare un accordo tra i Quindici, la proposta della Commissione di avviare i negoziati con un primo gruppo di sei paesi dovrà essere realizzata entro una strategia più ampia e globale che abbia come interlocutori tutti i candidati.

Lo stesso approccio inclusivo deve ispirare la strategia di sicurezza e di stabilità e l'allargamento della NATO. La sicurezza dell'Europa, infatti, ha nella NATO e nel mantenimento in Europa di strutture militari degli Stati Uniti un presupposto fondamentale. L'Italia si è battuta perché l'apertura dell'Alleanza Atlantica fosse preceduta dalla sottoscrizione dell'Atto di Parigi finalizzato alla corresponsabilizzazione della Russia nella stabilità del continente. Ed è per lo stesso motivo che l'Italia si batte perché la prima fase di allargamento, avviata con l'inclusione di Repubblica Ceca, Polonia e Ungheria, trovi compimento con l'adesione di Slovenia e Romania. Si affermerebbe così una strategia graduale e processuale dell'allargamento capace di mantenere le porte dell'Alleanza Atlantica aperte all'adesione anche di altri paesi.

Sempre guardando ad Est, ma sul fronte bilaterale, una prima osservazione, di carattere preliminare, riguarda la fortissima "domanda di Italia" che ho potuto raccogliere nei miei numerosi contatti con i responsabili politici dei paesi dell'Europa centro e sud-orientale. E si tratta di una domanda molto articolata: la richiesta di sponsorizzazione politica nell'ambito dei fori multilaterali di cui l'Italia è membro fondatore; la sollecitazione ad avviare forme di collaborazione in campo militare o di lotta alla criminalità organizzata; l'invito a più intensi scambi commerciali e ad un livello più elevato di investimenti; l'interesse a stringere più stretti legami culturali.

A queste richieste l'Italia ha risposto ed intende ulteriormente rispondere. Abbiamo stabilito un dialogo politico periodico e regolare con tutti i Paesi dell'area; abbiamo elaborato una strategia e concrete azioni per sostenere le loro aspirazioni a divenire membri delle istituzioni euro-atlantiche. Per rafforzare la coesione nella regione e scongiurare nuovi conflitti ci siamo impegnati in un rilancio dell'Ince, sviluppando diverse geometrie di cooperazione rafforzata: la Trilaterale con Slovenia ed Ungheria, il Partenariato strategico con la Romania, la Quadrilaterale con Albania, Macedonia e Bulgaria. Le relazioni bilaterali si sono intensificate con tutti i paesi e con molti di essi - è il caso, ad esempio, della Croazia - l'Italia è oggi il principale partner. Con molti Paesi della regione abbiamo concluso Trattati di amicizia e cooperazione, Protocolli di collaborazione tra i Ministeri degli Esteri, Accordi per la promozione e protezione degli investimenti e per evitare la doppia imposizione fiscale. Abbiamo costruito una rete fitta e fruttuosa di rapporti nel campo della collaborazione militare - e qui al CASD ben lo sapete - che va dalla formazione, alle esercitazioni congiunte, fino alla costituzione di una Brigata Trilaterale - con Budapest e Lubiana - che dovrebbe divenire operativa nel 1998. Altrettanto fitta la serie di intese concluse in campo migratorio: dagli Accordi di riammissione, per meglio combattere le correnti migratorie illegali a quelli sulla semplificazione per i flussi regolari. E ancora gli Accordi di collaborazione nel campo della giustizia, in quello dei trasporti, delle telecomunicazioni e "last but not least" quelli in campo culturale.

Tutto ciò si è congiunto con un'azione a tutto campo per la pace in Bosnia, con una costante presenza nel Gruppo di Contatto, con l'impegno diretto dei nostri soldati nella missione IFOR/SFOR, con programmi di cooperazione bilaterale che vedono l'Italia tra i primi partner della Bosnia e con una costante azione di dialogo e di presenza a Sarajevo, a Zagabria e Belgrado. Così come non ci siamo sottratti ad una difficile opera per favorire il dialogo fra Governo e opposizione a Belgrado e per giungere ad una stabilizzazione democratica nella Federazione Jugoslava, capace di offrire una soluzione equilibrata anche alle popolazioni albanesi del Kosovo.

Il nostro impegno per la stabilità nei Balcani si è poi manifestato appieno nella missione Alba che - sotto la guida dell'Italia e con il concorso di molti paesi europei a cui va la nostra gratitudine - ha consentito all'Albania di imboccare la strada del ritorno ad una progressiva condizione di normalità politica ed economica.

Un impegno che prosegue: esaurita con successo la missione Alba, si è avviata - con la Conferenza ministeriale e con la Conferenza dei Donatori - la "Fase II" dell'assistenza dell'Albania, finalizzata alla ricostruzione delle strutture statali e dell'economia albanese.

La nostra Ostpolitik si proietta poi in una dimensione ancora più ampia verso la Russia, verso l'Ucraina e la Moldavia, verso l'area Caucasica e i paesi dell'Asia centrale.

Con Mosca l'Italia ha ormai consolidato un rapporto di cooperazione politica permanente, di cui è visibile manifestazione l'impegno personale del Ministro Dini nella lunga fase di preparazione dell'Atto di Parigi e dell'allargamento della Nato. Una cooperazione che - coinvolgendo ormai tutto il Governo - da molti mesi si è allargata e approfondita nella sfera economica e commerciale, in fase di costante crescita e nella dimensione culturale.

Analoga intensità stanno assumendo i rapporti economici con le nazioni della regione caucasica e dell'Asia centrale, come testimoniano i numerosi accordi sottoscritti in occasione delle visite dei Presidenti Shevardnaze e Alyev a Roma e le missioni del Presidente Scalfaro e del Presidente Prodi in Uzbekistan e Kazakistan.

Abbiamo insomma acquisito un patrimonio di credibilità e di apertura dell'Italia che occorre ora qualificare e sostenere ulteriormente per favorire una comune crescita.

Valore esemplare di questa vasta cooperazione proiettata ad Est assume la realizzazione dei Corridoi paneuropei: il Corridoio n°5, che unirà Lisbona a Kiev attraversando Milano-Trieste-Lubiana-Budapest, e il Corridoio n°8, che legherà Brindisi a Durazzo, Tirana, Skopje, Varna per poi attraversare il Mar Nero e raggiungere il Caucaso e la Turchia e di lì congiungersi con l'Asia centrale .

L'area intorno al Caspio, dal Caucaso al Kazakistan sta riacquistando un'importanza che aveva perso negli anni passati. Immense risorse naturali innanzitutto energetiche, stanno trasformando in maniera tumultuosa la configurazione di queste repubbliche. Assistiamo, a distanza di oltre un secolo, alla ripresa del "Grande Gioco" che aveva coinvolto gli imperi ottocenteschi. Questa volta però si punta sul petrolio e sul gas e sulla capacità di trasportare straordinarie riserve al di fuori di una regione circondata da ampie aree di instabilità: l'Afganistan, la Cecenia, l'Iran e l'Iraq.

I Corridoi non sono, dunque, solo un collegamento stradale e ferroviario: ad essi si aggiunge un vero e proprio asse attrezzato tecnologicamente, un gasdotto, un oleodotto. Insomma, rappresentano una direttrice di sviluppo in grado di unire il continente aggiungendo una nuova dimensione all'integrazione economica.

L'importanza di questi assi è del tutto evidente per l'Italia: il Friuli Venezia Giulia diventa "la porta" verso un'area dinamica di sviluppo, Trieste non sarà più una *finis terrae* ma si trasformerà nello sbocco naturale dell'Europa centrale e così sarà Brindisi e la Puglia per i Balcani. L'Adriatico stesso cesserà di essere un mare chiuso per divenire un bacino nel quale realizzare politiche comuni a tutti gli stati rivieraschi: telecomunicazioni, trasporti, turismo ripopolamento ittico, inquinamento, traffico di stupefacenti, lotta alla criminalità organizzata.

Guardando infine a Sud, l'Italia è altresì profondamente proiettata nel bacino Mediterraneo, area investita da profondi travagli - le dinamiche del processo di pace in Medio Oriente, il diffondersi del fondamentalismo islamico, l'esplosione demografica e

migratoria, la gestione delle risorse petrolifere - che toccano l'Europa e il suo futuro e, ancor più direttamente, coinvolgono i paesi geograficamente prospicienti come l'Italia.

E' per questo che abbiamo fortemente sostenuto il consolidamento del dialogo euromediterraneo avviato a Barcellona. Una politica di partenariato politico rappresenta infatti un fattore essenziale per la crescita democratica e la stabilità istituzionale dei Paesi rivieraschi, mentre la costruzione di un'area mediterranea di sviluppo economico e di libero scambio entro il 2010 costituisce lo strumento più efficace di controllo e governo di flussi migratori altrimenti inevitabili.

Abbiamo lavorato in tal senso alla Conferenza euro-mediterranea svoltasi ad aprile a Malta e proseguiamo nel nostro sforzo lungo i tre volets di Barcellona, quello politico, quello economico e quello socio-culturale.

E' su iniziativa italiana che è in corso di attivazione un meccanismo di prevenzione delle catastrofi naturali, la creazione di un network audiovisivo mediterraneo, una strategia comune per l'uso delle acque, una strategia integrata di trasferimento delle tecnologie. Siamo altresì stati i promotori di un pacchetto di misure per lo stabilimento della fiducia tra Stati mediterranei (Confidence Building Measures), che sarà oggetto di concreta applicazione nei prossimi mesi. Abbiamo anche proposto di tenere a Roma, nel 1998, una riunione ministeriale di "metà percorso", al fine di stimolare una adeguata preparazione della III Conferenza euro-mediterranea che si terrà in Germania nel 1999.

Al tempo stesso ci sentiamo impegnati ad agire perché il processo di Pace in Medio Oriente superi l'attuale, grave impasse e riprenda il cammino verso una soluzione che - fondata sul principio terra in cambio di pace - riconosca la legittimità delle aspirazioni di tutti i protagonisti di quella tormentata vicenda. L'Unione Europea può svolgere un ruolo più attivo, non solo accompagnando la ricerca di un'intesa politica, ma sostenendo e realizzando progetti di cooperazione regionale - sull'uso delle acque, sulla liberalizzazione dei commerci, sulla modernizzazione delle infrastrutture - che accrescano i legami di interdipendenza e di comune crescita tra i paesi della regione.

Questa politica appare la più utile per offrire sia nuove opportunità di cooperazione ai paesi delle due sponde del Bacino, sia punti di ancoraggio anche alle situazioni più critiche, come la Libia o come l'Algeria, ove anche gli avvenimenti di questi giorni ci confermano nel sollecitare, insieme ai nostri partner dell'Unione Europea, un effettivo dialogo tra Governo e opposizione politica e parlamentare, dialogo fondato sull'esplicito ed inequivoco rifiuto di ogni forma di violenza e finalizzato ad una piena evoluzione democratica e ad una più efficace, ferma e solidale lotta contro il terrorismo.

Ma non è soltanto ciò che accade nelle aree a noi più vicine a sollecitare una adeguata politica estera dell'Italia.

Le proiezioni di politica estera che derivano dalla collocazione geopolitica del Paese devono essere collocate in un orizzonte più ampio, in un mondo sempre più interdipendente e sempre più unico.

In tempi di globalizzazione che non consentono di occuparsi solo dei confini di casa, abbiamo rilanciato una nostra presenza in aree più lontane, laddove - come negli Stati Uniti, in America Latina, in Asia - si offrono al "sistema Italia" straordinarie opportunità tecnologiche, finanziarie e di mercato e laddove, come in Africa, spaventose contraddizioni impongono ai paesi ricchi - e l'Italia è tra questi - responsabilità non solo politiche, ma morali.

L'Italia può vantare - va sottolineato - due straordinarie risorse aggiuntive, se opportunamente valorizzate, per la realizzazione di una politica estera "globale": le collettività italiane all'estero - circa 60 milioni di italofoeni - e ciò che rappresenta l'Italia nella cultura e nella storia della civiltà.

Coerenti, infine, con questa strategia globale sono le innovative proposte italiane per una riforma dell'ONU e del suo Consiglio di Sicurezza improntate a criteri di democraticità, rappresentatività ed efficienza, proposte che certo hanno suscitato qualche opposizione, ma anche molta attenzione nella maggioranza della Nazioni del pianeta.

D'altra parte la politica estera è sempre più chiamata a misurarsi con grandi issues tematiche che attraversano popoli e continenti. Non è un caso che le Nazioni Unite siano venute convocando con sempre maggiore frequenza Conferenze mondiali tematiche sull'ambiente, sulla demografia, sulla condizione femminile, sulla povertà, sull'habitat urbano.

La realizzazione di una siffatta politica estera richiede naturalmente una coerenza tra fini e mezzi, superando la consolidata abitudine di pensare che un'azione politica si realizzi automaticamente per il solo fatto di averla indicata. Anche la politica estera, se non vuole essere declamatoria o velleitaria, richiede strumenti adeguati. Richiede risorse finanziarie, sicuramente superiori allo 0.21% speso oggi dallo Stato italiano per la sua politica estera. E alle risorse pubbliche occorre aggiungere una capacità di mobilitazione di risorse private. Richiede risorse umane in quantità e qualità corrispondente alle molteplici esigenze di un'attività diplomatica che si è estesa a campi e materie nuove. Richiede una "logica di sistema" che congiunga gli indirizzi e le scelte della politica governativa con le azioni e gli interessi dei singoli operatori economici e culturali. Richiede strumenti militari adeguati a sempre più frequenti impegni di peace-keeping e di stabilizzazione democratica, come ancora una volta ci dimostrano Bosnia ed Albania. Richiede una riorganizzazione degli strumenti operativi - dall'ICE alla SACE, dall'ENIT alle Camere di Commercio alla più ampia presenza del sistema bancario sulla scena internazionale - di supporto alla penetrazione economica e culturale dell'Italia. Richiede una politica di cooperazione allo sviluppo nuova negli obiettivi e negli strumenti, per la quale il Ministero degli Esteri sta approntando la riforma. Richiede un potenziamento dell'attività degli Istituti di Cultura, a partire dalla diffusione della lingua. E naturalmente servono leggi e norme che incentivino e sostengano la presenza del nostro Paese nel mondo.

Insomma: essere parte del G7 o del Gruppo di Contatto, combattere per avere un ruolo adeguato nel Consiglio di Sicurezza alle Nazioni Unite implica più attenzione e più risorse da destinare alla politica estera. In un recente viaggio che ho effettuato in Kirgystan, durante un incontro con il Ministro delle Finanze, mi è stato consegnato un opuscolo sugli aiuti finanziari ricevuti da quella Repubblica. La liste dei finanziamenti

erogati dalle istituzioni finanziarie internazionali si concludeva con le linee di credito messe a disposizione da Germania e Giappone. Non dico che sia soltanto in questo modo che ci si conquista uno spazio sulla scena internazionale, ma certamente le formule diplomatiche da sole possono non essere sufficienti a garantire il riconoscimento del ruolo di un paese sulla scena mondiale.

E ancora una volta vorrei citare il caso albanese - un caso esemplare - per il quale continuiamo a ricevere riconoscimenti: una leadership conquistata grazie ai soldati che abbiamo inviato per evitare l'esplosione dell'Albania ed ai soldi che stiamo investendo per la sua ricostruzione.

In conclusione: sempre di più la politica estera ha un rilievo strategico per la vita di ogni paese, con ricadute in ambiti spesso apparentemente lontani. Colpisce, ad esempio, come l'intenso dibattito che anche in Italia si svolge sulla disoccupazione e il lavoro ignori spesso che nei prossimi anni si creeranno più posti di lavoro con la politica estera che non con i semplici investimenti interni. Lavoro e politica estera: due concetti che siamo abituati a pensare distanti e separati, sono in realtà sempre più connessi, rendendo concretamente misurabile quali sfide e quali opportunità siano offerte ad ogni paese dalla interdipendenza e dalla globalizzazione.

Insomma è tempo che anche in Italia "la politica estera" sia a tutto tondo un tema programmatico strategico. Non si tratta di "esibire muscoli" o rivendicare "un posto al sole". Nulla di più errato che rinchiudersi in angusti, quanto pericolosi, steccati nazionalistici. Al contrario, la vera sfida - non solo per l'Italia - è come perseguire una politica estera che saldi e coniughi la tutela di legittimi interessi nazionali con la piena partecipazione dell'Italia alle nuove dimensioni multilaterali, sovranazionali e di integrazione.

Ma, per farlo, è tempo che l'Italia e gli italiani si liberino di quel senso comune che, a lungo, li ha ridotti a credere che la politica estera non è affar loro.

E' tempo di "rimuovere la rimozione" acquisendo piena consapevolezza di ciò che l'Italia è e può essere. D'altra parte avere piena "coscienza di sé" è la condizione essenziale e prima per affermare una politica.

La storia delle grandi nazioni non è fatta solo di guerre vinte, di imperi conquistati, di successi economici e sociali. Ogni paese ha avuto nella propria storia tragedie e anche pagine di cui vergognarsi.

E, tuttavia, è proprio la "coscienza di sé" che ha consentito a grandi paesi di non rimanere prigionieri del passato.

E l'Italia - che peraltro ha assai meno da farsi perdonare di altri paesi - ha le risorse e le capacità per esercitare una propria funzione e affermare un proprio ruolo nei nuovi scenari mondiali di questo fine secolo.

\*\*\*\*\*

*Per informazione:*

- Senatori: Agnelli G. - Andreotti G. - Bo C. - Bobbio N. - Caputo L. - Cossiga F. - De Martino F. - Fanfani A. - Leone G. - Taviani P.E. - Valiani L. - Covelli A. (Pres. Consulta Sen. Regno).
- Segretario Naz. PDS; Presidente Forza Italia; Presidente Alleanza Nazionale.
- Capo di S.M. Esercito, Marina, Aeronautica.
- Montanelli I. - Panebianco A.
- Direttore di: Corriere della Sera, La Stampa, La Nazione, Il Giornale, Repubblica, Il Messaggero, Il Tempo, Il Mattino, Gazzetta del Mezzogiorno.
  
- Eredi De Gasperi - Amendola - Buozzi - Salvatorelli
- Segretario di Stato Città del Vaticano.
- Presidente Conferenza Episcopale Italiana.

G.B.

00191 Roma - Via Nepi, 8

28/11/1997

All'On.le Ministro della Difesa  
Via XX Settembre  
Roma

Ci sono, nella vita di un popolo, degli eventi, delle perdite che - come le ferite - si rimarginano rapidamente senza conseguenze e ce ne sono altre che si rimarginano così lentamente da costituire vere e proprie mutilazioni.

Del primo tipo c'è stata, per noi, la perdita delle colonie dopo la II Guerra Mondiale; del secondo tipo la perdita del senso della Patria (Una più grande Famiglia donataci da Dio, così definiva la Patria il Pontefice Pio XII).

E' di questa seconda che ci dobbiamo preoccupare perché si aggiunge ad altra dello stesso tipo, più vecchia e anche più grave; "l'8 settembre" si è infatti aggiunto al "Non Expedit" peggiorando la situazione.

Ambedue hanno creato una specie di blocco alla formazione della coscienza nazionale ed i giovani, privati del senso della Nazione (Non Expedit) prima e di quello della Patria (8 settembre) dopo, hanno scarse capacità e desiderio di diventare dei "cittadini", membri della comunità con senso della responsabilità verso se stessi e verso gli altri.

Per trovare rimedio all'8 settembre sembra indispensabile, prima di tutto, eliminare l'alone di indeterminatezza che lo circonda sottraendolo alla comprensione del popolo e dare motivazione, figura, nome ai suoi veri artefici.


La vecchia perdita (mancata acquisizione del senso della nazione) ha connotazioni culturali, la perdita recente "si dice" che abbia origine da questioni militari ed è opportuno, quindi, cominciare a guardarlo sotto questo aspetto.

Con l'articolo "Considerazioni su una sconfitta venuta da lontano", basato su una lunga pratica di cose militari e affidato ad una rivista tecnica, si intendeva fornire, a chi avesse voluto coglierlo, uno spunto per discutere dell'evento ma, non potendosi far questo, probabilmente per volontà dell'Editore, si chiede, interpretando l'animo di molti vecchi soldati, che Lei voglia farsi carico di questo gravissimo problema, portandolo a discussione nelle aule parlamentari. Cosa forse non facile a fare ma l'unica idonea a far luce su fatti ignorati ed importanti.

Il silenzio che circonda l'8 settembre è chiaro indice di una codardia morale che va eliminata se si vuole "stare con gli onesti".

Certo della Sua correttezza e disponibilità ad indicare se e come questo problema verrà affrontato, in attesa di cortese riscontro, invio distinti saluti.

Ann. Sa. (c.a.) Gino Birindelli



Gli scritti allegati, fra loro complementari, costituiscono, in buona sostanza, "l'esposto" che i combattenti - cittadini non di serie B - fanno alle Autorità competenti, fiduciosi in una concreta risposta.

Copia a:

- Presidente della Repubblica, Comandante in Capo delle FF.AA.
- Presidenti del Senato e della Camera dei Deputati.
- Presidente del Consiglio dei Ministri.
- Capo di Stato Maggiore della Difesa.

*MOTIVAZIONE MEDAGLIA D'ORO AL VALORE MILITARE  
AL TENENTE DI VASCELLO GINO BIRINDELLI*

"Ufficiale ardito ed entusiasta, pur gravemente menomato nel fisico da un lungo e pericoloso addestramento quale operatore di mezzo d'assalto subacqueo, con altissimo spirito aggressivo chiedeva ed otteneva di partecipare a due audaci tentativi, nei quali rifulgevano le sue ammirevoli doti di abnegazione e di coraggio.

"Animato da incrollabile decisione, guidava una terza spedizione e penetrava in una delle più potenti e difese basi navali nemiche, iniziando la serie gloriosa dei violatori dei porti con nuovi mezzi.

"Sopravvenuta un'avaria all'apparecchio a poche decine di metri dalla nave da battaglia che era il suo obiettivo, sentiva affondare irreparabilmente lo strumento. Incurante degli effetti che lo sforzo sovrumano compiuto in immersione avrebbe prodotto nel suo organismo, non si arrendeva al fato avverso e, riunendo tutte le sue energie, tentava disperatamente di trascinare sul fondo l'apparecchio e di portarlo sotto l'obiettivo ormai vicino.

"Dopo mezz'ora di fatica estenuante, solo quando sentiva prossima la fine, desisteva dall'impresa, non senza aver provveduto all'autodistruzione dell'apparecchio. Tanto eroismo, il fermo contegno da lui tenuto nell'avversa fortuna e nella successiva prigionia, gli valevano il diritto alla riconoscenza della Patria ed il rispetto dell'avversario; ma, non pago di ciò, una volta restituito alla Marina dopo l'armistizio, anziché provvedere alle sue condizioni di salute, offriva nuovamente se stesso per la preparazione e l'esecuzione di altre operazioni, sublime esempio di spirito di sacrificio, di strenuo coraggio e di illimitato amor di Patria".

Acque di Gibilterra, notte sul 31/10/1940.  
(D.L. 31 agosto 1944).

*MOTIVAZIONE MEDAGLIA D'ARGENTO AL VALORE MILITARE  
AL TENENTE DI VASCELLO GINO BIRINDELLI*

Imbarcato di passaggio sopra un sommergibile in missione di guerra, attaccato col siluro e con le mitragliere da aerei siluranti nemici a bassissima quota, che riuscivano ad affondare l'unità, dimostrava sprezzo del pericolo ed ardimento. Partecipava poi alle operazioni dirette al salvataggio dei superstiti racchiusi nell'interno del sommergibile, affrontando per più di 24 ore i più gravi pericoli e le più ardue difficoltà, non curante della propria incolumità, raggiungendo il suo intento.

Dava così prova delle più alte e nobili virtù, di freddo coraggio e di generoso altruismo.

Golfo di Bomba, 24 agosto 1940.  
Bollettino D.V.M. 85/3299 All. FOM 28/12/1944  
Bollettino D.V.M. 98 p. 3423, Golfo di Bomba, 22-24 agosto 1940.

Memory Course  
Billing  
Kent  
Wyns 439

55 Burton Court  
Franklin Row  
London, S.W.3  
01 - 730 7779

24th March 1971

*Dear Admiral,*

I am overjoyed to learn that you are alive and fulfilling such an important role in our mutual protection.

I was guarded about the part I played in your life because I did not know whether you were the same person.

I suppose it is flattering for you to know that the Admiralty thought you such a menace, either by directly resuming your active role, or indirectly by training others, that I had instructions from the highest level that, if passed for repatriation, you were to die. You were, I think, suffering from tuberculosis at the time.

Although at that time I was twenty-three years of age (about your own age then), I had a very wide personal discretion as to the movement of P.O.W.'s, as a Deputy Assistant Adjutant General in the P.O.W. Dept. of the War Office.

I moved you about to various camps so that I could tell the LRCC that you were "lost". I eventually sent you to the U.S.A.

This was a humanitarian alternative to my

my/  
orders and nobody was aware of it, save my own immediate staff.

People's lives cross in such a mysterious way, but now you know why your name is indelibly imprinted on my memory.

This letter is probably a breach of The Official Secrets Act.

*Yours sincerely,  
T. R. Keady*

Admiral Birindelli,  
Commander,  
Allied Naval Forces Southern Europe,  
Malta G.C.

## ANNOZZAZIONI<sup>1</sup>

Credo sia un fatto innegabile, che la partecipazione dell'Italia al II Conflitto Mondiale, con le sue disastrose conseguenze, sia stata costituita, più che costellata, da una lunga serie di errori - o assurdità si potrebbe dire - di vario ordine ed è innegabile che secondo l'immaginario collettivo nazionale le responsabilità relative sono da attribuire per la maggior parte a pochezza professionale e morale delle Forze Armate.

Su queste ricadrebbe in particolar modo la responsabilità dell'atto più disastroso di quella guerra - l'Armistizio dell'8 settembre 1943 che fu in verità molto strano, se non addirittura anomalo, poiché, a differenza di ogni altro, sancì la cessazione delle ostilità laddove esse erano del tutto terminate (senza possibilità di ripresa) e non le fece cessare per niente dove erano in corso e dove sono bellamente continuate per altri due anni.

Da questo una specie di triste e sfiduciata considerazione negativa del popolo verso la "categoria del dovere militare" che, come dappertutto e in ogni tempo, costituisce l'immagine esatta del popolo stesso, delle sue virtù e dei suoi difetti, in quanto costituisce quella sua speciale componente a cui è affidata la protezione di ogni bene e di ogni valore nei momenti di massima emergenza; quella componente che viene considerata meritevole di attenzione ed affetto poiché salva con gran suo sacrificio (o si suppone che salvi), la grande famiglia nazionale dal tremendo incendio della guerra quando esso scoppia.

La serie di assurdità di ordine militare e morale che ha caratterizzato la "guerra italiana" è tanto grande da dover pensare che nessun popolo "normale" (come noi siamo stati prima del II Conflitto Mondiale e vogliamo esserlo dopo) le possa commettere e che, se vengono commesse, debbono essere state causate da fatti, evenienze eccezionali. Ed è anche innegabile che un popolo, se e quando vive in relazioni tranquille con altri popoli, e tanto più se vuole immettersi in una comunità di popoli con vincoli di amicizia e di comunità di interessi, oltre che la necessità di salvaguardare la propria dignità (come la si concepisce nel mondo occidentale) ha quella di esaltare al massimo il grado di fiducia che la comunità deve avere in esso sotto l'aspetto politico, economico, morale, militare. E' quindi una questione di dignità e di interesse per l'Italia esaminare con grande attenzione

---

<sup>1</sup> Le considerazioni qui riportate - non collegate tutte da un legame di consequenzialità - costituiscono in parte la premessa e in parte una espansione di quelle contenute nell'articolo "Considerazioni su una sconfitta venuta da lontano". La reiterazione delle argomentazioni è intenzionale, nella speranza che serva a mostrarne i vari aspetti.

se la sfiducia con cui gli italiani guardano alle proprie Forze Armate, sfiducia che, e lo sappiamo bene, è ancora più grande nei popoli a noi vicini, ha motivazioni vere o presunte e, se vere, quali esse sono state onde eliminarle. E non si dovrebbe mai ritenere irrilevante questa questione di interessi morali e materiali in base alla considerazione che l'aspetto militare dell'unione fra nazioni, oggi, in Europa, non è di specifica importanza. Un minimo di realismo e conoscenza delle cose umane indica infatti che in ogni associazione ognuno conta quanto vale e quanto è pronto a dare agli altri e per gli altri; conta pochissimo, anzi niente, chi nel momento del sacrificio più duro, cioè quando si deve usare la forza militare, si dimostra inferiore agli altri dopo aver sollecitato dagli altri considerazioni, in ogni campo della vita comune, pari a tutta la comunità.

Le cause eccezionali a cui attribuire gli errori, le assurdità, che hanno portato alle disastrose conseguenze della "guerra italiana" sono varie e non facili a descrivere ma un tentativo in questo senso va fatto dando ad esso la configurazione della presentazione di una tesi sulla quale la discussione e il contraddittorio sono indispensabili onde arrivare, per quanto possibile, alla verità.

I vari elementi della tesi che si intende presentare sono i seguenti:

- 1) La Nazione Italiana con le relative istituzioni amministrative e gestionali è stata considerata concretamente fattibile dai popoli della penisola quando, nel 1848, sono stati recepiti nello Statuto Albertino gli ideali che la rivoluzione francese ed americana avevano esaltato ed il Piemonte si fece promotore del processo unitario. Le popolazioni di alcuni piccoli Stati della Penisola si sono ribellate ai loro Principi e si sono uniti al Piemonte tramite plebisciti; le popolazioni di alcuni altri Stati/Regioni (Regno delle Due Sicilie, Stati della Chiesa, Lombardo Veneto) sono arrivati a tale unione dopo che contrasti non indifferenti di natura militare fra il Piemonte e i Governi di quegli Stati/Regioni avevano portato alla vittoria del primo. Quello era il tempo in cui tutta l'Europa cambiava assetto e i "popoli sovrani" assumevano la responsabilità della propria vita trasformando le monarchie assolute in monarchie costituzionali o in Repubblica. Una tale cosa era ovviamente impossibile, anzi impensabile, per il Pontefice romano, detentore anche del potere temporale, che rispose alla inammissibile sopraffazione con una chiamata a suo sostegno morale dei cattolici (Non Expedit, e in parte, il Sillabo); chiamata a cui gli italiani risposero largamente ed incongruamente, privilegiando in pratica la religione rispetto al nazionalismo che li aveva mossi. In Italia quindi il sistema politico emergente che

aveva come traccia di base quello della liberal-democrazia non fu adottato<sup>2</sup> con la dovuta piena convinzione e passione, non fu discusso per renderlo efficace ed efficiente ma semplicemente avversato con la conseguenza che, a differenza di ciò che accadeva nel mondo occidentale, la "nazione" appena nata, come concetto e come sentimento, non entrò nel cuore e nella mente degli Italiani. Gelata la crescita della nuova nazione dagli eventi di cui sopra, l'Italia non adottò il sistema politico che le avrebbe consentito di essere europea e, conseguentemente, la instaurazione e l'affermazione di istituzioni atte a permettere la prevista dialettica fra gli ideali politici di libertà ed uguaglianza. Invece di un sistema politico dai lineamenti netti ed europei l'Italia si barcamenò, inventando uno stato etico a cui l'articolo 1 dello Statuto Albertino aveva aperta la strada, fra Stato e Chiesa, con il trasformismo di De Pretis, il consociativismo di Giolitti a cui fece seguito quello del tutto speciale ed ancor più etico di Mussolini (cattofascismo). La Nazione appena nata, colpita da una specie di poliomyelite politica attraverso il Non Expedi, non diventò mai "Patria" nonostante che tutti ne parlassero e gli italiani non impararono a considerarsi responsabili né della propria sorte né di quella dei connazionali. Si disse che l'Italia era fatta e che bisognava fare gli italiani, in effetti l'Italia era fatta a metà poiché non era definito il sistema politico che la doveva reggere e mancando questo non si sono mai fatti gli italiani. Il consociativismo di Mussolini, che ebbe i voti della maggioranza parlamentare e la approvazione quasi totalitaria dei cittadini, non

<sup>2</sup> Il sistema politico che i popoli più prendevano in considerazione verso la metà del XIX secolo, dopo che a seguito delle rivoluzioni americana e francese, avevano spodestato i monarchi assoluti era quello già adottato dagli Stati Uniti e dall'Inghilterra e che queste Nazioni, avendolo sperimentato e avendolo definito "di mediocre valore ma il migliore di tutti" lo avevano anche codificato. La sua adozione meritava attenta e lunga discussione poiché aveva ed ha come elementi di base concetti di non facile comprensione e messa in opera. Di essi diamo un cenno:

A) L'etica tratta dei valori e degli interessi spirituali, la politica tratta dei beni e degli interessi materiali. Se messe in commistione interagiscono come l'acqua e l'olio.

B) Gli unici principi etici che possono interferire anzi guidare la politica sono quelli di Uguaglianza e Libertà poiché noti da millenni, comuni a tutti gli uomini e non includibili in alcuna religione o cultura specifica.

C) La funzione della politica è massimalizzare la produzione della ricchezza della comunità e ripartirla secondo giustizia (essendo, ovviamente, questo criterio di giustizia differente a seconda che lo attui un governo che privilegi i meriti o un governo che privilegi i bisogni, essendo il primo liberista e il secondo per definizione socialista).

D) I partiti politici che hanno diritto e dovere di concorrere al governo della Nazione sono solo quelli che si potrebbero chiamare "partiti naturali" in quanto riferiti appunto a quei principi di libertà ed uguaglianza di cui prima si è parlato, partiti naturali sono quello liberista e quello socialista che si possono anche chiamare individualista, collettivista. La interazione di questi due soli partiti, infatti, permette di prendere in esame e discutere convenientemente ogni aspetto della vita politica che interessa i cittadini e assicura quel confronto e quella competizione che è a fondamento della democrazia. Ciò consente anche di tenere agile e valido il processo decisionale da cui dipendono le sorti di ogni comunità, processo che ristagna e si impantana quando le parti politiche sono inutilmente numerose. La governabilità fa decisamente premio rispetto alla rappresentatività.

poteva, dopo gli eventi che seguirono la I guerra mondiale, non cercare di compensare la mancanza del senso della Nazione e della Patria, con l'ipernazionalismo e l'imposizione, vana del resto, di un ardimento spirituale che gli italiani non avevano mai avuto modo di conseguire autonomamente spontaneamente attraverso l'esercizio pieno della libertà. Da ciò un dirigismo, un regime che si ammantava di ideologia, a cui ben pochi si opposero e che finì col togliere agli italiani quel poco del senso di responsabilità che avevano. A ciò non sfuggì praticamente nessuno e il problema se, per meglio servire la Patria, si doveva obbedire ad ogni ordine impartito divenne particolarmente difficile a risolvere per l'alta dirigenza della "categoria del dovere militare" il cui SI poteva facilmente diventare acquiescenza ad ordini errati e il cui NO poteva portare alla "Repubblica delle Banane". Le scelte fatte da quella dirigenza non sono affatto da considerare esenti da critiche ma richiede attenta considerazione e senso di responsabilità stabilire quanto e in quali casi ci furono errori o addirittura colpe degli uomini e quanto e in quali casi ci furono colpe del regime che non creava ma aboliva le coscienze<sup>3</sup>.

- II) Verso la fine degli anni '30 l'Italia e la Germania si caratterizzavano, rispetto alle altre nazioni, per aver adottato un "sistema politico" generalmente denominato fascismo (stato etico - autoritario - partito unico) che si basava essenzialmente sugli ideali di nazionalismo e socialismo. Esso era antitetico ai due sistemi politici adottati da varie altre nazioni: il liberaldemocratico (stato libertario - partiti "naturali"), il comunista (stato etico - totalitario - partito unico). Il fascismo si era formato nella grave situazione lasciata dalla I guerra mondiale su basi pratiche (di basi teoriche

---

<sup>3</sup> La formazione delle coscienze e delle responsabilità conseguenti è compito molto arduo specie nell'ambito militare dove la "disciplina pronta ed assoluta", determinante della vittoria secondo Lenin che di queste cose se ne intendeva, si presta egregiamente ad evitare quei dissensi che, se ben calibrati nel merito, nella forma e nel tempo, concorrono efficacemente ad assicurare il successo che l'azione in esame deve assicurare. Il dissenso può concorrere grandemente al conseguimento dell'obiettivo stabilito e creare un'intima profonda commistione delle intelligenze, delle volontà, delle capacità di tutti coloro che a ciò sono interessati. La manifestazione del dissenso richiede coraggio morale, attento studio del problema, capacità notevole di argomentazione da parte del dissenziente ma richiede anche un coraggio morale almeno pari, una grande fiducia nei collaboratori e senso di responsabilità da parte di chi lo accetta e lo include nel processo di elaborazione della decisione situazione permettendo. Le Forze Armate in cui questa prassi è seguita si sono spesso rivelate più efficaci ed efficienti di quelle ove ciò non si verifica. E' un vecchio problema sentito vivamente nelle Forze Armate di non vecchia tradizione e di comprovata valenza, quelle Forze Armate, soprattutto, delle Nazioni dove l'alta dirigenza politica (e per naturale conseguenza quella militare) si attribuiscono la capacità di aver sempre ragione. Negli anni '60 fece una notevole impressione in tutto l'ambito militare dell'Occidente uno scritto riportato dal Naval Institute Proceedings a firma dell'Ammiraglio Carney, già comandante della VI Flotta USA e dal significativo titolo di "Learn to say no to the Admirals", ove grosso modo, si esprimeva l'avviso che gli Ufficiali con più di 40 anni di età debbono, con attento senso di opportunità, usare la frase "I beg to disagree" quando la loro coscienza glielo suggerisce, per farne subito sopra la conseguente costruttiva estrinsecazione.

non ne ebbe mai) allorché il tentativo delle nazioni liberademocratiche vincitrici della guerra di arginare l'espansione del comunismo verso ovest con il "cordone sanitario", si rivelò inefficace. Il sistema politico ultimo nato risultò assai valido non solo per il fine per cui era sorto (lotta al comunismo) ma anche per quello dello sviluppo generale della comunità nazionale. Era quello il tempo in cui la grande Russia prendeva, con la sua rivoluzione, nozione delle proprie vastissime potenzialità e si organizzava, o meglio tentava di organizzarsi, per sfruttarle pienamente al fine di dar maggior benessere alla popolazione e le Nazioni dell'Occidente utilizzavano, per incrementare la loro produzione di ricchezza, le capacità di vario ordine dei loro possedimenti coloniali. Il grado di sviluppo italiano e tedesco ebbe, in effetti, notevoli incrementi sotto vari aspetti, dai nuovi regimi con miglioramenti che avevano però dei limiti sensibili nella mancata disponibilità di quelle risorse che l'URSS aveva in casa e che le potenze coloniali avevano essenzialmente nelle colonie. L'Italia aveva cercato di accrescere le proprie capacità di dare benessere al popolo con ordinamenti interni di vario tipo, incrementando lo sviluppo delle sue colonie africane e annettendo l'Etiopia con una nazione militare; la Germania, trascinata dal suo dinamico nuovo sistema politico, aveva cercato di dar sfogo alla sua volontà di espansione modificando, con la minaccia dell'uso della forza, l'assetto dei vari territori ad essa contigui, ma ciò cambiava di poco la situazione. L'espansione a cui le due nazioni fasciste aspiravano attraverso una redistribuzione degli spazi e delle risorse naturali del continente africano (essenzialmente, a cui ovviamente si sarebbero opposte le altre nazioni) per essere realisticamente orientato e perseguibile doveva tener conto tanto della geografia che delle forze in campo e per la Germania tale tentativo doveva necessariamente svilupparsi verso Est ove spazi e risorse abbondavano ed erano in pratica non bene utilizzabili. Per l'Italia l'espansione doveva essere verso Sud, verso l'Etiopia e la zona del petrolio con influenze sul Medio Oriente, Mar Rosso e Terre rivierasche. L'aspirazione ad una distribuzione degli spazi di influenza e delle risorse naturali di una certa parte del mondo appariva naturale ed opportuna tanto all'Italia che alla Germania dato che non era certo in nome di una qualche "giustizia" che le cosiddette nazioni colonialiste si erano appropriate di mezzo mondo. La "spartizione dei beni" era in quel tempo dettata dalla legge della forza e non poteva risultare strano che qualcuno pensasse e parlasse invece in termini di equità, applicando alle nazioni quel concetto rivoluzionario socialista che di solito faceva riferimento alle classi. (Questa fu - non a torto - definita la rivoluzione dei nazionalismi). Hitler, comunque, aveva detto a chiare lettere che considerava l'impero inglese una grande opera di civiltà e auspicava che restasse in piedi per sempre ed i progetti di espansione tedesco e italiano incidevano assai poco sulle posizioni inglesi e

francesi. Le aspirazioni tedesche e italiane erano, infatti, assai modeste. Il progetto tedesco-italiano avrebbe leso per la maggior parte gli interessi della Russia comunista, e in modesta misura, quelli della Francia e dell'Inghilterra liberaldemocratiche; la vis ideologica di Italia e Germania si poteva quindi accoppiare a quella politica e militare, esaltandole. La chiave del successo stava comunque nei "tempi" di attuazione del tentativo ed era ovviamente nelle mani della Germania che voleva, poteva e sapeva in tempi brevi crearsi un potenziale militare atto a battere i potenziali avversari che erano bassi e cominciavano lentamente ad incrementare. Uno dei principi fondamentali della guerra dettava poi la sua azione: battere separatamente i due nemici l'anglosassone e il russo attaccandoli in tempi differenti a secondo delle potenzialità che i due avevano nel tempo. L'Italia che si era impegnata militarmente nel 1935 per la conquista dell'Abissinia e, subito dopo, in Spagna per dare ausilio al movimento del Generale Franco, aveva esaurito - alla fine degli anni '30 - le sue potenzialità di mediocre nazione industriale e, pur anelando ad inserirsi nella corsa alla distribuzione della ricchezza nel mondo, non era, in pratica, in condizione di muovere altri passi se non disponendo di molto tempo per riorganizzarsi o scegliendo e perseguendo un obiettivo ben delimitato nella consistenza con ubicazione tale da non rendere troppo gravoso il compito logistico in caso di operazioni belliche. Alla fine degli anni '30 Italia e Germania erano legate da una uguale ideologia (da cui scaturiva un pressoché uguale sistema politico) e da una uguale volontà di espansione che, quando fosse stata messa in atto, doveva portare inevitabilmente, come già detto, per la forza determinante della geografia la Germania a cercare ad est gli spazi e le risorse a cui anelava, l'Italia a cercarli a Sud lungo un'asse Italia-Etiopia.

Non risulta che la Germania avesse previsto, per la sua guerra, l'apporto italiano se non per quanto l'Italia, al momento per essa favorevole, avesse agito in modo da attirare verso Sud una grossa porzione delle forze anglofrancesi. Un azione dell'Italia verso l'Est russo non aveva ragione di essere concepita. Anche l'Italia avrebbe dovuto quindi scegliere il suo tempo basando tale scelta, ovviamente sul differenziale di capacità militare che poteva realizzare nella zona sud rispetto ai potenziali nemici Francia ed Inghilterra. Il tentativo italo-tedesco doveva dunque essere realizzato con una "guerra parallela" delle due nazioni che avevano ideologie e politiche uguali e obiettivi militari totalmente differenti. In effetti quella scelta di tempo l'Italia la fece, nel giugno '40, non in base al favorevole differenziale di potenza militare creato nel settore Sud ma all'esaltazione del differenziale di potenza nel settore Nord che si era determinato a seguito delle azioni militari svolte dalla Germania in tale zona.

L'Italia entrò dunque in guerra sulla base di considerazioni ideologiche e politiche a

cui non si accoppiava, come invece si verificava per la Germania, un naturale logico corollario militare. E le sconfitte italiane derivanti da:

- una tragica mancanza di cultura della guerra che non risparmiava nessuno;
- un marcato parkinsonismo nella scelta degli obiettivi fondamentali;
- una scarsa potenzialità industriale;
- pianificazioni operative a cui non faceva riscontro la dovuta capacità logistica;
- una struttura dell'apparato bellico che privilegiava i milioni di baionette rispetto alle migliaia di carri armati;

fecero sì che la "guerra parallela" divenne una guerra a "intersezioni continue" e che la Germania dovesse cambiare il piano della sua guerra principale (marcia ad Est contro la Russia dopo aver liquidato gli anglo-francesi ad Ovest) in un balzellante ausilio all'Italia combattendo gli anglo-americani in una zona molto scomoda e che non le era congeniale sotto alcun aspetto.

Il risultato di tutto questo fu che nella primavera del 1943:

- A) L'Italia era in piena ritirata in Africa e doveva cominciare a temere l'invasione, la Germania fermata a Mosca, a Leningrado e Stalingrado, stava per essere sottoposta al riflusso della potenza russa e all'arrivo di quella formidabile, soverchiante americana.
- B) Il popolo italiano cambiava completamente il proprio orientamento ideologico e politico e diventava nemico dei propri alleati e alleato dei propri nemici.
- C) Mentre le evenienze belliche obbligavano Germania e Italia al comune obiettivo militare di costituire una trincea da cui trattare la cessazione della guerra le loro ideologie e politiche diventavano del tutto divergenti.

III) I punti B) e C) del precedente paragrafo, come è facile rendersi conto, mettono in evidenza due punti assai interessanti e nuovi per cui vale la pena di discuterli separatamente più approfonditamente.

Per il B) si può dire che il ribaltone ideologico degli italiani ebbe cause varie e fu assai efficace il modo usato dal nemico per determinarne la mutazione. (Esso fu, in effetti, il classico ribaldone eseguito "sotto dittatura", quello cioè che serve a far sì che il nemico - specie se facilmente suggestionabile - si rompa da sé l'osso del collo. Rientrava fra gli strumenti di lotta approntati dal movimento comunista e fra quelli messi a punto dall'imperialismo inglese. Oggi è uno strumento della politica italiana!). Circa le cause si può dire:

- a) Fra le traversie che hanno contribuito a "fare le ossa" dell'Italia ci sono state le lotte che vedevano nel ruolo di avversario, o meglio di nemico, tanto l'Austria che la Germania. Le guerre del Risorgimento e del I Conflitto Mondiale furono infatti eventi molto sentiti dagli italiani che iniziarono, in quei tempi, a

sviluppare una notevole avversità contro i popoli di lingua tedesca e a vedere in loro i nemici fondamentali e perenni. A questo contribuì molto, durante il I Conflitto Mondiale, la martellante propaganda antitedesca delle nazioni occidentali che arrivò ad incolpare quel popolo di varie ed ingiustificate atrocità contro i civili inermi.

- b) I tedeschi hanno, per inclinazione naturale ed educazione, spirito ed atteggiamento militareschi e costituiscono, sotto certi aspetti, la perfetta antitesi degli italiani che, seppur ottimi combattenti quando presi singolarmente, non apprezzano e non praticano né quello spirito né quegli atteggiamenti. Le due culture nazionali sono, da questo punto di vista, profondamente differenti e la condotta della guerra da parte italiana, che impose ai tedeschi di venire spesso in nostro aiuto (un aiuto che fu giudicato la causa determinante del fallimento della loro guerra fondamentale, quella contro l'URSS) li portò a criticare vivamente i nostri comportamenti, cosa che essi fecero con la consueta franchezza e durezza. E le naturali doti tedesche di "efficienza" e "rigore" finirono col generare negli italiani (magari assieme ad una certa invidia e rimorso di coscienza) un assurdo timore reverenziale nei confronti dell'alleato; timore non apportatore delle qualità auspicate e necessarie (e che poi Maastricht ci ha imposto) ma di profonda avversione a chi le predicava.
- c) Pur se né le popolazioni né i combattenti sapevano niente dell'olocausto tutti erano a conoscenza e riprovavano profondamente la campagna antisemita che i tedeschi avevano iniziato già prima della guerra e avevano condotto con spietatezza. La campagna razzista dei tedeschi era particolarmente dura a supportare ai cattolici che potevano avere, per religione, delle obiezioni verso l'ebraismo ma che come uomini non ammettevano l'antisemitismo.
- d) Chi contrae debiti (come gli italiani verso i tedeschi) non ama affatto il creditore; chi è educato alla mitezza non ama affatto il truculento nemmeno nella veste di "persona efficiente" e questo si applicava tanto alle persone quanto ai regimi (nazista specialmente) ed ogni critica a quello fascista veniva amplificata e trasferita a quello nazista. C'è sempre grande e progressiva disaffezione in ogni individuo verso anche la più cara delle istituzioni (la squadra di calcio, la Ferrari) quando essa si dimostra del tutto incapace di conseguire quei successi per cui l'individuo ha fatto e fa sacrifici anche molto grandi (in questo caso degli italiani verso la Nazione fascista).
- e) C'è spirito ed atteggiamento di rivolta dei cittadini nei confronti del Governo (regime) quando alle ripetute dolorose sconfitte delle proprie Forze Armate si accoppiano tanto le sofferenze per la distruzione delle proprie case e cose

(vedi bombardamenti) quanto quelle per una forte scarsità di generi alimentari. Tutto quel dolore morale e fisico si trasforma poi, inevitabilmente, nella ferma esclamazione e nel fermo proposito: "Io mi ritiro!".

Su questi temi era basata la campagna di sobillazione che i nemici dell'Italia organizzarono e condussero mediante il nuovo potente pervadente mezzo a disposizione, la radio, e nessun italiano, in pratica, si sottrasse al sottile masochistico piacere di sintonizzarsi su Radio Londra (et simili) che abilmente arpeggiava sulle varie cause di scontento che si scaricavano poi tutte contro i tedeschi e il loro regime. L'esplosione dello scontento ebbe luogo il 25 luglio 1943 quando il Gran Consiglio del Fascismo, con la sua deliberazione, fece chiaramente intendere che era arrivato il momento di sottrarre la condotta delle operazioni militari alla attuale "guida ideologizzata - Mussolini" e trasferirla ad una guida in grado, per preparazione e funzione istituzionale, di condurla secondo i principi e le leggi della guerra (il Sovrano, Comandante in capo delle Forze Armate). Il Gran Consiglio del fascismo in effetti indicò la necessità di passare dalla ideologia (dal perseguimento di determinati valori ideali) alla politica (al perseguimento degli interessi materiali della nazione) ma lo fece con le limitazioni "dell'artista che - come dice Dante - ha spirito dell'arte e man che trema" -. I membri del Gran Consiglio, essi stessi nati e cresciuti nell'ideologia noi, specificarono che si doveva abbandonare, che si doveva rifuggire, non da una ideologia, quella fascista, ma da tutte le ideologie per venire al terreno sconnesso, fangoso, duro, veritiero della politica (che interagisce con l'ideologia come l'acqua con l'olio, cioè molto malamente). E quell'esplosione si frazionò in due: la prima, quella del popolo per la pace; la seconda, quella delle forze politiche che si erano mano a mano formate e si presentavano piene di forza e di prepotenza sulle scene della vita pubblica. Il popolo voleva, e subito, la pace; le forze politiche volevano, e subito, il potere. I due desideri, le due aspirazioni profondamente sentite e legittime in un certo senso si unirono in uno slogan "salvare il salvabile" che, come tutti gli slogan, non serviva a nulla poiché non c'era rimasto nulla da salvare se non appunto la pace ed il potere per cui però bisognava pagare un salato prezzo: al nemico, all'alleato, al nemico e all'alleato? Il problema che si poneva quindi al popolo, al governo e alle forze politiche era dei più gravi ed è convenientemente descritto nelle tre citazioni che seguono:

- "Povera Italia, non può fare la guerra, non può fare la pace!". Così seguiva ad esclamare, affranto, sul suo letto di morte, l'ambasciatore Imperiali di Francavilla che nel 1914 aveva negoziato per l'Italia gli accordi di Londra con gli alleati per l'entrata in guerra dell'Italia.
- "L'Italia si è messa nella condizione di chi ha la falce in ...; se avanza strappa,

se indietreggia punge", affermava un esperto di cose militari citando un volgarissimo ma chiarissimo detto toscano.

"... pochi, anche a livello delle elites dirigenti, si erano resi conto veramente delle enormi difficoltà e pericoli gravissimi che la conclusione dell'armistizio avrebbe comportato per un paese al centro dei sospetti dell'alleato che, già prima dell'estromissione di Mussolini, aveva guardato ad esso con diffidenza e che ora ne dava per scontato il tradimento e di un nemico sul quale l'animosità maturata in tre anni di guerra si sommava al peso di vecchi tradizionali pregiudizi e rancori e che voleva trarre dall'arresa italiana tutti i vantaggi possibili" (dall'ultimo libro di Renzo De Felice).

Alla luce di queste citazioni destano dubbi e perplessità le altre citazioni che seguono e che sono estratte letteralmente da una raccolta di volumi pubblicati dal Parlamento italiano sulla storia del Parlamento stesso.

27-28/7/43 - Il Comitato nazionale delle correnti antifasciste presieduto da Bonomi chiede a Badoglio lo scioglimento del partito nazionale fascista che viene infatti soppresso il 2 agosto assieme alla Camera dei fasci e delle Corporazioni e del Gran Consiglio del fascismo ([*ndr*] rimane in vita il Senato di cui, di recente, il Re ha aumentato notevolmente il numero dei membri ma esso rimane pur sempre un organo di "nomina regia" e non "eletto dal popolo").

31/7/43 - Ad una nuova riunione del Comitato delle forze antifasciste Bonomi esprime le proprie preoccupazioni sull'intenzione effettiva del Governo di promuovere speditamente l'uscita dell'Italia dalla guerra.

03/8/43 - De Gasperi per la DC, Amendola per il PC, Buozzi per il PSI, Salvatorelli per il Partito d'Azione con il socialriformista Bonomi presentano al Capo del Governo un Ordine del giorno votato dal Comitato Nazionale con cui "il CN reclama dal governo la cessazione della guerra senza esitazione ed indugi che potrebbero essere fatali, afferma la sua certezza che il popolo italiano sarà concorde nel fronteggiare qualunque pericolo dovesse sorgere da questa decisione".

06/8/43 - Colloquio italo-tedesco di Tarvisio a cui partecipano per l'Italia Ambrosio e Guariglia e per il Reich germanico Kaitel e Von Ribbentrop per far presente l'insostenibilità della situazione italiana e l'esigenza di una rapida uscita dalla guerra. Da parte tedesca si conviene sulla necessità di difendere l'Italia con ogni mezzo e di garantire l'invio e la dislocazione in Italia di 16 divisioni. L'iniziativa

sembra costituire una risposta alla pretesa di "resa incondizionata" prospettata soprattutto da parte britannica nel corso delle prime conversazioni diplomatiche.

07/8/43 - Azionisti, socialisti e comunisti firmano l'atto di costituzione di un comitato permanente di vigilanza e difesa della libertà e della pace del popolo italiano insieme alla richiesta immediata dell'armistizio.

13/8/43 - Si conclude la riunione del Comitato nazionale delle correnti antifasciste su posizioni di aperta rottura con il Governo, mentre i segretari delle confederazioni sindacali mettono a disposizione i mandati loro affidati, per gli ostacoli ancora frapposti al libero esercizio delle libertà sindacali.

14-24/8/43 - Conferenza di Quebec, decisione di intervenire pesantemente nella situazione italiana per affrettare la conclusione della guerra. (Tale pesante intervento fu costituito dalla intensificazione dei bombardamenti contro le popolazioni civili; bombardamenti che fanno largo alla convinzione che il Governo non sia affatto impegnato per la pace.

03/09/43 - Firma dell'armistizio di Cassibile (Short military armistice) da parte dei Generali Castellano e Bedel Smith.

- IV) Al punto C) del paragrafo II è stato detto che nella primavera del 1943 la situazione militare dell'Italia e della Germania indicava la assoluta necessità di perseguire il comune scopo di creare un ridotto ben munito da cui iniziare le trattative per uscire dalla guerra. Chi abbia un minimo grado di cultura della guerra si rende conto che la sopra nominata necessità di iniziare trattative di pace derivava da tre fatti innegabili:
  - a) Le capacità di ordine scientifico, tecnologico ed industriale che sostenevano le azioni belliche delle potenze occidentali avevano acquisito un enorme vantaggio su quelle dell'Asse ed erano destinate ad esaltarsi.
  - b) Le forze dello spirito possono assistere nel fare cose grandissime ma non tutto.
  - c) La sconfitta finale dell'Asse era inevitabile.

Hitler, che riconosceva una maggior lungimiranza politica a Mussolini, poteva essere da questo indotto a trattare da solida posizione la cessazione delle ostilità ma non era affatto detto che lo facesse; il sogno di ribaltare la situazione militare per mezzo di "armi speciali" era solo un "sogno" dato che gli inglesi avevano già provveduto a eliminare parte delle possibilità di realizzazione e dato anche che, per realizzarlo, occorreva appunto quella capacità di ordine scientifico, tecnologico ed industriale che era definitivamente spenta e che non si ricostruisce in stato di emergenza.

Quindi, qualora non fosse stato possibile, o non fosse stato fatto il tentativo di, convincere Hitler di quanto sopra, essendo assolutamente impossibile districarsi dalle tante intime connessioni militari con i tedeschi che si erano create per essersi essi messi al nostro fianco e sostegno in Grecia, in Jugoslavia, in Africa, in Sicilia, il Governo italiano doveva fare sì che non ci fosse l'esplosione del ribaltone ma una sua più flemmatizzata deflagrazione. E nel frattempo richiamare in Patria tutte le Forze che erano fuori dai confini, schierare tutte quelle che erano entro i confini sugli Appennini tosco-emiliani lasciando sulle braccia degli anglo-americani avanzanti l'Italia a Sud di tale linea risolvendo così il gravissimo problema di alimentare trenta milioni di cittadini. Tutto sommato l'Italia sarebbe rimasta unita, non ci sarebbe stata la guerra civile e il collasso ultimo, finale, tragico delle Forze Armate. Lo scotto da pagare al vincitore finale, indubbiamente grande, sarebbe stato assai inferiore alla somma di quello pagato al nemico e di quello da pagare all'alleato se non si seguiva tale linea di condotta che fra l'altro avrebbe evitato ciò di cui parlavano Gaebels e Mussolini in alcune dichiarazioni che qui si riportano.

- "... gli italiani avevano scelto il più ignominioso destino politico che la storia possa ricordare... hanno perso l'onore. Non si può mancare di parola due volte nel corso di un quarto di secolo senza macchiare per sempre il proprio onore politico ... l'unica cosa sicura di questa guerra è che l'Italia la perderà".
- "Che il governo italiano si sia deciso a rompere l'alleanza e uscire dalla guerra o a rendere, in tal modo, l'Italia stessa teatro della guerra può essere da esso motivato con tutte le ragioni che crede, ma non potrà mai scusare il fatto di non essersi messo neanche preventivamente d'accordo con i suoi alleati".
- "Se Badoglio e la monarchia si erano assunti la responsabilità di scatenare la guerra civile io non volevo condividere tale responsabilità... l'unica soluzione è tornare al combattimento... il vero capo della Repubblica sociale non sono io ma Rahn. Se Hitler e la Germania vincessero la guerra l'Italia e io l'avremmo ugualmente perduta. Per noi non c'è più via di scampo. Di là siamo dei nemici che si sono arresi senza condizione, di qua siamo dei traditori.

E perché tutto questo è avvenuto?

A questo punto non si possono fare che delle ipotesi, non si può cioè che enunciare una tesi la quale, se onestamente discussa, dovrebbe servire agli italiani a far luce sul loro passato, su quelle assurdità di ordine militare e morale che furono commesse e che lasciano tutti sotto la cappa di piombo del dubbio e dello scoramento.

#### Elementi della tesi esposti in altro modo:

- Il Gran Consiglio del fascismo, con la delibera del 25 luglio, indicò la necessità di

trasferire la direzione della guerra dalla "ideologia" alla "politica" ma mancò di indicare come questo passaggio avrebbe dovuto esser fatto, lasciandone il compito al Sovrano. Le simpatie che Grandi ed altri membri del Gran Consiglio avevano per il sistema politico vigente in Inghilterra e Stati Uniti (e la loro assoluta mancanza di senso di realismo cioè di precisa valutazione delle forze determinanti della situazione)\* impedì che si parlasse della costituzione di un regno del Nord che non avrebbe diviso l'Italia moralmente dato che la giustificazione di ciò era evidente e avrebbe coeso le disperse forze militari e ci avrebbe portato inevitabilmente a pagare lo scotto che sempre normalmente si paga al nemico vincente. (In effetti esso lo aveva già incassato, quello scotto, togliendoci e dando ad altri: Briga, Tenda, l'Istria, la Libia, la Cirenaica e l'Etiopia. Altro non poteva toglierci perché nel mondo del 1945 non avrebbe avuto senso creare degli irredentismi della Venezia Giulia, della Liguria et simili. L'Italia avrebbe perso una guerra come le altre che avevamo già perso e come le tante che altri paesi hanno già perso; niente di più e niente di meno. L'onore militare che, nemmeno dopo il tradimento, i tedeschi misero in discussione non sarebbe stato sfiorato da dubbi, l'onore politico (quello la cui mancanza ci tiene fuori dal Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite, quello per cui la Spagna occupa nell'Unione Europea i posti che spetterebbero a noi, etc., etc.) il prezioso patrimonio di affidabilità che le generazioni si trasmettono e si giostrano, sarebbe stato intatto. Avremmo potuto, come popolo, metabolizzare le perdite materiali in poco tempo (lo abbiamo fatto in 15 anni nonostante tutto) non sentire mai il peso di perdite morali e in particolare la perdita della Patria. Nella situazione di incertezza creata da quella delibera si inserirono con decisione ed intelligenza le forze politiche italiane emergenti dalla clandestinità che alzarono non solo la bandiera del "salvare il salvabile" ma anche quella della ideologia "dell'antifascismo". A ciò li spingeva non solo la loro naturale vocazione ma addirittura il nemico anglo-americano e russo. Il Re, che era lo stesso di Peschiera e che non poteva in coscienza non assumere di fronte all'invasione della Sicilia lo stesso atteggiamento assunto di fronte alla sconfitta di Caporetto ed il capo del governo Badoglio (che come vecchio capo militare sapeva quanta attenta pianificazione, cura e tempo per non dire abilità richiede una ritirata in cui il rapporto di forze è del tutto invertito rispetto a quello dell'avanzata che ne richiede almeno tre a uno) e che insieme avevano autorizzato Guariglia il 31 luglio a iniziare discorsi di pace ma avevano anche inviato Lui ed Ambrosio a Tarvisio per trattare della venuta

---

\* In quella situazione non si sarebbe potuto uscire dalla guerra se non con i tedeschi o con il loro assenso - Vedi Finlandia nel 1944 -. La Mafia, che di rapporti di forza se ne intende, consiglia: bacia la mano che non puoi tagliare. Chi conosce l'importanza dell'onore politico dice: stringi la mano che non puoi abbandonare. Chi ha il senso dell'onore militare dice: quando hai stretto una mano non mollarla. La gamma delle scelte sembra ampia ma il consiglio è sempre lo stesso.

in Italia delle 16 divisioni profferte dalla Germania, potevano dunque non aver pensato, e pensare, alla costituzione del Regno del Nord?

La durezza con cui furono represses delle manifestazioni popolari a favore di "pane e pace subito" e la freddezza dimostrata nei riguardi delle "intimazioni" delle forze politiche emergenti dalla clandestinità starebbero ad indicare che ci stavano pensando e che consideravano le assurde fantasticherie del popolo e dei politici delle follie inaccettabili.

Il Monarca Costituzionale si trovava - come tale - dopo il 2 agosto - in "braghe di tela" poiché non solo non aveva la disponibilità di FF.AA. valide, ma e soprattutto, non poteva più avere l'avvallo delle sue decisioni che l'organo eletto dal popolo gli dà (o gli nega) quanto di ciò richiesto. E come poteva egli seguitare a considerare irricevibili le richieste che i "sostituti del disciolto partito fascista" avanzavano circa la immediata cessazione della guerra?

La loro legittimità era discutibile ma non lo era altrettanto la Sua?

Dai brevi sprazzi di informazione che emergono da una storia che non si vuole scrivere<sup>4</sup>, vengono alla mente ed allo spirito dubbi che si possono considerare del tutto leciti. Essi debbono essere chiariti perché con essi - entro di essi - c'è quello che le forze politiche emergenti abbiano convinto (o forzato con l'ausilio di forze esterne, il Vaticano, per esempio?) il Governo ad inviare dei delegati, vestiti da militari a negoziare (?) il "cosiddetto armistizio", uno strano accordo che non sanciva la tregua dei combattimenti (che non c'erano più) fra armate (che non c'erano, almeno in parte) ma "l'impegno delle forze politiche italiane uscite dalla clandestinità di ripudiare totalmente quanto aveva fatto il fascismo finché era durato e la piena disponibilità (delle stesse), una volta assunta la direzione della nazione, a gestirla secondo i dettami della liberaldemocrazia in accordo con il socialcomunismo".

Agli alleati angloamericani, questo impegno delle emergenti forze politiche italiane - che inoltre, si impegnavano a distruggere, a sfasciare, la "categoria del dovere militare" lasciandola priva di ordini e, quindi, di vita -, equivaleva a quella fiera difesa della democrazia nel modo che, da Wilson in poi, costituiva la loro missione. E, così, gli italiani, si trovavano dentro la guerra esattamente come prima e pagavano la cosiddetta pace versando un grave scotto non solo al nemico ma anche, stranamente, all'alleato.

<sup>4</sup> Gli elementi di informazione atti a permettere di scrivere la storia di quel tempo e quell'evento si trovano certamente negli archivi dei dipartimenti Affari Esteri di Russia, USA, Gran Bretagna, Vaticano, ma senza chieder niente agli stranieri che non sono certo obbligati a farlo per rimorsi di coscienza, basterebbe che i principali partiti politici italiani attivi a quel tempo DC, PCI, PSI, Partito d'AZIONE aprissero i loro archivi ai propri connazionali che hanno bisogno estremo di conoscere quella storia.

In estrema sintesi e ripetendo considerazioni già fatte:

- Vittorio Emanuele II e Pietro Badoglio furono, indubbiamente, coloro che commisero quella immensa assurdità di ordine politico, militare, morale che va sotto il nome di 8 settembre.
- Vittorio Emanuele era, peraltro, lo stesso uomo che a Peschiera nel 1917 si comportò egregiamente come Re e come Soldato, l'uomo che, per coscienza, avrebbe dovuto reagire alla invasione della Sicilia come reagì di fronte alla sconfitta di Caporetto.
- Tanto Vittorio Emanuele che Badoglio erano perfettamente consci delle estreme difficoltà che presenta ogni e qualunque operazione di sganciamento che richiede attentissima pianificazione ed attuazione non limitata e non regolata che dai canoni della guerra. Tanto il primo che il secondo sapevano perfettamente che la situazione militare (che è di importanza assolutamente preminente in guerra) non consentiva in alcun modo di attuare una conveniente (seppur cara) uscita dalla guerra senza i tedeschi o senza il loro consenso e che fino a quando questo consenso non fosse maturato (e per farlo maturare) era opportuno, indispensabile attuare una ritirata strategica di ampie dimensioni (vedi Russia) che, unita al rientro in Patria di tutte le truppe dislocate fuori dal confine, avrebbe consentito di:
  - a) rendere meglio difendibile il ridotto da cui trattare l'uscita della guerra;
  - b) scaricare sugli angloamericani avanzanti l'onere di nutrire i circa 30 milioni di cittadini che erano presi dai morsi della fame;
  - c) mantenere l'unità spirituale della nazione poiché sarebbe stato del tutto evidente a tutti che tale operazione non significava un abbandono di parte della penisola e degli italiani che vi abitavano ma un modo efficace per ridurre l'impatto dell'andamento delle operazioni belliche fino allora effettuate;
  - d) salvare l'onore politico della nazione;
  - e) risollevarlo lo spirito delle FF.AA. mai debellate e, purtuttavia del tutto sfinite da un impiego dettato da considerazioni ideologiche piuttosto che politico/militari.
- Il cambiamento pressoché totale dei sentimenti e degli atteggiamenti degli italiani nei confronti dei tedeschi, evidente e preoccupante, era stato molto abilmente agevolato e guidato dalla propaganda nemica che aveva sfruttato tutti gli elementi di incomprensione e antagonismo esistenti fra i due popoli per ragioni storiche e contingenti. L'esplosione dell'antipatia e del risentimento antitedesco fu propiziato, certo involontariamente, dalla delibera del Gran Consiglio del Fascismo che, sostanzialmente corretta, non indicò come l'unico modo logico e valido di mettere in atto tale delibera era proprio quello di "costituire il cosiddetto Regno del Nord" (cioè la ritirata a nord guidata non da Mussolini ma dal Re). Ciò avrebbe fatto chiaramente

capire a tutti i - tedeschi in prima fila - che si intendevano mantenere gli impegni presi, ma si intendeva anche rispettare la volontà del popolo italiano di uscire dalla ideologia corrente, che tale volontà doveva indurre anche l'alleato germanico a ricercare una pace ormai rifiutata solo da chi era affetto da psicopatia ideologica.

- L'ansia di pace del popolo, infiammata da quella delibera, poteva e doveva essere contenuta onde attuare quelle operazioni di sganciamento di cui più sopra. A ciò non si oppose ma anzi la infiammò la sciocca, assurda idea che fosse possibile "salvare il salvabile".
- Chi l'abbia concepita ed enunciata - quell'idea - non è dato di sapere oggi con certezza ma è lecito pensare che a ciò abbiano concorso: a) le forze politiche italiane che uscivano dalla clandestinità e che, prive di ogni e qualsiasi cultura della guerra, la ritenevano possibile ed utile ad accelerare la loro assunzione della direzione della nazione; b) il nemico che aveva ogni interesse a fare promesse allettanti e creare uno stato di confusione atto ad indebolire la capacità combattiva italiana. Quelle forze politiche avevano tutto l'interesse a legittimarsi, possibilmente attraverso un placet dell'ormai certo vincitore finale.
- E' lecito avanzare il dubbio che - contrariamente al loro miglior giudizio e divisamento - Vittorio Emanuele III e Badoglio abbiano consentito di attuare il cosiddetto "armistizio" perché a ciò indotti e forzati (con quali e quanto potenti strumenti di pressione?). Non è invece lecito dubitare del fatto indiscutibile - e tutto lo prova - che di quell'armistizio, di quel contratto che dava il potere alle forze politiche emergenti, di quella svendita della Patria (cosciente o meno), non solo non furono gli attori ma ne costituirono la merce di scambio, le Forze Armate italiane.
- Dagli elementi di informazione esistenti risulta in modo indiscutibile che: quell'assurdo patto detto "armistizio" (chiamato così forse solo perché chi lo firmò portava una divisa militare, almeno in apparenza) fu sottoscritto sotto la pressione palese ed occulta del nemico e di italiani privi di ogni e qualunque cultura della guerra, sotto la pressione e per conto di persone che erano in preda a furore ideologico e che non avevano niente in comune col mondo dei combattenti, con la "categoria del dovere e dell'onore militare".

*E da allora ci furono, come giusto, a nord ed a sud degli Appennini, dei giovani italiani che - volontariamente, per attaccamento agli ideali incarnati nella Patria, con pari grande bravura - combatterono per porre rimedio al meglio, come potevano, alle assurdità "dei tempi e dei modi" in cui le dirigenze ideologico/politiche della Nazione - con assoluto dispregio dei principi e delle leggi della guerra - portarono l'Italia nel II*

*Conflitto Mondiale nel 1940 e pensarono di poterla tirar fuori da quella inesorabile morsa nel 1943.*

Si può quindi concludere dicendo che il popolo italiano è oggi indotto a credere che gli avvenimenti più strettamente collegati con la cosiddetta "uscita dalla guerra" nel settembre 1943 abbiano avuto origine ed attuazione per ispirazione ed azione delle Forze Armate.

Questo è assolutamente falso. Infatti quel triste evento è derivato dalla ispirazione ed azione delle forze politiche emergenti dalla clandestinità e le FF.AA. ne hanno solo pagato lo scotto con la perdita "della faccia e dell'anima".

E' indubbiamente vero che le Forze Armate Italiane - mai debellate, peraltro, - erano, a quel tempo, in stato di completo sfinimento a causa dell'impiego cervellotico, assurdo che di esso si era fatto e si stava facendo, ma non furono esse a chiedere o trattare il cosiddetto armistizio che fu, in realtà, un accordo fra le forze politiche emergenti dalla clandestinità e gli angloamericani/russi (con cui avevano forti affinità ideologiche e di cui è perlomeno possibile pensare che subissero l'influenza) per procurarsi la legittimazione alla guida della nazione, con un metodo che sostituiva le elezioni. (Queste ci furono cinque anni dopo).

Con gli eventi del settembre 1943 l'Italia non ha perduto "l'onore militare" (addebito che da nessuno, nemmeno dai tedeschi, ci è stato fatto) ma bensì "l'onore politico" per avere due volte in un quarto di secolo abbandonato l'alleato liberamente scelto. (Questa accusa è stata fatta da un alleato che si è sentito tradito, ma è negabile nella sua essenza?).

Fa comodo a molti approfittare della ignoranza dei fatti reali per gabellare la perdita dell'onore politico (inaffidabilità della classe politica) per quella dell'onore militare (inaffidabilità della classe militare) ed i molti "revivals della Patria" a cui da diverso tempo

---

\* Ogni popolo considera suo sommo bene, sua vera dote - oltre che quella propria - l'affidabilità delle Forze Armate nazionali che, da sempre, ne costituiscono l'immagine veritiera e genuina, la garanzia.

Coloro che si mossero, che si agitarono, nell'estate del 1943, per "salvare il salvabile" si preoccuparono almeno in minima misura, di quella immagine e dei soldati che la incarnavano, e sempre la incerneranno finché gli uomini sono fatti di ossa, muscoli e sangue?

Chi ha un minimo di conoscenza del fenomeno guerra (e se non ce l'ha non può governare), chi ha un minimo di comprendonio ben si rende conto che a quel tempo non c'era più niente da salvare se non quell'immagine e quei soldati, e chi ha un minimo di coscienza capisce benissimo che non li si poteva abbandonare di colpo, inframischiate come lo erano in pratica tutti, con un alleato che si sentiva tradito e che era molto molto arrabbiato.

A tutti coloro che rimasero in Germania, in Polonia, in Russia, in Jugoslavia, in Grecia (o all'estero ovunque) dopo l'8 settembre, ed a tutti coloro che furono lasciati senza ordini in Italia, non fu fatto il "trattamento minimo dovuto ai propri soldati" quando ci si sgancia dal combattimento: dare loro il tempo per pensare a come fare quello sganciamento senza sfasciare completamente la loro pesante, rigida, scricchiolante struttura.

spesso si indulge, servono egregiamente a confondere le idee a chi ha la memoria corta e a scaricare con nonchalance le responsabilità da monte a valle, da dove sono e debbono essere a dove non sono e non debbono essere.

Non cadono nel trabocchetto, più o meno deliberato, gli stranieri e, in effetti, le Forze Armate Italiane hanno in ogni struttura militare alleata o internazionale, incarichi e responsabilità esattamente pari (come tutti gli altri) alla consistenza del loro apporto, mentre questo non si verifica affatto in qualunque altro settore di attività (politica, economica, culturale, etc.) nell'ambito dell'Unione Europea o delle Nazioni Unite - vedi seggio del Consiglio di Sicurezza N.U. et similia.

Ma le spiegazioni di questi supposti "torti" agli italiani non vengono date.

La Marina fu informata dell'armistizio 12 ore prima dell'annuncio ufficiale e così l'Esercito e l'Aeronautica e come potevano delle strutture per natura pesanti e rigide, usurate dall'insensato impiego che se ne era fatto, reagire convenientemente?

Coloro che volevano il presunto armistizio ignorarono fino all'ultimo le gerarchie militari e queste non ebbero nemmeno "una minima frazione" del tempo indispensabile per riflettere, e decidere, su cosa si doveva fare in un tale frangente. Si trattava, infatti, di movimentare brigate e divisioni dell'Esercito della Marina e dell'Aeronautica che senza combustibile ed appropriata assistenza tecnica, sono paralizzate.

E fece comodo, molto comodo, da allora in poi lasciar pensare che le responsabilità della delittuosa fretta e del disastro conseguente, non fossero tutte, assolutamente tutte, di quelle forze politiche che, tirato il sasso e nascosta la mano, andavano al governo.

Fecce comodo, e seguita a far comodo, accreditare l'idea della "pochezza" dei militari, ma la storia, anche se non scritta, ad un certo momento viene letta da chi vuol farlo, così come hanno fatto e seguitano a fare gli stranieri.

Se le forze politiche che - sulla base del patto firmato l'8 settembre - reclamarono allora il diritto di assumere la direzione della nazione possono dare la prova chiara, concreta che l'errore (di tempi e di modi) nel fare un patto col nemico fu del Capo dello Stato e del Capo del Governo (come intenzione e non, ovviamente, per la parte formale che non ha bisogno di prove), la diano ad un popolo che per ritornare ad essere un vero attore della storia deve conoscere con precisione chi era e come agli colui/coloro che decisero, in realtà, della sorte della Nazione.

Se si attribuisce un certo grado di validità alla presente "ipotesi" e coloro che "spinsero" per affrettare l'armistizio dell'8 settembre agirono in totale buona fede, siano essi stessi o i loro eredi, ad aprire gli archivi delle loro parti politiche e ad ammettere con tutta franchezza che un grave errore fu commesso.

I nipoti, i figli, i fratelli minori, le mogli, le vedove degli uomini che furono coinvolti in quel disastro - e loro stessi se ancora vivi - hanno diritto di sapere cosa è successo veramente in quell'estate 1943 che tanto ha influito e che tanto seguita ad

influire sulla nostra vita.

*Comunque, la strada "tecnicamente giusta" per portare a termine una guerra sbagliata dall'inizio alla fine (perché impostata e condotta su criteri ideologici anziché politico-militari), per non perdere né l'Onore politico né il senso della Patria (e dover poi ricorrere ai revivals per riacciuffarlo), per rendere minime, alla lunga<sup>7</sup>, le inevitabili perdite, era quella opposta.*

*I Servizi di Guerra Psicologica russo, inglese e statunitense hanno, nel caso italiano, riportato la più splendida delle vittorie, una che rimarrà scritta a caratteri indelibili negli annali di quel tipo di attività. La loro opera, infatti, ha fatto tutta la differenza, per noi.*

G.B.

---

<sup>7</sup> Il termine "alla lunga" ha un significato particolarmente importante per tutti coloro che, avendo chiara l'idea di Nazione, la cui vita, a differenza di quella degli individui, non finisce mai, antepongono con decisione al proprio interesse quello dei figli, dei nipoti, delle generazioni future. Non pensa mai "alla lunga" che non è portatore di valori immanenti, chi si preoccupa solo di se stesso, comunque luminoso, importante, impellente sia il suo interesse, il suo desiderio, il suo bisogno.

CONSIDERAZIONI SU UNA SCONFITTA VENUTA DA LONTANO

L'autore dell'articolo -in quanto combattente della II Guerra Mondiale,- su cui esso verte,- ha chiesto gli fosse concesso il privilegio di assumere la piena responsabilità delle opinioni in merito espresse e la Direzione della R.M. in aderenza al suo statuto, ha ritenuto giusto accedere alla richiesta.

I

Da molti anni, ogni tanto, rileggo la citazione che segue - di cui, peraltro, non conosco l'autore - convinto che in quelle frasi ci siano delle affermazioni valide in ogni tempo e in ogni luogo.

*"Il soldato, in quanto tale si trova al servizio della Nazione ed è estraneo a ideologie ed impegni di parte: i sentimenti che lo muovono sono l'amor di Patria, l'attaccamento alla bandiera, il culto della tradizione, lo spirito di corpo, la dignità personale.*

*Nella superiore vita morale implicita nella sua disciplina e nella sua abnegazione egli sente la Patria come l'unità, costante nel tempo e nello spazio, da cui procede ogni esistenza individuale e ad essa si consacra.*

*Noi tutti speriamo di non vedere ancora una volta la terra sconvolta da un conflitto generale, ma siamo certi che se tale prova venisse imposta ai popoli dalla irrecusabile storia, e qualunque sia la portata delle nuove armi, le virtù tradizionali del soldato sarebbero ancora necessarie.*

*Noi sappiamo che da ieri, a ritroso nel tempo sino alle età più remote, la categoria del dovere militare, accettato sino agli estremi limiti del patimento e del sacrificio, creò un tipo umano da collocare ai sommi gradi sulla scala dei valori. E se, nelle generali trasformazioni che abbiamo sotto gli occhi, quel tipo fosse destinato a scomparire, l'umanità ne sarebbe impoverita come dalla scomparsa di un'alta testimonianza dello spirito consistente nel fare proprio interesse supremo un interesse trascendente la propria persona".*

Da quella ripetuta lettura ho tratto una conseguenza che, a mio giudizio, ingloba due verità: in quei soldati c'è la perfetta immagine della Patria; quando essi, o per loro mala volontà o perchè influenze esterne a ciò si oppongono, non hanno tutte le caratteristiche indicate dalla citazione, non c'è la Patria.

E da noi quei soldati non ci sono - sono scomparsi - poiché nell'immaginario collettivo essi ed i loro ascendenti, per pochezza d'animo, avrebbero gestito la guerra 40/43 contrariamente ai canoni codificati di tale gestione e quindi, contrariamente agli interessi della loro Patria.

Questo è assolutamente falso ed una onesta revisione storica, di cui c'è imperiosa necessità e che i soldati dovrebbero pretendere, può provarlo, sì che gli italiani possano riavere i loro soldati e la loro Patria.

Tale revisione non può prendere le mosse che dalla usuale accreditata convinzione generale: nella primavera del 1943 l'Italia doveva assolutamente uscire dalla guerra ed essendone in effetti uscita, si è fatta la cosa che si doveva fare o, in altri termini, fu ben fatto fare la cosa fatta, che era indispensabile.

Ma anche questo è assolutamente falso poiché, in verità, l'Italia non è mai uscita dalla guerra e, ciò, per la semplicissima ragione che non c'era alcun ragionevole e valido modo di farlo se i tedeschi non lo avessero fatto assieme a noi.

Ed essi, dopo essersi strettamente "frammischiati" a noi in Grecia, in Jugoslavia, in Africa in Sicilia e nel resto della penisola per "sopperire agli errori di condotta strategica della guerra commessi dalla nostra alta dirigenza politica", dopo averci aiutato in mille modi, tanto da mettere a repentaglio le sorti della loro guerra con la Russia ( che era il loro vero nemico da battere), perchè avrebbero dovuto fare un regalo, seppur piccolo, di quel poco che era rimasto di noi, ai loro nemici angloamericani, e di conseguenza, ai russi che stavano ormai per marciare verso Berlino, concedendoci di sganciarci?

Se lo avessero fatto si sarebbero autopromossi al rango di "c.....i e m.....i" ed essi non lo fecero: così, in Italia, con l'8 settembre, tutto rimase come prima dal punto di vista militare, con le operazioni belliche sospese o terminate là dove già da prima lo erano e con la guerra che bellamente continuava dove era in corso.

Nei giorni precedenti a quella data non ci fu infatti un "armistizio", cioè un accordo fra soldati di parti avverse di cessare le ostilità fra di loro, bensì un impegno delle "forze politiche italiane uscite dalla clandestinità, di ripudiare totalmente quanto aveva fatto il fascismo finché era durato e la piena disponibilità, una volta assunta la direzione della nazione, a gestirla secondo i dettami della liberaldemocrazia in accordo con il socialcomunismo."

Di questo i soldati italiani, i "combattenti", non sapevano niente e quello che è successo in seguito ne costituisce la prova più evidente.

Essi furono la "merce di scambio" di quel contratto ed è totalmente falsa la usuale, generale, convinzione che la cosiddetta "uscita della guerra" dell'8 settembre '43 l'abbiano gestita in un qualche modo-più o meno buono, più o meno sbagliato - i soldati italiani. (Quando il cosiddetto Primo Ministro italiano si recò sulla nave ammiraglia inglese a Malta per firmare il cosiddetto armistizio lasciò in coperta il Ministro della Marina -Amm. De Courten-onde i soldati italiani non sapessero cosa in realtà accadeva e il Gen. Eisenhower, secondo la testimonianza dell'Ambasciatore Murphy, esclamò "This is a crooked deal" - è uno sporco imbroglio- poichè si rendeva ben conto, come soldato, che degli uomini, per passione ideologica, svendevano, forse non avendo la chiara percezione delle conseguenze dei loro atti, la propria nazione e l'onore dei militari).

In assoluta verità, le enormi assurdità di ordine militare e morale di quell'evento (assurdità che ci sono costate la perdita della Patria) furono generate dalla balorda euforia di un popolo che non ha la "cultura della guerra", nonché dall'ansia di affermazione e legittimazione delle forze politiche allora emergenti ed operanti in una situazione generale di cui nostri nemici non potevano non volersi avvalere sia perché avevano fatto tutto il possibile perché si verificasse, sia perché gli consentiva di gestire la "loro guerra" secondo i canoni classici della sua economia: massimo risultato con il minimo impegno di forze. In quella circostanza i nostri nemici furono tanto abili da organizzare un vero e proprio "golpe" in casa nostra, avvalendosi della dabbenaggine di un popolo distratto e di quella ancora maggiore di una classe dirigente in preda a furore ideologico, un "golpe" perfetto perché bastò "non fare niente, non dare alcun ordine" perchè l'Italia crollasse.

E furono purtroppo due Generali - Castellano a Cassibile e Badoglio a Malta - che, per l'abitudine in loro radicata di obbedire sempre al Governo - firmarono gli impegni voluti dalle forze politiche, e diventarono, in loro vece, il simbolo di quella resa che l'immaginario collettivo giustamente condanna e che, in effetti, non ci fu perché gli autori del "golpe" avevano predisposto qualcosa di molto peggio. Ad un ordine di resa si può anche disobbedire, ad un "non ordine" no. (Il caso poi volle che questo facesse molto comodo anche al Maresciallo Kesselring che, a causa di quel non-ordine, vedeva ridursi considerevolmente le preoccupazioni circa la difesa del fronte di cui stava diventando l'unico responsabile. Ed egli, che su la guerra in Italia aveva idee molto più chiare del suo Capo, non ebbe difficoltà a far passare indisturbata, attraverso le sue truppe, una lunga colonna di auto, diretta a levante, in una limpida mattinata del settembre romano).

II/1

Il ricordo di alcuni fatti e la lettura di alcune valide citazioni possono consentire di meglio intendere cosa è stato più sopra affermato. I fatti:

- a) -Nella primavera del 1943 l'Italia era in stato di totale collasso sia materiale che spirituale per aver impiegato uomini e mezzi nella maniera più balorda, inviandoli di qua e di là per conseguire obiettivi assolutamente inutili per noi (Grecia, Jugoslavia, Russia), collezionando sconfitte inevitabili date le premesse,

lasciando all'Inghilterra - il nostro vero nemico da battere, anche per salvare il nostro impero - il tempo ed il modo di costituire in Africa - a migliaia di miglia dalla fonte della potenza - l'apparato bellico atto a schiacciare, come fece poi con l'aiuto degli SUA. La Germania stava subendo il riflusso della potenza russa che, dopo averla fermata a Mosca, a Stalingrado ed a Leningrado, la stava ricacciando nei suoi confini con il potente aiuto angloamericano. Le speranze (le utopie) dell'Asse consistevano nella realizzazione dell'arma segreta (atomica) di cui gli inglesi avevano provveduto per tempo ad impedire la costruzione con la distruzione degli impianti di preparazione "dell'acqua pesante" a ciò indispensabile. I Capi di Governo tedesco ed italiano, prigionieri, anzi schiavi delle proprie ideologie, non sapevano decidersi a fare i conti con i propri errori ed a preparare una valida "gestione della sconfitta": una sconfitta particolarmente pesante perché, appunto, di ordine ideologico prima e più che di ordine politico-militare e con la tragica appendice della questione razziale.

b) -Il popolo italiano, che nel 1940 aveva dato prove palesi di essere amico dei tedeschi e nemico tanto degli angloamericani che dei russi (e delle loro ideologie) andando in guerra senza accenni ad una qualche "resistenza" o, almeno, a forme di larvata protesta quali gli scioperi etc. nel 1943 era miracolosamente diventato acerrimo nemico dei propri alleati e vivissimo simpatizzante dei propri nemici. (E questa era indubbiamente la componente fondamentale di quel "golpe" cui si è prima accennato e consistente nella "destabilizzazione interna", di cui i nostri ex-nemici sono dei veri specialisti. Particolarmente facile là dove il Popolo non è assunto a livello di Nazione, - acquisendo tutti "il senso della responsabilità di ognuno verso gli altri" - i nostri ex nemici la portarono al livello della assoluta perfezione in Italia sfruttando una serie di fattori di cui sarebbe interessante discutere)

c) -Il 25 luglio, con la ben nota determinazione del Gran Consiglio del Fascismo, si era generata negli italiani la aspettativa - non irragionevole se si fosse proceduto restando aderenti alla "cultura della guerra" - che l'uscita dall'impegno bellico fosse una cosa possibile. Il Gran Consiglio, che aveva con senso di responsabilità indicata la assoluta necessità di togliere la guerra dalle fumosità della ideologia per passarla al raziocinio della politica non aveva però suggerito una via da seguire quale, p.e., quella di una ritirata strategica di tutte le truppe esistenti in Italia fino agli Appennini toscano-emiliani, il rientro entro i confini nazionali di ogni reparto che ne fosse fuori e lì, costituito il Regno del Nord, tutti uniti, adoperarsi per salvare l'unica cosa salvabile: la "faccia" e l'anima della Nazione nonché quel senso di appartenenza alla Grande Famiglia Nazionale che porta ognuno a compiere grandi sforzi in suo favore.<sup>1</sup>

d)-I partiti politici formati nella clandestinità con l'incoraggiamento e l'ausilio non disinteressato dalle nazioni che propugnavano la liberaldemocrazia e/o il socialismo reale erano mossi da un'ansia di affermarsi, legittimarsi e prendere le redini della nazione non meno grande di quella degli italiani di uscire dalla guerra e le due ansie (le due euforiche follie come credo sarebbe meglio

<sup>1</sup>Non sarebbe stato difficile far comprendere ai 30 milioni di italiani che rimanevano al Sud che quello non era un abbandono della nostra terra ma una ritirata dettata da ragioni di ordine militare e che il venirsi a trovare "sulle braccia del nemico che avanzava" costituiva un maggior onere per lui e... per loro, la possibilità di nutrirsi. La creazione del Regno del Nord (a differenza della creazione di quello del Sud) non avrebbe potuto generare nell'immaginario collettivo l'idea di "una frattura della Nazione" poiché tutta la storia sta a spiegarne le ragioni di ordine etico/politico/militare. Mancando la scelta di una meta plausibile come questa (tanto plausibile che seppur non utile divenne realtà) l'aspettativa del popolo si trasformava, con ogni giorno che passava e ad ogni incremento dei bombardamenti, nella euforica follia di poter avere la pace, una qualche pace, subito, ora, e che ai patimenti sopportati con buon coraggio per tre anni potesse essere messo subito termine.

definirle) potevano unirsi e si unirono nello stolto ma entusiasmante proposito di "salvare il salvabile". (Il salvabile di cui quei politici parlavano non poteva essere che: Briga, Tenda, Istria, Dalmazia, Dodecanneso, Cirenaica, Libia, Etiopia. Di esso non ci è stato lasciato assolutamente niente e non ci hanno tolto l'Alto Adige solo perché non sapevano a chi darlo).

e) -L'impaziente e spesso rude comportamento dei tedeschi, che si erano dimostrati generosi ed onesti alleati salvandoci in Grecia, in Jugoslavia ed in Africa ma che non apprezzavano affatto la nostra assurda strategia di cercare appunto in Grecia in Jugoslavia ed in Russia i successi che avremmo dovuto procurarci in Africa e lo dicevano apertamente, fomentava grandemente quel cambiamento di animo alleati/nemici di cui abbiamo detto in b).

f) -Lo scioglimento del Partito Nazionale Fascista e della Camera dei Fasci e delle Corporazioni aveva determinato di diritto, oltre che di fatto, la scomparsa di ogni organo a carattere rappresentativo popolare e, di conseguenza, la scomparsa di quella componente che faceva del Re un monarca costituzionale avallandone gli atti con la controfirma di rappresentanti del popolo.

Questo fatto, che poteva sembrare trascurabile in un primo tempo e che in effetti il governo considerò poco, acquistava consistenza con il passare del tempo e costituiva lo strumento migliore che i partiti politici usciti dalla clandestinità potessero usare per darsi legittimazione ed acquisire potere.

Fare di essi i legittimi successori del PNF costituiva - pur nella precarietà della situazione - un obbligo costituzionale che il Re doveva prendere in considerazione così come poteva vedere nel provvedimento sia un'ancora di salvezza per la dinastia, che una specie di salvacondotto per le trattative di pace. Era infatti ben noto che i partiti politici che richiedevano la legittimazione avevano dei referenti nel campo avverso assolutamente bene identificati e che non mancavano di rendere nota la loro esistenza.

II/2

Le citazioni che seguono sono state riprese, pressoché alla lettera, dalla Cronologia storico-parlamentare contenuta nella Storia Parlamentare e Politica dell'Italia dal 1861 al 1988 edita dalla Camera dei Deputati; citazioni che, data la fonte, possono essere considerate sicure testimonianze degli eventi che narrano e, implicitamente, prove della validità delle considerazioni qui fatte:

15/5/40 - Roosevelt invita Mussolini per la seconda volta a non gettare in guerra il Paese. Mussolini risponde in modo ostile a Roosevelt ed a Churchill latore di un uguale messaggio<sup>2</sup>

<sup>2</sup>L'idea di una guerra "parallela" a quella della Germania aveva un fondamento logico: se vittoriosa - come era lecito almeno sperare - avrebbe portato ad una "egemonia latina" sul Mediterraneo ed il Medio Oriente (con propagine nel Mar Rosso ed Africa Orientale) atta, o addirittura indispensabile, a bilanciare l'egemonia tedesca nell'Europa Centro orientale, conseguenza della guerra da loro condotta. Hitler aveva dichiarato di considerare necessario, per il mondo, la esistenza dell'impero inglese e che egli tendeva ad acquisire uno spazio vitale negli ampi territori dell'est. Purtroppo non ci fu il "parallelismo" fra le due guerre ma, invece "l'inframmettenza", poiché l'Italia non seppe sviluppare l'idea originale e si infilò dappertutto, perdendo dappertutto (specie per le improvvisate pianificazioni operative ed il costante inadeguato supporto logistico).

Una nazione di assai modeste capacità industriali (basta verificare quale era la nostra produzione annua di acciaio negli anni '30) non poteva avere il "fiato" indispensabile per affrontare - dopo l'impegno in Etiopia e quello in Spagna - uno sforzo bellico che non fosse esattamente mirato (espellere l'Inghilterra dall'Egitto, controllare Suez per ricongiungerci con l'Etiopia e influire sul Medio Oriente secondo le aspirazioni dell'Islam chiaramente espresse dal Gran Mustà di Gerusalemme). La dispersione degli sforzi costituiva un gravissimo errore, da non commettere mai se si voleva conseguire il razionale obiettivo di base.

viene infatti soppresso il 2/8 assieme alla Camera dei Fasci e delle Corporazioni e del Gran Consiglio del Fascismo (n. d.r. rimane in vita il Senato di cui, di recente, il Re ha aumentato notevolmente il numero dei membri, ma esso rimane pur sempre un organo di "nomina regia" e non "eletto dal popolo").

31/7/43 - A una nuova riunione del Comitato delle forze antifasciste Bonomi espone le proprie preoccupazioni sull'intenzione effettiva del Governo di promuovere speditamente l'uscita dell'Italia dalla guerra.<sup>3</sup>

<sup>3</sup> Questo era probabilmente dovuto ad una esternazione del Re, riportata nella Storia parlamentare e politica dell'Italia ma che non compare nella Cronologia politica e parlamentare e di cui lo scrivente non sa dire né in quale data precisa né in quale sede sia stata fatta. "Escluso un ribaltamento delle alleanze che gli appariva certo avventuroso, Vittorio Emanuele III si preparava a dichiarare al mondo la sua fedeltà all'Asse ed alla guerra tedesca, riservandosi, in seguito, di aprire le trattative". In questo imprecisato intendimento del Re c'era la percezione esatta della straordinaria importanza della guerra per una nazione, essendo essa (la guerra) un fenomeno imponentissimo che ha conseguenze gravissime dal punto di vista materiale, morale e spirituale. La guerra non può essere considerata e trattata come una "rissa fra ubriachi" che a capriccio si inizia ed a capriccio si cessa. Se è vero, come è vero, che la "guerra è la continuazione della politica con altri mezzi" (della politica, cioè degli interessi materiali, e non dell'ideologia, cioè dei valori) uscire da una guerra, per la parte perdente è operazione difficilissima, da preparare con estrema cura ed abilità, senza fretta o risparmio di sacrifici, considerato che tende a minimizzare quelli che deriverebbero dalla sua continuazione. La Finlandia del Maresciallo Von Mannerheim uscì, in effetti, nel 1944 dalla guerra contro la Russia che stava conducendo assieme alla Germania, con l'assenso di questa e dimostrando che la cosa poteva essere almeno presa in considerazione, agendo opportunamente. "Non agendo opportunamente" (con la Germania), la "cosiddetta uscita dalla guerra dell'8 settembre" ha comportato, per l'Italia: che si avesse la effettiva non-uscita dalla guerra, che centinaia di migliaia di soldati italiani sparsi per l'Europa rimanessero alla mercé di alleati profondissimamente amareggiati e risentiti (divenuti nemici per nostra scelta) e cioè che dei reparti combattenti italiani non sconfitti diventassero prigionieri dei loro alleati, che l'unità nazionale per cui intere generazioni avevano combattuto e sofferto fosse distrutta, che si scatenasse una lacerante guerra civile con centinaia di migliaia di morti, che l'Italia perdesse la faccia di fronte al mondo. E tutto perché un popolo ed i suoi autoproclamatisi rappresentanti avevano fretta di realizzare il "golpe" preparato dai suoi nemici, un golpe che, come già detto, faceva cessare la guerra là dove essa non c'era più e la faceva continuare dove era.

Quell'intendimento del Re, nascosto forse nelle pagine di una storia che ci si ostina a non voler scrivere, aveva un senso poiché ammetteva il fatto inevitabile che chi perde deve pagare uno scotto, spesso molto salato, al vincitore ma non di pagarlo anche all'alleato, il che è pura follia. Eppure l'Italia ha fatto questo, anche per la costituzione della Repubblica del Nord che, nonostante il duro e generosissimo impegno di molta della sua gente, ha creato una più grande contapposizione fra italiani e ha esaltato il senso di frattura della nazione. In ultima sintesi: l'Italia nel settembre '43, non uscì dalla guerra ma da se stessa, cambiando pelle ed anima, con costi incommensurabilmente più grandi dei ricavi sperati che furono, comunque, molto minori, sotto ogni aspetto, di quelli che ebbero la Germania ed il Giappone che si modificarono con atti assai d'arsi. L'Italia dette avvio a quel "cambiamento di anima e pelle" gettando a mare (come ravorra inutile, quasi fosse colpa o responsabilità loro il massacro di mezzi e di spirito a cui erano stati sottoposti con l'invio nei teatri operativi più disparati con compiti assurdi dal punto di vista strategico/politico) i suoi soldati (e proprio per questo uscì da se stessa), illudendosi, fra l'altro, che non ci sia una "irricusabilità della storia" che li rende sempre indispensabili. Ora si sta

10/6/40 -Mussolini annuncia l'intervento in guerra dell'Italia a fianco della Germania.

28/10/40 -L'Italia entra in guerra contro la Grecia.

26/2/41 -Intervento dell'Africa Korps germanico in Libia per collaborare all'arresto della controffensiva britannica giunta sino a Bengasi.

05/5/41 -La Jugoslavia firma un patto di amicizia con l'Unione Sovietica e l'Asse coglie il pretesto per invaderla.

17/4/41 - Il Duca Amedeo d'Aosta è costretto alla resa con l'onore delle armi su l'Amba Alagi.

27/5/41 -Roosevelt proclama per gli SUA lo stato di emergenza nazionale; venti giorni dopo c'è la rottura delle relazioni diplomatiche fra SUA, Germania, Italia.

22/6/41 -Le armate tedesche iniziano, con l'Operazione Barbarossa, l'invasione de l'Unione Sovietica e l'Italia invia un Corpo di spedizione (CSIR).

14/8/41 -Roosevelt e Churchill firmano la Carta Atlantica.

7/12/41 -Attacco giapponese contro Pearl Harbour a cui seguono le dichiarazioni di guerra di USA al Giappone e di Germania e Italia agli SUA.

Ott/Nov. '42 -Di fronte agli esiti sempre più inquietanti della guerra si riorganizzano in Italia le correnti politiche dell'antifascismo. A Milano viene data vita al partito socialista.

Gennaio 43 -L'andamento della guerra ha assunto un rilievo decisamente negativo; pesanti frequenti bombardamenti vengono eseguiti dagli angloamericani sulle città italiane; nelle stesse file del fascismo si comincia a ritenere opportuna l'apertura di trattative di pace. Mussolini oppone una linea di intransigenza.

01/6/43 -Ivanoe Bonomi si incontra con Vittorio Emanuele III per chiedere la revoca di Mussolini dalla guida del governo, la formazione di un governo militare provvisorio, "il passaggio quindi ad un governo di coalizione antifascista con l'impegno alla denuncia dell'alleanza con la Germania". Il Re dimostra al suo interlocutore di non voler tener conto delle proposte che, tramite Bonomi, gli vengono dallo schieramento antifascista.

10/7/43 -La situazione politica precipita in connessione con lo sbarco alleato in Sicilia. Adesso il Re cerca nuovi contatti, impegnando il Ministro della Real Casa Acquarone, soprattutto in collegamento con la fronda interna del fascismo.

24-25/7/43 -Sull'ordine del giorno di sfiducia a Mussolini presentato da Dino Gradi nella riunione del Gran Consiglio del Fascismo convergono 19 voti favorevoli, 11 contrari, 1 astenuto. Su un o. d. g. che, in pratica, lancia l'idea del "Regno del Nord" vota a favore solo il presentatore. E' respinto un o.d.g. circa la necessità di "far fronte con metodi e mezzi nuovi" alla situazione "per rendere vittorioso lo sforzo unitario del popolo italiano".

25/7/43 -Dopo il colloquio con il Re a Villa Savoia Mussolini viene arrestato. Badoglio costituisce un governo composto interamente di alti funzionari, magistrati e tre Ufficiali Generali.

27-28/7/43 -Il Comitato Nazione delle correnti antifasciste, presieduto da Bonomi, chiede a Badoglio lo scioglimento del Partito Nazionale Fascista, che

---

razionale in quanto il nuovo "equilibrio di potenza" si sarebbe stabilito quasi totalmente a spese dell'URSS che, tutto sommato, non era amica né dei paesi fascisti né di quelli liberaldemocratici. (E' ancora ben vivo in me il ricordo di un viaggio - durante il rimpatrio dalla prigionia- nel febbraio 1944, con freddo intenso, da Casablanca ad Algeri attraversando l'Atlante, in un vagone merci, avendo come sedile e giaciglio delle casse di C-rations. Mi scortava un Ufficiale Statunitense, docente di storia all'Università di Harvard, che mi spiegava, con dotte argomentazioni, che "la vittoria dell'Asse sarebbe stata nell'ordine delle cose"! E, forse, lo sarebbe stato veramente se non ci fosse stata la incredibile barbarie della questione razziale, una questione che, ad onor del vero, costituiva un addentellato della guerra, ma non ne era affatto parte né sotto l'aspetto politico né, e tanto meno, sotto l'aspetto militare ).

03/8/43 -De Gasperi per la DC, Amendola per il PC, Buozi per il PSI, Salvatorelli per il Partito d'Azione, con il socialriformista Bonomi presentano al Capo del Governo un ordine del giorno votato dal Comitato Nazionale con cui "il CN reclama dal Governo la cessazione della guerra senza esitazioni ed indugi che potrebbero esser fatali, afferma la sua certezza che il popolo italiano sarà concorde nel fronteggiare qualunque pericolo dovesse sorgere da questa decisione"

06/8/43 -Colloquio italo-tedesco di Tarvisio a cui partecipano per l'Italia Ambrosio e Cariglia e per il Reich germanico Keitel e von Ribbentrop per far presente l'insostenibilità della situazione italiana e l'esigenza di una rapida uscita dalla guerra. Da parte tedesca si conviene sulla necessità di difendere l'Italia con ogni mezzo e garantire l'invio e la dislocazione in Italia di sedici divisioni. L'iniziativa sembra costituire una risposta alla pretesa di "resa incondizionata" prospettata soprattutto da parte britannica nel corso delle prime conversazioni diplomatiche.

07/8/43 -Azionisti, socialisti e comunisti firmano l'atto di costituzione di un Comitato permanente di vigilanza e difesa della libertà e della pace del popolo italiano insieme alla richiesta immediata dell'armistizio.

13/8/43 -Si conclude la riunione del Comitato Nazionale delle correnti antifasciste su posizioni di aperta rottura con Governo mentre i segretari delle confederazioni sindacali mettono a disposizione loro affidati, per gli ostacoli ancora frapposti al libero esercizio delle libertà sindacali.

14-24/8/43 -Conferenza di Quebec. decisione di intervenire pesantemente nella situazione italiana per affrettare la conclusione della guerra. ( Tale pesante intervento fu costituito dalla intensificazione dei bombardamenti contro le popolazioni civili; tali violenti bombardamenti fanno largo alla convinzione che il Governo non sia affatto impegnato per la pace.

03/9/43 -Firma dell'armistizio di Cassibile ("Short Military Armistice") da parte dei generali Castellano e Bedell Smith (per gli USA).<sup>4</sup>

---

rendendo conto, dopo 50 anni di latitanza dalla politica estera, del madornale errore commesso e conta di poterli "rifare", quei soldati, esentandoli da quelle durezze che saranno poi obbligati ad affrontare senza un addestramento specifico, concedendo gradi, patacche, "straordinario", con metodi, invero, più adatti a formare dei buoni impiegati che il "presidio della Patria".

Le forze politiche italiane, e non solo loro, dimenticano o forse ignorano, ciò che il vecchio e saggio Churchill diceva: To have a good Army, or Navy, it takes as long as to have a good lawn, hundreds of years of mowing and rolling, mowing and rolling. (guerre e durezze, guerre e durezze).

<sup>4</sup>L'idea che le forze partitiche emergenti dalla clandestinità (differenti tanto per idee politiche che per credenze ideologiche, ma aggregate strettamente dalla comune animosità dell'antifascismo), a ciò indotte dalle suggestioni abilissime create dai nemici e dalla sbrigliata ansia di pace del popolo, abbiano - in questo campo - prevaricato sul Governo, risulta molto plausibile stando a fatti che plausibili non sono e che nessuna Nazione (con N maiuscola) ha mai contemplato. Ed é gran tempo che su questo punto si diano risposte chiare agli italiani e, prima di tutti, ai soldati italiani che, altrimenti, non hanno un valido retaggio a cui attingere quella forza di cui c'è, per essi, spesso, più che per altri, grande necessità.

## III

Viene da lontano la sconfitta che, con la guerra 40/43/45, gli italiani hanno inflitto a se stessi; una guerra le cui conseguenze continuano ad opprimerci ancora oggi, dopo 50 anni dalla sua fine, e le cui responsabilità sono da molti, da troppi, attribuite in qualche modo, in qualche misura - ambedue indefiniti - ai soldati italiani per cause che, quando si cercano, non si trovano nella storia letta con occhi ben aperti.

Viene da lontano, quella sconfitta, perché viene da lontano, dalle epoche buie, la suggestione che la pace sia un qualcosa di preconfezionabile, acquisibile in qualche forma, in qualche luogo, piuttosto che uno "stato" derivante dalla eliminazione di particolari turbative della serena convivenza delle genti; quella sconfitta viene infatti dalla credenza che si debba, che si possa, avere una cultura della pace piuttosto e prima che una cultura della guerra.

Ma la "cultura della guerra" sta alla "pace" esattamente come la "cultura delle malattie" sta alla "salute" e c'è una irrecusabilità della storia così come c'è una irrecusabilità della vita e delle sue evenienze. Della "cultura della salute" parlano molto i ciarlatani, molto meno i patologi che ne mettono in evidenza i limitati pregi reali e le tante intrinseche cause di illusioni /disillusioni.

La "cultura della pace" è, per parte sua, la cultura delle utopie che sembra meravigliosa a coloro che non sanno sottrarsi al fascino delle ideologie, laiche e non.

Ora il tutto ha preso il nome di peace-making, peace-enforcing, peace-keeping ma questi sono solo i nuovi termini con cui si indica la "guerra" ed il nuovo modo di farla; un modo che, peraltro, richiede sempre di avere la cultura giusta e di non essere "sepolori imbiancati", quei blateranti, fatui moralisti che pretendono di sostituirsi ai generosi, attivi apportatori di giustizia e, quindi, di pace, cioè i soldati

Alla fine, sono i soldati che pagano, oltre a sentirsi dire che la guerra l'hanno voluta loro; quasi che fossero i medici a voler le malattie o i vigili del fuoco a volere gli incendi per il solo fatto che, per senso di responsabilità, ci pensano sempre, li studiano a fondo, si preparano con impegno a combatterli efficacemente.

A conclusione di queste brevi considerazioni credo sia opportuno ricordare che ai soldati, a tutti i soldati, si deve far acquisire la ripugnante capacità di uccidere perché in guerra - e ovunque occorra impiegare la forza per modificare la situazione - quella capacità costituisce - a parte la fuga o il darsi prigionieri - l'unica valida alternativa all'essere uccisi.

(Che ci siano delle guerre giuste - quelle che si debbono assolutamente vincere onde non macchiarsi di un sordido crimine contro l'umanità - lo provano ampiamente il come ed il quanto il concerto mondiale delle nazioni e la massima Autorità morale della Cristianità ci hanno invitato, esortato, premuto ad intervenire - anche di recente - in zone a noi non lontane, per eliminare delle gravi ingiustizie e dei pesanti soprusi).

Amm. Gino Birindelli

Luglio 1997

SENATO DELLA REPUBBLICA

Gruppo

Sinistra Democratica-L'Ulivo

UFFICIO STAMPA

59.2.5.

47

Ai senatori del gruppo

Le adesioni all'appello per l'Algeria vanno comunicate all'ufficio stampa del gruppo.

Grazie.

Roma, 1 dicembre 1997

APPELLO PER L'ALGERIA

INIZIATIVE CONCRETE PER FERMARE I MASSACRI

I massacri di innocenti, ormai quotidiani in Algeria, di bambini, donne e anziani in modo particolare, non possono lasciarci indifferenti. Non possiamo continuare ad assistere rassegnati e inerti. Il silenzio rischia di configurarsi come una sorta di complicita' con gli autori' delle orribili carneficine, che vengono perpetrate in un paese cosi' vicino all'Italia, cui ci legano vincoli di stretti rapporti economici e culturali. Dall'esperienza del GRI "Zapping" che per tre settimane ha approfondito - con esperti, giornalisti e politici - le ragioni delle stragi algerine, e' emerso dagli ascoltatori, con lettere e fax, una viva indignazione per gli orrori che si compiono nel paese magrebino.

Siamo dunque convinti che occorra operare per promuovere ogni iniziativa, diplomatica e politica, per favorire la ripresa del dialogo fra tutte le forze, laiche e religiose, fra i partiti di governo e di opposizione, per aprire nuovi spiragli finalizzati a superare le tragedie di oggi che colpiscono in primo luogo la popolazione inerme.

In questa linea si colloca certamente l'iniziativa del ministro Dini che, insieme ai ministri degli Esteri della Francia e della Spagna, si propone, nell'ambito della Ue, di esercitare una forte pressione nei confronti del governo algerino per favorire nuove prospettive di dialogo, per isolare il feroce terrorismo, per salvaguardare i diritti umani.

Siamo convinti pero' che sia venuto il momento per andare piu' rapidamente avanti per fermare il genocidio. Oltre centomila assassinati in sei anni ci devono indurre a riflettere seriamente sull'urgenza di sperimentare nuovi interventi - politici, parlamentari, economici e culturali - che coinvolgano istituzioni, forze politiche, sindacati, organizzazioni non governative, per sostenere tutte quelle forze della societa' algerina che condannano il terrorismo e le violenze da qualsiasi parte provengano.

Il "no" di decine e decine di migliaia di uomini, donne e bambini italiani vuol essere un urlo di condanna per tutti coloro che in Algeria hanno scelto l'assassinio come strumento per affermare le loro ragioni. Il "no" delle centomila firme sara' un forte stimolo affinche' uomini di buona volonta', dovunque essi siano, si mettano all'opera, tutti.

Contro i centomila assassinati in Algeria, "Zapping" invita centomila italiani - direttamente o attraverso i giornali che aderiscono all'Appello - a manifestare il loro sdegno per questa intollerabile carneficina.

L'Algeria siamo tutti noi.

GRI ZAPPING

Largo Villy De Luca, 5 - 00188 Roma - Saxa Rubra

fax 06/33172212


51.2.6. 50  
Roma, 3 dicembre 1997

Ai senatori della Commissione affari esteri  
S E D E

Onorevole Senatore,

per incarico del presidente Migone, Le invio in allegato copia di un documento inviato dal Ministro dell'interno, concernente un aggiornamento sulla situazione relativa al programma di rimpatrio dei cittadini albanesi giunti in Italia a seguito della crisi dello scorso mese di marzo.

Distinti saluti.

  
IL CONSIGLIERE PARLAMENTARE  
dott. Giovanni Lenzi

All.: c.s.



*Il Ministro dell'Interno*

51.2.4.  
Roma,

51  
29 NOV. 1997

Caro Presidente,

con lettera del 2 ottobre scorso avevo fornito dati aggiornati sulla situazione relativa al programma di rimpatrio dei cittadini albanesi giunti in Italia a seguito della crisi dello scorso mese di marzo. Trasmetto ora, su mandato del Presidente del Consiglio e d'intesa con i Ministri interessati, tutti gli elementi utili al fine di riferire conclusivamente - secondo l'impegno assunto dal Governo - sullo stato della questione al 30 novembre.

Innanzitutto, informo lei e i componenti della Commissione che dal 1° settembre alla data odierna, sulla base della direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 31 agosto, i profughi presenti in Italia sono diminuiti da 7.187 a 4.789. Risultano perciò rimpatriati, alla data odierna, complessivamente 10.409 cittadini albanesi.

Nei confronti di quanti sono rimasti in Italia, si procederà sulla base delle indicazioni contenute nella nuova direttiva firmata oggi dal Presidente del Consiglio.

A decorrere dal 1° dicembre i centri di accoglienza saranno chiusi e avrà inizio la fase conclusiva delle operazioni di rimpatrio.

Verrà contemporaneamente concesso il permesso di soggiorno ai cittadini albanesi che proveranno di averne diritto ai sensi della direttiva del Presidente del Consiglio.

Sen. Gian Giacomo MIGONE  
Presidente 3<sup>a</sup> Commissione  
Permanente Senato

R O M A



Il Ministro dell'Interno

2.

Le unisco le circolari concernenti il programma dei rimpatri volontari, il comunicato diffuso a seguito della riunione con una delegazione del Governo albanese tenutasi presso questo Ministero il 27 novembre scorso, nonché il prospetto analitico dei dati concernenti le presenze in Italia dei cittadini albanesi ed i rimpatri.

*Carlo Azeglio*

*Giorgio Napolitano*

Giorgio Napolitano



# Ministero dell'Interno

DIREZIONE GENERALE DEI SERVIZI CIVILI  
Servizio Interventi di Assistenza Sociale  
Divisione Assistenza ai Profughi

Roma, 24.11.1997

CIRCOLARE TELEGRAFICA  
URGENTISSIMA

AI SIGG.RI PREFETTI LORO SEDI

AI SIGG.RI COMMISSARI DI  
GOVERNO DELLE PROVINCE DI  
TRENTO  
BOLZANO

AL PRESIDENTE DELLA GIUNTA  
REGIONALE DELLA VALLE D'AOSTA  
AOSTA

E.P.C.

ALLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO  
DEI MINISTRI  
- DIPARTIMENTO AFFARI SOCIALI  
VIA VENETO, 56  
- DIPARTIMENTO PROTEZIONE CIVILE  
VIA ULPIANO, 11 ROMA

AL MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI  
- GABINETTO  
- DIR.NE GEN.LE DELL'EMIGRAZIONE  
E DEGLI AFFARI SOCIALI ROMA

AL GABINETTO DEL SIG. MINISTRO  
SEDE

AL SIG. SOTTOSEGRETARIO DI STATO  
SEN. A. GIORGIANNI SEDE

AL SIG. SOTTOSEGRETARIO DI STATO  
SEN. F. BARBERI SEDE

AL SIG. COMMISSARIO  
STRAORDINARIO DEL GOVERNO  
PER L'IMMIGRAZIONE SEDE

AL DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA  
SICUREZZA SEDE



# Ministero dell'Interno

ALLA DIREZIONE GENERALE DELLA  
PROTEZIONE CIVILE E DEI SERVIZI  
ANTINCENDI S.E.D.E.

ALL'OIM - ORGANIZZAZIONE INTER-  
NAZIONALE DELLE MIGRAZIONI  
VIA NOMENTANA, 62 R.O.M.A.

Prot. n.9927/50- D.G.S.C.

OGGETTO: Emergenza Albania 1997 - Programma di rimpatri volontari

Con riferimento alla conclusione degli interventi umanitari in favore dei profughi albanesi e limitatamente all'azione di sostegno finalizzata a favorire il rimpatrio, si comunica che, con decorrenza immediata ed a seguito di un ulteriore accordo con l'Organizzazione Internazionale per le Migrazioni, verrà corrisposto nei confronti degli stessi un sussidio a carattere economico di importo doppio a quello già previsto.

Quanto sopra in considerazione della situazione di particolare indigenza dei cittadini albanesi ancora presenti sul territorio nazionale ed, altresì, per le generalizzate difficoltà di ordine alloggiativo ed occupazionale che gli stessi incontreranno al momento del loro rientro in patria.

Con l'occasione si comunica che è presente in Italia, a richiesta del Governo italiano, un gruppo di funzionari albanesi i quali effettueranno visite presso i centri di accoglienza al fine di sostenere l'azione di rimpatrio volontario nei confronti dei connazionali profughi.

Si soggiunge, infine, che con ulteriore circolare verranno date indicazioni finalizzate alla definitiva conclusione del programma di rimpatrio.

IL DIRETTORE GENERALE  
(*de Mese*)



# Ministero dell'Interno

DIREZIONE GENERALE DEI SERVIZI CIVILI  
Servizio Interventi di Assistenza Sociale  
Divisione Assistenza ai Profughi



Roma, 29.11.1997

CIRCOLARE TELEGRAFICA  
URGENTISSIMA

AI SIGG. RI PREFETTI LORO SEDI

AI SIGG. RI COMMISSARI DI  
GOVERNO DELLE PROVINCE DI  
TRENTO  
BOLZANO

087344

AL PRESIDENTE DELLA GIUNTA  
REGIONALE DELLA VALLE D'AOSTA  
AOSTA

E.P.C.

ALLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO  
DEI MINISTRI  
- DIPARTIMENTO AFFARI SOCIALI  
VIA VENETO, 56  
- DIPARTIMENTO PROTEZIONE CIVILE  
VIA ULPIANO, 11 ROMA

AL MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI  
- GABINETTO  
- DIR. NE GEN. LE DELL'EMIGRAZIONE  
E DEGLI AFFARI SOCIALI ROMA

(provveduto)

AL GABINETTO DEL SIG. MINISTRO  
SEDE

(provveduto)

AL SIG. SOTTOSEGRETARIO DI STATO  
SEN. A. GIORGIANNI SEDE

(provveduto)

AL SIG. SOTTOSEGRETARIO DI STATO  
SEN. F. BARBERI SEDE

(provveduto)

AL SIG. COMMISSARIO  
STRAORDINARIO DEL GOVERNO  
PER L'IMMIGRAZIONE SEDE

(provveduto)

AL DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA  
SICUREZZA SEDE



# Ministero dell'Interno

(provveduto)

ALLA DIREZIONE GENERALE DELLA  
PROTEZIONE CIVILE E DEI SERVIZI  
ANTINCENDI SEDE

ALL'OIM - ORGANIZZAZIONE INTER-  
NAZIONALE DELLE MIGRAZIONI  
VIA NOMENTANA, 62 ROMA

Prot. n. 9927/50- D.G.S.C.

OGGETTO: Emergenza Albania 1997 - Programma di rimpatri volontari.

Si fa seguito alla propria circolare, pari numero del 24 novembre u.s., ed in considerazione dei numerosi quesiti giunti a questa Direzione Generale, si precisa che, fermo restando il programma di chiusura dei centri a partire dal 30 novembre p.v. come da Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri in corso di firma, le SS.LL. potranno garantire ai cittadini albanesi ancora assistiti gli interventi minimi necessari fino al loro rimpatrio o allontanamento da territorio nazionale.

Questa Direzione Generale rimane a disposizione per ogni possibile chiarimento.

IL DIRETTORE GENERALE  
(del Mese)

RC mg  
ca-401

MODULAR  
INTERNO



# Ministero dell'Interno

UFFICIO STAMPA

ROMA, 27 NOVEMBRE 1997

## COMUNICATO STAMPA

IL SOTTOSEGRETARIO ALL'INTERNO, ON. LE SINISI, HA RICEVUTO NEL POMERIGGIO AL VIMINALE IL CAPO DI GABINETTO DEL PRIMO MINISTRO DELLA REPUBBLICA DI ALBANIA, SIGNOR ARBANA, E LA DELEGAZIONE DA LUI DIRETTA CHE HANNO VISITATO I PRINCIPALI CENTRI DI ACCOGLIENZA DEI PROFUGHI ALBANESI.

LE VISITE HANNO AVUTO LO SCOPO DI ILLUSTRARE - ALLA VIGILIA DELLA SCADENZA DEL 30 NOVEMBRE INDICATA NELLA DIRETTIVA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI PRODI - IL PROGRAMMA, CONCORDATO TRA LE AUTORITA' ITALIANE E QUELLE ALBANESI, A FAVORE DEL RIMPATRIO DEI CITTADINI ALBANESI ENTRATI IN ITALIA A SEGUITO DELLA CRISI DELLO SCORSO MESE DI MARZO.

L'ON. LE SINISI HA RIBADITO LA VOLONTA' DEL GOVERNO ITALIANO DI PROCEDERE, NEL RISPETTO DI QUELLA DIRETTIVA E DELLE INTESI RAGGIUNTE, ALLA DEFINITIVA CHIUSURA DEI CENTRI DI ACCOGLIENZA. HA, ALTRESI', CONFERMATO L'IMPEGNO DI DARE SUCCESSIVAMENTE IMMEDIATA ATTUAZIONE AGLI ALTRI PUNTI DEL PROGRAMMA ED, IN PARTICOLARE, A QUELLI RELATIVI AL LAVORO STAGIONALE, SULLA BASE DELL'ACCORDO STIPULATO A TIRANA LO SCORSO 18 NOVEMBRE, NONCHE' ALLA FISSAZIONE DELLE QUOTE DI CITTADINI ALBANESI NELL'AMBITO DELLA PROGRAMMAZIONE DEI FLUSSI DI INGRESSO IN ITALIA PER IL 1998.

DA PARTE ALBANESE E' STATA ASSICURATA LA MASSIMA COLLABORAZIONE, NELL'INTERESSE RECIPROCO DI ENTRAMBI I PAESI, NELL'ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA DI RIMPATRIO.

Ministero dell'Interno Roma, 27/11/1997

INFORMATICA  
AUTOMAZIONE



# Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

Direzione Centrale per gli Affari Generali

Servizio Stranieri

## A P P U N T O

### EMERGENZA ALBANIA

(Situazione aggiornata al 27 novembre 1997)

TOTALE ARRIVI AL 30.6.1997	n. 16.964
ARRIVI DI PERSONE AVENTI TITOLO ALL'INGRESSO REGOLARE IN ITALIA	n. 1.072
ARRIVI DI PERSONE RICHIEDENTI ACCOGLIENZA UMANITARIA AL 30.6.1997	n. 15.892

TOTALE DEI NULLA OSTA RILASCIATI	n. 10.433
MINORI AGGREGATI SUI NULLA OSTA	n. 3.060

Totale 13.493

RESPINGIMENTI AI SENSI DELLA LEGGE 128/97	n. 4.084
ESPULSIONI AI SENSI DELLA LEGGE 128/97	n. 2.030
ESPULSIONI AI SENSI DELLA LEGGE 39/90	n. 440
RIMPATRI VOLONTARI	n. 3.855
- DI CUI ASSISTITI O.I.M. n. 1.123 (*)	
Totale*	<u>10.409</u>

TOTALE PROFUGHI PRESENTI (**)	n. 4.789
di cui	
ASSISTITI PRESSO I CENTRI DI ACCOGLIENZA	n. 1.812
ASSISTITI PRESSO ALTRE STRUTTURE	n. 509
ACCOLTI PRESSO FAMILIARI	n. 1.833
ACCOLTI PRESSO CONSCENTI	n. 635

(\*) Dati forniti dalla Divisione Assistenza Profughi.  
 (\*\*) Dati aggiornati al 27.11.97

57.2.9.

*Senato della Repubblica*  
*La Vice Presidente*

Roma, 4 dicembre 1997

A tutti i senatori  
Casella

Caro Collega,


Ti invio il testo di una mozione sulla violazione dei diritti dell'uomo e delle principali convenzioni umanitarie internazionali che continuano a verificarsi da parte dei Talebani in Afghanistan.

Se sei d'accordo Ti prego di restituire la mozione firmata entro giovedì 11 dicembre p.v.

Analogo testo, sotto forma di Risoluzione, è stato presentato alla Camera dei Deputati dalla collega Melandri e altri.

Cordiali saluti.

Ersilia Salvato



## MOZIONE

Il Senato della Repubblica

considerando che

in seguito alla conquista della capitale dell'Afghanistan, Kabul, da parte dei Talebani si sono verificate continue e massicce violazioni dei diritti dell'uomo e delle principali convenzioni umanitarie internazionali con il pretesto di una stretta interpretazione dell'Islam peraltro ampiamente respinta all'interno del mondo islamico;

gli scontri tra Talebani ed Alleanza del Nord stanno continuando in molte delle regioni del paese;

sotto il regime dei Talebani, l'oppressione della donna, la quale fino a tempi recenti faceva parte di una comunità civile ed istruita che partecipava attivamente alla vita pubblica della sua città, ha raggiunto livelli inauditi;

l'ONU e le Organizzazioni Non Governative che lavorano nella regione hanno adottato impostazioni divergenti relativamente a questa questione,

l'Unione Europea è il principale donatore di aiuti umanitari all'Afghanistan, avendo donato al Paese circa 200 milioni di dollari negli ultimi due anni,

la produzione di oppio è cresciuta del 20% dal 1996 nelle regioni controllate dai Talebani e che, secondo il Programma delle Nazioni Unite per il controllo internazionale delle droghe (UNDCP) l'Europa è il principale mercato per l'eroina prodotta con l'oppio afgano e che, infine, solo una durevole pace nella regione prosciugherebbe la fonte dei redditi di questo traffico,

per sbloccare la situazione in Afghanistan occorre un'iniziativa politica internazionale in cui l'Unione Europea deve giocare un ruolo tramante in vista del raggiungimento di una soluzione pacifica basata sul rispetto dei diritti dell'uomo,

condannando il trattamento inammissibile di cui sono stati vittime, in occasione di una recente visita ufficiale a Kabul il Commissario per gli aiuti umanitari, Emma Bonino ed i suoi collaboratori, trattenuti ed arrestati per alcune ore dai soldati talebani per aver fotografato delle donne afgane;

tutto ciò premesso

condanna fermamente il regime dei Talebani e, la sua politica di violazione sistematica dei diritti dell'uomo contraria alla Dichiarazione Universale dei diritti dell'uomo ed ai principi dell'Islam;

esprime la propria solidarietà alle donne afgane che, nonostante l'oppressione di cui sono vittime e le minacce che le sovrastano, non cessano di manifestare contro la violazione dei loro diritti fondamentali;

condivide l'appello lanciato dall'Unione Europea a favore di un'iniziativa politica volta a trovare una soluzione ai conflitti in Afghanistan,

auspica che in occasione della prossima giornata mondiale della donna, l'8 marzo del 1998, sia accordata particolare attenzione alla situazione delle donne afgane,

chiede, infine, di accogliere l'invito espresso dal Parlamento Europeo ai Paesi membri ad adottare provvedimenti particolari a favore dei rifugiati afgani in Europa;

impegna il Governo

a fare tutto il possibile affinché possa essere decisa all'interno dell'Unione Europea un'azione comune in vista dell'organizzazione di una conferenza internazionale che consenta di risolvere pacificamente il conflitto in Afghanistan e venga lanciata un'iniziativa in cooperazione con i paesi vicini per contribuire al ripristino della pace e al rispetto dei diritti dell'uomo in Afghanistan;

a rivolgere un appello a tutti i paesi membri delle Nazioni Unite affinché non allaccino relazioni diplomatiche con le attuali autorità di Kabul e al Pakistan, all'Arabia Saudita e agli Emirati Arabi Uniti, che hanno già riconosciuto il governo dei Talebani, a riesaminare la loro posizione;

a stabilire un embargo sugli armamenti, pur essendo del parere che, in considerazione degli ingenti quantitativi di armi già presenti nel Paese, l'unica misura efficace per contribuire a porre termine alla guerra sarebbe un embargo addizionale su tutto il relativo materiale,

a proporre alle varie agenzie dell'ONU e alle Organizzazioni non governative che operano in loco un codice di condotta per la concessione dei loro aiuti, in linea con la Convenzione dei diritti dell'uomo delle Nazioni Unite che vieta ogni discriminazione basata sul sesso;

ad attivarsi presso la Commissione Europea affinché vegli a che l'aiuto di emergenza venga fornito unicamente da Organizzazioni non governative indipendenti ed agenzie delle Nazioni Unite e non sia soggetto ad alcuna discriminazione da parte delle autorità;

ad attivarsi presso l'ONU affinché, con particolare riguardo all'attività dell'UNDCP, non venga riconosciuto il regime dei Talebani come possibile interlocutore nelle trattative di pace o firmatario di accordi fino a quando non sia cessata ogni violazione dei diritti umani e delle donne in particolare.

Sen. Ersilia SALVATO

*Ersilia Salvato*



57.2.7.

62

Roma 16 febbraio 1998

*Presidenza del Consiglio dei Ministri*COMMISSIONE NAZIONALE PER LA PARITÀ  
E LE PARI OPPORTUNITÀ TRA UOMO E DONNA  
LA PRESIDENTE

105/PM/198

**Gentile Senatore**

Le inviamo il testo dell'Appello a favore delle donne afgane e la nostra comunicazione per la campagna "Un fiore per le donne di Kabul".

Le chiediamo di aderire a questo appello e di farci pervenire la Sua adesione dandone possibilmente, informazione alla stampa.

Il Suo sostegno contribuirà a dare voce alle donne afgane che da più di un anno vivono in condizione di totale privazione dei loro diritti e a fare pressione sul regime dei Talibani affinché i diritti umani fondamentali vengano ripristinati al più presto.

Contando sulla Sua collaborazione, La ringraziamo sin da ora e Le inviamo cordiali saluti.

**La Coordinatrice del Gruppo  
attività internazionali  
Pia Locatelli***Pia Locatelli***La Presidente****Silvia Costa***Silvia Costa*COMMISSIONE NAZIONALE  
PER LA PARITÀ E LE PARI  
OPPORTUNITÀ TRA UOMO  
E DONNAPalazzo Chigi  
Piazza Colonna - 00187 Roma  
tel. 06-67793412/3451  
fax 06-6794720INTERNET  
E-MAIL<http://die.pcm.it/cmparita>  
commissione.parita@pcm.it



*Presidenza del Consiglio dei Ministri*

COMMISSIONE NAZIONALE PER LA PARITÀ  
E LE PARI OPPORTUNITÀ TRA UOMO E DONNA

## **UN FIORE PER LE DONNE DI KABUL**

La Dichiarazione Universale dei Diritti Umani, che afferma solennemente il principio dell'uguaglianza dei diritti tra uomini e donne, avrà 50 anni nel dicembre prossimo e le Nazioni Unite hanno proclamato il 1998 "Anno dei Diritti Umani".

Per dare avvio alle manifestazioni, la Commissione Nazionale di Parità della Presidenza del Consiglio dei Ministri ha organizzato una conferenza sui diritti negati alle donne cui hanno partecipato, oltre che rappresentanti delle istituzioni italiane ed europee e delle Nazioni Unite, donne afgane, algerine, curde, africane e donne immigrate nel nostro Paese.

Le loro testimonianze hanno mostrato quanto cammino ancora si debba fare perché i diritti umani siano rispettati, come prevedono la Carta delle Nazioni Unite e le Dichiarazioni di Vienna e di Pechino.

Nel corso dell'iniziativa Emma Bonino, commissaria europea, ha lanciato in Italia "Un fiore per le donne di Kabul", una campagna a favore delle donne afgane che da più di un anno vivono in condizioni di totale privazione dei loro diritti da parte del regime dei Talibani.

La campagna, che parte dall'Ufficio umanitario della Comunità europea, si svilupperà in tutti i Paesi dell'Unione. Capofila della campagna italiana è la Commissione Nazionale di Parità che, dopo il convegno sui diritti negati alle donne, ha lanciato un appello per le donne di Kabul, a sostegno del quale sta per iniziare una raccolta di firme in collaborazione con il settimanale "Grazia".

La Commissione Nazionale di Parità intende mobilitare l'opinione pubblica attraverso convegni, spot, manifesti, collaborazioni con quotidiani e settimanali da ora all'8 marzo e sollecita tutti, persone, enti, istituzioni, a partecipare a "Un fiore per le donne di Kabul" promuovendo iniziative di sensibilizzazione e di solidarietà.

La Commissione Nazionale di Parità mette a disposizione manifesti e opuscoli da prenotare tempestivamente, un kit informativo sul tema dei diritti umani e sulla situazione afgana in particolare, il testo dell'appello per la raccolta delle firme.

La Commissione Nazionale di Parità è a disposizione per partecipare a dibattiti ed iniziative sul tema e per collaborare con tutti coloro che si uniranno alla campagna.

"Un fiore per le donne di Kabul" vuole essere un'espressione di solidarietà ed un messaggio di speranza per tutte le donne del mondo.



*Presidenza del Consiglio dei Ministri*

COMMISSIONE NAZIONALE PER LA PARITÀ  
E LE PARI OPPORTUNITÀ TRA UOMO E DONNA

## UN FIORE PER LE DONNE DI KABUL

### APPELLO

La Dichiarazione Universale dei Diritti Umani, che proclama solennemente il principio dell'uguaglianza dei diritti tra uomini e donne, avrà 50 anni nel 1998. Con questa Dichiarazione le Nazioni Unite hanno dato l'avvio ad un percorso che ha riaffermato ed ulteriormente definito i diritti delle donne in numerosi strumenti internazionali.

In particolare la Dichiarazione di Vienna del 1993 afferma che i diritti delle donne sono parte inalienabile, integrante e indivisibile dei diritti umani. La Piattaforma di Pechino del 1995 ribadisce con forza che i diritti delle donne sono diritti umani universali e quindi nessun motivo di religione, cultura, tradizione può giustificare la loro violazione.

Ciò nonostante questo principio viene violato e calpestato tutti i giorni in Afghanistan. Da quando, nel settembre 1996, i Talibani si sono impadroniti di Kabul, le donne di ogni età, anche le bambine, sono vittime di un regime di segregazione instaurato per legge: non hanno diritto di esprimersi, di usufruire della stessa assistenza sanitaria degli uomini, di lavorare o di studiare. Costrette ad indossare il burqa e private di tutti i diritti fondamentali, diventano esseri invisibili, fantasmi che non esistono né hanno il diritto di scegliere. Si impedisce loro l'accesso senza discriminazioni anche agli aiuti umanitari, che spesso rappresentano il loro unico mezzo di sussistenza.

Siamo di fronte ad un problema morale, a una replica dell'apartheid basato sul sesso, che non ha niente a che vedere con la religione. Questa situazione esige una mobilitazione di tutti coloro che credono nei principi di uguaglianza e libertà. Tutte le forme di oppressione e discriminazione contro le donne devono cessare immediatamente.

I sottoscritti chiedono all'Organizzazione delle Nazioni Unite, ai governi membri dell'ONU e alle organizzazioni internazionali di:

- non riconoscere il regime dei Talibani fintanto che saranno imposte nel Paese discriminazioni inaccettabili basate sul sesso;
- adoperarsi affinché l'aiuto umanitario sia accessibile senza discriminazioni per tutte le donne afgane;
- fare pressione, direttamente o indirettamente, per garantire che in Afghanistan sia rispettata la Dichiarazione Universale dei Diritti Umani e siano garantiti, in particolare, i diritti delle donne.

Le donne afgane sono il simbolo della discriminazione, della oppressione e della violenza che le donne di tanti Paesi subiscono. "Un fiore per le donne di Kabul" vuole essere un'espressione di solidarietà ed un messaggio di speranza per tutte le donne del mondo.



Padova - Roma, 1 giugno 1998

AGLI ONOREVOLI COMPONENTI  
delle Commissioni Esteri, Giustizia e politiche dell'Unione Europea  
della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica  
Loro sedi

Illustre Onorevole,

a nome dell'Associazione Antigone e dell'Associazione Diritti Umani - Sviluppo Umano, abbiamo il piacere di inviarLe una copia del dossier "Per la pace e contro l'impunità: la giustizia penale internazionale", realizzato dalla Associazione Diritti Umani - Sviluppo Umano di Padova, con il contributo della Commissione Europea e la collaborazione del Centro di studi e di formazione sui diritti dell'uomo e dei popoli dell'Università di Padova

Il fascicolo fa il punto in modo dettagliato ma con terminologia accessibile sulle attività dei due tribunali internazionali ad hoc sui crimini commessi in ex Jugoslavia e in Ruanda e introduce al progetto di corte penale internazionale permanente. Il dossier infatti è stato elaborato in occasione della Conferenza Diplomatica che a Roma, dal 15 giugno al 17 luglio, discuterà ed approverà il trattato internazionale che istituirà, per la prima volta nella storia, una corte penale internazionale permanente.

Abbiamo inoltre il piacere di invitarLa a presenziare, venerdì 12 giugno alle ore 12 00 presso la sala stampa di Montecitorio di via della Missione 4, alla conferenza stampa di presentazione del dossier informativo sulle attività dei due tribunali internazionali ad hoc per l'ex Jugoslavia e il Ruanda e sul progetto di corte penale internazionale permanente "Per la pace e contro l'impunità: la giustizia penale internazionale"

L'occasione è opportuna per fare il punto sugli sviluppi della giurisdizione penale internazionale e sulla posizione del Governo e del Parlamento italiano sui punti caldi della questione.

Alla conferenza stampa saranno presenti autorevoli esponenti della Delegazione italiana alla Conferenza diplomatica, rappresentanti di importanti organizzazioni nongovernative che partecipano alla Conferenza e studiosi della materia.

Per poterne dare notizia nei comunicati stampa preparatori, La preghiamo di segnalarci tempestivamente la Sua disponibilità a partecipare alla Conferenza stampa, telefonando a Francesca D'Elia, presso la Segreteria di Antigone (tel. 06.6760.2330 - dalle 10 alle 13).

La ringraziamo fin d'ora della cortesia con cui vorrà considerare queste nostre iniziative e Le inviamo i migliori saluti.

  
Paolo De Stefanis  
Pres. Ass. Diritti Umani - Sviluppo Umano

  
Mauro Palma  
Presidente di Antigone

Associazione Diritti Umani - Sviluppo Umano  
via S. Giovanni di Verdara 139, 35137 Padova  
Tel. e fax 049-666 258. E-mail: hrhd@abc.it.  
Web: [http://www.cepadu.unipd.it/hrhd\\_associzioni/boone.html](http://www.cepadu.unipd.it/hrhd_associzioni/boone.html)

Associazione Antigone  
via della Dogana Vecchia 5, Roma  
Tel. 06-6760.2330 - Fax 06-6760.2739



Ministero degli Affari Esteri

GABINETTO DEL MINISTRO

RAPPORTI CON IL PARLAMENTO

51. 2. 11. 66  
Roma, 13 luglio 1998

*Caro Giovanni,*

per opportuna conoscenza e con preghiera di informarne il Presidente della Commissione Esteri, ti allego copia del processo verbale della VI Commissione Mista italo-libica e del comunicato congiunto italo-libico, del 4 luglio scorso.

Con molti cordiali saluti.

*Roberto*

Dr. Giovanni Lenzi  
Senato della Repubblica  
ROMA

Dr. Daniele Cabras  
Camera dei Deputati  
ROMA

**PROCESSO VERBALE  
DELLA VI COMMISSIONE MISTA ITALO/ARABO-LIBICA  
(Roma, 4 luglio 1998)**

Nel quadro dello sviluppo e del rafforzamento della cooperazione tra la Repubblica Italiana e la Grande Giamahiria Araba Libica Popolare Socialista, si sono svolti il giorno 4 luglio 1998 i lavori della VI Commissione Mista italo/arabo-libica, istituita dall'Accordo bilaterale di cooperazione economica, scientifica e tecnica firmato a Roma il 19 gennaio 1974.

Da Parte italiana ha presieduto il Ministro degli Affari Esteri, On. Lamberto Dini. Da Parte arabo-libica ha presieduto il Segretario del Comitato Popolare Generale per le Relazioni Estere e la Cooperazione Internazionale, S.E. Omar Mustafa El-Muntasser.

La lista completa dei componenti delle due Delegazioni figura in allegato (all. 1). La riunione si è svolta in un clima di amicizia e di costruttiva collaborazione con l'obiettivo di ampliare la cooperazione e di rafforzare e di sviluppare le relazioni politiche, economiche, sociali e culturali tra i due Paesi, e le due Parti hanno convenuto quanto segue:

AFFARI POLITICI.

Avendo messo definitivamente alle loro spalle, in un quadro concordato, il retaggio negativo del passato, le due parti esprimono l'intenzione di collaborare strettamente per il rafforzamento della pace e della stabilità nella regione, per il loro sviluppo economico e per la prosperità dei loro popoli, nonché per ridurre i fattori di instabilità: ciò anche attraverso la comune lotta al terrorismo in tutte le sue forme ed alla proliferazione delle armi di distruzione di massa.

Le due Parti si impegnano inoltre a valorizzare le differenze religiose e culturali, così come le diverse esperienze storiche, che dovrebbero costituire un fattore di reciproco arricchimento e non già di divisione tra i popoli della regione.

Tenuto conto dell'importanza che entrambe le Parti attribuiscono al Sistema delle Nazioni Unite, al rispetto dei Diritti dell'Uomo, al disarmo ed alla collaborazione in tutti i campi, le due Parti hanno deciso di intensificare il coordinamento politico e di promuovere consultazioni periodiche ad ogni livello.

Italia e Libia sono convinte che l'attuazione, con spirito costruttivo e reciproco impegno, del programma su delineato, condurrà i due Paesi verso una sempre più stretta interazione e collaborazione favorita da un incremento dei rapporti politici, economici e culturali.

COOPERAZIONE ECONOMICA

1) Questioni relative ai crediti

Preso atto dei lavori del Gruppo di Lavoro Misto sui crediti e dei relativi Sottogruppi, le due Parti hanno ribadito l'impegno a risolvere le questioni relative ai crediti al fine di eliminare ogni ostacolo al rafforzamento delle relazioni economiche tra i due Paesi.

La Parte italiana ha nuovamente sollecitato il pagamento dei debiti libici non contestati ed esigibili (pagamenti giacenti presso la Banca Centrale libica, crediti confermati da sentenze di Tribunali libici o arbitrati

internazionali) nonché l'immediata soluzione di alcuni casi particolarmente gravi.

La Parte arabo-libica, nel confermare la propria disponibilità a sbloccare in tempi rapidi le procedure per i pagamenti dei crediti non contestati ed esigibili, ha invitato le aziende italiane che hanno crediti giacenti presso la Banca Centrale a prendere direttamente contatto con la stessa per definire le pratiche di trasferimento valutario. Per quanto concerne i crediti confermati da sentenze giudiziarie o lodi arbitrali, la Parte arabo-libica si è impegnata a sollecitare la definizione della relativa procedura presso la Direzione delle Cause dello Stato.

Le due Parti hanno convenuto che le questioni relative ai debiti di società italiane di origine doganale, fiscale e previdenziale, nonché quelli collegati a forniture nel settore della sicurezza, verranno discusse - sulla base della documentazione che verrà prodotta dalla Parte arabo-libica - nel corso di apposite riunioni del primo e del secondo sottogruppo tecnico.

Le due Parti hanno sollecitato il Gruppo di Lavoro Misto a completare, in tempi rapidi, i suoi lavori, concordando che la prossima riunione del Gruppo stesso abbia luogo a Tripoli in data da concordare per via diplomatica.

2) Registrazione delle Società italiane operanti in Libia

Con riferimento alle procedure di registrazione di società italiane nella Grande Giamahiria, la Parte arabo-libica ha comunicato che ultimamente sono registrate 25 società e numerose altre sono in corso di registrazione. La Parte italiana ha preso nota ed ha espresso apprezzamento per l'attitudine favorevole dimostrata dalle Autorità arabo-libiche.

3) Investimenti

La Parte italiana ha comunicato che la nuova legge libica sugli investimenti di capitali esteri nella Grande Giamahiria è stata diffusa alle Amministrazioni, Enti ed Aziende italiane.

70

La Parte italiana ha presentato un progetto di Accordo bilaterale per la Protezione e Promozione degli Investimenti. La Parte arabo-libica studierà il progetto e fornirà la propria risposta.

#### 4) Cooperazione industriale

Nel contesto dell'auspicato rafforzamento dei rapporti economici tra l'Italia e la Libia, la Parte arabo-libica ha manifestato particolare interesse ad un potenziamento della cooperazione industriale e tecnica con le imprese italiane, al fine di favorire il trasferimento di tecnologie, fornire assistenza tecnica, promuovere lo scambio di visite di esperti, offrire opportunità per la formazione professionale, costituire società miste, partecipare a fiere e conferenze in questo settore.

La Parte italiana, nel condividere il medesimo obiettivo e nel rispetto della normativa vigente nei due Paesi, ha comunicato di aver sollecitato le associazioni imprenditoriali di categoria e le imprese italiane al fine di sviluppare la cooperazione industriale italo-libica.

#### 5) Interscambio Commerciale

Le due Parti hanno espresso la loro soddisfazione per l'alto livello raggiunto dagli scambi commerciali ed hanno confermato il loro interesse a svilupparli ulteriormente realizzando un maggior equilibrio e favorendo:

- la partecipazione delle proprie aziende a fiere e mostre che si tengono nei rispettivi Paesi;
- lo scambio di delegazioni economiche e commerciali;
- i contatti tra le Camere di Commercio ed Industria.

#### 6) Settore Turismo

Le due Parti si sono compiaciute dei progressi della collaborazione nel settore turistico realizzati attraverso lo scambio di visite di missioni tecniche ed hanno convenuto sull'opportunità di proseguire tali incontri per approfondire e definire gli specifici aspetti di cooperazione.

Le due Parti hanno concordato il testo del progetto di Accordo Turistico che è stato quindi firmato in data 4 luglio 1998 nel quadro dei lavori della VI Commissione Mista.

7) Settore Agricoltura

Le due Parti hanno confermato quanto riportato nel Processo Verbale tecnico-agricolo firmato a Tripoli il 16 maggio 1996 ed hanno convenuto che una Delegazione tecnica arabo-libica effettui una visita in Italia nel corrente mese di luglio 1998.

8) Settore Zootecnia

Le due Parti hanno espresso soddisfazione per i risultati positivi conseguiti nel corso della visita della Delegazione di esperti libici in Italia ed hanno convenuto lo scambio di visite di esperti specializzati.

9) Settore Energia

Le due Parti hanno espresso soddisfazione per l'attuale livello della cooperazione nel settore del gas e del petrolio auspicandone il rafforzamento. Esse hanno, altresì, manifestato il reciproco interesse a cooperare nelle attività "upstream" e "downstream" nella Grande Giamahiria, in Italia ed in altri paesi ed hanno convenuto l'istituzione di un apposito Gruppo di lavoro misto per valutare alcune attività di comune interesse in questo settore.

Le due Parti hanno concordato sull'opportunità di promuovere la cooperazione tra compagnie di servizi dei due Paesi che operano nel settore petrolifero e del gas.

Le due Parti hanno confermato il reciproco interesse a promuovere la cooperazione nel campo dell'energia solare, in particolare attraverso collegamenti tra il Center for Solar Energy Studies della Grande Giamahiria (CSES) ed analoghe istituzioni italiane al fine di elaborare specifiche proposte di collaborazione. Le due Parti inoltre hanno convenuto di cooperare per la predisposizione di uno studio di fattibilità per un progetto pilota per una centrale fotovoltaica di media potenza collegata alla rete elettrica generale.

Le due Parti hanno concordato di sviluppare la cooperazione nel settore elettrico (generazione di potenza e trasmissione). A questo riguardo, la Parte arabo-libica ha manifestato interesse ad uno studio comune di fattibilità di un collegamento tramite linea elettrica fra le coste libiche e quelle italiane ed ha inoltre espresso il desiderio che società italiane specializzate nella produzione di materiale elettrico partecipino alla

realizzazione di progetti per la costruzione di centrali elettriche e linee di trasmissione elettrica.

La Parte arabo-libica ha fatto riferimento all'esclusione della Grande Giamahiria dalla partecipazione a riunioni e convegni internazionali relativi all'energia nell'area del Mediterraneo. La Parte italiana ha indicato che proseguirà nell'azione intesa a favorire la partecipazione della Grande Giamahiria a tali riunioni.

10) Settore Pesca

Le due Parti hanno preso atto delle positive indicazioni della prima riunione del Gruppo di Lavoro Tecnico sulla pesca svoltasi a Roma il 9-10 giugno 1997 e riportate nel relativo Processo Verbale ed hanno dato mandato allo stesso Gruppo di Lavoro di proseguire i suoi lavori per definire le concrete possibilità di cooperazione nei settori dell'acquacoltura, delle associazioni temporanee di imprese e/o di società miste, della ricerca scientifica, della formazione professionale, dell'ambiente e della prevenzione degli incidenti.

La Parte italiana ha presentato uno specifico progetto di cooperazione nel settore della pesca. La Parte arabo-libica studierà il progetto e farà conoscere la propria risposta.

11) Settore navigazione e cooperazione marittima

E' stata concordata l'istituzione di una linea di navigazione per passeggeri, merci e auto al seguito Tripoli/Catania, proposta dalla Parte arabo libica.

In risposta alla proposta avanzata dalla Parte arabo-libica nella riunione preparatoria della Commissione Mista, la Parte italiana ha presentato un progetto di Accordo bilaterale sul Trasporto Marittimo. La Parte arabo-libica esaminerà il progetto e fornirà una risposta.

12) Settore Telecomunicazioni

Le due Parti hanno confermato il loro intento di rafforzare la cooperazione bilaterale nel settore delle telecomunicazioni con particolare riferimento al progetto di collegamento internazionale con cavo sottomarino a fibre ottiche fra Tripoli e Mazara del Vallo nonché del

progetto di collegamento con sistema digitale ottico sottomarino lungo la costa libica tra Zwara e Tobruk.

In tale contesto le due Parti hanno preso nota con compiacimento della firma tra la General Post and Telecommunication Company (GPTC) e la Telecom Italia S.p.A. di un "Memorandum of Understanding" che regola le attività necessarie alla realizzazione di un nuovo sistema cablofonico tra la Grande Giamahiria e l'Italia.

La Parte arabo-libica ha proposto di studiare la possibilità di creare società miste per la manutenzione delle reti di comunicazione nella Grande Giamahiria. La Parte italiana ha preso nota della richiesta che sarà approfondita con la Parte arabo-libica.

**AFFARI CONSOLARI E SOCIALI**

1) Convenzione Consolare

Le due Parti hanno concordato che la Convenzione di Vienna del 24 aprile 1963 sulle Relazioni Consolari si applica alle relazioni consolari reciproche.

Le due parti hanno raggiunto un accordo sul testo della Convenzione Consolare che è stato firmato nel corso della VI Commissione Mista.

2) Questioni previdenziali per i lavoratori all'estero (esonero reciproco dai contributi sociali)

La parte arabo-libica ha manifestato la propria buona volontà circa il contenuto della proposta italiana di Accordo che è attualmente allo studio delle competenti Autorità della Grande Giamahiria, le quali invieranno al più presto le proprie osservazioni o una controproposta.

In materia di programmi di formazione nel settore previdenziale, la Parte arabo-libica ha auspicato una futura collaborazione tra le proprie Autorità competenti ed il Ministero del Lavoro italiano.

Le due Parti, infine, hanno preso atto dei rapporti instauratisi tra un ente previdenziale italiano (I.N.P.S.) e quello libico.

3) Lotta alla criminalità organizzata, al narcotraffico ed altre attività illecite  
Le due Parti hanno confermato la loro intenzione di cooperare nei settori della lotta alla criminalità organizzata ed al traffico di droga: a tal fine hanno convenuto di prevedere in tempi brevi un incontro a livello tecnico.

Le due Parti hanno concordato che un ulteriore incontro a livello tecnico avrà luogo per instaurare una cooperazione nei settori della lotta alla falsificazione ed uso illegale di documenti di viaggio, della prevenzione e lotta all'immigrazione clandestina.

La Parte arabo-libica ha presentato due proposte in lingua araba relative al traffico illecito di stupefacenti ed alla cooperazione giudiziaria, che la Parte italiana si è riservata di esaminare.

**QUESTIONI CULTURALI E SCIENTIFICHE**

Le Parti hanno raggiunto una formulazione definitiva del Programma esecutivo dell'Accordo Culturale, concluso tra i due Paesi a Roma il 18.12.1984, ed hanno firmato il suddetto Programma nel corso della riunione della VI sessione della Commissione mista italo/arabo-libica, aggiornando il Programma esecutivo concordato a Tripoli il 3 agosto 1997.

Le due Parti hanno concordato che le riunioni a livello di Ministri degli Esteri si terranno alternativamente in Libia ed in Italia e che la riunione della VII Commissione Mista avrà luogo entro il corrente anno a Tripoli.

Il presente Verbale è stato redatto a Roma 4 luglio 1998 in due copie originali in lingua italiana ed araba, entrambi facenti fede.

Per la Parte italiana

Per la Parte arabo-libica

On.le Lamberto Dini  
Ministro degli Affari Esteri

S.E. Omar Mustafa El-Muntasser  
Segretario del Comitato Popolare  
Generale per il Collegamento Estero e la  
Cooperazione Internazionale

### COMUNICATO CONGIUNTO

Tenendo in considerazione quanto caratterizza le relazioni tra i due popoli di Italia e di Libia, i profondi e forti legami, le cui radici risalgono a secoli di contatti, di attività commerciali, di storia comune; ma che la colonizzazione italiana ha cagionato delle ferite ancora ricordate da molti libici.

Nel desiderio di rafforzare e sviluppare tali relazioni, nell'interesse dei due popoli amici, l'Italia invita la Libia a superare il passato, un passato che la Libia invita l'Italia a non ripetere in futuro. In uno spirito di buon vicinato, non si verificheranno atti ostili di qualsiasi origine dall'Italia verso la Libia e dalla Libia verso l'Italia.

Le due parti esprimono la loro volontà e determinazione a sviluppare le relazioni bilaterali su nuove basi fondate sull'eguaglianza, il mutuo rispetto e la reciproca collaborazione nei vari campi, per promuovere gli interessi ed il benessere dei due popoli e contribuire al sostegno della pace ed alla stabilità nella regione del Mediterraneo, al suo sviluppo economico ed al benessere dei suoi popoli.

Il Governo italiano esprime il proprio rammarico per le sofferenze arrecate al popolo libico a seguito della colonizzazione italiana; e si adopererà per rimuoverne per quanto possibile gli effetti, per superare e dimenticare il passato, avviare una nuova era di amichevoli e costruttive relazioni tra i due popoli. Il Governo italiano, pertanto, si impegna a:

1. continuare a ricercare, con tutti i mezzi disponibili, i cittadini libici allontanati coercitivamente, all'epoca, dalla loro Patria e dai propri familiari;
2. adoperarsi, in forma diretta e tramite la collaborazione bilaterale ed internazionale, per la rimozione e bonifica dei campi minati disseminati in Libia durante la guerra. Per la realizzazione di tal fine, il Governo italiano offrirà la propria assistenza tramite l'istituzione di corsi di formazione per unità speciali per la rimozione delle mine in Libia; offrirà le cure, alle persone danneggiate dalle mine terrestri, in centri specializzati in Italia; provvederà alla costruzione in Libia di un centro

medico specialistico per l'applicazione di protesi in collaborazione tra la Mezzaluna Rossa libica e la Croce Rossa italiana;

3. offrire risarcimenti ed assistenza alle persone danneggiate per effetto dello scoppio di dette mine; contribuire alla realizzazione di progetti umanitari atti ad aiutare le famiglie dei disabili e dei danneggiati; collaborare con lo Stato libico nell'operazione di sviluppo delle regioni disseminate e danneggiate dalle mine: accordi specifici, tra i due Stati, stabiliranno i relativi dettagli;
4. Al raggiungimento di tali obiettivi si provvederà attraverso la costituzione di una Società italo - libica, in cui partecipano imprese italiane pubbliche e private, ed il Presidente della quale viene designato dalla Parte libica. Il suo scopo sarà di contribuire al sostegno dell'economia libica tramite l'esecuzione di progetti di infrastrutture di base e di progetti di sviluppo in genere.

Tale Società costituirà un Fondo sociale (con contributi di società italiane, il settore pubblico italiano ed enti libici) per i seguenti scopi:

- la bonifica ed urbanizzazione delle zone disseminate di mine durante la II guerra mondiale;
- la formazione di specialisti nel campo dello sminamento;
- la cura dei cittadini libici danneggiati dallo scoppio delle mine;
- la costruzione di un centro medico in Libia per la cura dei lesionati dalle mine;
- la ricerca dei cittadini libici che furono allontanati dal loro Paese e dei loro discendenti, figli e nipoti, per restituire riconoscimento, materiale e morale, ai loro familiari ed al popolo libico;
- altre iniziative atte ad alleviare gli esiti negativi causati dal passato;

L'Italia fornirà un sostegno speciale alla Libia, sul versante culturale e nel campo dello sviluppo economico e degli aiuti tecnici. Accordi particolari tra le parti competenti nei due Stati ne stabiliranno condizioni e dettagli.

L'Italia si impegna a restituire alla Gran Giamahiria Araba Libica Popolare Socialista, tutti i manoscritti, reperti, documenti, monumenti e oggetti archeologici trafugati in Italia, durante e dopo la colonizzazione italiana della Libia, secondo la Convenzione dell'UNESCO del 14 novembre 1970 su importazione, esportazione e trasferimenti illeciti di beni culturali. I due

Paesi collaboreranno per individuare tali manoscritti, reperti, documenti, monumenti, pezzi archeologici ed oggetti ed indicarne l'ubicazione.

Le due Parti concedono, l'una all'altra, un rapporto preferenziale di reciproca collaborazione.

Il Governo italiano concede ai cittadini libici il diritto di godere dei privilegi riconosciuti dalla legislazione italiana all'epoca della colonizzazione, nella misura in cui le Autorità competenti, in Libia ed in Italia, definiscano tali privilegi, compatibilmente con gli obblighi derivanti all'Italia dall'appartenenza all'Unione Europea. Lo Stato libico, a sua volta, permetterà ai cittadini italiani interdetti dall'ingresso nel proprio territorio, per delle precedenti disposizioni, di entrare nel territorio libico per motivi di turismo, visita o lavoro.

In conclusione, le due Parti prendono atto che la Gran Giamahiria Araba Libica Popolare Socialista conferma che con l'applicazione del presente Comunicato, non vi saranno più motivi di contesa o di polemica, con l'Italia, circa il passato.

Il presente Comunicato è stato redatto e firmato nella città di Roma in data 4 luglio 1998.

per la Gran Giamahiria Araba Libica  
Popolare Socialista

per la Repubblica Italiana

Omar Mustafa El Muntasser  
Segretario del Comitato Popolare  
Generale per il Collegamento Estero  
e la Cooperazione Internazionale

Lamberto Dini  
Ministro degli Affari Esteri

57.2.12

29

Lo statuto della Corte penale internazionale approvato  
a Roma il 17 luglio 1998  
(traduzione italiana a cura di *Italia Oggi*)

*Documento distribuito a cura del Servizio Studi  
del Senato della Repubblica*

Lo statuto della Corte penale internazionale approvato  
a Roma il 17 luglio 1998  
(traduzione italiana a cura di *Italia Oggi*)

Settembre 1998

Classificazione Teseo: Diritto penale internazionale. Organizzazioni internazionali. Diritti dell'uomo.

**Italia Oggi**  
DOCUMENTI

# LA CORTE PENALE INTERNAZIONALE

**Il testo dello statuto approvato  
a Roma il 17 luglio dalla conferenza  
delle Nazioni Unite**

1 - Continua

di **LUCIA POZZI**

**P**asserà alla storia il 17 luglio di quest'anno. È il giorno nel quale, a Roma, la conferenza dell'Onu ha detto sì allo statuto costitutivo di una Corte penale internazionale permanente. In 128 articoli, i delegati di 352 paesi hanno trovato un punto d'incontro a cinquant'anni dalla Dichiarazione dei diritti dell'uomo, con l'appoggio, chi più chi meno, dei rappresentanti delle 260 organizzazioni non governative presenti al palazzo della Fao.

Approvato con 120 voti a favore, 7 contrari (Stati Uniti, Cina, Filippine, India, Israele, Sri Lanka e Turchia) e 21 astenuti, lo statuto è il risultato di un negoziato lungo e complesso, coronato dalla sapiente opera di mediazione di due giuristi del calibro di Giovanni Conso, che ha presieduto la conferenza, e di M. Cherif Bassiouni, presidente del comitato scientifico preparatorio della bozza. Senza considerare gli sforzi del canadese Philippe Kirsch, estensore materiale del testo sul quale, alla fine, si è trovato l'accordo.

Ora si tratta di rendere operativa questa Corte penale internazionale, destinata a giudicare i crimini di guerra e contro l'umanità, oltre che in materia di genocidio.

E perché questo avvenga è richiesta la ratifica dello statuto, depositato al Palazzo di Vetro di New York, da parte di almeno 60 stati (il termine scade il 31 dicembre del Duemila).

Il ministro degli esteri italiano, Lamberto Dini, è stato il primo a siglare il testo dello statuto, il 18 luglio, in Campidoglio, in occasione della cerimonia di chiusura dei lavori, durati circa un mese.

La solennità del momento è stata sottolineata, tra gli altri, dal segretario generale delle Nazioni Unite, Kofi Annan.

Ma, passata l'euforia del momento, si guarda al futuro e la speranza, per tutti, è che anche i sette dissidenti, Usa in testa, ci ripensino e ratifichino quello che rischia di essere un passo decisivo per la giustizia mondiale.

## LA CORTE PENALE INTERNAZIONALE

### STATUTO DI ROMA DELLA CORTE PENALE INTERNAZIONALE

Adottato dalla Conferenza diplomatica delle Nazioni unite dei plenipotenziari sulla istituzione di una Corte penale internazionale il 17 luglio 1998

#### INTRODUZIONE

Consapevoli che tutte le persone sono unite da vincoli comuni, che le loro culture si riuniscono in un patrimonio condiviso da tutti e preoccupati che questo delicato mosaico possa essere distrutto in qualsiasi momento, Memori che in questo secolo milioni di bambini, donne e uomini sono stati vittime di atrocità inimmaginabili che hanno colpito profondamente la coscienza dell'umanità,

Riconoscendo che crimini così gravi minacciano la pace, la sicurezza e il benessere del mondo,

Dichiarando che i crimini più gravi che preoccupano la comunità internazionale nel suo insieme non devono rimanere impuniti e che per questi devono essere garantiti processi efficaci prendendo misure a livello nazionale e accrescendo la cooperazione internazionale, Determinati a porre fine all'impunità degli esecutori di questi crimini e quindi a contribuire alla prevenzione di tali crimini,

Rammentando che è dovere di ogni stato esercitare la propria giurisdizione penale sui responsabili di crimini internazionali, Riaffermando gli scopi e i principi della Carta delle Nazioni unite, e in particolare che tutti gli stati devono astenersi dalla minaccia o dall'uso della forza contro l'integrità territoriale o l'indipendenza politica di qualsiasi stato, o in ogni altra maniera contrastante con gli scopi delle Nazioni unite, Sottolineando a questo proposito che niente in questo statuto sarà considerato come autorizzazione per qualsiasi stato parte ad intervenire in un conflitto armato concernente gli affari interni di un qualsiasi stato Determinati a questi fini e per il bene delle generazioni presente e future, a istituire una Corte penale internazionale indipendente e permanente collegata con il sistema delle Nazioni unite, con giurisdizione sui crimini più gravi riguardanti la comunità internazionale nel suo insieme, Mettendo in evidenza che la Corte penale internazionale istituita in virtù di questo statuto sarà complementare alle giurisdizioni penali nazionali, Risolti a garantire rispetto perenne per l'attuazione della giustizia internazionale,

Hanno convenuto quanto segue:

#### PARTE 1. ISTITUZIONE DELLA CORTE

##### Articolo 1

###### La Corte

Una Corte penale internazionale («la Corte») è qui istituita. Essa sarà un'istituzione permanente ed avrà il potere di esercitare la propria giurisdizione sulle persone per i crimini più gravi nel contesto internazionale come definiti in questo statuto, e sarà complementare alla giurisdizione penale nazionale. La giurisdizione e il funzionamento della Corte saranno regolati dalle disposizioni del presente statuto.

##### Articolo 2

###### Rapporto della Corte con le Nazioni unite

La Corte sarà posta in relazione con le Nazioni unite tramite un accordo che sarà approvato dall'Assemblea degli stati parte di questo statuto e in seguito concluso dal Presidente della Corte per conto di questa.

##### Articolo 3

###### Sede della Corte

1. La sede della Corte sarà stabilita a l'Aia nei Paesi Bassi («stato ospite»).

2. La Corte concluderà un accordo di sede con lo stato ospite, che sarà approvato dall'Assemblea degli stati parte e in seguito concluso dal Presidente della Corte per conto di questa.

3. La Corte può riunirsi in altro luogo, qualora lo ritenga opportuno, come previsto dal presente statuto.

##### Articolo 4

###### Status giuridico e poteri della Corte

1. La Corte avrà personalità giuridica internazionale.

Avrà anche la capacità giuridica necessaria per esercitare le sue funzioni e il raggiungimento dei suoi scopi.

2. La Corte può esercitare le sue funzioni e i suoi poteri, come previsto dal presente statuto, sul territorio di qualsiasi stato parte e, con un accordo speciale, sul territorio di qualsiasi altro stato.

#### PARTE 2. GIURISDIZIONE, RICEVIBILITÀ LEGGE APPLICABILE

##### Articolo 5

###### Crimini compresi nella giurisdizione della Corte

1. La giurisdizione della Corte sarà limitata ai crimini più gravi inerenti alla comunità internazionale nel suo insieme. La Corte ha giurisdizione ai termini del presente statuto riguardo ai crimini seguenti:

- (a) Crimine di genocidio;
- (b) Crimini contro l'umanità;
- (c) Crimini di guerra;
- (d) Crimine di aggressione.

2. La Corte eserciterà giurisdizione riguardo ai crimini di aggressione quando verrà approvato in base agli articoli 121 e 123, una disposizione che definisca il crimine e stabilisca le condizioni ai sensi delle quali la Corte eserciterà la giurisdizione riguardo a questo crimine. Tale disposizione dovrà essere coerente con le relative disposizioni della Carta delle Nazioni unite.

##### Articolo 6

###### Genocidio

Ai fini del presente statuto, si intende per «genocidio» qualsiasi dei seguenti atti commessi con l'intento di distruggere, tutto o in parte, un gruppo na-

## LA CORTE PENALE INTERNAZIONALE

zionale, etnico, razziale o religioso, quale:

- (a) Uccidere membri del gruppo;
- (b) Causare gravi danni fisici o mentali a membri del gruppo;
- (c) Infliggere deliberatamente al gruppo condizioni di vita dirette a causare la sua distruzione fisica in tutto o in parte;
- (d) Imporre misure dirette a impedire nascite all'interno del gruppo;
- (e) Trasferire con la forza bambini del gruppo a un altro gruppo.

### Articolo 7

#### *Crimini contro l'umanità*

1. In base agli scopi del presente statuto, si intende per «crimine contro l'umanità» qualsiasi dei seguenti atti se commessi come parte di un attacco a vasto raggio o sistematico diretto contro qualsiasi popolazione civile, con la intenzionalità dell'attacco:

- (a) Assassinio;
- (b) Sterminio;
- (c) Riduzione in schiavitù;
- (d) Deportazione o trasferimento coatto di popolazione;
- (e) Prigionia o altra grave privazione della libertà fisica in violazione delle norme fondamentali del diritto internazionale;
- (f) Tortura;
- (g) Stupro, schiavitù sessuale, costrizione alla prostituzione, gravidanza forzata, costrizione alla sterilizzazione, o qualsiasi altra forma di violenza sessuale di analoga gravità;
- (h) Persecuzione contro qualsiasi gruppo o collettività identificabile per motivi politici, razziali, nazionali, etnici, culturali, religiosi, di genere come definito nel paragrafo 3, oppure altri motivi che sono universalmente riconosciuti come inammissibili dal diritto internazionale, in relazione con qualsiasi atto richiamato in questo paragrafo o con qualsiasi crimine sottoposto alla giurisdizione della Corte;
- (i) Sparizione forzata di persone;
- (j) Crimine di apartheid;
- (k) Altri atti inumani di carattere simile causanti

intenzionalmente grandi sofferenze o grave danno al corpo o alla salute fisica o mentale.

2. Ai fini degli scopi del paragrafo 1:

- (a) «Attacco diretto contro qualsiasi popolazione civile»

significa una condotta che implica la commissione plurima, di atti richiamati nel paragrafo 1 contro qualsiasi

popolazione civile, in seguito o in attuazione di una politica statale o di una organizzazione intesa a commettere tale attacco.

(b) «Sterminio» include infliggere intenzionalmente condizioni di vita, come la privazione dell'accesso al cibo e a medicine, mirato a causare la distruzione di parte della popolazione;

(c) «Schiavitù» significa l'esercizio di qualche o di tutti i poteri connessi al diritto di proprietà su una persona e include l'esercizio di tale potere nel corso

del traffico di persone, in particolare di donne e bambini;

(d) «Deportazione o trasferimento coatto di popolazione» significa lo spostamento forzato delle persone interessate tramite espulsione o altre azioni coercitive dall'area nella quale si trovano legittimamente, senza motivi consentiti dal diritto internazionale;

(e) «Tortura» significa l'inflizione intenzionale di grave dolore o sofferenza, sia fisica che mentale, a una persona che si trova nella custodia o sotto il controllo dell'accusato; a meno che la tortura non provochi dolore o sofferenza derivanti soltanto da sanzioni legittime, o inerenti o incidentali a queste;

(f) «Gravidanza forzata» significa un confinamento illegittimo di una donna forzatamente resa incinta con l'intento di influire sulla composizione etnica di una popolazione o di eseguire altre gravi violazioni del diritto internazionale. Questa definizione non dovrà essere in alcun modo interpretata come influente sulle norme nazionali in relative alla gravidanza;

(g) «Persecuzione» significa la privazione intenzionale e grave di diritti fondamentali in contrasto col diritto internazionale per motivi di identità del gruppo o della collettività;

(h) «Crimine di apartheid» significa atti inumani di carattere simile a quelli richiamati nel paragrafo 1, commessi nel contesto di un regime istituzionalizzato di oppressione sistematica e dominazione da parte di un gruppo razziale su un altro o altri gruppi razziali e commessi con l'intenzione di mantenere quel regime;

(i) «Sparizione forzata di persone» significa l'arresto, la detenzione o il sequestro di persone da parte o con l'autorizzazione, il sostegno o l'acquiescenza di uno stato o di una organizzazione politica, seguito da un rifiuto di riconoscere tale privazione della libertà o di dare informazioni sulla sorte o gli spostamenti di quelle persone, con l'intenzione di allontanarle dalla protezione della legge per un periodo di tempo prolungato.

3. Agli scopi di questo statuto, si è inteso che il termine «genere» si riferisce ai due sessi, maschile e femminile, nel contesto della società. Il termine «genere» non indica nessun altro significato se non il suddetto.

### Articolo 8

#### *Crimini di guerra*

1. La Corte avrà giurisdizione riguardo ai crimini di guerra in particolare quando siano commessi come parte di un piano, di una politica o dalla commissione su vasta scala di tali crimini.

2. Ai fini di questo statuto, per «crimini di guerra» si intendono:

(a) Gravi violazioni delle Convenzioni di Ginevra del 12 agosto 1949, vale a dire qualsiasi dei seguenti atti contro persone o beni protetti dalle disposizioni della Convenzione di Ginevra in questione:

- (I) Omicidio intenzionale;
- (II) Tortura o trattamento inumano, compresi esperimenti biologici;

## LA CORTE PENALE INTERNAZIONALE

(III) Provocazione intenzionale di grandi sofferenze, o di serio danno al fisico o alla salute;

(IV) Vasta distruzione e appropriazione di beni, non giustificata da necessità militari ed eseguita illegalmente e smodatamente;

(V) Costrizione di un prigioniero di guerra o altra persona protetta a servire nelle forze di una potenza nemica;

(VI) Privazione intenzionale dei diritti a un giusto e regolare processo inflitta a un prigioniero di guerra o altra persona protetta;

(VII) Deportazione illegale o trasferimento o confinamento illegale;

(VIII) Cattura di ostaggi.

(b) Altre gravi violazioni delle leggi e delle consuetudini applicabili in un conflitto armato internazionale, nel quadro stabilito del diritto internazionale, e cioè qualsiasi dei seguenti atti:

(I) Dirigere intenzionalmente attacchi contro la popolazione civile come tale o contro individui civili non partecipanti direttamente alle ostilità;

(II) Dirigere intenzionalmente attacchi contro obiettivi civili, cioè obiettivi che non siano militari;

(III) Dirigere intenzionalmente attacchi contro personale, installazioni, materiale, unità o veicoli coinvolti nella assistenza umanitaria o missione di mantenimento della pace in base alla Carta delle Nazioni Unite, nella misura in cui essi abbiano diritto alla protezione accordata a civili o a obiettivi civili secondo il diritto internazionale dei conflitti armati;

(IV) Sferrare un attacco intenzionalmente pur sapendo che tale attacco causerà incidentalmente una perdita di vite o lesioni ai civili o danno ad obiettivi civili o un danno grave, diffuso e duraturo all'ambiente naturale il quale risulterebbe chiaramente eccessivo in relazione al concreto e diretto vantaggio militare complessivo previsto;

(V) Attaccare o bombardare, con qualsiasi mezzo, città, villaggi, abitazioni o costruzioni che risultino indifese e non siano obiettivi militari;

(VI) Uccidere o ferire un combattente che, avendo gettato le armi o non possedendo più alcun mezzo di difesa, si è arreso a discrezione;

(VII) Fare uso improprio di una bandiera bianca, della bandiera o delle insegne militari e dell'uniforme del nemico o delle Nazioni Unite, così come degli stemmi distintivi delle Convenzioni di Ginevra, che dia luogo a morti o feriti gravi;

(VIII) Il trasferimento, diretto o indiretto, da parte della potenza occupante di parti della sua popolazione civile nei territori che occupa, o la deportazione o il trasferimento di tutta o parte della popolazione del territorio occupato all'interno o al di fuori di questo territorio;

(IX) Dirigere intenzionalmente attacchi contro costruzioni dedicate a scopi religiosi, educativi, artistici, scientifici o umanitari, contro monumenti storici, ospedali e luoghi dove sono riuniti malati e feriti, purché non siano obiettivi militari;

(X) Assoggettamento di persone sottoposte al potere nemico a mutilazioni fisiche o ad esperimenti scientifici o medici di qualsiasi tipo che non siano né giustificati da cure mediche, dentistiche od ospeda-

liere della persona interessata né eseguiti nel suo interesse e che siano causa di morte o di serio pericolo per la salute di tale persona o persone;

(XI) Uccidere o ferire a tradimento individui appartenenti alla nazione o all'esercito nemico;

(XII) Dichiarare che non sarà data tregua;

(XIII) Distruggere o impadronirsi di beni nemici a meno che tale distruzione o impossessamento non siano richiesti imperativamente dalle necessità di guerra;

(XIV) Dichiarare aboliti, sospesi o inammissibili in un tribunale i diritti e le azioni dei cittadini della parte nemica;

(XV) Obbligare i cittadini della parte nemica a prendere parte ad operazioni di guerra dirette contro il loro paese, anche se erano al servizio del belligerante prima dell'inizio della guerra;

(XVI) Saccheggiare una città o un luogo anche quando lo stesso sia stato preso d'assalto;

(XVII) Impiegare veleni o ordigni velenosi;

(XVIII) Impiegare sostanze asfissianti, velenose o altri gas e tutti gli analoghi liquidi, materiali o dispositivi;

(XIX) Impiegare pallottole che si espandano o diffondono facilmente nel corpo umano, come i proiettili con un involucro rigido che non copre interamente il nucleo centrale o è traforato da incisioni;

(XX) Impiegare ordigni, proiettili, materiali e metodi di guerra che per la loro natura possono causare danni superflui sofferenze inutili o che indiscriminatamente rientrano siano in violazione del diritto internazionale dei conflitti armati, purché tali ordigni, proiettili, materiali e metodi di guerra siano oggetto di una complessiva proibizione e siano incluse in un allegato di questo statuto, tramite un emendamento in accordo con le disposizioni rilevanti contenute negli articoli 121 e 123;

(XXI) Commettere oltraggio alla dignità personale, in particolare trattamento umiliante e degradante;

(XXII) Commettere stupro, schiavitù sessuale, costrizione alla prostituzione, gravidanze forzate, come definite nell'articolo 7, paragrafo 2 (f), sterilizzazione forzata o qualsiasi altra forma di violenza sessuale che costituisca anche una grave violazione delle Convenzioni di Ginevra;

(XXIII) Utilizzare la presenza di un civile o di altra persona protetta per rendere certi punti, aree o forze militari immuni da operazioni militari;

(XXIV) Dirigere intenzionalmente attacchi contro edifici materiali, unità mediche e di trasporto e contro personale che usa gli emblemi distintivi delle Convenzioni di Ginevra in conformità col diritto internazionale;

(XXV) Far morire di fame intenzionalmente civili come metodo di guerra privandoli degli oggetti indispensabili per la sopravvivenza, compreso impedendo loro di ricevere eventuali rifornimenti come previsto dalle Convenzioni di Ginevra;

(XXVI) Arruolare o impiegare bambini di età inferiore ai 15 anni nelle forze armate nazionali o usarli nella partecipazione attiva alle ostilità.

## LA CORTE PENALE INTERNAZIONALE

(c) Nel caso di un conflitto armato di carattere non internazionale, gravi violazioni dell'articolo 3 comune alle quattro Convenzioni di Ginevra del 12 agosto 1949, vale a dire qualsiasi dei seguenti atti commessi contro persone non partecipanti attivamente alle ostilità, compresi membri delle forze armate che hanno depono le armi e coloro che hanno abbandonato il combattimento per malattia, ferite, detenzione o qualsiasi altra causa:

(I) Violenza nei confronti della vita e della persona, in particolare omicidi di tutti i tipi, mutilazioni, trattamenti crudeli e torture;

(II) Commettere oltraggio alla dignità personale, in particolare trattamento umiliante e degradante;

(III) Prendere ostaggi;

(IV) Emanare sentenze ed eseguire esecuzioni senza previo giudizio pronunciato da una corte costituita regolarmente,

offrendo tutte le garanzie di giudizio che sono riconosciute generalmente come indispensabili;

(d) Il paragrafo 2 (c) si applica ai conflitti armati di carattere non internazionale e perciò non va applicato a situazioni di disordini e tensioni interne come rivolte, isolate e sporadiche azioni di violenza o altre azioni di natura simile;

(e) Altre gravi violazioni del diritto e delle consuetudini applicabili in conflitti armati di carattere non internazionale, nel quadro del diritto internazionale, vale a dire qualsiasi dei seguenti atti:

(I) Dirigere intenzionalmente attacchi contro la popolazione civile come tale o contro individui civili che non prendono direttamente parte alle ostilità;

(II) Dirigere intenzionalmente attacchi contro edifici, materiali, unità mediche e di trasporto, e contro personale che usa gli emblemi distintivi delle Convenzioni di Ginevra in conformità col diritto internazionale;

(III) Dirigere intenzionalmente attacchi contro personale, installazioni, materiale, unità o veicoli implicati nell'assistenza umanitaria o in missione di mantenimento della pace in accordo con la Carta delle Nazioni Unite purché questi abbiano diritto alla protezione accordata a civili o a obiettivi civili secondo il diritto internazionale dei conflitti armati;

(IV) Dirigere intenzionalmente attacchi contro costruzioni dedicate a scopi religiosi, educativi, artistici, scientifici od umanitari, contro monumenti storici, ospitali e luoghi di accoglienza per feriti e feriti, purché non siano obiettivi militari;

(V) Saccheggiare una città od un luogo anche se preso d'assalto;

(VI) Commettere stupro, schiavitù sessuale, costrizione alla prostituzione, gravidanza forzata, come definito nell'articolo 7, paragrafo 2 (f), sterilizzazione forzata e ogni altra forma di violenza sessuale costituente anche una grave violazione dell'articolo 3 comune alle quattro Convenzioni di Ginevra;

(VII) Arruolare o impiegare bambini di età inferiore ai 15 anni nelle forze armate o gruppi armati oppure usarli per una attiva partecipazione alle ostilità;

(VIII) Ordinare il dislocamento della popolazione

civile per ragioni inerenti al conflitto, a meno che, la sicurezza dei civili coinvolti oppure delle impellenti ragioni militari non lo richiedano;

(IX) Uccidere o ferire a tradimento un combattente avversario;

(X) dichiarare che non sarà data tregua;

(XI) Assoggettare persone sottoposte al potere di un'altra parte del conflitto a mutilazioni fisiche o esperimenti scientifici o medici di qualsiasi tipo che non siano né giustificati da cure mediche, dentistiche od ospedaliere della persona interessata, né eseguiti nel suo interesse e che siano causa di morte o di serio pericolo per la salute di tale persona o persone;

(XII) Distruggere o impadronirsi di beni nemici, a meno che tale distruzione o impossessamento non siano richiesti imperativamente dalle necessità di guerra;

(f) Il paragrafo 2 (e) si applica ai conflitti armati non di carattere internazionale e non si applica quindi in situazioni di disordini e tensioni interne come sommosse, atti di violenza isolate e sporadiche o altri atti di natura simile. Si applica ai conflitti armati che si verificano nel territorio di uno stato quando vi sia un conflitto armato prolungato fra le autorità governamentali e gruppi armati organizzati o fra tali gruppi.

3. Niente di quanto è contenuto nei paragrafi 2 (c) e (d) inciderà sulla

responsabilità di un governo a mantenere o a ristabilire la legge e l'ordine nello stato o a difendere l'unità e l'integrità territoriale dello stato con tutti i mezzi legittimi.

### Articolo 9

#### Requisiti oggettivi dei crimini

1. I requisiti oggettivi dei crimini aiuteranno la Corte nell'interpretazione e l'applicazione degli articoli 6, 7 e 8. Saranno adottati con la maggioranza di due terzi dei membri dell'assemblea degli stati parte.

2. Emendamenti ai requisiti oggettivi dei crimini possono essere proposti da:

(a) Ogni stato membro;

(b) I giudici a maggioranza assoluta;

(c) Il pubblico ministero.

Tali emendamenti saranno adottati con la maggioranza di due terzi dei membri dell'assemblea degli stati parte.

3. I requisiti oggettivi dei crimini e gli emendamenti relativi saranno coerenti con questo statuto.

### Articolo 10

Niente in questa parte sarà interpretato come limitante o pregiudicante in alcun modo, le norme esistenti o in via di sviluppo, del diritto internazionale per scopi diversi dal presente statuto.

### Articolo 11

#### Giurisdizione *ratione temporis*

1. La Corte ha giurisdizione soltanto rispetto ai crimini commessi dopo l'entrata in vigore del pre-

## LA CORTE PENALE INTERNAZIONALE

sente statuto. 2. Se uno stato aderisce a questo statuto dopo la sua entrata in vigore, la Corte può esercitare la sua giurisdizione soltanto nei confronti dei crimini commessi dopo l'entrata in vigore di questo statuto per quello stato, a meno che lo stato abbia fatto una dichiarazione ai sensi dell'art. 12, paragrafo 3.

### Articolo 12

#### Condizioni per l'esercizio della giurisdizione

1. Uno stato che aderisce al presente statuto accetta con esso la giurisdizione della Corte nei confronti dei crimini richiamati nell'articolo 5.

2. Nel caso dell'articolo 13, paragrafi (a) o (c), la Corte può esercitare la sua giurisdizione se uno o più dei seguenti stati che hanno aderito al presente statuto o hanno accettato la giurisdizione della Corte in conformità al paragrafo 3:

(a) Lo stato nel cui territorio si è verificata la condotta in questione, o, se il crimine è stato commesso a bordo di una nave o di un aeromobile lo stato di registrazione di tale nave o aeromobile;

(b) Lo stato del quale la persona accusata del crimine è cittadino.

3. Se è richiesta l'accettazione di uno stato che non è parte del presente statuto in base al paragrafo 2, lo stato può, con una dichiarazione presentata al cancelliere, accettare l'esercizio della giurisdizione della Corte nei confronti del crimine in questione. Lo stato consenziente coopererà con la Corte senza alcun ritardo o eccezione in conformità con la parte 9.

### Articolo 13

#### Esercizio della giurisdizione

La Corte può esercitare la sua giurisdizione riguardo a un crimine indicato nell'articolo 5 secondo le disposizioni del presente statuto se:

(a) Una situazione, nella quale appaiono essere stati commessi uno o più di tali crimini, viene sottoposta al pubblico ministero da uno stato parte ai sensi dell'art. 14;

(b) Una situazione, nella quale appaiono essere stati commessi uno o più dei suddetti crimini, viene sottoposta al pubblico ministero dal consiglio di sicurezza operante in base al capitolo VII della Carta delle Nazioni Unite; oppure

(c) Il pubblico ministero ha iniziato un'indagine nei confronti di tale crimine ai sensi dell'art. 15.

### Articolo 14

#### Sottoposizione di una situazione a opera di uno stato parte

1. Uno stato membro può sottoporre al pubblico ministero una situazione in cui appaiono essere stati commessi uno o più crimini, rientranti nella giurisdizione della Corte richiedendo al pubblico ministero di indagare sulla situazione allo scopo di determinare se una o più persone debbano essere accusate dalla commissione di tali crimini.

2. Per quanto è possibile, l'atto di sottoposizione specificherà le relative circostanze e sarà accompa-

gnato dalla documentazione di supporto disponibile allo stato che sottopone la situazione.

### Articolo 15

#### Pubblico ministero

1. Il pubblico ministero può aprire l'indagine proprio motu in base all'informazione ricevuta su crimini rientranti nella giurisdizione della Corte.

2. Il pubblico ministero esaminerà la serietà dell'informazione ricevuta. A tal scopo, il pubblico ministero può sollecitare ulteriori informazioni da stati, organi delle Nazioni Unite, organizzazioni inter-governative o non governative, oppure da altre fonti sicure che giudichi appropriate e può ricevere testimonianze scritte o verbali nella sede della Corte.

3. Se il pubblico ministero conclude che esistono delle basi ragionevoli per procedere a un'indagine, presenta alla camera pre-dibattimentale una richiesta di autorizzazione a indagare, unitamente a materiale di supporto raccolto. Le vittime possono farsi rappresentare davanti alla Camera pre-dibattimentale, secondo le regole di procedura e di prova.

4. Se la Camera pre-dibattimentale, dopo aver esaminato la domanda e il materiale di supporto, ritiene che esistano basi ragionevoli per aprire un'indagine, e che il caso appaia rientrare tra quelli su cui la Corte ha giurisdizione, autorizza l'inizio dell'indagine, senza pregiudizio delle successive decisioni della Corte riguardo alla giurisdizione e alla ricevibilità del caso.

5. Il rifiuto da parte della Camera pre-dibattimentale di autorizzare l'indagine non preclude la presentazione di una successiva richiesta da parte del pubblico ministero, fondata su nuovi avvenimenti o prove inerenti la stessa situazione.

6. Se, dopo l'esame preliminare richiamato nei paragrafi 1 e 2, il pubblico ministero conclude che l'informazione fornita non costituisce una base ragionevole per l'indagine, informerà chi ha fornito l'informazione. Con ciò non verrà preclusa al pubblico ministero l'eventualità di considerare ulteriori informazioni a lui sottoposte riguardanti la stessa situazione alla luce di nuovi accadimenti o prove.

### Articolo 16

#### Rinvio dell'indagine o dell'accusa

Nessuna indagine o accusa può essere iniziata o seguita ai sensi del presente statuto per un periodo di 12 mesi dopo che il Consiglio di sicurezza ne ha fatto richiesta alla Corte in una risoluzione adottata ai sensi del capitolo VII della Carta delle Nazioni Unite; tale richiesta può essere rinnovata da parte del Consiglio secondo le stesse condizioni.

### Articolo 17

#### Questioni di ricevibilità

1. Tenendo presente il paragrafo 10 del preambolo e l'articolo 1, la Corte determina che un caso è inammissibile quando:

(a) Il caso è in corso di indagine o di processo da

### LA CORTE PENALE INTERNAZIONALE

uno stato che ha giurisdizione su di esso, a meno che lo stato sia riluttante e effettivamente incapace di svolgere l'indagine o il processo;

(b) Il caso è stato investigato da uno stato che ha giurisdizione su di esso e lo stato ha deciso di non processare la persona in causa, a meno che la decisione non derivi dalla riluttanza o dall'effettiva incapacità dello stato di tenere il processo;

(c) La persona in causa è stata già processata per la condotta, oggetto della denuncia, ed un giudizio della Corte non è permesso in base all'articolo 20 paragrafo 3;

(d) Il caso non è sufficientemente grave da giustificare un'ulteriore azione da parte della Corte.

2. Allo scopo di determinare la riluttanza in un caso specifico, la Corte considera, tenendo presente i principi del dovuto processo riconosciuti dal diritto internazionale, se esista una o più tra le seguenti circostanze:

(a) La procedura è stata iniziata o è attualmente iniziata o la decisione nazionale fu presa con lo scopo di proteggere la persona interessata dalla responsabilità penale per crimini su cui la Corte ha giurisdizione indicati nell'articolo 5;

(b) Vi è stato un ritardo ingiustificato nella procedura che date le circostanze è in contrasto con l'intento di consegnare alla giustizia la persona interessata;

(c) La procedura non fu o non è svolta indipendentemente o imparzialmente, e fu o è condotta in un modo che, date le circostanze, è in contrasto con l'intento di consegnare alla giustizia la persona interessata.

3. Allo scopo di determinare l'incapacità in un caso specifico, la Corte considera se, a causa di un crollo totale o sostanziale del suo sistema giudiziario, lo stato, non sia in grado di catturare l'accusato, o le prove e le testimonianze necessarie o comunque non sia in grado di tenere i processi.

#### Articolo 18

*Decisioni preliminari relative alla ricevibilità.*

1. Quando una situazione è stata sottoposta alla Corte ai sensi dell'articolo 13 (a) e il pubblico ministero ha determinato che esiste una base ragionevole per iniziare un'indagine, oppure quando il pubblico ministero avvia un'indagine ai sensi degli articoli 13 (c) e 15, il pubblico ministero ne dà notizia a tutti gli stati parte e agli stati i quali, tenendo conto delle informazioni a disposizione, normalmente eserciterebbero la giurisdizione sui crimini in questione.

Il pubblico ministero può informare tali stati in via riservata e può limitare la portata dell'informazione fornita agli stati quando il pubblico ministero lo ritenga necessario per proteggere persone, impedire la distruzione delle prove o di impedire che le persone si rendano latitanti.

2. Entro un mese dalla ricezione della nota, uno stato può informare la Corte che sta investigando o che ha investigato i propri cittadini o altre persone sottoposte alla sua giurisdizione, con riferimento ad atti criminali che possono costituire crimini indica-

ti nell'articolo 5 e che riguardano l'informazione fornita nella notifica agli stati.

Su richiesta di tale stato, il pubblico ministero rinvia all'indagine dello stato su tali persone, a meno che la Camera pre-dibattimentale, su istanza del pubblico ministero, non decida di autorizzare l'indagine.

3. Il rinvio del pubblico ministero all'indagine dello stato è suscettibile di un riesame da parte del pubblico ministero sei mesi dopo la data del rinvio o ogni qual volta si sia verificato un cambiamento significativo delle circostanze basato sulla riluttanza o incapacità effettiva dello stato di effettuare l'indagine.

4. Lo stato interessato o il pubblico ministero possono appellare alla Camera d'appello contro una decisione della Camera pre-dibattimentale in base all'articolo 82 paragrafo 2.

L'appello può essere esaminato per via celere.

5. Quando il pubblico ministero ha rinviato un'indagine ai sensi del paragrafo 2, il pubblico ministero può richiedere che lo stato in questione informi periodicamente il pubblico ministero dell'evoluzione delle sue indagini e di qualsiasi processo successivo. Gli stati membri risponderanno a tali domande senza eccessivo ritardo.

6. In attesa di una decisione della camera pre-dibattimentale, o ogni qualvolta il pubblico ministero abbia rinviato un'indagine in virtù del presente articolo, il pubblico ministero può, in via eccezionale, chiedere alla Camera di fare i necessari passi investigativi allo scopo di conservare delle prove nel caso in cui ci sia un'unica opportunità di ottenere prove importanti o nel caso in cui esista un grave rischio che tali prove non possano essere in seguito disponibili.

7. Uno stato che si è opposto ad una decisione della Camera pre-dibattimentale ai sensi del presente articolo, può impugnare la ricevibilità di un caso in virtù dell'articolo 19 sulla base di significativi accidimenti aggiuntivi o di un rilevante mutamento delle circostanze.

#### Articolo 19

*Impugnazioni della giurisdizione della Corte o della ricevibilità di un caso*

1. La Corte deve accertare di avere giurisdizione su qualsiasi caso portato dinanzi a essa. La Corte può, di propria iniziativa, determinare la ricevibilità di un caso in base all'articolo 17.

2. Opposizioni alla ricevibilità di un caso per motivi indicati nell'articolo 17, oppure opposizioni alla giurisdizione della Corte possono essere presentate da:

(a) Un imputato o persona per la quale sia stato spiccato un mandato di arresto o di citazione a comparire secondo l'articolo 58;

(b) Uno stato che ha giurisdizione su di un caso, con la motivazione che sta indagando o tenendo un processo sul caso o lo ha fatto in passato; oppure

(c) Uno stato dal quale è richiesta accettazione della giurisdizione secondo l'articolo 12.

## LA CORTE PENALE INTERNAZIONALE

3. Il pubblico ministero può chiedere alla Corte una decisione concernente una questione di giurisdizione o di ricevibilità. Nei procedimenti relativi alla giurisdizione o alla ricevibilità, coloro che hanno sottoposto la situazione secondo l'articolo 13, nonché le vittime, possono anche presentare osservazioni alla Corte.

4. La ricevibilità di un caso la giurisdizione della Corte possono essere impugnate soltanto una volta da una persona o da uno stato indicato nel p. 2.

L'impugnazione deve essere effettuata precedentemente o all'inizio del processo. In circostanze eccezionali, la Corte può autorizzare che l'impugnazione venga effettuata più di una volta o in un momento successivo all'inizio del processo. Impugnazioni della ricevibilità di un caso, all'inizio del processo, o successivamente con l'autorizzazione della Corte, possono essere basate soltanto sull'articolo 17, paragrafo 1 (c).

5. Uno stato richiamato nel paragrafo 2 (b) e (c) effettuerà un'impugnazione alla prima opportunità.

6. Prima della conferma dei capi d'accusa, le impugnazioni della ricevibilità del caso o le impugnazioni alla giurisdizione della Corte saranno sottoposte alla camera pre-dibattimentale. Dopo la conferma dei capi d'accusa, queste saranno sottoposte alla camera dibattimentale. Le decisioni relative alla giurisdizione o alla ricevibilità possono essere impuginate alla Camera d'appello ai sensi dell'art. 82.

7. Se un'impugnazione viene fatta da uno stato di cui al paragrafo 2 (b) o (c), il pubblico ministero sospende l'indagine finché la Corte non avrà preso una decisione conformemente all'articolo 17.

8. In attesa di una decisione della Corte, il pubblico ministero può chiedere l'autorizzazione della Corte:

(a) di fare i passi investigativi necessari del tipo indicato nell'articolo 18, paragrafo 6;

(b) di assumere una dichiarazione o una testimonianza da un testimone oppure di completare la raccolta e l'esame di prove che sia iniziata prima dell'impugnazione; e

(c) in cooperazione con gli stati interessati di evitare che delle persone, per le quali il pubblico ministero ha già spiccato un mandato di arresto ai sensi dell'articolo 58, si rendano latitanti.

9. La presentazione di un'impugnazione non inciderà sulla validità di alcun atto compiuto dal pubblico ministero o di qualunque ordine o mandato spiccato dalla Corte prima dell'impugnazione.

10. Se la Corte ha deciso che un caso è irricevibile secondo l'articolo 17, il pubblico ministero può presentare una richiesta per un riesame della decisione ogni qualvolta il pubblico ministero abbia pienamente accertato che siano sorti nuovi fatti, i quali negano le basi su cui il caso è stato precedentemente ritenuto irricevibile secondo l'art. 17.

11. Se il pubblico ministero, tenendo presente quanto riportato nell'articolo 17, rinvia un'indagine, il pubblico ministero può richiedere allo stato interessato di mettergli a disposizione tutte le informazioni sui processi. Tali informazioni, su richiesta

dello stato in oggetto, saranno riservate. Se il pubblico ministero in seguito decide di procedere ad un'indagine, informerà lo stato riguardo ai processi per i quali il rinvio ha avuto luogo.

### Articolo 20

#### *Ne bis in idem*

1. Escluso quanto prescritto nel presente statuto, nessuna persona sarà giudicata dalla Corte riguardo a condotta che abbia costituito la base di crimini per i quali la persona è stata condannata o assolta dalla Corte.

2. Nessuna persona sarà giudicata da altra Corte per un crimine indicato nell'articolo 5 per il quale quella persona è già stata condannata o assolta dalla Corte.

3. Nessuna persona giudicata da altra Corte per una condotta vietata anche secondo gli articoli 6, 7 o 8 sarà giudicata dalla Corte riguardo alla stessa condotta a meno che i processi nell'altra Corte:

(a) fossero stati istituiti allo scopo di proteggere la persona in questione dalla responsabilità criminale per quei crimini sui quali la Corte ha giurisdizione; oppure

(b) non fossero altrimenti condotti indipendentemente o imparzialmente secondo le norme del giusto processo riconosciute dal diritto internazionale e fossero condotti in una maniera che, date le circostanze, fosse incompatibile con l'intento di consegnare la persona in questione alla giustizia.

### Articolo 21

#### *Legge applicabile*

1. La Corte applicherà:

(a) In primo luogo, il presente statuto, i requisiti oggettivi dei crimini e le norme sulla procedura e la Prova;

(b) In secondo luogo, qualora appropriato, i trattati applicabili e i principi e le norme del diritto internazionale includendo i principi consolidati del diritto internazionale dei conflitti armati;

(c) In mancanza, i principi generali del diritto ricavati dalla Corte dal diritto nazionale dei sistemi giuridici mondiali includendo, se del caso, il diritto nazionale degli stati che normalmente eserciterebbero giurisdizione sul crimine, purché quei principi non siano in contrasto col presente statuto e col diritto internazionale e con norme e criteri riconosciuti internazionalmente;

2. La Corte può applicare principi e norme di diritto come interpretate nelle sue precedenti decisioni.

3. L'applicazione e l'interpretazione del diritto ai sensi di questo articolo devono essere coerenti con i diritti umani riconosciuti internazionalmente e devono avvenire senza alcuna distinzione contraria fondata su basi tali quali genere, come definito nell'articolo 7 paragrafo 3, età, razza, colore, lingua, religione o credo, politica o altra opinione, origine nazionale, etnica o sociale, posizione economica, di nascita o altro status.

La seconda parte sarà pubblicata martedì 4 agosto

ItaliaOggi

**Italia Oggi**  
DOCUMENTI

# LA CORTE PENALE INTERNAZIONALE

**Il testo dello statuto approvato  
a Roma il 17 luglio dalla conferenza  
delle Nazioni Unite**

**Seconda parte**  
**La prima parte è stata pubblicata giovedì 30 luglio,**  
**la terza parte sarà pubblicata venerdì 7 agosto**

**di FAUSTO POCAR**

*membro e già presidente del comitato dei diritti umani delle Nazioni Unite, ordinario di diritto internazionale all'università degli studi di Milano*

**S**pentisi i riflettori sulla conferenza delle Nazioni Unite che ha approvato a Roma lo statuto della futura Corte penale internazionale ma ancora viva l'attenzione per l'esito positivo della riunione, si può cominciare a fare qualche valutazione più puntuale del contenuto di un testo che è frutto di lunghi e faticosi negoziati, cominciati nella commissione che per anni ha preparato la conferenza e conclusi solo nelle ultime ore dei lavori di quest'ultima.

È innegabile che l'attribuzione di giurisdizione a una Corte internazionale per giudicare i crimini più gravi che hanno scosso la coscienza della comunità internazionale durante questo secolo rappresenta un traguardo importante per il

rafforzamento di un sistema di garanzie internazionali finora troppo debole. Ma è altrettanto innegabile che il risultato raggiunto a Roma presenta, come era inevitabile in una materia tanto delicata, il carattere di un compromesso fra posizioni fortemente divergenti, che era difficile conciliare. L'ampia convergenza di voti sul testo finale non poteva in queste condizioni essere solo il risultato della paziente abilità diplomatica dei paesi più favorevoli all'istituzione della Corte, ma è chiaramente anche il prezzo di concessioni fatte a un certo numero di stati favorevoli all'iniziativa ma a condizioni diverse.

Tali condizioni riguardano in primo luogo

## LA CORTE PENALE INTERNAZIONALE

L'ambito oggettivo della giurisdizione della Corte, vale a dire i crimini da considerare tanto gravi da richiedere un intervento internazionale contro la loro commissione. Lo statuto li divide in quattro categorie: il genocidio, i crimini contro l'umanità, i crimini di guerra e il crimine di aggressione. L'elenco più specifico dei crimini è particolarmente dettagliato per ciascuna categoria, tranne che per il crimine di aggressione, a proposito del quale il testo rinvia alla definizione che ne sarà data in occasione di conferenze di revisione dello statuto, la prima delle quali potrà essere tenuta sette anni dopo la sua entrata in vigore. Nel frattempo, l'aggressione è iscritta fra i crimini solo «per memoria», ma senza nessun effetto pratico. E se si pensa alle difficoltà finora incontrate per la definizione dell'aggressione ad altro fine, e cioè al fine dell'applicazione delle disposizioni della Carta delle Nazioni Unite, qualche riserva sulla possibilità che essa venga un giorno sottoposta alla giurisdizione della Corte è più che lecita:

2 Mentre minori problemi poteva porre la prima categoria di crimini, riportabili al genocidio inteso come qualunque atto commesso con l'intento di distruggere in tutto o in parte un gruppo nazionale, etnico, razziale o religioso, la cui definizione riprende essenzialmente quella già contenuta nella convenzione per la repressione del genocidio del 1948, particolare attenzione meritano le norme sui crimini di guerra e contro l'umanità. Quanto ai primi, essi sono soggetti alla giurisdizione della Corte in particolare quando siano commessi nel quadro di un piano o di una politica che ne implichi la commissione su larga scala.

Si tratta delle violazioni della Convenzione di Ginevra del 1949 sui conflitti armati o delle consuetudini sulla condotta delle ostilità sviluppatesi nel diritto internazionale sia nei confronti dei combattenti sia soprattutto della popolazione civile. La lista è lunga e vi si trovano, accanto ai comportamenti tradizionali, aspetti controversi,

quali per esempio l'attacco militare suscettibile di causare un danno grave e duraturo all'ambiente, il trasferimento da parte dell'occupante di propria popolazione civile nei territori occupati (un richiamo a Israele!), l'uso di armi e metodi di guerra che possono causare danni superflui e sofferenze inutili (comprese le armi nucleari, cui il testo non fa alcun accenno?). Vengono prese in considerazione anche le violazioni commesse in caso di conflitti non internazionali, salvo il caso di semplici tensioni e rivolte interne, ma la distinzione non sarà sempre facile da fare.

Ma più che le difficoltà interpretative, inevitabili in un testo di questo tipo, preoccupa la clausola che permette a ciascuno stato di escludere, per un periodo di sette anni, la giurisdizione della Corte per i crimini di guerra conclusi dai suoi cittadini o sul suo territorio.

È un opting out pericoloso che, se utilizzato da un largo numero di stati, finirebbe per ridurre gravemente l'efficacia dell'intervento della Corte.

Da questo punto di vista, il risultato di maggior rilievo sta probabilmente nella definizione dei crimini contro l'umanità commessi nel quadro di un attentato sistematico contro la popolazione civile e che si ricollegano alla violazione dei più elementari diritti della persona umana, quali esecuzioni sommarie, tortura, stupro, sparizioni forzate, persecuzioni di minoranze etniche o razziali ecc.

È presumibile che questi crimini saranno l'oggetto principale della giurisdizione della Corte, il cui ruolo consisterà non solo nel reprimerli ma innanzitutto nel definirli con precisione, individuando la linea di separazione concreta tra violazioni di diritti fondamentali, che rimarranno sottoposte alle garanzie internazionali già esistenti a livello universale o regionale, e quelle che presentano caratteri di offesa alla coscienza comune, che richiedono la garanzia di una giurisdizione penale internazionale quale quella offerta dalla Corte. (riproduzione riservata)

## LA CORTE PENALE INTERNAZIONALE

### PARTE 3. PRINCIPI GENERALI DEL DIRITTO PENALE

#### Articolo 22

##### *Nullum crimen sine lege*

1. Una persona non sarà penalmente responsabile ai sensi del presente statuto se la condotta in questione non costituisca, nel momento in cui si verifica, un crimine su cui la Corte ha giurisdizione.

2. La definizione di un crimine sarà interpretata restrittivamente e non sarà estesa per analogia. Nel caso di ambiguità, la definizione sarà interpretata in favore della persona investigata, imputata o condannata.

3. Questo articolo non inciderà sulla qualificazione di una condotta come criminale secondo il diritto internazionale indipendentemente dal presente statuto.

#### Articolo 23

##### *Nulla poena sine lege*

Una persona condannata dalla Corte può essere punita soltanto in conformità del presente statuto.

#### Articolo 24

##### *Irretroattività ratione personae*

1. Nessuna persona sarà penalmente responsabile secondo il presente statuto per una condotta precedente all'entrata in vigore dello statuto.

2. Nell'eventualità di un cambiamento del diritto applicabile a un dato caso prima della sentenza definitiva, si applicherà il diritto più favorevole alla persona indagata, imputata o condannata.

#### Articolo 25

##### *Responsabilità penale individuale*

1. La Corte avrà giurisdizione sulle persone fisiche conformemente a questo statuto.

2. La persona che commette un crimine su cui la Corte ha giurisdizione, sarà responsabile individualmente e passibile di pena secondo il presente statuto.

3. Secondo il presente statuto, una persona sarà penalmente responsabile e passibile di pena per un crimine su cui la Corte ha giurisdizione se tale persona:

(a) Commette tale crimine, individualmente, o insieme ad altra persona o per mezzo di altra persona, indipendentemente dal fatto che l'altra persona sia responsabile penalmente;

(b) Ordina, sollecita od induce alla commissione del crimine che di fatto avviene o è tentato;

(c) Con l'intento di facilitare la commissione di tale crimine, aiuta, è complice o comunque favorisce la sua commissione o tentata commissione, compresa la fornitura dei mezzi per tale commissione;

(d) Contribuisce in qualsiasi altro modo alla commissione o alla tentata commissione di tale crimine da un gruppo di persone agenti per uno scopo comune.

Tale contributo dovrà essere intenzionale e:

(i) compiuto con lo scopo di favorire l'attività criminale o l'obiettivo criminale del gruppo, quando tale attività od obiettivo implichi la commissione di un crimine su cui la Corte ha giurisdizione; oppure

(ii) compiuto pur conoscendo l'intenzione del gruppo di commettere il crimine;

(e) in riferimento al crimine di genocidio, incitare direttamente e pubblicamente altre persone a commettere genocidio;

(f) tentare di commettere tale crimine con un'azione che inizia la sua esecuzione per mezzo di un passo sostanziale, mentre il crimine non si verifica a causa di circostanze indipendenti dalle intenzioni della persona. Tuttavia, una persona che abbandona la commissione del crimine o comunque previene il completamento del crimine non sarà passibile di pena in base al presente statuto per il tentativo di commettere quel crimine, sempre che quella persona abbia rinunciato a proposito criminale completamente e di propria volontà.

4. Nessuna disposizione del presente statuto relativa alla responsabilità penale individuale inciderà sulla responsabilità degli stati ai sensi del diritto internazionale.

#### Articolo 26

##### *Esclusione della giurisdizione su persone al di sotto dei 18 anni di età*

La Corte non avrà giurisdizione su alcuna persona che fosse di età inferiore ai 18 anni al momento della presunta commissione di un crimine.

#### Articolo 27

##### *Irrelevanza di posizioni ufficiali*

1. Il presente statuto si applicherà ugualmente a tutte le persone, senza alcuna distinzione, basata sulla loro posizione ufficiale. In particolare, la posizione ufficiale di capo di stato o di governo, di membro di un governo o di un parlamento, di rappresentante eletto o di pubblico funzionario non esenterà, in nessun caso, una persona

dalla responsabilità penale in base al presente statuto, né costituirà, in sé e per sé, motivo per la riduzione della pena.

2. Immunità o norme procedurali speciali che possono spettare alla posizione ufficiale di una persona, sia secondo il diritto nazionale sia internazionale, non impediranno alla Corte di esercitare la sua giurisdizione su tale persona.

#### Articolo 28

##### *Responsabilità dei comandanti e di altri superiori*

Oltre agli altri motivi di responsabilità penale ai sensi del presente statuto per i crimini su cui la Corte ha giurisdizione:

1. Un comandante militare o una persona che di fatto agisce come un comandante militare sarà punibile per i crimini, sui quali la Corte ha giurisdizione, commessi da forze sotto il suo comando e controllo effettivo, all'effettiva autorità e al controllo, a seconda del caso, che risulti dalla sua mancanza di esercitare adeguatamente il controllo su tali forze, quando:

(a) Tale comandante militare oppure tale persona sapeva o, date le circostanze del momento, avrebbe dovuto sapere che le forze stavano commettendo o erano sul punto di commettere tali crimini; e

## LA CORTE PENALE INTERNAZIONALE

(b) Tale comandante militare oppure tale persona abbia mancato di prendere tutte le misure necessarie e ragionevoli in suo potere per prevenire o reprimere la loro commissione o non abbia sottoposto la questione alle autorità competenti per investigare e perseguire.

2. Riguardo ai rapporti fra superiori e subordinati non descritti nel paragrafo 1, un superiore sarà penalmente responsabile per i crimini, su cui la Corte ha giurisdizione, commessi da persone subordinate alla sua autorità effettiva e al suo controllo effettivo, come risultato della sua mancanza di esercitare adeguatamente il controllo nei confronti di tali persone subordinate, quando:

(a) Il superiore conosceva, o consapevolmente ha trascurato informazioni che chiaramente indicavano che i subordinati stavano commettendo o erano sul punto di commettere tali crimini;

(b) I crimini riguardavano attività che erano sotto l'effettiva responsabilità e controllo del superiore, e

(c) Il superiore abbia mancato di prendere tutte le misure necessarie e ragionevoli in suo potere per prevenire o reprimere la loro commissione o di sottoporre la questione alle autorità competenti per investigare e perseguire.

## Articolo 29

*Inapplicabilità della prescrizione*

I crimini sui quali la Corte ha giurisdizione non saranno soggetti ad alcuna prescrizione.

## Articolo 30

*Elemento soggettivo*

1. Salvo diverse disposizioni, una persona sarà penalmente responsabile e suscettibile di punizione per un crimine sul quale la Corte ha giurisdizione soltanto se gli elementi materiali sono commessi con intenzione e cognizione.

2. Ai fini del presente articolo una persona ha intenzione quando:

(a) Riguardo alla condotta, tale persona intenda impegnarsi nella condotta;

(b) Riguardo a una conseguenza, tale persona intenda causare quella conseguenza oppure sia cosciente che ciò accadrà nel normale corso degli eventi.

3. Ai fini del presente articolo, «conoscenza» significa consapevolezza che una circostanza esista o che una conseguenza si verificherà nel normale corso degli eventi. «Conoscere» e «consapevolmente» saranno interpretati di conseguenza.

## Articolo 31

*Motivi di esclusione della responsabilità penale*

1. Oltre agli altri motivi di esclusione della responsabilità penale previsti nel presente statuto, una persona non sarà penalmente responsabile se, al momento della condotta di quella persona:

(a) La persona soffre di una malattia mentale o di una deficienza che distrugge la capacità di tale persona di riconoscere l'illiceità o la natura della sua condotta, oppure la capacità di controllare la sua condotta conformemente ai requisiti di legge;

(b) La persona è in uno stato di intossicazione che distrugge la capacità di tale persona di riconoscere l'illiceità o la natura della sua condotta o la capacità di controllare la sua condotta conformemente ai requisiti di legge, a meno che la persona si sia volontariamente intossicata, in circostanze per cui la persona sapeva, o trascurò il rischio che, come risultato dell'intossicazione, avrebbe probabilmente tenuto una condotta costituente un crimine sul quale la Corte ha giurisdizione;

(c) La persona agisce ragionevolmente per difendere se stessa o un'altra persona o, in caso di crimini di guerra, un bene che è essenziale per la sopravvivenza della persona o di altra persona, oppure un bene che è essenziale per portare a termine una missione militare, contro un imminente e illecito uso della forza in maniera proporzionata al grado di pericolo per la persona, o dell'altra persona o del bene protetto. Il fatto che la persona fosse coinvolta in un'operazione difensiva condotta con la forza non costituirà di per sé motivo per escludere la responsabilità penale secondo questo sottoparagrafo;

(d) La condotta che si allega costituire un crimine, su cui la Corte ha giurisdizione, è stata causata da costrizione risultante da minaccia di morte imminente o di continui od imminenti gravi danni al fisico contro quella persona o altra persona, e la persona agisce necessariamente e ragionevolmente per evitare questa minaccia, sempre che la persona non intenda causare un danno maggiore di quello arrecato per evitarlo. Tale minaccia può anche essere:

(I) fatta da altre persone; oppure

(II) costituita da altre circostanze estranee al controllo della persona.

2. La Corte determinerà l'applicabilità dei motivi per l'esclusione della responsabilità penale prevista dal presente statuto al caso a essa sottoposto.

3. Al processo, la Corte può considerare un motivo di esclusione della responsabilità penale diverso da quelli indicati nel paragrafo 1 quando tale motivo deriva dal diritto applicabile come previsto nell'articolo 21. Le procedure relative alla considerazione di tale motivo saranno previste nelle regole di procedura e di prova.

## Articolo 32

*Errore di fatto o errore di diritto*

1. Un errore di fatto sarà motivo di esclusione della responsabilità penale solo se escluda l'elemento soggettivo richiesto dal crimine.

2. Un errore di diritto sul punto se un certo tipo di condotta sia un crimine su cui la Corte ha giurisdizione non sarà motivo di esclusione della responsabilità penale. Un errore di diritto può, tuttavia, essere motivo di esclusione della responsabilità penale se esclude l'elemento soggettivo richiesto da tale crimine, o come previsto nell'articolo 33.

## Articolo 33

*Ordini superiori e prescrizione di legge*

1. Il fatto che un crimine su cui la Corte ha giurisdizione sia stato commesso da una persona conformemente a un ordine di un Governo o di un superiore, sia militare sia civile, non farà venir meno la responsabilità penale di quella persona a meno che:

## LA CORTE PENALE INTERNAZIONALE

(a) La persona avesse l'obbligo giuridico di obbedire agli ordini del Governo o del superiore in questione;

(b) La persona non sapesse che l'ordine era illegittimo; e

(c) L'ordine non fosse manifestamente illegittimo.

2. Ai fini del presente articolo, gli ordini di commettere genocidio o crimini contro l'umanità sono palesemente illegittimi.

### PARTE 4. COMPOSIZIONE E AMMINISTRAZIONE DELLA CORTE

#### Articolo 34

##### *Organi della Corte*

La Corte sarà composta dei seguenti organi:

(a) La presidenza;

(b) Una divisione d'appello, una divisione di processo e una divisione pre-dibattimentale;

(c) L'ufficio del pubblico ministero;

(d) La cancelleria.

#### Articolo 35

##### *Ufficio di giudice*

1. Tutti i giudici saranno eletti come membri a tempo pieno della Corte e presteranno servizio su quella base dall'inizio del loro periodo di ufficio.

2. I giudici che compongono la presidenza presteranno servizio a tempo pieno subito dopo la loro elezione.

3. La presidenza può, in base al carico di lavoro della Corte e in consultazione con i suoi membri, decidere volta per volta in quale misura i rimanenti giudici saranno chiamati a prestare servizio a tempo pieno. Qualsiasi disposizione sarà fatta senza pregiudizio delle disposizioni dell'articolo 40.

4. Le disposizioni finanziarie per i giudici non chiamati a prestare servizio a tempo pieno saranno prese in base all'articolo 45.

#### Articolo 36

##### *Requisiti, nomina ed elezione dei giudici*

1. Fatte salve le disposizioni del paragrafo 2, la Corte sarà composta di 18 giudici.

2. La presidenza, agendo per conto della Corte, può proporre un aumento del numero dei giudici stabilito nel paragrafo 1, indicando le ragioni per cui esso è ritenuto necessario e appropriato. Il cancelliere informerà immediatamente della proposta tutti gli stati parte.

(b) Ogni proposta verrà poi esaminata in una riunione dell'assemblea degli stati parte che sarà convocata ai sensi dell'articolo 112. La proposta sarà considerata adottata se approvata alla riunione col voto dei due terzi dei membri dell'assemblea degli stati parte ed entrerà in vigore nel momento deciso dall'assemblea degli stati parte.

(c)

Il numero dei giudici di uno stato adottata secondo il sottoparagrafo (b), l'elezione dei giudici supplementari avrà luogo nella successiva riunione dell'assemblea degli stati parte in conformità dei paragrafi dal 3 all'8 incluso, e

dall'articolo 37, paragrafo 2;

Il numero dei giudici di uno stato adottata secondo il sottoparagrafo (b), l'elezione dei giudici supplementari avrà luogo nella successiva riunione dell'assemblea degli stati parte in conformità dei paragrafi dal 3 all'8 incluso, e

La proposta sarà trattata secondo la procedura prevista nei sottoparagrafi (a) e (b). Nel caso in cui la proposta sia adottata, il numero dei giudici sarà progressivamente ridotto, con la scadenza dei periodi di servizio prestato dai giudici in servizio, finché non si sia raggiunto il numero necessario.

3. (a) I giudici saranno scelti tra persone con alto carattere morale, imparzialità e integrità che possiedano i requisiti richiesti nei loro rispettivi stati per la nomina ai più alti uffici giudiziari.

(b) ogni candidato all'elezione alla Corte dovrà:

I) avere chiara competenza in diritto e procedura penale, e necessariamente grande esperienza del processo penale come giudice, pubblico ministero, avvocato o in altre posizioni simili, e dei processi penali; oppure

II) avere chiara competenza in aree pertinenti del diritto internazionale quali il diritto internazionale umanitario e il diritto dei diritti umani, e ampia esperienza in una posizione giuridica professionale che sia pertinente al lavoro giudiziario della Corte;

(c) ogni candidato all'elezione alla Corte dovrà avere un'eccellente conoscenza di almeno una delle lingue di lavoro della Corte e parlarla correntemente.

4.

(a) Proposte di candidati all'elezione alla Corte possono essere fatte da qualsiasi stato parte di questo Statuto, e saranno effettuate:

I) tramite la procedura prevista per la proposta di candidati alle cariche giudiziarie più alte nello stato in questione; oppure

II) tramite la procedura prevista per la proposta di candidati alla Corte Internazionale di Giustizia in base allo Statuto di tale Corte.

Le proposte saranno accompagnate da una dichiarazione con tutti i dettagli necessari specificanti che il candidato soddisfa i requisiti del paragrafo 3.

(b) ogni stato può presentare per ciascuna elezione un candidato che non necessariamente deve essere cittadino dello stato parte che lo presenta ma deve essere in ogni caso cittadino di uno degli stati parte.

(c) l'assemblea degli stati parte può decidere di istituire, qualora lo ritenga opportuno, un comitato consultivo sulle proposte di nomina. In tal caso, la composizione e il mandato del comitato saranno stabiliti dall'assemblea degli stati parte.

5. Ai fini dell'elezione, vi saranno due liste di candidati: la lista A, contenente i nomi dei candidati con le qualifiche specificate nel paragrafo 3 (b) I); e la lista B, contenente i nomi dei candidati con le qualifiche specificate nel paragrafo 3 (b) II).

Un candidato con qualifiche sufficienti per entrambe le liste può scegliere in quale lista essere inserito. Alla prima elezione della Corte, almeno nove giudici saranno eletti dalla lista A e almeno cinque dalla lista B. Le successive elezioni saranno organizzate in modo

## LA CORTE PENALE INTERNAZIONALE

da mantenere nella Corte una proporzione equivalente di giudici qualificati in base alle due liste.

6.

(a) I giudici saranno eletti con votazione segreta in una riunione dell'assemblea degli stati parte convocata a quello scopo ai sensi dell'articolo 112. Senza pregiudizio di quanto stabilito al paragrafo 7, le persone elette alla Corte saranno i 18 candidati che ottengono il più alto numero di voti e una maggioranza di due terzi degli stati parte presenti e votanti.

(b) Nel caso in cui un numero sufficiente di giudici non sia eletto alla prima votazione, le successive votazioni saranno tenute in base alle procedure del sottoparagrafo (a) finché posti rimanenti non siano stati coperti.

7. Non possono esserci due giudici cittadini dello stesso stato. Una persona che ai fini dell'appartenenza alla Corte, potrebbe essere considerata come cittadino di più stati sarà considerato cittadino dello stato nel quale tale persona normalmente esercita i diritti civili e politici.

8.

(a) Gli stati parte, nella scelta dei giudici, prenderanno in considerazione la necessità che vi sia, nella composizione della Corte:

- I) la rappresentanza dei principali sistemi giuridici del mondo;
- II) un'equa rappresentanza geografica; e
- III) una giusta rappresentanza di giudici uomini e donne.

6 (b) Gli stati parte terranno anche conto della necessità di inserire giudici con esperienza giuridica su specifiche materie, comprese ma non limitatamente a esse, la violenza contro donne o bambini.

9.

(a) Senza pregiudizio di quanto stabilito al paragrafo (b), i giudici rimarranno in carica per un periodo di nove anni e, senza pregiudizio di quanto stabilito dal sottoparagrafo (c) e l'articolo 37, paragrafo 2, non saranno suscettibili di rielezione.

(b) Alla prima elezione, sarà estratta a sorte un terzo dei giudici eletti che resterà in carica per un periodo di tre anni; sarà estratto a sorte un terzo dei giudici eletti che resterà in carica per un periodo di sei anni; i rimanenti giudici resteranno in carica per un periodo di nove anni.

(c) Un giudice sorteggiato per un periodo di carica di tre anni ai sensi del sottoparagrafo (b) sarà suscettibile di rielezione per un periodo intero.

(d) Nonostante il paragrafo 9, un giudice assegnato alla camera dibattimentale o di appello in base all'articolo 39 resterà in carica per completare qualsiasi giudizio o appello la cui trattazione sia stata già iniziata innanzi quella camera.

### Articolo 37

#### Vacanza di posti di giudice

1. Nel caso di una vacanza si terrà una elezione in base all'articolo 36 per coprire il posto vacante.

2. Un giudice eletto per coprire una vacanza rimarrà in carica per il rimanente termine del suo predecessore e, se quel periodo è di tre anni o meno, sarà suscettibile di rielezione per un intero periodo ai sensi dell'articolo 36.

### Articolo 38

#### La presidenza

1. Il presidente e il primo e secondo vicepresidente saranno eletti con maggioranza assoluta dei giudici. Ciascuno di essi sarà in carica per un periodo di tre anni o fino al termine del loro rispettivo mandato di giudici qualora scada prima.

Essi potranno essere rieletti una sola volta.

2. Il primo vicepresidente farà le veci del presidente nel caso in cui il presidente sia indisponibile o inabilitato. Il secondo vicepresidente farà le veci del presidente nel caso in cui tanto il presidente quanto il primo vicepresidente siano indisponibili o inabilitati.

3. Il presidente insieme al primo e secondo vicepresidente, costituirà la presidenza, la quale avrà il compito di assicurare:

(a) La corretta amministrazione della Corte, a eccezione dell'ufficio del pubblico ministero; e

(b) Le altre funzioni a essa attribuite in base al presente Statuto.

4. Nell'assolvere i suoi compiti ai sensi del paragrafo 3 (a), la presidenza si coordinerà con il pubblico ministero e ne cercherà l'accordo su tutte le questioni di comune interesse.

### Articolo 39

#### Le camere 1.

Appena possibile dopo l'elezione dei giudici, la Corte si organizzerà nelle divisioni specificate nell'articolo 34, paragrafo (b). La divisione d'appello sarà composta dal presidente e da quattro giudici, la divisione processuale da non meno di sei giudici e la divisione preliminare da non meno di sei giudici.

L'assegnazione dei giudici alle divisioni sarà basata sulla natura delle funzioni di ciascuna divisione e sulle qualifiche e l'esperienza dei giudici eletti alla Corte, in modo che ogni divisione contenga una giusta combinazione di esperti in diritto e procedura penale e in diritto internazionale.

Le divisioni processuale e preliminare saranno composte valentemente da giudici con esperienza in processi penali.

2.

(a) Le funzioni giudiziarie della Corte saranno svolte in ciascuna divisione da camere.

(b) I) La camera d'appello sarà composta da tutti i giudici della divisione d'appello; II) le funzioni della camera dibattimentale saranno svolte da tre giudici della divisione processuale;

III) le funzioni della camera predibattimentale saranno svolte o da tre giudici della divisione preliminare oppure da un solo giudice di tale divisione secondo il presente Statuto e alle regole di procedura e di prova;

(c) Niente in questo paragrafo precluderà la costituzione simultanea di più di una camera dibattimentale o predibattimentale nel caso in cui lo richieda una gestione efficiente del carico di lavoro della Corte.

3.

(a) I giudici assegnati alle divisioni processuale o preliminare presteranno servizio in tali divisioni per un periodo di tre anni e in seguito fino al completamento di ogni caso la cui trattazione sia già iniziata nel-

## LA CORTE PENALE INTERNAZIONALE

la divisione in questione.

(b) I giudici assegnati alla divisione d'appello presteranno servizio in tale divisione per l'intero periodo di carica.

4. I giudici assegnati alla divisione d'appello presteranno servizio solo in quella divisione. Niente in questo articolo precluderà comunque il temporaneo collegamento dei giudici della divisione processuale a quella della divisione preliminare o vice versa, se la presidenza consideri che l'amministrazione della Corte lo richieda, previsto che in nessuna circostanza un giudice che ha partecipato alla fase pre processuale del caso sarà eleggibile a sedere nella camera dibattimentale all'udienza di quel caso.

### Articolo 40

#### *Indipendenza dei giudici*

1. I giudici saranno indipendenti nello svolgimento delle loro funzioni.

2. I giudici non svolgeranno alcuna attività che possa interferire con le loro funzioni giudiziarie o ledere la fiducia nella loro indipendenza.

3. I giudici chiamati a servire a tempo pieno presso la sede della Corte non svolgeranno alcuna altra occupazione di natura professionale.

4. Qualsiasi questione riguardante l'applicazione dei paragrafi 2 e 3 sarà decisa con la maggioranza assoluta dei giudici. Nel caso in cui una simile questione riguardi un giudice personalmente, quel giudice non prenderà parte alla decisione.

### Articolo 41

#### *Esoneri, astensione e ricusazione dei giudici*

1. La presidenza può, su richiesta di un giudice, esonerare quel giudice dall'esercizio di una funzione prevista dal presente Statuto, in conformità con le regole di procedura e di prova.

2. Un giudice non prenderà parte a nessun caso nel quale la sua imparzialità possa essere ragionevolmente messa in dubbio per qualunque motivo. Un giudice dovrà astenersi da un caso ai sensi del presente paragrafo se, inter alia, quel giudice sia stato precedentemente implicato nel caso con qualsiasi funzione davanti alla Corte oppure in un caso penale connesso a livello nazionale che riguarda la persona indagata o processata. Un giudice sarà anche inabilitato anche per gli altri motivi previsti dalle regole di procedura e di prova.

(b) Il pubblico ministero o la persona indagata o processata possono chiedere la ricusazione di un giudice in base a questo paragrafo.

(c) Qualsiasi questione relativa all'astensione o ricusazione di un giudice sarà decisa con la maggioranza assoluta dei giudici. Il giudice in causa sarà autorizzato a presentare le sue ragioni sulla questione, ma non prenderà parte alla decisione.

### Articolo 42

#### *L'ufficio del pubblico ministero*

1. L'ufficio del pubblico ministero agirà indipendentemente come organo separato della Corte. Esso sarà competente a ricevere le richieste e qualsiasi informazione documentata sui crimini sui quali la Corte ha

giurisdizione, per esaminarli e per condurre indagini e processi dinanzi alla Corte. Un membro dell'ufficio non cercherà né agirà in base a istruzioni provenienti da alcuna fonte esterna.

2. A capo dell'ufficio vi sarà il pubblico ministero. Questi avrà piena autorità sulla direzione e sull'amministrazione dell'ufficio, incluso il personale, le attrezzature e altre risorse di competenza. Il pubblico ministero sarà assistito da uno o più pubblici ministeri vicari, che saranno autorizzati a eseguire qualsiasi atto richiesto al pubblico ministero in base al presente Statuto. Il pubblico ministero e i vicari saranno di nazionalità diverse e presteranno servizio a tempo pieno.

3. Il pubblico ministero e i vicari saranno persone di alta qualità morale, saranno altamente competenti e avranno ampia esperienza pratica di istruzione o di processo penale. Dovranno avere un'eccellente conoscenza di almeno una delle lingue di lavoro alla Corte e parlarla correntemente.

4. Il pubblico ministero sarà eletto dall'assemblea degli stati parte con votazione segreta e maggioranza assoluta dei componenti. I vicari del pubblico ministero saranno eletti nello stesso modo in una lista di candidati fornita dal pubblico ministero. Il pubblico ministero indicherà tre candidati per ogni carica vacante di vicario del pubblico ministero. A meno che non venga deciso un termine più breve al momento della loro elezione, il pubblico ministero e i vicari saranno in carica per un periodo di nove anni e non saranno suscettibili di rielezione.

5. Né il pubblico ministero né i vicari svolgeranno alcuna attività che possa interferire con le loro funzioni o ledere la fiducia nella loro indipendenza. Non svolgeranno alcuna altra occupazione di natura professionale.

6. La presidenza può esonerare il pubblico ministero o un vicario, su loro richiesta, dall'agire in un determinato caso.

7. Né il pubblico ministero né i vicari prenderanno parte a questioni in cui la loro imparzialità possa essere ragionevolmente messa in dubbio per qualsiasi altro motivo.

Dovranno astenersi da un caso ai sensi del presente paragrafo se, inter alia, siano stati precedentemente implicati nel caso con qualunque funzione dinanzi la Corte o in un caso penale commesso a livello nazionale che riguarda la persona indagata o processata.

8. Qualsiasi questione relativa all'inabilitazione del pubblico ministero o di un vicario sarà decisa dalla camera d'appello.

(a) La persona indagata o processata può in qualsiasi momento chiedere la ricusazione del pubblico ministero o di un vicario in base al presente articolo.

(b) Il pubblico ministero e il vicario, a seconda dei casi, saranno autorizzati a presentare le loro ragioni sulla questione.

9. Il pubblico ministero nominerà dei consiglieri con esperienza giuridica su specifici argomenti, tra cui, ma non soltanto, la violenza sessuale e di genere e la violenza contro i bambini.

### Articolo 43

#### *La cancelleria*

1. La cancelleria sarà responsabile degli aspetti non

## LA CORTE PENALE INTERNAZIONALE

giudiziari dell'amministrazione e di servizio della Corte, senza pregiudizio delle funzioni e dei poteri del pubblico ministero in base all'articolo 42.

2. A capo della cancelleria vi sarà un cancelliere, che sarà il principale funzionario amministrativo della Corte. Il cancelliere eserciterà le sue funzioni sotto l'autorità del presidente della Corte.

3. Il cancelliere e il vicecancelliere saranno persone di grandi doti morali, saranno altamente competenti e avranno un'eccellente conoscenza di almeno una delle lingue di lavoro della Corte, che parleranno correntemente.

4. I giudici eleggeranno il cancelliere a maggioranza assoluta con votazione segreta, tenendo conto delle raccomandazioni dell'assemblea degli stati parte. Se vi è necessità e su raccomandazione del cancelliere, i giudici eleggeranno nello stesso modo un vicecancelliere.

5. Il cancelliere sarà in carica per un periodo di cinque anni, sarà suscettibile di rielezione una volta e presterà servizio a tempo pieno. Il vicecancelliere sarà in carica per un periodo di cinque anni o per il periodo più breve che può essere stabilito dalla maggioranza dei giudici, e può essere eletto nell'intesa che sarà chiamato a svolgere servizio nella misura delle necessità.

6. Il cancelliere costituirà nell'ambito della cancelleria un'unità delle vittime e dei testimoni. Questa unità provvederà, in consultazione con l'ufficio del pubblico ministero, ad adottare misure di protezione e dispositivi di sicurezza, assistenza legale e altra appropriata assistenza per i testimoni, le vittime che compaiono dinanzi alla Corte e altri che si trovano a rischio a causa di una deposizione testimoniale data da tali testimoni. Tale unità includerà personale con esperienza di traumi, includendo traumi dovuti a crimini di violenza sessuale.

### Articolo 44

#### *Il personale*

1. Il pubblico ministero e il cancelliere nomineranno il personale qualificato richiesto dai loro rispettivi uffici. Nel caso del pubblico ministero, questo includerà la nomina di investigatori.

2. Nell'impiego del personale il pubblico ministero e il cancelliere accerteranno che possiede le più alte caratteristiche di efficienza, competenza e integrità e faranno riferimento, *mutatis mutandis*, ai criteri stabiliti nell'articolo 36, paragrafo 8.

3. Il cancelliere, con l'accordo della presidenza e del pubblico ministero, proporrà un regolamento del personale che includa i requisiti e le condizioni ai sensi dei quali il personale della Corte è nominato, remunerato e licenziato. Il regolamento del personale sarà approvato dalla assemblea degli stati parte.

4. La Corte può, in circostanze eccezionali, far ricorso all'esperienza di personale messo a disposizione gratuitamente dagli stati membri, da organizzazioni intergovernative o non governative per assistere nell'attività di uno degli organi della Corte. Il pubblico ministero può accettare un'offerta analoga per conto dell'ufficio del pubblico ministero.

Tale personale gratuito sarà impiegato conformemente con le direttive adottate dall'assemblea degli stati parte.

### Articolo 45

#### *Promessa solenne*

Prima di assumere i loro rispettivi compiti ai sensi del presente Statuto, i giudici, il pubblico ministero, i vicari del pubblico ministero, il cancelliere e il vicecancelliere faranno una promessa solenne in udienza pubblica di esercitare le loro rispettive funzioni imparzialmente e coscienza di causa.

### Articolo 46

#### *Rimozione dall'ufficio*

1. Un giudice, il pubblico ministero o un suo vicario, il cancelliere e il vicecancelliere saranno rimossi dall'incarico se viene presa una decisione a tal fine ai sensi del paragrafo 2, nei casi in cui tale persona:

(a) risulti aver commesso grave mancanza o una grave violazione dei suoi doveri ai sensi del presente Statuto, come previsto dalle regole di procedura e di prova; oppure

(b) sia nell'impossibilità di esercitare le funzioni richieste da questo Statuto.

2. Una decisione di rimozione dall'incarico di un giudice, del pubblico ministero o del suo vicario ai sensi del paragrafo 1 sarà presa dall'assemblea degli stati parte con votazione segreta:

(a) nel caso di un giudice, della maggioranza di due terzi degli stati parte su raccomandazione adottata dalla maggioranza dei due terzi degli altri giudici;

(b) nel caso del pubblico ministero dalla maggioranza assoluta degli stati parte;

(c) nel caso di un vicario del pubblico ministero dalla maggioranza assoluta degli stati membri su raccomandazione del pubblico ministero.

3. Una decisione di rimozione dall'incarico del cancelliere o del vicecancelliere sarà adottata dalla maggioranza assoluta dei giudici.

4. Un giudice, il pubblico ministero, un suo vicario il cancelliere e il vicecancelliere la cui condotta o capacità di esercitare le funzioni dell'ufficio, richieste dal presente Statuto, venga contestata ai sensi del presente articolo, avrà piena opportunità di presentare e di ricevere prove e di svolgere argomentazioni conformemente alle regole di procedura e di prova. La persona in questione non prenderà parte altrimenti all'esame della questione.

### Articolo 47

#### *Misure disciplinari*

Un giudice, il pubblico ministero, il vicario del pubblico ministero, il cancelliere e il vicecancelliere che hanno commesso mancanze di natura meno grave rispetto a quelle indicate nell'articolo 46, paragrafo 1, saranno soggetti a misure disciplinari conformemente alle regole di procedura e di prova.

### Articolo 48

#### *Privilegi e immunità*

1. La Corte godrà nel territorio di ciascun stato membro dei privilegi e immunità necessari al raggiungimento dei suoi scopi.

2. I giudici, il pubblico ministero, i suoi vicari e il can-

## LA CORTE PENALE INTERNAZIONALE

celliere, nello svolgimento dell'attività della Corte o con riferimento a essa, godranno degli stessi privilegi e immunità che sono accordati ai capi di missioni diplomatiche e continueranno, dopo la scadenza dei loro incarichi, a godere di immunità processuale di ogni tipo, riguardo alle parole dette o scritti e agli atti compiuti nella loro funzione ufficiale.

3. Il vicesegretario e il personale dell'ufficio del pubblico ministero e della cancelleria godranno dei privilegi, immunità e strutture necessarie per lo svolgimento delle loro funzioni, secondo l'accordo sui privilegi e le immunità della Corte.

4. Consulenti, esperti, testimoni o qualsiasi altra persona a cui è richiesto di essere presente alla sede della Corte godrà del trattamento necessario per il corretto funzionamento della Corte, secondo l'accordo sui privilegi e le immunità della Corte.

5. Ai privilegi e le immunità:

- (a) di un giudice o del pubblico ministero può rinunciare la maggioranza assoluta dei giudici;
- (b) del cancelliere può rinunciare la presidenza;
- (c) del vicario del pubblico ministero e del personale dell'ufficio del pubblico ministero può rinunciare il pubblico ministero;
- (d) del cancelliere e del personale della cancelleria può rinunciare il cancelliere.

### Articolo 49

#### *Salari, indennità e rimborsi spese*

I giudici, il pubblico ministero, i suoi vicari, il cancelliere e suo vicesegretario riceveranno i salari, le indennità e i rimborsi spese decisi dall'assemblea degli stati parte. Tali salari e indennità non subiranno riduzioni durante il periodo del loro incarico.

### Articolo 50

#### *Lingue ufficiali e di lavoro*

1. Le lingue ufficiali della Corte saranno l'arabo, il cinese, l'inglese, il francese, il russo e lo spagnolo.

Le sentenze della Corte, e le altre decisioni che risolvono questioni fondamentali poste alla Corte, saranno pubblicate nelle lingue ufficiali. La presidenza, in accordo con i criteri stabiliti dalle regole di procedura e di prova, determinerà quali decisioni possano essere considerate risolutive di questioni fondamentali ai fini del presente paragrafo.

2. Le lingue di lavoro della Corte saranno l'inglese e il francese. Le regole di procedura e di prova determineranno i casi in cui altre lingue ufficiali potranno essere usate come lingue di lavoro.

3. Su richiesta di qualsiasi parte di un processo o di uno stato autorizzato a intervenire in un processo, la Corte autorizzerà che una lingua diversa dall'inglese e dal francese sia utilizzata da tale parte o stato, purché la Corte consideri che tale autorizzazione sia adeguatamente giustificata.

### Articolo 51

#### *Regole di procedura e di prova*

1. Le regole di procedura e di prova entreranno in vigore con la loro adozione da parte della maggioranza dei due terzi dell'assemblea degli stati parte.

2. Emendamenti alle regole di procedura e di prova possono essere proposti da:

- (a) qualsiasi stato parte;
- (b) i giudici a maggioranza assoluta; oppure
- (c) il pubblico ministero.

Tali emendamenti entreranno in vigore in seguito alla loro adozione da parte della maggioranza dei due terzi dei membri dell'assemblea degli stati parte.

3. Dopo l'adozione delle regole di procedura e di prova, nei casi urgenti dove le regole non prevedano una situazione specifica davanti alla Corte, i giudici possono, con la maggioranza dei due terzi, redigere regole provvisorie che saranno applicate fino alla loro adozione, emendamento o rigetto nella successiva sessione ordinaria dell'assemblea degli stati parte.

4. Le regole di procedura e di prova, gli emendamenti a esse e qualsiasi regola provvisoria saranno conformi al presente Statuto. Gli emendamenti alle regole di procedura e di prova e le regole provvisorie non saranno applicati retroattivamente a sfavore della persona indagata o processata o che è stata condannata.

5. Nell'evenienza di un contrasto tra lo Statuto e le regole di procedura e di prova prevarrà lo Statuto.

### Articolo 52

#### *Regolamento della Corte*

1. I giudici, conformemente al presente Statuto e alle regole di procedura e di prova adotteranno uno, a maggioranza assoluta, il regolamento della Corte necessario per il suo normale funzionamento.

2. Il pubblico ministero e il cancelliere saranno consultati riguardo all'elaborazione del regolamento e degli emendamenti a esso.

3. Il regolamento e gli emendamenti a esso avranno efficacia a partire dalla loro adozione a meno che i giudici non decidano diversamente. Subito dopo la loro adozione, verranno inviati a tutti gli stati parte per commenti. Se entro sei mesi non vengono fatte obiezioni da parte della maggioranza degli stati parte rimarranno in vigore.

## PARTE 5. INDAGINI E INCRIMINAZIONE

### Articolo 53

#### *Apertura di un'indagine*

1. Il pubblico ministero, valutate le informazioni a sua disposizione, aprirà un'indagine a meno che non decida che non esistono basi ragionevoli per procedere secondo il presente Statuto. Nel decidere se aprire un'indagine, il pubblico ministero esaminerà se:

- (a) l'informazione a sua disposizione fornisce basi ragionevoli per credere che un crimine su cui la Corte ha giurisdizione sia stato o si stia commettendo;
- (b) il caso sia o sarebbe ricevibile ai sensi dell'articolo 17; e
- (c) tenendo conto della gravità del crimine e degli interessi delle vittime, esistono tuttavia motivi sostanziali per credere che un'indagine non servirebbe agli interessi della giustizia.

Se il pubblico ministero determina che non esistono basi ragionevoli per procedere e la sua determinazione è basata solo sul sottoparagrafo (c) sopra riportato,

## LA CORTE PENALE INTERNAZIONALE

informerà la camera predibattimentale.

2. Se, durante l'indagine, il pubblico ministero conclude che non esistono basi sufficienti per un'incriminazione perché:

(a) non esiste una sufficiente base giuridica o fattuale per chiedere un mandato o una citazione in base all'articolo 58;

(b) il caso è irricevibile ai sensi dell'art. 17, oppure

(c) una incriminazione non è nell'interesse della giustizia, tenendo conto di tutte le circostanze, inclusa la gravità del crimine, gli interessi delle vittime e l'età o l'infirmità del presunto responsabile, e il suo ruolo nel crimine allegato; il pubblico ministero informerà la camera predibattimentale e lo stato che abbia sottoposto il caso ai sensi dell'articolo 14 o, il consiglio di sicurezza in un caso ai sensi dell'articolo 13, paragrafo (b), delle sue conclusioni e delle ragioni per tali conclusioni.

3. (a) Su richiesta dello stato che ha sottoposto un caso ai sensi dell'articolo 14 o del consiglio di sicurezza in base all'articolo 13, paragrafo (b), la camera predibattimentale può riesaminare la decisione di non procedere del pubblico ministero in base al paragrafo 1 o 2 e può richiedere al pubblico ministero di riconsiderare tale decisione.

(b) In aggiunta, la camera predibattimentale può, di sua iniziativa, esaminare una decisione di non procedere del pubblico ministero se questa è basata solamente sul paragrafo 1 (c) o 2 (c). In tal caso, la decisione del pubblico ministero sarà effettiva soltanto se confermata dalla camera predibattimentale.

4. Il pubblico ministero può in qualsiasi momento riconsiderare una decisione di aprire un'indagine e un'incriminazione basandosi su fatti o informazioni nuove.

## Articolo 54

*Doveri e poteri del pubblico ministero in materia di indagini*

1. Il pubblico ministero dovrà:

(a) allo scopo di stabilire la verità, estendere l'indagine fino a coprire tutti i fatti e le prove relative a un giudizio qualora le prove necessarie per valutare se vi è responsabilità penale ai sensi del presente Statuto, e, così facendo, indagare ugualmente sulle circostanze incriminanti ed esoneranti;

(b) prendere misure appropriate per assicurare l'indagine effettiva, l'incriminazione dei crimini sui cui la Corte ha giurisdizione e, così facendo, rispettare gli interessi e le circostanze personali delle vittime e dei testimoni, compresa l'età, il genere e come definito nell'articolo 7, paragrafo 3 e la salute, e tenere conto della natura del crimine, in particolare quando implichi violenza sessuale, violenza di genere e violenza contro bambini; e (c) Rispettare pienamente i diritti delle persone che sorgono ai sensi del presente Statuto.

2. Il pubblico ministero può condurre indagini sul territorio di uno stato:

(a) In conformità con le disposizioni della parte 9; oppure

(b) Se autorizzato dalla camera predibattimentale ai sensi dell'articolo 57 paragrafo 3 (d).

3. Il pubblico ministero può:

(a) Racogliere ed esaminare prove,

(b) Richiedere la presenza delle persone indagate, delle vittime e dei testimoni e interrogarli;

(c) Cercare la cooperazione di qualsiasi stato o di una organizzazione intergovernativa in base alla relativa competenza e/o mandato;

(d) Concludere accordi o disposizioni non contrastanti col presente Statuto, che risultino necessari per facilitare la cooperazione di uno stato, di una organizzazione intergovernativa o di una persona;

(e) Concordare di non rendere noti, in alcuno stadio del procedimento, documenti o informazioni che il pubblico ministero ottiene a titolo confidenziale e soltanto allo scopo di creare nuove prove, a meno che chi ha fornito l'informazione lo consenta; e

(f) Prendere le misure necessarie o richiedere che siano prese le misure necessarie per assicurare la riservatezza dell'informazione, la protezione di una persona o per conservare le prove.

## Articolo 55

*Diritti delle persone nel corso di un'indagine*

1. Riguardo a un'indagine ai sensi del presente Statuto, una persona:

(a) Non sarà obbligata a incriminarsi o a confessarsi colpevole;

(b) Non sarà soggetta ad alcuna forma di coercizione, di violenza o minaccia, a tortura o a qualsiasi altra forma di trattamento o punizione crudele, inumana o degradante; e

(c) Avrà, se interrogata in una lingua diversa da quella che comprende e parla correntemente, senza alcun costo a suo carico l'assistenza di un interprete competente e le traduzioni necessarie per assicurare condizioni di equità;

(d) Non sarà soggetta ad arresto o detenzione arbitraria e non sarà privata della libertà se non per motivi e in conformità con le procedure stabilite nello Statuto.

2. Se ci sono motivi per credere che una persona abbia commesso un crimine su cui la Corte ha giurisdizione e la persona sta per essere interrogata o dal pubblico ministero o da autorità nazionali in seguito a una richiesta fatta ai sensi della parte 9 del presente Statuto, tale persona avrà anche i seguenti diritti dei quali sarà informata prima dell'inizio dell'interrogatorio:

(a) Di essere informata prima dell'interrogatorio che ci sono motivi per credere che abbia commesso un crimine sul quale la Corte ha giurisdizione;

(b) Di non rispondere, senza che tale silenzio venga in considerazione nella determinazione della sua colpevolezza o innocenza;

(c) Di avere un'assistenza legale di sua scelta, o se la persona non ha un'assistenza legale, avere un'assistenza legale a lei assegnata, in ogni caso in cui lo richieda l'interesse della giustizia, e senza pagamento da parte della persona in tal caso se la persona non ha sufficienti mezzi per coprire le spese;

(d) Di essere interrogata in presenza di un avvocato a meno che la persona abbia volontariamente rinunciato al diritto di avere un avvocato.

## Articolo 56

*Ruolo della camera predibattimentale in relazione a un'unica opportunità di indagine*

1.

(a) Se il pubblico ministero considera che un'indagi-

## LA CORTE PENALE INTERNAZIONALE

ne presenti un'opportunità unica di assumere una testimonianza o la dichiarazione di un testimone o di esaminare, raccogliere o vagliare prove, che potrebbero non essere disponibili successivamente ai fini di un giudizio, il pubblico ministero ne informerà la camera predibattimentale.

(b) In tal caso, la camera predibattimentale può, su richiesta del pubblico ministero, prendere le misure necessarie per assicurare l'efficienza e l'integrità del procedimento e, in particolare, per proteggere i diritti della difesa.

(c) A meno che la camera predibattimentale ordini altrimenti, il pubblico ministero fornirà le relative informazioni alla persona arrestata o comparsa in seguito a citazione in giudizio in relazione all'indagine di cui al sottoparagrafo (a) in modo che possa essere sentita sulla questione.

2. Le misure di cui al paragrafo 1 (b) possono includere:

(a) Fare raccomandazioni o dare ordini riguardanti le procedure da seguire;

(b) Ordinare che venga fatto un verbale del procedimento;

(c) Designare un esperto che assista;

(d) Autorizzare l'avvocato della persona che è stata arrestata o comparsa dinanzi alla Corte in seguito a citazione a partecipare, o nel caso non ci fosse ancora stato un arresto oppure una comparizione o non sia stato ancora designato un avvocato, designare un altro avvocato per assistere e rappresentare gli interessi della difesa.

(e) Nominare uno dei suoi membri o, se necessario, un altro giudice disponibile della divisione preliminare o processuale per osservare e fare raccomandazioni e dare ordini riguardanti la raccolta e la conservazione delle prove e l'interrogatorio delle persone;

(f) Svolgere ogni altra attività necessaria per raccogliere o conservare le prove.

3.

(a) se il pubblico ministero non abbia preso misure ai sensi del presente articolo e la camera di predibattimentale ritenga che tali misure siano necessarie per conservare le prove che ritiene sarebbero essenziali per la difesa al giudizio, consulterà il pubblico ministero per vedere se esistono buone ragioni sul perché il pubblico ministero non abbia richiesto tali misure. Se su consultazione la camera predibattimentale conclude che la mancata richiesta di tali misure da parte del pubblico ministero non è giustificata, la camera predibattimentale può prendere tali misure di sua iniziativa.

(b) una decisione della camera predibattimentale di agire di sua iniziativa ai sensi del presente paragrafo può essere impugnata dal pubblico ministero. L'appello sarà deciso in tempi brevi.

4. L'ammissibilità delle prove conservate o raccolte per il giudizio ai sensi del presente articolo, o il loro verbale, sarà regolata nel giudizio in base all'articolo 69, e la rilevanza di tali prove sarà determinata dalla camera processuale.

## Articolo 57

*Funzioni e poteri della camera di predibattimentale*

1. A meno che non sia previsto diversamente dal

presente Statuto, la camera predibattimentale eserciterà le sue funzioni secondo le disposizioni dell'articolo.

2.

(a) Ordini o disposizioni della camera predibattimentale emanati secondo gli articoli 15, 18, 19, 54, paragrafo 2, 61, paragrafo 7, e 72 devono essere raggiunte dalla maggioranza dei suoi giudici.

(b) In tutti gli altri casi, un singolo giudice della camera predibattimentale può esercitare le funzioni previste dal presente Statuto, a meno che non sia diversamente previsto dalle regole di procedura e di prove o dalla maggioranza della camera predibattimentale.

3. Oltre alle altre funzioni di cui al presente Statuto, la camera predibattimentale può:

(a) su richiesta del pubblico ministero, emettere ordini e mandati richiesti ai fini dell'indagine;

(b) su richiesta di una persona che è stata arrestata o comparsa in seguito a citazione in virtù dell'articolo 58, emettere gli ordini, comprese le misure descritte nell'articolo 56, o cercare cooperazione conformemente alla parte 9 che siano necessari per assistere la persona nella preparazione della sua difesa;

(c) se necessario, prendere provvedimenti per la protezione e la privacy delle vittime e dei testimoni, per la conservazione delle prove, per la protezione delle persone arrestate o comparse in seguito a citazione, e per la protezione dell'informazione relativa alla sicurezza nazionale;

(d) autorizzare il pubblico ministero a intraprendere gli specifici passi d'indagine sul territorio di uno stato parte senza aver ottenuto la cooperazione di quello stato in base alla parte 9 se, quanto sia possibile tenuto conto del punto di vista dello stato interessato, la camera predibattimentale ha determinato in tal caso che lo stato è chiaramente incapace di eseguire una richiesta di cooperazione a causa della non disponibilità di un'autorità o di una componente del suo sistema giudiziario competente a eseguire la richiesta di cooperazione ai sensi della parte 9;

(e) Se un mandato di arresto o una citazione è stata emessa in base all'articolo 58, e con dovuto riguardo alla rilevanza della prova e ai diritti delle parti interessate, come previsto dal presente Statuto e nelle regole di procedura e di prova, cercare la cooperazione degli stati conformemente all'articolo 93, paragrafo 1(j), per prendere misure protettive ai fini di confisca in particolare a beneficio delle vittime.

## Articolo 58

*Emissione da parte della camera predibattimentale di un mandato di arresto o di una citazione a comparire*

1. In qualsiasi momento dopo l'inizio dell'indagine, la camera predibattimentale, su domanda del pubblico ministero, emetterà un mandato di arresto di una persona se, esaminata la domanda e le prove o altre informazioni presentate dal pubblico ministero, sarà convinta che:

(a) esistono motivi ragionevoli per credere che la persona ha commesso un crimine su cui la Corte ha giurisdizione; e

(b) l'arresto della persona appare necessario.

## LA CORTE PENALE INTERNAZIONALE

I) per assicurare che la persona sia presente al giudizio;

II) per assicurare che la persona non ostacoli o metta in pericolo l'indagine o il procedimento della Corte;

III) se è il caso, per evitare che la persona continui nella commissione di quel crimine o di un crimine connesso sul quale la Corte ha giurisdizione e che trova origine nelle stesse circostanze.

2. La domanda del pubblico ministero dovrà contenere:

(a) il nome della persona e ogni altra informazione relativa alla sua identificazione; (b) uno specifico riferimento ai crimini sui quali la Corte ha giurisdizione di cui si allega la commissione da parte di tale persona;

(c) una breve descrizione dei fatti che si allegano costituire quei crimini;

(d) un riassunto delle prove e di ogni altra informazione che fornisce motivi ragionevoli per credere che la persona abbia commesso tali crimini; e

(e) le ragioni per cui il pubblico ministero ritiene che l'arresto della persona sia necessario.

3. Il mandato d'arresto conterrà:

(a) il nome della persona e ogni altra informazione relativa alla sua identificazione;

(b) uno specifico riferimento ai crimini sui quali la Corte ha giurisdizione per i quali l'arresto della persona è necessario; e

(c) una breve descrizione dei fatti che si allegano costituire quei crimini.

4. Il mandato d'arresto rimarrà efficace finché non sia ordinato diversamente dalla Corte.

5. Sulla base del mandato d'arresto, la Corte può richiedere l'arresto provvisorio o l'arresto e la consegna di una persona ai sensi della parte 9.

6. Il pubblico ministero può richiedere alla camera predibattimentale di emendare il mandato d'arresto modificando o aggiungendo i crimini specificati. La camera predibattimentale emenderà il mandato se ritiene che esistano motivi ragionevoli per credere che la persona abbia commesso i crimini modificati o aggiunti.

7. In alternativa alla richiesta del mandato d'arresto, il pubblico ministero può presentare una domanda chiedendo che la camera predibattimentale emani una citazione a comparire della persona. Se la camera predibattimentale ritiene che esistano motivi ragionevoli per credere che la persona abbia commesso il crimine allegato e che una citazione è sufficiente per assicurare la comparizione della persona, emetterà la citazione a comparire, con o senza condizioni restrittive della libertà (diverse dalla detenzione) se prevista dalla legge nazionale. La citazione conterrà:

(a) il nome della persona e ogni altra informazione relativa alla sua identificazione;

(b) la data specifica in cui la persona dovrà comparire;

(c) uno specifico riferimento ai crimini su cui la Corte ha giurisdizione di cui si allega la commissione da parte della persona;

(d) una breve descrizione dei fatti che si allegano costituire il crimine.

La citazione sarà notificata alla persona.

### Articolo 59

#### *Procedure d'arresto nello stato di custodia*

1. Uno stato parte che ha ricevuto una richiesta di arresto provvisorio o di arresto e consegna dovrà immediatamente provvedere ad arrestare la persona in questione conformemente alle sue leggi e alle disposizioni della parte 9.

2. La persona arrestata sarà immediatamente portata davanti all'autorità giudiziaria competente nello stato che l'ha in custodia, il quale determinerà, secondo la legge di quello stato, che:

(a) Il mandato si riferisce alla persona;

(b) La persona è stata arrestata secondo regolare procedimento; e

(c) I diritti della persona sono stati rispettati.

3. La persona arrestata avrà il diritto di chiedere all'autorità competente dello stato che l'ha in custodia di essere messa in libertà provvisoria o in attesa della consegna.

4. Nel prendere una decisione su tale domanda, l'autorità competente nello stato che l'ha in custodia considererà se, data la gravità dei crimini allegati, esistono circostanze urgenti ed eccezionali che giustifichino la libertà provvisoria e se esistano garanzie sufficienti per assicurare che lo stato di custodia possa adempiere al suo dovere di consegnare la persona alla Corte. Non sarà possibile all'autorità competente dello stato di custodia considerare se il mandato d'arresto sia stato emesso regolarmente in base all'articolo 58, paragrafo 1 (a) e (b).

5. La camera predibattimentale sarà informata di ogni richiesta di messa in libertà provvisoria e farà raccomandazioni all'autorità competente dello stato di custodia.

L'autorità competente nello stato di custodia considererà altrimenti tali raccomandazioni, compresa ogni raccomandazione sulle misure per prevenire la fuga della persona, prima di emettere la sua decisione.

6. Se alla persona è concessa la libertà provvisoria, la camera predibattimentale può richiedere rapporti periodici sulla libertà provvisoria.

7. Una volta ordinata la consegna da parte dello stato di custodia, la persona sarà consegnata alla Corte al più presto possibile.

### 2 - Continua

*La prima parte è stata pubblicata giovedì 30 luglio,  
la terza parte sarà pubblicata venerdì 7 agosto*

**Italia Oggi**  
DOCUMENTI

# LA CORTE PENALE INTERNAZIONALE

**Il testo dello statuto approvato  
a Roma il 17 luglio dalla conferenza  
delle Nazioni Unite**

**Terza parte**  
**La prima parte è stata pubblicata giovedì 30 luglio, la seconda  
parte è stata pubblicata martedì 4 agosto  
la quarta parte sarà pubblicata sabato 8 agosto**

di **FAUSTO POCAR**

*membro e già presidente del comitato dei diritti umani delle Nazioni Unite, ordinario di diritto internazionale all'università degli studi di Milano*

**A**ccanto all'entusiasmo per la creazione di una Corte penale internazionale non sono mancate le voci critiche per un risultato che è stato ritenuto da taluni troppo modesto rispetto alle aspettative. Se da tutti si dà un giudizio largamente positivo della definizione dei crimini di guerra e dei crimini contro l'umanità, il mondo delle organizzazioni non governative impegnate nella difesa dei diritti umani ha osservato che la clausola che consente agli stati di non applicare lo statuto della Corte per sette anni per quanto riguarda i crimini di guerra rischia di limitare seriamente l'attività della futura Corte per un periodo di tempo che potrà anche essere superiore a quello previsto.

Ma soprattutto si fa osservare che è in pericolo il carattere universale della giurisdizione della Corte, presupposto indispensabile per la sua efficacia nella repressione, e indirettamente nella prevenzione, dei crimini internazionali, che hanno per definizione natura universale in quanto urtano contro la coscienza della comunità umana nel suo complesso.

Ma sono giustificate queste critiche? In che misura può dirsi che il compromesso raggiunto a Roma metta a rischio un efficace intervento della Corte nelle situazioni più gravi di violazioni sistematiche dei diritti fondamentali della persona?

Certo, in linea di massima la giurisdizione

## LA CORTE PENALE INTERNAZIONALE

della Corte è subordinata all'accettazione dello statuto e quindi al consenso degli stati, ma la questione è un po' più complessa. Un crimine internazionale può essere sottoposto alla Corte da uno stato parte dello statuto, oppure dal consiglio di sicurezza delle Nazioni unite, oppure ancora dal procuratore della Corte stessa di sua iniziativa. L'esercizio dell'azione penale prescinde quindi da un'approvazione politica e può aver luogo anche in seguito a indagini condotte in modo del tutto indipendente e autonomo dal procuratore della Corte su segnalazione di chiunque, un'organizzazione non governativa per esempio.

La limitazione della giurisdizione sta piuttosto nella disposizione secondo cui un crimine può essere perseguito solo se commesso sul territorio di uno stato aderente allo statuto o a opera di un cittadino di un tale stato. Solo nell'ipotesi in cui l'iniziativa sia presa dal consiglio di sicurezza si prescinde da tali condizioni e qualsiasi crimine può essere sottoposto alla Corte.

Solo in quest'ultimo caso la giurisdizione della Corte è dunque veramente universale. Si tratta di una limitazione, senza dubbio, ma ben minore di quella invocata dagli stati più restii ad accettare l'istituzione di un giudice penale internazionale, che avrebbero voluto subordinare in ogni caso la giurisdizione della Corte a un'iniziativa del consiglio di sicurezza. Questa rimane necessaria invece solo quando si debba intervenire nei confronti di una situazione collegata con uno stato che non ha accettato la giurisdizione della Corte.

Sarebbe stato del resto difficile immaginare un intervento di un organo neutrale in questo caso, senza una decisione politica che verificasse il consenso internazionale in proposito, che appare un presupposto indispensabile per un'azione efficace nei confronti di uno stato non consenziente. Lo dimostrano le difficoltà che, pur in presenza di un consenso internazionale, incontra lo stesso tribunale dell'Ajibili dei crimini perpetrati nei Balcani.

Il compromesso raggiunto sembra dunque il solo realisticamente possibile. E non può costituire motivo particolare di preoccupazione il fatto che il consiglio di sicurezza possa in ogni caso, anche rispetto ai crimini collegati con stati aderenti allo statuto, fermare l'azione penale per un periodo di un anno, rinnovabile, e quindi in teoria indefinitamente. È infatti ben difficile che in un caso grave il consiglio possa raggiungere una maggioranza a questo fine, che sarebbe condannata dall'opinione pubblica mondiale. Lo stesso esercizio del diritto di veto, ove applicabile, potrebbe a questo proposito giocare a favore della giurisdizione della Corte piuttosto che contro di essa, come è il caso quando quest'ultima sia subordinata all'iniziativa del Consiglio.

Merita infine di essere approvata, piuttosto che criticata, la limitazione della giurisdizione della Corte che deriva dal fatto che il crimine già sia stato esaminato o sia in corso di esame da parte dei tribunali interni di uno stato. Tale limitazione infatti non opera quando lo scopo del giudizio nazionale sia in realtà di proteggere l'autore del crimine o quando il sistema giudiziario statale non sia comunque in grado di assicurare un regolare ed efficace svolgimento delle indagini e del processo.

Essa inoltre dovrebbe indurre gli stati a rivedere seriamente la loro legislazione penale in modo che tutti i crimini previsti dallo statuto della Corte siano anche previsti e punibili con pene altrettanto severe dal diritto nazionale, contribuendo in tal modo all'effetto repressivo e dissuasivo che con lo statuto si vuole raggiungere e lasciando alla Corte quella funzione di ulteriore garanzia che le è propria.

È auspicabile che a una revisione di questo genere si accinga presto anche il nostro legislatore, in modo che l'Italia, che è stata in prima linea nel determinare il successo della conferenza di Roma, lo sia anche nell'attuazione dei suoi risultati più significativi. (riproduzione riservata)

22

## LA CORTE PENALE INTERNAZIONALE

### Articolo 60

#### *Procedure iniziali dinanzi alla Corte*

1. Alla consegna della persona alla Corte, o alla comparizione della persona dinanzi alla Corte volontariamente o in seguito a citazione, la camera predibattimentale accerterà che la persona sia stata informata dei crimini che si allega abbia commesso, e dei suoi diritti, ai sensi del presente Statuto, compreso il diritto di richiedere la libertà provvisoria in attesa del processo.

2. Una persona soggetta a mandato d'arresto può richiedere la libertà provvisoria in attesa del processo. Se la camera predibattimentale accerta che le condizioni poste nell'articolo 58, paragrafo 1, sono riunite, la persona, continuerà a essere detenuta. In caso contrario, la camera predibattimentale metterà la persona in libertà, con o senza condizioni.

3. La camera predibattimentale riesaminerà periodicamente le sue decisioni sulla libertà o la detenzione della persona, e può farlo in ogni momento su richiesta del pubblico ministero o della persona. In occasione di tale riesame, può modificare la sua decisione riguardo alla detenzione, al rilascio o alle condizioni del rilascio, se ritiene che un mutamento di circostanze lo richieda.

4. La camera predibattimentale assicurerà che una persona non sia detenuta per un periodo irragionevole prima del processo a causa di un ritardo non giustificato del pubblico ministero. Se si verifica tale ritardo, la Corte considererà se liberare la persona con o senza condizioni.

5. Se necessario, la camera predibattimentale può emettere un mandato di arresto per assicurare la presenza di una persona che è stata messa in libertà.

### Articolo 61

#### *Conferma delle accuse prima del processo*

1. Con riserva delle disposizioni del paragrafo 2, entro un periodo di tempo ragionevole dopo la consegna della persona o la comparizione volontaria dinanzi alla Corte, la camera predibattimentale terrà un'udienza per la conferma delle accuse in base alle quali il pubblico ministero intende chiedere il processo. L'udienza sarà tenuta in presenza del pubblico ministero e della persona accusata, nonché del suo avvocato.

2. La camera predibattimentale può, su richiesta del pubblico ministero o di sua iniziativa, tenere un'udienza in assenza della persona accusata per confermare le accuse in base alle quali il pubblico ministero intende chiedere il processo, se la persona:

- (a) Ha rinunciato al diritto di essere presente; o
- (b) È fuggita o non può essere trovata e tutti i passi ragionevoli sono stati fatti per assicurare la sua comparizione dinanzi alla Corte e per informare la persona delle accuse e che sarà tenuta un'udienza per confermare tali accuse.

In tal caso la persona sarà rappresentata da un avvocato quando la camera predibattimentale sta-

bilisca che ciò è nell'interesse della giustizia.

3. Entro un periodo di tempo ragionevole prima dell'udienza, la persona:

(a) Sarà fornita di una copia del documento contenente le accuse sulle quali il pubblico ministero intende portare la persona al processo; e

(b) Sarà informata delle prove a carico sulle quali il pubblico ministero intende basarsi in udienza.

La camera predibattimentale può emettere ordini relativi alla divulgazione dell'informazione ai fini dell'udienza.

4. Prima dell'udienza il pubblico ministero può continuare a indagare e può emendare o ritirare delle accuse. Alla persona sarà data notizia in tempo ragionevole prima dell'udienza di ogni emendamento o ritiro di accuse. In caso di ritiro di accuse, il pubblico ministero informerà la camera predibattimentale delle ragioni del ritiro.

5. All'udienza il pubblico ministero sosterrà ogni accusa con prove sufficienti per stabilire motivi sostanziali per credere che la persona abbia commesso il crimine di cui è accusata. Il pubblico ministero può basarsi su prove documentali o sommarie senza il bisogno di chiamare i testimoni previsti per testimoniare al processo.

6. All'udienza la persona può:

(a) Opporsi alle accuse;

(b) Contestare le prove a carico presentate dal pubblico ministero; e

(c) Presentare prove.

7. La camera predibattimentale, sulla base dell'udienza, determinerà se esistano prove sufficienti per stabilire motivi sostanziali per credere che la persona abbia commesso ciascuno dei crimini di cui è accusata. In base alla sua decisione, la camera predibattimentale dovrà:

(a) Confermare le accuse in relazione alle quali abbia accertato che esistono prove sufficienti; e affidare la persona a una camera processuale per il processo sulle accuse confermate;

(b) Rifiutare di confermare le accuse in relazione alle quali abbia accertato che esistono prove insufficienti;

(c) Rinviare l'udienza e richiedere al pubblico ministero di considerare:

I) di fornire ulteriori prove o condurre ulteriori indagini nei confronti di una accusa specifica; oppure

II) di emendare un'accusa perché le prove presentate appaiono configurare un crimine diverso sul quale la Corte ha giurisdizione.

8. Nel caso in cui la camera predibattimentale rifiuti di confermare un'accusa, non sarà precluso al pubblico ministero di richiederne successivamente la conferma se la richiesta è supportata da ulteriori prove.

9. Dopo che le accuse sono confermate e prima che il processo sia iniziato, il pubblico ministero può, con il permesso della camera predibattimentale e dopo averne informato l'accusato, emendare le accuse. Se il pubblico ministero cerca di aggiungere ulteriori accuse o di sostituirle con accuse più gravi, deve essere tenuta un'udienza ai sensi del presente articolo per confermare tali accuse. Dopo l'ini-

## LA CORTE PENALE INTERNAZIONALE

zio del processo, il pubblico ministero, con il permesso della camera processuale, può ritirare le accuse.

10. Ogni mandato precedentemente emesso cesserà di avere effetto rispetto alle accuse che non sono state confermate dalla camera predibattimentale o che sono state ritirate dal pubblico ministero.

11. Una volta che le accuse siano state confermate ai sensi del presente articolo, la presidenza costituirà una camera processuale che, con riserva del paragrafo 5 e dell'articolo 64, paragrafo 4, sarà responsabile della condotta del successivo procedimento e potrà svolgere qualsiasi funzione della camera predibattimentale che sia rilevante e suscettibile di applicazione in tale procedimento.

### Articolo 62

#### *Luogo del processo*

A meno che non sia deciso altrimenti, il luogo del processo sarà la sede della Corte.

### Articolo 63

#### *Processo in presenza dell'accusato*

1. L'accusato sarà presente durante il processo.  
2. Se l'accusato, quando è presente dinanzi alla Corte, continua a interrompere il processo, la camera processuale può allontanare l'accusato e adottare i provvedimenti necessari per permettergli di osservare il processo e dare istruzioni all'avvocato dall'esterno dell'aula, attraverso l'uso di tecnologia delle comunicazioni se richiesto. Tali misure saranno prese solo in circostanze eccezionali dopo che altre alternative ragionevoli si siano rivelate inadeguate, e soltanto per la durata strettamente necessaria.

### Articolo 64

#### *Funzioni e poteri della camera processuale*

1. Le funzioni e i poteri della camera processuale previsti nel presente articolo saranno esercitati in conformità a questo statuto e alle regole di procedura e di prova.  
2. La camera processuale assicurerà che un processo sia giusto e rapido e sia condotto col pieno rispetto dei diritti dell'accusato e col dovuto riguardo per la protezione delle vittime e dei testimoni.  
3. Attribuito un caso per il processo in conformità col presente statuto, la camera processuale a cui il caso è attribuito:  
a) conferirà con le parti e adotterà le procedure necessarie per facilitare la giusta e rapida condotta del procedimento;  
b) determinerà la lingua o le lingue che dovranno essere usate al processo; e  
c) con riserva di ogni altra disposizione rilevante del presente statuto, provvederà a rendere noti i documenti o le informazioni non rese note precedentemente, sufficientemente in anticipo dall'inizio del processo per consentire un'adeguata preparazione del processo.  
4. La camera processuale può, se necessario per

il suo effettivo e giusto funzionamento, rinviare questioni preliminari alla camera pre-dibattimentale o, se necessario, a un altro giudice disponibile della divisione preliminare.

5. Informandone le parti, la camera processuale può, come appropriato, ordinare che ci sia un'unione o una separazione nei confronti delle accuse contro più di un accusato.

6. Nell'esercitare le sue funzioni prima del processo o durante il corso del processo, la camera processuale può, se necessario:

a) esercitare qualsiasi funzione della camera predibattimentale indicata nell'articolo 61, paragrafo 11;

b) richiedere la presenza e la testimonianza di testimoni e la produzione di documenti e altre prove ottenendo, se necessario, l'assistenza degli stati come previsto nel presente statuto;

c) assicurare la protezione di informazioni riservate;

d) ordinare la produzione di prove in aggiunta a quelle già raccolte precedentemente al processo o presentate durante il processo dalle parti;

e) assicurare la protezione dell'accusato, dei testimoni e delle vittime; e

f) decidere su qualsiasi altra materia rilevante.

7. Il processo sarà tenuto in pubblico. La camera processuale può tuttavia stabilire che circostanze speciali richiedono che certi procedimenti avvengano in sessioni chiuse ai fini indicati nell'articolo 68, o al fine di proteggere informazioni riservate o delicate che debbano servire come prova.

8. a) All'inizio del processo, la camera processuale dovrà far leggere all'accusato le accuse precedentemente confermate dalla camera pre-dibattimentale. La camera processuale accerterà che l'accusato capisca la natura delle accuse. Gli darà l'opportunità di fare ammissione di colpa in conformità dell'articolo 65 o di dichiararsi non colpevole.

b) Al processo il giudice che presiede può dare direttive per la condotta del procedimento, compreso per assicurare che sia condotto in maniera giusta e imparziale. Con riserva delle direttive del giudice che presiede, le parti possono presentare prove in conformità con le disposizioni del presente statuto.

9. La camera processuale avrà, inter alia, il potere, su richiesta di parte o d'ufficio:

a) di decidere sull'ammissibilità o sulla rilevanza delle prove; e

b) di intraprendere tutti i passi necessari per mantenere l'ordine nel corso dell'udienza.

10. La camera processuale assicurerà che sia fatto un verbale completo del processo, che rifletta accuratamente il procedimento, e che sarà confermato e conservato dal cancelliere.

### Articolo 65

#### *Procedimento sull'ammissione di colpa*

1. Se l'accusato fa un'ammissione di colpa in conformità dell'articolo 64, paragrafo 8 a), la camera processuale determinerà se:  
a) l'accusato capisce la natura e le conseguenze

## LA CORTE PENALE INTERNAZIONALE

dell'ammissione di colpa;

b) l'ammissione è fatta volontariamente dall'accusato dopo sufficiente consulto con l'avvocato difensore; e

c) l'ammissione di colpa è supportata da fatti del caso che sono contenuti:

(I) nelle accuse fatte dal pubblico ministero e ammesse dall'accusato;

(II) in qualsiasi materiale presentato dal pubblico ministero che conferma le accuse e che viene accettato dall'accusato; e

(III) in qualsiasi altra prova, come la deposizione di testimoni, presentata dal pubblico ministero o dall'accusato.

2. Se la camera processuale accerta che le questioni indicate nel paragrafo 1 siano confermate, considererà che l'ammissione di colpa, insieme ad altre prove presentate, stabilisce tutti i fatti essenziali che sono richiesti per provare il crimine al quale si riferisce l'ammissione di colpa, e può giudicare colpevole l'accusato di quel crimine.

3. Se la camera processuale non accerta che le questioni indicate nel paragrafo 1 siano confermate, considererà l'ammissione di colpa come se non fosse stata fatta, nel qual caso ordinerà che il processo venga continuato con le ordinarie procedure fornite dal presente statuto e può rimettere il caso a un'altra camera processuale.

4. Se la camera processuale è dell'opinione che una presentazione più completa dei fatti del caso è necessaria nell'interesse della giustizia, in particolare nell'interesse delle vittime, la camera processuale può:

a) richiedere al pubblico ministero di presentare prove supplementari, includendo la deposizione di testimoni; o

b) ordinare che il processo venga continuato con le ordinarie procedure processuali previste dal presente statuto, nel qual caso considererà l'ammissione di colpa come non fatta e può rimettere il caso a un'altra camera processuale.

5. Qualsiasi discussione fra il pubblico ministero e la difesa riguardo alla modifica delle accuse, l'ammissione di colpa o la penalità che deve essere imposta non sarà vincolante per la Corte.

### Articolo 66

#### *Presunzione di innocenza*

1. Ogni persona sarà presunta innocente finché non sia provata la sua colpa dinanzi la Corte in conformità con la legge applicabile.

2. L'onore di provare la colpa dell'accusato è del pubblico ministero.

3. Per dichiarare colpevole l'accusato, la Corte deve essere convinta della colpa dell'accusato al di là di dubbio ragionevole.

### Articolo 67

#### *Diritti dell'accusato*

1. Nella determinazione di un'accusa, l'accusato avrà diritto a un'udienza pubblica, nel rispetto delle disposizioni del presente statuto, a una udienza giusta condotta imparzialmente, e alle seguenti ga-

ranzie minime, in piena eguaglianza:

a) essere informato immediatamente e in dettaglio della natura, causa e contenuto dell'accusa, in un lingua che l'accusato comprende e parla pienamente;

b) avere tempo e strutture adeguati per la preparazione della difesa e per comunicare liberamente con l'avvocato di sua scelta riservatamente;

c) essere processato senza ritardi non necessari;

d) con riserva dell'articolo 63, paragrafo 2, essere presenti al processo, condurre la difesa in persona o attraverso assistenza legale di sua scelta, essere informato, se l'accusato non ha assistenza legale, di tale diritto e avere assistenza legale assegnata dalla Corte nel caso in cui gli interessi alla giustizia lo richiedono, e senza pagamento se l'accusato manca di mezzi sufficienti per coprire le spese;

e) esaminare o far esaminare i testimoni contro di lui e ottenere la presenza e l'esame dei testimoni a suo favore alle stesse condizioni dei testimoni contro di lui. L'accusato avrà anche il diritto di presentare difese e di presentare altre prove ammissibili ai sensi del presente statuto;

f) avere, senza pagamento, l'assistenza di un interprete competente e le traduzioni necessarie per garantire condizioni di giustizia, nel caso in cui il procedimento o i documenti presentati alla Corte non siano in una lingua che l'accusato capisce e parla pienamente;

g) non essere obbligato a testimoniare o a confessarsi colpevole e a non rispondere, senza che tale silenzio venga in considerazione nella determinazione della sua colpa o della sua innocenza;

h) fare un giuramento orale o una dichiarazione scritta in sua difesa; e

i) non vedersi imposta nessuna modificazione dell'onere della prova o alcun onere di difesa.

2. In aggiunta ad altra cancellazione prevista dal presente statuto, il pubblico ministero, appena è possibile, renderà note alla difesa le prove in possesso o sotto il controllo del pubblico ministero che egli ritiene mostrino o tendano a mostrare l'innocenza dell'accusato, o a mitigare la colpa dell'accusato o che possano influire sulla credibilità delle prove dell'accusa. In caso di dubbio sull'applicazione di questo paragrafo, deciderà la Corte.

### Articolo 68

#### *Protezione delle vittime e dei testimoni e loro partecipazione nel procedimento*

1. La Corte prenderà misure appropriate per proteggere la sicurezza, il benessere fisico e psicologico, la dignità e la privacy delle vittime e dei testimoni. Nel farlo, la Corte terrà in conto tutti i fattori rilevanti, includendo età, genere come definito nell'articolo 2, paragrafo 3, salute e natura del crimine, in particolare, ma non limitandosi a questo, quando il crimine coinvolge violenza sessuale o di genere o violenza contro bambini. Il pubblico ministero prenderà tali misure particolarmente durante l'indagine e il processo di tali crimini. Queste misure non pregiudicheranno o contrasteranno con i

## LA CORTE PENALE INTERNAZIONALE

diritti dell'accusato e un processo giusto e imparziale.

2. Come eccezione al principio della pubblica udienza previsto nell'articolo 67, le camere della Corte possono, per proteggere le vittime o i testimoni o l'accusato, condurre qualsiasi parte del procedimento in sessione privata o permettere la presentazione delle prove tramite speciali mezzi elettronici o di altro tipo. In particolare, tali misure saranno utilizzate nel caso di una vittima di violenza sessuale oppure di un bambino che sia vittima o di un testimone, a meno che la Corte non abbia ordinato altrimenti, avendo riguardo a tutte le circostanze, particolarmente del punto di vista della vittima o del testimone.

3. Se viene colpito l'interesse personale delle vittime, la Corte permetterà che siano presentate le loro opinioni e preoccupazioni che siano considerate nel momento del procedimento giudicato appropriato dalla Corte e in maniera che non pregiudichi o contrasti con i diritti dell'accusato e con un processo giusto e imparziale. Tali opinioni e preoccupazioni possono essere presentate dai rappresentanti legali delle vittime quando la Corte lo consideri appropriato, conformemente alle regole di procedura e di prova.

4. L'unità delle vittime e dei testimoni può prestare consulenza al pubblico ministero e alla Corte sulle misure appropriate di protezione, sulle misure di sicurezza, sulla difesa legale e l'assistenza richiamate nell'articolo 43, paragrafo 6.

5. Se il fatto che siano rese note prove o informazioni in conformità del presente statuto può portare a un grave pericolo per la sicurezza di un testimone o della sua famiglia, il pubblico ministero può, ai fini di qualsiasi attività effettuata prima dell'inizio del processo, non divulgare tali prove o informazioni e invece fornire un sommario di queste. Tali misure saranno esercitate in modo che non pregiudicherà o non contrasterà con i diritti dell'accusato e di un processo giusto e imparziale.

6. Uno stato può chiedere che siano adottate misure necessarie rispetto alla protezione dei suoi impiegati o agenti e alla protezione di informazioni riservate o delicate.

### Articolo 69

#### Prove

1. Prima di deporre ogni testimone, in conformità con le regole di procedura e di prova, farà una dichiarazione solenne sulla veridicità della prova data da tale testimone.

2. La deposizione di un testimone al processo sarà data di persona, tranne che nei casi previsti dalle misure previste nell'articolo 68 o nelle regole di procedura e di prova. La Corte può anche permettere la deposizione viva voce (orale) o registrata di un testimone per mezzo di tecnologia video o audio, e anche la presentazione di documenti o trascrizioni, nel rispetto del presente statuto e in conformità delle regole di procedura e di prova. Queste misure non pregiudicheranno o contrasteranno con i diritti dell'accusato.

3. Le parti possono fornire prove rilevanti per il caso, ai sensi dell'articolo 64. La Corte avrà l'autorità di richiedere la deduzione di tutte le prove che considera necessarie per stabilire la verità.

4. La Corte può decidere sulla rilevanza o ammissibilità di qualsiasi prova, tenendo in conto, inter alia, il valore probatorio delle prove e di ogni pregiudizio che tali prove possono causare a un giusto processo o a una giusta valutazione della deposizione di un testimone, in conformità delle regole di procedura e di prova.

5. La Corte rispetterà e osserverà i privilegi di riservatezza previsti nelle regole di procedura e di prova.

6. La Corte non richiederà prova dei fatti di conoscenza comune ma può prendere nota di questi.

7. Le prove ottenute per mezzo di una violazione del presente statuto o di diritti umani riconosciuti a livello internazionale non saranno ammissibili se:

- a) la violazione getta dubbi sostanziali sulla credibilità della prova; o
- b) l'ammissione delle prove sarebbe incompatibile con l'integrità del procedimento e lo danneggerebbe gravemente.

8. Nel decidere della rilevanza o l'ammissibilità delle prove raccolte da uno stato, la Corte non si esprimerà sull'applicazione della legge nazionale dello stato.

### Articolo 70

#### Reati contro l'amministrazione della giustizia

1. La Corte avrà giurisdizione sui seguenti reati contro la sua amministrazione della giustizia quando siano commesse intenzionalmente:

a) rendere falsa testimonianza quando si è sotto l'obbligo, ai sensi dell'articolo 69, paragrafo 1, di dire la verità;

b) presentare prove che la parte sa essere false o alterate;

c) influenzare con la corruzione un testimone, ostacolare od interferire con la presenza e la deposizione di un testimone, fare ritorsioni contro un testimone per aver reso testimonianza o distruggere, alterare o interferire con la raccolta di prove;

d) ostacolare, intimidire o influenzare con la corruzione un funzionario della Corte allo scopo di forzare o di persuadere tale funzionario a non svolgere, o a svolgere impropriamente, i suoi compiti;

e) fare ritorsioni contro un funzionario della Corte per compiti svolti da questo o da altro funzionario;

f) sollecitare o accettare un compenso come funzionario della Corte in relazione ai suoi compiti ufficiali.

2. I principi e le procedure che regolano l'esercizio della giurisdizione della Corte sui reati ai sensi del presente articolo saranno quelli previsti nelle regole di procedura e di prova. Le condizioni per fornire cooperazione internazionale alla Corte rispetto ai suoi procedimenti ai sensi del presente articolo saranno regolate da leggi interne dello stato richiesto.

3. Nel caso di condanna, la Corte può imporre un

## LA CORTE PENALE INTERNAZIONALE

periodo di detenzione non superiore a cinque anni, o una multa in conformità con le regole di procedura e di prova, o entrambe.

4. a) Ogni stato parte renderà applicabili le sue leggi penali che puniscono i reati contro l'integrità delle proprie indagini o processi giudiziari ai reati contro l'amministrazione della giustizia previsti nel presente articolo, commessi sul suo territorio o da uno dei suoi cittadini;

b) Su richiesta della Corte, qualora lo ritenesse opportuno, lo stato parte sottoporrà il caso alle sue autorità competenti allo scopo di una incriminazione. Tali autorità tratteranno tali casi con diligenza e vi potranno risorse sufficienti a far sì che il processo sia condotto in modo efficace.

### Articolo 71

*Sanzioni per cattiva condotta dinanzi alla Corte*

1. La Corte può applicare sanzioni a persone presenti dinanzi a essa nel caso di cattiva condotta, includendo l'interruzione dei suoi procedimenti o il rifiuto intenzionale di sottostare alle sue direttive, sia con misure amministrative diverse dalla detenzione, quali l'allontanamento temporaneo o permanente dall'aula, una multa o altre misure simili previste nelle regole di procedura e di prova.

2. Le procedure ordinanti l'imposizione di queste misure

esplicitate nel paragrafo 1 saranno quelle previste nelle norme di procedura e delle prove a carico.

### Articolo 72

*Protezione di informazione  
relative alla sicurezza nazionale*

1. Il presente articolo si applica in ogni caso in cui la diffusione di informazioni o di documenti di uno stato, secondo l'opinione di tale stato, pregiudicherebbe gli interessi della sua sicurezza nazionale. Tali casi includono quelli che rientrano nell'ambito dell'articolo 56, paragrafi 2 e 3, dell'articolo 61, paragrafo 3, dell'articolo 64, paragrafo 3, dell'articolo 67, paragrafo 2, dell'articolo 68, paragrafo 6, dell'articolo 87, paragrafo 6, e dell'articolo 93, nonché i casi che insorgono in qualsiasi altro stadio del procedimento su cui tale diffusione sia in questione.

2. Il presente articolo si applicherà anche quando una persona a cui viene richiesto di dare informazioni o prove si sia rifiutata di farlo oppure abbia rinviato la questione allo stato col motivo che la diffusione pregiudicherebbe gli interessi della sicurezza nazionale di uno stato e lo stato interessato confermi la sua opinione che la diffusione pregiudicherebbe gli interessi della sua sicurezza nazionale.

3. Nulla nel presente articolo pregiudicherà le condizioni di riservatezza applicabili ai sensi dell'articolo 54, paragrafo 3 e) e f), o l'applicazione dell'articolo 73.

4. Se uno stato viene a conoscenza del fatto che informazioni o documenti dello stato sono, o probabilmente lo saranno, resi noti in qualsiasi stadio del procedimento, e ritiene che la diffusione pre-

giudicherebbe gli interessi della sua sicurezza nazionale, tale stato avrà il diritto di intervenire per ottenere la soluzione del caso in conformità del presente articolo.

5. Se, secondo l'opinione di uno stato, la diffusione di informazioni pregiudicherebbe gli interessi della sua sicurezza nazionale, saranno fatti da parte dello stato tutti i passi ragionevoli, insieme al pubblico ministero, alla difesa o alla camera pre-dibattimentale o alla camera processuale, a seconda del caso, per cercare di risolvere la questione con forme di cooperazione. Tali passi possono includere:

a) modifica o chiarimento della richiesta;

b) determinazione da parte della Corte della rilevanza delle informazioni o delle prove richieste, o una decisione sul punto se le prove, sebbene rilevanti, potrebbero essere o sono state ottenute da una fonte diversa dallo stato richiesto;

c) acquisizione di informazioni o di prove da una fonte diversa o in forma diversa; oppure

d) accordo sulle condizioni alle quali l'assistenza potrebbe essere fornita, compresa, fra l'altro, la fornitura di riassunti o diverse redazioni o restrizioni sulla diffusione, uso di procedimenti in camera di consiglio o ex parte o altre misure di protezione ammissibili ai sensi dello statuto e delle regole.

6. Una volta intrapresi tutti i passi ragionevoli per risolvere il caso attraverso forme di cooperazione, e se lo stato reputi che non esistono mezzi o condizioni in virtù delle quali informazioni o documenti potrebbero essere forniti o resi noti senza pregiudicare gli interessi della sua sicurezza nazionale, notificherà al pubblico ministero o alla Corte le ragioni specifiche per la sua decisione, a meno che una descrizione particolare delle ragioni comporti di per sé necessariamente un pregiudizio degli interessi della sicurezza nazionale dello stato.

7. In seguito, se la Corte ritiene che le prove sono rilevanti e necessarie per stabilire la colpa o l'innocenza dell'accusato, la Corte può intraprendere le azioni seguenti:

a) quando la diffusione di informazioni o di documenti viene richiesta in seguito a una richiesta di cooperazione ai sensi della parte 9 o le circostanze descritte nel paragrafo 2, e lo stato ha invocato il motivo di rifiuto previsto nell'articolo 93, paragrafo 4:

(I) la Corte può, prima di raggiungere qualsiasi conclusione

menzionata nel sottoparagrafo 7 a) (II), richiedere altre consultazioni allo scopo di considerare le dichiarazioni dello stato, che possono includere, se necessario, udienze in camera di consiglio ed ex parte;

(II) se la Corte conclude che, invocando il motivo di rifiuto ai sensi dell'articolo 93, paragrafo 4, nelle circostanze del caso, lo stato richiesto non sta agendo in conformità degli obblighi ai sensi dello statuto, la Corte può rinviare la questione conformemente all'articolo 87, paragrafo 7, specificando le ragioni della sua decisione; e

(III) la Corte può fare illazioni nel processo dell'accusato riguardo all'esistenza o alla non esistenza di un fatto, che siano appropriate secondo le circo-

## LA CORTE PENALE INTERNAZIONALE

stanze; oppure

b) in tutte le altre circostanze:

(I) ordinare che siano rese note le informazioni o i documenti; o

(II) nella misura in cui non disponga che vengano resi noti, fare illazioni nel processo dell'accusato sull'esistenza o non esistenza di un fatto, che siano appropriate secondo le circostanze.

### Articolo 73

*Informazioni o documenti provenienti da terzi*

Se a uno stato parte è richiesto dalla Corte di fornire un documento o informazioni di cui abbia il deposito, possesso o controllo, che gli erano stati rivelati in via riservata da uno stato, da un'organizzazione intergovernativa o internazionale, cercherà di ottenere il consenso del fornitore originario a diffondere tale documento o tali informazioni. Se il fornitore è uno stato parte, dovrà consentire che siano resi noti le informazioni o il documento oppure cercare di risolvere il caso con la Corte, nel rispetto delle disposizioni dell'articolo 72. Se il fornitore non è uno stato parte e rifiuta di consentire alla diffusione, lo stato richiesto informerà la Corte che è incapace di fornire il documento o le informazioni a causa di un obbligo di riservatezza preesistente nei confronti del fornitore.

### Articolo 74

*Requisiti per la decisione*

1. Tutti i giudici della camera processuale saranno presenti in ogni fase del processo e per tutto il dibattito. La presidenza può, di volta in volta, designare come disponibili uno o più giudici supplenti a presenziare in ogni fase del processo e a sostituire un membro della camera processuale se quel membro è incapace di continuare a essere presente.

2. La decisione della camera processuale sarà presa in base alla sua valutazione delle prove e dell'intero procedimento. La decisione non dovrà andare oltre i fatti e le circostanze descritte nelle accuse e negli emendamenti alle accuse. La Corte può basare la sua decisione soltanto sulle prove presentate e discusse dinanzi a essa durante il processo.

3. I giudici tenteranno di prendere le loro decisioni unanimemente; in mancanza la decisione sarà presa in base alla maggioranza dei giudici.

4. Le discussioni della camera processuale rimarranno segrete.

5. La decisione sarà scritta e dovrà contenere una descrizione piena e ragionata delle constatazioni e delle conclusioni della camera processuale. La camera processuale emetterà una sola decisione. Quando non esiste unanimità, la decisione della camera processuale conterrà le opinioni della maggioranza e della minoranza. La decisione od un riassunto saranno resi noti in udienza pubblica.

### Articolo 75

*Riparazioni alle vittime*

1. La Corte stabilirà i principi relativi alle riparazioni alle vittime o nei confronti di esse, inclu-

dendo restituzione, risarcimento e riabilitazione. Su queste basi, nella sua decisione la Corte può, sia su domanda sia di sua iniziativa in circostanze eccezionali, determinare l'ambito e l'entità di qualsiasi danno, perdita o pregiudizio alle vittime o nei confronti di esse e dichiarerà i principi in base ai quali decide.

2. La Corte può emanare un'ordinanza direttamente nei confronti di una persona condannata specificando le riparazioni appropriate alle vittime, o nei confronti di esse, compresi restituzione, risarcimento e riabilitazione. Se appropriato, la Corte può ordinare la riparazione fatta tramite il fondo amministrativo, previsto nell'articolo 79.

3. Prima di emanare un ordine ai sensi del presente articolo, la Corte può sollecitare e tenere conto delle dichiarazioni da parte della persona condannata, delle vittime, di altre persone coinvolte o di stati coinvolti.

4. Nell'esercitare i suoi poteri ai sensi del presente articolo, la Corte può, quando una persona viene condannata per un crimine su cui la Corte ha giurisdizione, determinare se, allo scopo di dare efficacia a un'ordinanza adottata ai sensi del presente articolo, sia necessario cercare di ottenere misure ai sensi dell'articolo 93, paragrafo 1.

5. Uno stato parte darà efficacia a una decisione ai sensi del presente articolo come se le disposizioni dell'art. 109 fossero applicabili al presente articolo.

6. Nulla nel presente articolo sarà interpretato come pregiudicante i diritti delle vittime ai sensi del diritto nazionale o internazionale.

### Articolo 76

*La sentenza*

1. Nel caso di una condanna, la camera processuale considererà quale sia la sentenza appropriata da imporre e terrà conto delle prove presentate e delle deduzioni fatte durante il processo risultate rilevanti per la sentenza.

2. Eccetto quando è applicabile l'articolo 75 e prima del termine del processo, la camera processuale può di sua iniziativa, e deve su richiesta del pubblico ministero o dell'accusato, tenere un'ulteriore udienza per acquisire ogni prova aggiuntiva o deduzioni rilevanti per la sentenza, secondo le regole di procedura e di prova.

3. Se è applicabile il paragrafo 2, ogni dichiarazione ai sensi dell'articolo 75 sarà acquisita durante l'udienza ulteriore di cui al paragrafo 2 e, se necessario, durante un'altra udienza aggiuntiva.

4. La sentenza sarà pronunciata in pubblico e, ove possibile, in presenza dell'accusato.

## PARTE 7 PENE

### Articolo 77

*Pene applicabili*

1. Con riserva dell'articolo 110, la Corte può imporre una delle seguenti pene a una persona condannata di un crimine ai sensi dell'articolo 5 del presente statuto:

## LA CORTE PENALE INTERNAZIONALE

a) la detenzione per un determinato numero di anni, che non può superare un massimo di 30 anni; oppure

b) l'ergastolo quando sia giustificato dall'estrema gravità del crimine e dalle particolari circostanze della persona condannata.

2. In aggiunta alla detenzione, la Corte può ordinare: a) una multa secondo i criteri previsti nelle regole di procedura e di prova;

b) una confisca dei proventi, dei beni e del patrimonio derivati direttamente o indirettamente da quel crimine, senza pregiudizio dei diritti dei terzi di buona fede.

### Articolo 78

#### *Formulazione della sentenza*

1. Nel formulare la sentenza la Corte, in conformità con le regole di procedura e di prova, terrà in conto fattori quali la gravità del crimine e le circostanze individuali della persona condannata.

2. Imponendo una sentenza di detenzione, la Corte dovrà dedurre il periodo, se vi è stato, passato in detenzione precedentemente in conformità con un'ordinanza della Corte. La Corte può dedurre qualsiasi periodo di tempo altrimenti passato in detenzione in relazione con la condotta alla base del crimine.

3. Quando una persona è stata condannata per più di un crimine, la Corte pronuncerà una sentenza per ogni crimine ed una sentenza congiunta specificante il periodo totale di detenzione. Questo periodo non sarà inferiore a quello della più alta sentenza individuale pronunciata e non dovrà superare: 30 anni di prigionia oppure l'ergastolo in conformità con l'articolo 77, paragrafo 1 b).

### Articolo 79

#### *Fondo amministrato*

1. Un fondo amministrato sarà creato con decisione dell'assemblea degli stati parte a beneficio delle vittime dei crimini sui quali la Corte ha giurisdizione e delle loro famiglie.

2. La Corte può ordinare che denaro o altri beni raccolti tramite multe o confisca siano trasferiti, per ordine della Corte, al fondo amministrato.

3. Il fondo amministrato sarà gestito secondo criteri determinati dall'Assemblea degli stati parte.

### Articolo 80

#### *Non pregiudizio dell'applicazione nazionale delle pene e delle leggi nazionali:*

Nulla in questa parte dello statuto influisce sull'applicazione da parte degli stati delle pene prescritte dalle loro leggi nazionali, né sulla legge

degli stati che non prevedono pene prescritte in questa parte.

## PARTE 8 APPELLO E REVISIONE

### Articolo 81

#### *Appello contro decisione di assoluzione*

#### *o condanna o contro la sentenza*

1. Una decisione ai sensi dell'articolo 74 può essere appellata in conformità con le regole di procedura e di prova come segue:

a) il pubblico ministero può fare un appello per uno dei seguenti motivi:

- (I) errore di procedura;
- (II) errore di fatto; oppure
- (III) errore di diritto;

b) la persona condannata o il pubblico ministero per conto di quella persona può fare un appello per uno dei seguenti motivi:

- (I) errore di procedura;
- (II) errore di fatto;
- (III) errore di diritto, oppure
- (IV) qualsiasi altro motivo che influisca sull'equità e affidabilità del procedimento o della decisione.

2. a) Una sentenza può essere appellata, in conformità con le regole di procedura e di prova, dal pubblico ministero o dalla persona condannata col motivo di una sproporzione fra il crimine e la sentenza.

b) Se su appello contro la sentenza la Corte considera che esistono motivi per i quali la condanna potrebbe essere annullata, interamente o in parte, può invitare il pubblico ministero e la persona condannata a presentare i motivi ai sensi dell'articolo 81, paragrafo 1 a) o b), e può rendere una decisione sulla condanna in conformità con l'articolo 83.

c) La stessa procedura si applica quando la Corte, su un appello solo contro la condanna, considera che esistono motivi per ridurre la sentenza ai sensi del paragrafo 2 a).

3. a) A meno che la camera processuale non ordini altrimenti, una persona condannata rimarrà in arresto in attesa di un appello.

b) Quando il periodo di arresto della persona condannata eccede la sentenza di detenzione imposta, quella persona sarà liberata, a meno che, se anche il pubblico ministero si appella, la liberazione possa essere soggetta alle condizioni di cui al seguente paragrafo c).

c) In caso di assoluzione, l'accusato sarà immediatamente liberato, con riserva di quanto segue:

(I) in circostanze eccezionali, ed avendo riguardo, inter alia, al rischio concreto di fuga, alla gravità del reato allegato e alla probabilità di successo in appello, la camera processuale, su richiesta del pubblico ministero, può confermare la detenzione della persona in attesa di appello;

(II) una decisione della camera processuale secondo il sottoparagrafo c) i) può essere appellata in conformità con le regole di procedura e di prova.

4. Con riserva delle disposizioni del paragrafo 3 a) e b),

l'esecuzione della decisione o della sentenza sarà sospesa durante il periodo concesso per l'appello e per la durata del procedimento d'appello.

### Articolo 82

#### *Appello contro altre decisioni*

1. Entrambe le parti possono appellare una del-

## LA CORTE PENALE INTERNAZIONALE

le seguenti decisioni in conformità con le regole di procedura e di prova:

a) una decisione relativa alla giurisdizione o alla ricevibilità;

b) una decisione che concede o nega la liberazione della persona indagata o incriminata;

c) una decisione della camera pre-dibattimentale di agire di sua iniziativa ai sensi dell'articolo 56, paragrafo 3;

d) una decisione che coinvolge una questione che influenzerebbe significativamente l'equità e la condotta celere del procedimento o l'esito del processo, e per la quale, nell'opinione della camera pre-dibattimentale o processuale, un'immediata risoluzione da parte della Corte d'appello possa accelerare il procedimento concretamente.

2. Una decisione della camera pre-dibattimentale ai sensi dell'articolo 57, paragrafo 3 d), può essere appellata dallo stato interessato o dal pubblico ministero, con il permesso della camera pre-dibattimentale. L'appello sarà esaminato per via celere.

3. Un appello non avrà di per sé effetti sospensivi a meno che la camera d'appello disponga in tal modo, su richiesta, in conformità con le regole di procedura e di prova.

4. Un rappresentante legale delle vittime, la persona accusata o un proprietario di buona fede di beni su cui decide negativamente un ordine ai sensi dell'articolo 73 possono appellare l'ordinanza sulle riparazioni, come previsto nelle regole di procedura e di prova.

### Articolo 83

#### *Procedimento di appello*

1. Ai fini dei procedimenti ai sensi dell'articolo 81 e del presente articolo, la camera d'appello avrà tutti i poteri della camera processuale.

2. Se la camera d'appello riscontra che i procedimenti appellati erano ingiusti in modo tale da incidere sull'affidabilità della decisione o della sentenza, o che la decisione o la sentenza appellate erano materialmente viziate da un errore di fatto o di diritto o da un errore di procedura, può:

a) annullare o emendare la decisione o sentenza; oppure

b) ordinare un nuovo processo dinanzi una diversa camera processuale.

A questi fini, la camera d'appello può rinviare una questione di fatto all'originaria camera processuale perché decida la questione e riferisca conseguentemente, o può essa stessa richiedere le prove per determinare il caso. Quando la decisione o la sentenza è stata appellata soltanto dalla persona condannata, o dal pubblico ministero per conto di quella persona, non può essere emendata a suo detrimento.

3. Se in un'appello contro la sentenza la camera d'appello riscontra che la sentenza è sproporzionata al crimine, può varare la sentenza in conformità con la parte 7.

4. Il giudizio della camera d'appello sarà preso dalla maggioranza di giudici, e sarà reso noto in

udienza pubblica. Il giudizio esporrà le ragioni sulle quali è basato. Quando non c'è unanimità, il giudizio della Corte d'appello conterrà le opinioni della maggioranza e della minoranza, ma un giudice può esprimere una opinione separata o dissenziente su una questione di diritto.

5. La camera d'appello può pronunciare il suo giudizio in assenza della persona assolta o condannata.

### Articolo 84

#### *Revisione della condanna o della sentenza*

1. La persona condannata o, dopo la sua morte, i coniugi, i figli, i genitori, o una persona in vita al momento della morte dell'accusato la quale abbia ricevuto espressamente per iscritto istruzioni da parte dell'accusato di portare tale reclamo, o il pubblico ministero per conto della persona, possono chiedere alla camera d'appello di rivedere il giudizio finale di condanna o la sentenza col motivo che:

a) sono state trovate nuove prove che:

(I) non erano disponibili al momento del processo, e tale indisponibilità non era interamente o parzialmente attribuibile alla parte che fa la domanda; e

(II) è sufficientemente importante che, se fossero state provate al processo, questo si sarebbe probabilmente concluso con un verdetto diverso;

b) è stato successivamente scoperto che prove decisive, utilizzate al processo e dalle quali dipende la condanna, erano false, contraffatte o falsificate;

c) uno o più dei giudici, che hanno partecipato alla condanna o alla conferma delle accuse, hanno commesso, in quel caso, un atto di grave scorrettezza o una grave violazione dei loro doveri di sufficiente gravità da giustificare la rimozione di tale giudice o di quei giudici dall'ufficio ai sensi dell'articolo 46.

2. La camera d'appello respingerà la domanda se la considera infondata. Se ritiene che la domanda meriti considerazione può, secondo i casi:

a) riconvocare l'originaria camera processuale;

b) costituire una nuova camera processuale; oppure

c) affermare la sua giurisdizione sul caso, con lo scopo, dopo aver ascoltato le parti nel modo stabilito dalle regole di procedura e di prova, di arrivare a decidere se il giudizio debba essere rivisto.

### Articolo 85

#### *Risarcimento a una persona arrestata o condannata*

1. Chiunque sia stato vittima di un arresto o detenzione illegittima avrà il diritto effettivo a un risarcimento.

2. Se una persona sia stata condannata per un reato penale, con una decisione definitiva, o se successivamente la sua condanna sia stata annullata col motivo che fatti nuovi o scoperti successivamente mostrano in modo conclusivo che c'è stato un cattivo esercizio della giustizia, la persona che ha subito la pena come risultato di tale condanna sarà risarcita in base alla legge, a meno che non sia pro-

## LA CORTE PENALE INTERNAZIONALE

vato che la mancata scoperta dei fatti sconosciuti in tempo sia interamente o parzialmente attribuibile ad essa.

3. In circostanze eccezionali, in cui la Corte trova fatti conclusivi che mostrano che c'è stato un grave e manifesto cattivo esercizio della giustizia, può a sua discrezione concedere un risarcimento, conformemente ai criteri previsti nelle regole di procedura e di prova, alla persona che è stata liberata dopo la detenzione in conseguenza della decisione definitiva di assoluzione o al termine del procedimento per tale ragione.

### PARTE 9 COOPERAZIONE E ASSISTENZA GIUDIZIARIA INTERNAZIONALE

#### Articolo 86

##### *Obbligo generale di cooperare*

Gli stati parte, secondo le disposizioni del presente statuto, coopereranno pienamente con la Corte nell'indagare e processare i crimini su cui la Corte ha giurisdizione.

#### Articolo 87

##### *Richieste di cooperazione: disposizioni generali*

1. a) La Corte avrà l'autorità di fare richiesta di cooperazione agli stati parte. Le richieste saranno trasmesse per via diplomatica o qualsiasi altra via appropriata che sia designata da ciascuno stato parte al momento della ratifica, accettazione, approvazione o adesione.

Cambiamenti successivi alla designazione saranno fatti da ciascuno stato parte in conformità con le regole di procedura e di prova.

b) Se appropriate, senza pregiudizio delle disposizioni del sottoparagrafo a), le richieste possono essere anche trasmesse attraverso l'Organizzazione di Polizia criminale internazionale o qualsiasi organizzazione regionale idonea.

2. Richieste di cooperazione e ogni documento a sostegno della richiesta saranno accompagnati da una traduzione nella lingua ufficiale dello stato richiesto o in una delle lingue di lavoro della Corte, in conformità con la scelta fatta da quello stato al momento della ratifica, accettazione, approvazione o adesione. Cambiamenti successivi di questa scelta saranno fatti in conformità delle regole di procedura e di prova.

3. Lo stato richiesto manterrà riservata la richiesta di cooperazione e ogni documento a sostegno della richiesta, eccetto nei limiti in cui la diffusione sia necessaria per l'esecuzione della richiesta.

4. In relazione a qualsiasi richiesta di assistenza presentata ai sensi della parte 9, la Corte prenderà le misure, comprese le misure relative alla protezione dell'informazione, che siano necessarie per assicurare la sicurezza ed il benessere fisico o psicologico di qualsiasi vittima, di potenziali testimoni e delle loro famiglie. La Corte può richiedere che qualsiasi informazione resa disponibile ai sensi del-

la parte 9 sia fornita e trattata in maniera tale da proteggere la sicurezza ed il benessere fisico o psicologico di qualsiasi vittima, di potenziali testimoni e delle loro famiglie.

5. La Corte può invitare qualsiasi stato che non è parte del presente statuto a fornire assistenza ai sensi di questa parte sulla base di un accordo ad hoc, di una convenzione con tale stato o in qualsiasi altra forma appropriata. Se uno stato non parte del presente statuto, il che ha aderito ad un accordo ad hoc oppure ad una convenzione con la Corte, manca di cooperare a richieste fatte in conformità di tale accordo o convenzione, la Corte può informarne l'assemblea degli stati parte oppure, nel caso in cui il consiglio di sicurezza abbia rinviato il caso alla Corte, il consiglio di sicurezza.

6. La Corte può chiedere a qualsiasi organizzazione intergovernativa di fornire informazioni o documenti. La Corte può anche chiedere altre forme di cooperazione e di assistenza che possano essere concordate con tale organizzazione e che sono conformi con la sua competenza o il suo mandato.

7. Se uno stato non esegue alla richiesta di cooperare fatta dalla Corte in violazione delle disposizioni del presente statuto, di conseguenza impedendo alla Corte di esercitare le sue funzioni e i suoi poteri ai sensi del presente statuto, la Corte può contestarlo e sottoporre la questione all'assemblea degli stati parte o, nel caso in cui il consiglio di sicurezza abbia rinviato il caso alla Corte, al consiglio di sicurezza.

#### Articolo 88

##### *Disponibilità di procedure secondo il diritto nazionale*

Gli stati parte assicureranno che ci siano procedure disponibili secondo il loro diritto nazionale per tutte le forme di cooperazione che sono specificate in questa parte.

#### Articolo 89

##### *Consegna di persone alla Corte*

1. La Corte può trasmettere una richiesta di arresto e consegna di una persona, insieme con la documentazione a sostegno della richiesta di cui all'articolo 91, a qualsiasi stato nel territorio del quale tale persona possa essere trovata e richiederà la cooperazione di tale stato per l'arresto e la consegna di tale persona. Gli stati parte, in conformità delle disposizioni di questa parte e alle procedure del loro diritto nazionale, eseguiranno le richieste di arresto e di consegna.

2. Quando la persona di cui si chiede la consegna fa opposizione dinanzi a una Corte nazionale in base al principio del *ne bis in idem* previsto nell'articolo 20, lo stato richiesto, consulterà immediatamente la Corte per accertare se ci sia stata una decisione di ricevibilità in materia. Se il caso è ricevibile, lo stato richiesto procederà all'esecuzione della richiesta. Se non sia stata ancora pronunciata una decisione di ricevibilità, lo stato richiesto può rinviare l'esecuzione della richiesta di consegna della persona finché la Corte non decida sulla ricevi-

## LA CORTE PENALE INTERNAZIONALE

bilità.

3. a) Uno stato membro autorizzerà, in conformità con il suo diritto processuale nazionale, il trasferimento sul suo territorio di una persona che deve essere consegnata alla Corte da un altro stato, eccetto il caso in cui il transito attraverso quello stato possa impedire o ritardare la consegna.

b) Una richiesta di transito da parte della Corte sarà trasmessa conformemente all'articolo 87. La richiesta di transito conterrà:

(I) una descrizione della persona che viene trasportata;

(II) una breve esposizione dei fatti del caso e la loro qualificazione giuridica; e

(III) il mandato d'arresto e di consegna.

c) una persona che viene trasportata sarà tenuta in custodia durante il periodo del transito.

d) Nessuna autorizzazione è richiesta se la persona viene trasportata in aereo e non è previsto alcun atterraggio sul territorio dello stato di transito;

e) Se un atterraggio non programmato dovesse avvenire sul territorio dello stato di transito, tale stato può esigere una richiesta di transito dalla Corte come previsto nel sottoparagrafo b). Lo stato di transito deterrà la persona che viene trasportata finché la richiesta di transito sia ricevuta ed il transito sia effettuato, a condizione che la detenzione agli scopi di questo sottoparagrafo non sia estesa oltre 96 ore dall'atterraggio non programmato senza che la richiesta sia ricevuta entro quel periodo di tempo.

4. Se la persona cercata è sotto processo o sta scontando una pena nello stato richiesto per un reato diverso da quello per cui la consegna alla Corte è richiesta, lo stato richiesto, dopo aver preso la decisione di aderire alla richiesta, si consulterà con la Corte.

## Articolo 90

*Richieste concorrenti*

1. Uno stato membro che riceve una richiesta dalla Corte di consegna di una persona ai sensi dell'articolo 89, se riceve anche una richiesta da un altro stato per l'estradizione della stessa persona per la stessa condotta che è alla base del crimine per il quale la Corte chiede la consegna della persona, notificherà tale fatto alla Corte e allo stato richiedente.

2. Se lo stato richiedente è uno stato parte, lo stato richiesto darà priorità alla richiesta fatta dalla Corte se:

a) la Corte, in conformità degli articoli 18 e 19, ha deciso che il caso in relazione al quale la consegna viene richiesta è ricevibile e la decisione tiene conto dell'indagine o dell'incriminazione fatte dallo stato richiedente in relazione alla sua richiesta di estradizione; oppure

b) la Corte prende la decisione descritta nel sottoparagrafo a) in seguito alla notifica dello stato richiesto ai sensi del paragrafo 1.

3. Se una decisione ai sensi del paragrafo 2 a) non è stata presa, lo stato richiesto può, a sua discre-

zione, in attesa della decisione della Corte ai sensi del paragrafo 2 b), procedere a trattare

la richiesta di estradizione dello stato richiedente ma non estraderà la persona finché la Corte non abbia determinato che il caso è irrricevibile. La decisione della Corte sarà presa in via celere.

4. Se lo stato richiedente non è uno stato parte di questo statuto, lo stato richiesto, se non ha un obbligo internazionale di estradare la persona allo stato richiedente, darà priorità alla richiesta di consegna della Corte, se la Corte ha deciso che il caso è ricevibile.

5. Se non è stato stabilito dalla Corte che un caso ai sensi del paragrafo 4 è ricevibile, lo stato richiesto può, a sua discrezione, procedere a trattare la richiesta di estradizione dello stato richiedente.

6. Nei casi in cui si applica il paragrafo 4 ma lo stato richiesto ha un obbligo internazionale di estradare la persona ad uno stato richiedente non del presente statuto, lo stato richiesto deciderà se consegnare la persona alla Corte o estradare la persona allo stato richiedente. Nel prendere la sua decisione lo stato richiesto considererà tutti i fattori rilevanti compresi ma non soltanto i seguenti:

a) le date rispettive delle richieste;

b) gli interessi dello stato richiedente compreso, se rilevante, se il crimine era stato commesso sul suo territorio e la nazionalità delle vittime e della persona richiesta; e

c) la possibilità di una consegna successiva fra la Corte e lo stato richiedente.

7. Se uno stato parte che riceve una richiesta dalla Corte di consegna di una persona riceve anche una richiesta da un altro stato di estradizione della stessa persona per una condotta diversa da quella che costituisce il crimine per il quale la Corte richiede la consegna della persona:

a) lo stato richiesto, se non ha un obbligo internazionale di estradare la persona allo stato richiedente, dà priorità alla richiesta della Corte;

b) lo stato richiesto, se ha un obbligo internazionale di estradare la persona allo stato richiedente, deciderà se consegnare la persona alla Corte o estradare la persona allo stato richiedente. Nel prendere la sua decisione lo stato richiesto considererà tutti i fattori rilevanti, compresi ma non soltanto quelli indicati nel paragrafo 6, ma darà speciale considerazione alla relativa natura e gravità della condotta in questione.

8. Se la Corte, in seguito a una notifica ai sensi del presente articolo, ha deciso che un caso è irrricevibile, e successivamente viene rifiutata l'estradizione allo stato richiedente, lo stato richiesto notificherà alla Corte la sua decisione.

## Articolo 91

*Contenuto della richiesta di arresto e di consegna*

1. Una richiesta di arresto e di consegna sarà fatta per iscritto. Nei casi urgenti, una richiesta può essere fatta con ogni mezzo suscettibile di produrre un testo scritto, purché la richiesta sia confermata attraverso il canale previsto nell'articolo 87, paragrafo 1 a).

## LA CORTE PENALE INTERNAZIONALE

2. Nel caso di una richiesta di arresto e consegna di una persona per la quale è stato spiccato un mandato di arresto dalla camera pre-dibattimentale ai sensi dell'articolo 58, la richiesta conterrà o sarà accompagnata da:

a) informazioni che descrivono la persona cercata, sufficienti per identificare la persona, e informazioni sul luogo in cui la persona probabilmente si trova;

b) una copia del mandato di arresto; e

c) i documenti, dichiarazioni o informazioni necessari per soddisfare le condizioni per la procedura di consegna nello stato richiesto, purché tali condizioni non siano più onerose di quelle applicabili alle richieste di estradizione in conformità di trattati o accordi fra lo stato richiesto ed altri stati; se possibile, essi dovrebbero essere meno onerosi tenendo conto della natura speciale della Corte.

3. In caso di una richiesta di arresto e consegna di una persona già condannata, la richiesta conterrà o sarà accompagnata da:

a) una copia del mandato d'arresto per quella persona;

b) una copia della sentenza di condanna;

c) informazioni che dimostrino che la persona cercata è quella cui si riferisce la sentenza di condanna, e

d) se alla persona cercata è stata imposta una pena, una copia della sentenza imposta e, nel caso di una sentenza di detenzione, una indicazione del periodo di tempo già trascorso in detenzione e del periodo di tempo da scontare.

4. Su richiesta della Corte, uno stato parte si consulterà con la Corte, sia in generale sia rispetto ad una questione specifica, avendo riguardo di qualsiasi condizione prevista dal diritto nazionale che possa applicarsi ai sensi del paragrafo 2 c). Durante le consultazioni, lo stato parte informerà la Corte delle condizioni specifiche del suo diritto nazionale.

### Articolo 92

#### Arresto provvisorio

1. In casi urgenti, la Corte può richiedere l'arresto provvisorio della persona cercata, in attesa di presentazione della richiesta di consegna e dei documenti a sostegno della richiesta specificati nell'articolo 91.

2. La richiesta di arresto provvisorio sarà fatta con ogni mezzo suscettibile di produrre un testo scritto e conterrà:

a) informazioni che descrivono la persona cercata, sufficienti per identificare la persona, e informazioni sul luogo in cui la persona probabilmente si trova;

b) una breve esposizione dei crimini per i quali l'arresto della persona è richiesto e dei fatti che si allegano costituire quei crimini, includendo, dove è possibile, le date ed il luogo del crimine;

c) una dichiarazione dell'esistenza di un mandato d'arresto o di una sentenza di condanna contro la persona cercata; e

d) una dichiarazione che seguirà una richiesta di

consegna della persona cercata.

3. Una persona che è agli arresti provvisori può essere liberata dalla custodia se lo stato richiesto non ha ricevuto la richiesta di consegna ed i documenti a sostegno della richiesta specificati nell'articolo 91 entro i limiti di tempo indicati nelle regole di procedura e di prova. Tuttavia, la persona può consentire alla consegna prima della scadenza di questo periodo se ciò è permesso dal diritto dello stato richiesto. In tale caso, lo stato richiesto procederà alla consegna della persona alla Corte al più presto possibile.

4. Il fatto che la persona cercata sia stata rilasciata dalla custodia ai sensi del paragrafo 3 non pregiudicherà il successivo arresto e consegna di quella persona se la richiesta di consegna ed i documenti a sostegno della richiesta sono consegnati in data successiva.

### Articolo 93

#### Altre forme di cooperazione

1. Gli stati parte, in conformità delle disposizioni di questa parte e secondo le procedure del diritto nazionale, eseguiranno le richieste della Corte di fornire la seguente assistenza in relazione alle indagini o ai processi:

a) l'identificazione e gli spostamenti di persone o i luoghi in cui si trovano oggetti;

b) la raccolta di prove, compresa testimonianza sotto giuramento, e la produzione di prove, compresi opinioni e resoconti necessari alla Corte;

c) l'interrogatorio di qualsiasi persona che sia indagata o processata;

d) la notificazione di documenti, compresi documenti giudiziari;

e) la facilitazione della comparizione volontaria di persone come testimoni esperti dinanzi alla Corte;

f) il temporaneo trasferimento di persone come previsto nel paragrafo 7;

g) l'esame di luoghi o siti, inclusi la riesumazione e l'esame di luoghi di sepoltura;

h) l'esecuzione di perquisizioni e sequestri;

i) la fornitura di registri e documenti, compresi verbali e documenti ufficiali;

j) la protezione di vittime e testimoni e la conservazione di prove;

k) l'identificazione, la ricerca e il blocco o il sequestro di atti, beni e patrimoni e strumenti dei crimini col fine di eventuale confisca, senza pregiudizio dei diritti dei terzi di buona fede; e

l) qualsiasi altro tipo di assistenza che non sia proibita dal diritto dello stato richiesto, intesa a facilitare l'indagine ed il processo dei crimini sui quali la Corte ha giurisdizione.

2. La Corte avrà l'autorità di garantire a un testimone o a un esperto che compare dinanzi alla Corte che non sarà processato, o detenuto o soggetto a nessuna restrizione della libertà personale da parte della Corte riguardo a qualsiasi atto o omissione precedente alla partenza di quella persona dallo stato richiesto.

3. Quando l'esecuzione di una particolare misura

## LA CORTE PENALE INTERNAZIONALE

d'assistenza specificata in una richiesta presentata ai sensi del paragrafo 1 è proibita nello stato richiesto in base a un principio giuridico fondamentale di generale applicazione, lo stato richiesto consulterà immediatamente la Corte per cercare di risolvere la questione. Nelle consultazioni, si terrà conto del fatto se l'assistenza possa essere resa in altra maniera o soggetta a condizioni. Se dopo le consultazioni la questione non può essere risolta, la Corte modificherà la richiesta in quanto sia necessario.

4. In conformità dell'art. 72, uno stato parte può respingere una richiesta d'assistenza, interamente od in parte, soltanto se la richiesta riguarda la produzione di un documento o la diffusione di prove che sono relative alla sua sicurezza nazionale.

5. Prima di respingere una richiesta di assistenza ai sensi del paragrafo 1 j), lo stato richiesto considererà se l'assistenza può essere fornita secondo condizioni specifiche, o se l'assistenza può essere fornita in data successiva o in maniera diversa, purché, se la Corte o il pubblico ministero accetti che l'assistenza sia soggetta a condizioni, la Corte o il pubblico ministero si attengano ad esse.

6. Se una richiesta d'assistenza è respinta, lo stato parte richiesto informerà immediatamente la Corte o il pubblico ministero delle ragioni di tale diniego.

7. a) La Corte può richiedere il temporaneo trasferimento di una persona in custodia al fine di identificazione o per ottenere testimonianza o altra assistenza. La persona può essere trasferita se le seguenti condizioni sono soddisfatte:

(I) la persona informata dà liberamente il consenso al trasferimento; e

(II) lo stato richiesto accorda il trasferimento, nel rispetto delle condizioni su cui lo stato e la Corte si siano accordati.

b) La persona che viene trasferita rimarrà in custodia. Se gli scopi del trasferimento sono raggiunti, la Corte riconsegnerà la persona senza ritardo allo stato richiesto.

8. a) La Corte assicurerà la riservatezza dei documenti e delle informazioni, salvo quanto richiesto per le indagini e i procedimenti descritti nella richiesta.

b) Lo stato richiesto può, se necessario, trasmettere documenti e informazioni al pubblico ministero in via riservata. Il pubblico ministero può allora usarli solamente allo scopo di creare prove nuove.

c) Lo stato richiesto può, di sua iniziativa o su richiesta del pubblico ministero, consentire successivamente alla diffusione di tali documenti o informazioni. Essi possono essere usati come prova conformemente alle disposizioni delle parti 5 e 6, e secondo le regole di procedura e di prova.

9. a) (I) Nel caso in cui uno stato parte riceva richieste concorrenti, diverse dalla consegna o dall'extradizione, da parte della Corte e da parte di un altro stato in conformità ad un obbligo internazionale, lo stato parte cercherà, in consultazione con la Corte e l'altro stato, di venire incontro ad entrambe le richieste, se necessario posponendo o ponendo condizioni all'una o all'altra richiesta.

(II) In mancanza di ciò, richieste concorrenti ver-

ranno risolte conformemente ai principi stabiliti nell'articolo 90.

b) Se, tuttavia, la richiesta da parte della Corte riguarda informazioni, beni o persone che sono soggetti al controllo di uno stato terzo o di una organizzazione internazionale in virtù di un accordo internazionale, gli stati richiesti ne informeranno la Corte e la Corte rivolgerà la sua richiesta allo stato terzo o all'organizzazione internazionale.

10. a) La Corte può, su richiesta, cooperare con e assistere uno stato parte che conduce un'indagine o un processo relativo a una condotta che costituisce un crimine sul quale la Corte ha giurisdizione o che costituisce un grave crimine secondo il diritto nazionale dello stato richiedente.

b) (I) L'assistenza fornita ai sensi del sottoparagrafo a) includerà, inter alia:

(1) la trasmissione di dichiarazioni, documenti o altri tipi di prova ottenuti nel corso di un'indagine o di un processo condotto dalla Corte; e

(2) l'interrogatorio di qualsiasi persona detenuta per ordine della Corte.

(II) Nel caso d'assistenza ai sensi del sottoparagrafo b) (I) (1):

(1) se i documenti o altri tipi di prova sono stati ottenuti con l'assistenza di uno stato, tale trasmissione richiederà il consenso di quello stato;

(2) se le dichiarazioni, i documenti o altri tipi di prova sono stati forniti da un testimone o da un esperto, tale trasmissione sarà soggetta alle disposizioni dell'articolo 68.

c) La Corte può, alle condizioni prescritte in questo paragrafo, dar seguito alla richiesta di assistenza di uno stato che non è parte del presente statuto.

## Articolo 94

*Rinvio dell'esecuzione di una richiesta riguardo a un'indagine o processo in corso*

1. Se l'immediata esecuzione di una domanda interferisce con un'indagine o un processo in corso di un caso diverso da quello al quale la richiesta si riferisce, lo stato richiesto può posticipare l'esecuzione della richiesta per un periodo di tempo concordato con la Corte. Tuttavia, il rinvio non sarà più lungo di quanto è necessario per completare l'indagine relativa o il processo nello stato richiesto. Prima di prendere una decisione di rinvio, lo stato richiesto considererà se l'assistenza possa essere fornita immediatamente a certe condizioni.

2. Se una decisione di rinvio viene presa conformemente al paragrafo 1, il pubblico ministero può tuttavia chiedere misure per preservare le prove, ai sensi dell'articolo 93, paragrafo 1 j).

## Articolo 95

*Rinvio dell'esecuzione di una richiesta rispetto a un'opposizione alla ricevibilità*

Senza pregiudizio all'articolo 53, paragrafo 2, se un'opposizione alla ricevibilità e ricorso di esame da parte della Corte in conformità agli articoli 18 o 19, lo stato richiesto può rinviare l'esecuzione di

## LA CORTE PENALE INTERNAZIONALE

una richiesta ai sensi di questa parte in attesa della decisione della Corte, a meno che la Corte abbia specificatamente ordinato che il pubblico ministero continui la raccolta di tali prove conformemente agli articoli 18 o 19.

### Articolo 96

*Contenuto della richiesta di altre forme di assistenza ai sensi dell'articolo 93*

1. La richiesta di altre forme di assistenza indicate nell'articolo 93 sarà fatta per iscritto. In casi urgenti la domanda può essere fatta con ogni mezzo suscettibile di produrre un testo scritto, purché la richiesta sia confermata con la via prevista nell'articolo 57, paragrafo 1 a).

2. La richiesta conterrà o sarà accompagnata, nella misura in cui siano applicabili, dai seguenti documenti:

- a) una breve esposizione dello scopo della richiesta e dell'assistenza domandata, compresi le basi giuridiche e i motivi della richiesta;
- b) le informazioni più dettagliate possibile sulla situazione o l'identificazione di ogni persona o luogo che deve essere trovato o identificato perché l'assistenza domandata sia fornita;
- c) una breve esposizione dei fatti essenziali alla base della richiesta;
- d) le ragioni ed i dettagli di qualsiasi procedura o requisito da seguire;
- e) le informazioni necessarie secondo il diritto dello stato richiesto per eseguire la richiesta; e
- f) ogni altra informazione rilevante perché l'assistenza domandata venga fornita.

3. Su richiesta della Corte, uno stato parte si consulterà con la Corte, sia in generale sia rispetto ad una questione specifica, con riguardo a qualsiasi requisito previsto dal suo diritto nazionale che possa applicarsi ai sensi del paragrafo 2 e). Durante le consultazioni, lo stato parte avviserà la Corte di specifici requisiti del suo diritto nazionale.

4. Le disposizioni del presente articolo, se applicabili, saranno applicate anche rispetto a una richiesta di assistenza fatta alla Corte.

### Articolo 97

#### *Consultazioni*

Quando uno stato parte riceve una richiesta ai sensi di questa parte in relazione alla quale identifica problemi che possono impedire o ostacolare l'esecuzione della richiesta, tale stato si consulterà con la Corte senza ritardo in modo da risolvere la questione. Tali problemi possono includere, tra altro:

- a) insufficienti informazioni per eseguire la richiesta;
- b) nel caso di una richiesta di consegna, il fatto che, malgrado tutti gli sforzi, la persona cercata non può essere localizzata o l'indagine condotta ha stabilito che la persona nello stato di custodia chiaramente non è la persona indicata nel mandato; oppure
- c) il fatto che l'esecuzione della richiesta nella sua forma corrente richiederebbe che lo stato richiesto

violasse un obbligo pattizio preesistente assunto nei confronti di un altro stato.

### Articolo 98

*Cooperazione con riferimento alla rinuncia all'immunità e consenso alla consegna*

1. La Corte non può procedere a una richiesta di consegna o di assistenza che richieda allo stato richiesto di agire in modo contrario ai suoi obblighi secondo il diritto internazionale riguardo all'immunità statale o diplomatica di una persona o di un bene di un terzo stato, a meno che la Corte prima ottenga la cooperazione di quel terzo stato per la rinuncia all'immunità.

2. La Corte non può procedere a una richiesta di consegna che richieda allo stato richiesto di agire in modo contrario ai suoi obblighi secondo accordi internazionali in conformità ai quali è richiesto il consenso di uno stato inviante per la consegna di una persona di quello stato alla Corte, a meno che la Corte prima ottenga la cooperazione dello stato inviante affinché sia dato il consenso alla consegna.

### Articolo 99

*Esecuzione delle richieste ai sensi degli articoli 93 e 96*

1. Le richieste di assistenza saranno eseguite secondo le procedure rilevanti previste dal diritto dello stato richiesto e, a meno che siano proibite da tale diritto, nel modo specificato nella richiesta, comprese secondo le procedure ivi indicate o permettendo alle persone specificate nella richiesta di essere presenti e di assistere nel corso dell'esecuzione.

2. Nel caso di una richiesta urgente, i documenti o le prove prodotte in risposta, su richiesta della Corte, saranno inviati urgentemente.

3. Le risposte dello stato richiesto saranno trasmesse nella loro lingua e forma originaria.

4. Senza pregiudizio di altri articoli di questa parte, quando ciò sia necessario per una positiva esecuzione di una richiesta che non può essere eseguita senza misure coercitive, compreso specificatamente l'interrogatorio e la raccolta di prove da una persona volontariamente, compreso il farlo senza la presenza delle autorità dello stato parte richiesto se ciò è essenziale perché la richiesta sia eseguita e l'esame senza modifiche di un sito pubblico o altro luogo pubblico, il pubblico ministero può eseguire tale richiesta direttamente sul territorio di uno stato nel modo seguente:

- a) quando lo stato parte richiesto è uno stato sul territorio del quale si allega che il crimine sia stato commesso, e c'è stata una decisione di ricevibilità conformemente agli articoli 18 e 19, il pubblico ministero può eseguire direttamente tale richiesta dopo tutte le consultazioni possibili con lo stato parte richiesto;
- b) negli altri casi, il pubblico ministero può eseguire tale richiesta dopo consultazioni con lo stato parte richiesto e nel rispetto di ogni condizione ragionevole o preoccupazione avanzata da tale stato parte. Quando lo stato parte richiesto individua pro-

## LA CORTE PENALE INTERNAZIONALE

blemi con l'esecuzione di una richiesta secondo questo sottoparagrafo, senza ritardo si consulterà con la Corte per risolvere la questione.

5. Le disposizioni che permettono a una persona ascoltata o esaminata dalla Corte ai sensi dell'articolo 72 di invocare restrizioni intese a evitare la diffusione di informazioni riservate connesse con la difesa o la sicurezza nazionale si applicheranno anche all'esecuzione di richieste di assistenza ai sensi del presente articolo.

### Articolo 100

#### Spese

1. Le spese ordinarie per l'esecuzione di richieste nel territorio dello stato richiesto saranno sostenute da quello stato, eccetto per le seguenti che saranno sostenute dalla Corte:

a) spese associate ai viaggi e alla sicurezza dei testimoni ed esperti oppure al trasferimento ai sensi dell'articolo 93 di persone in custodia;

b) spese di trasferimento, di interpretazione e di trascrizione;

c) viaggi e costi di sostentamento dei giudici, del pubblico ministero, dei Vicari del pubblico ministero, del cancelliere, del vicecancelliere e del personale di qualsiasi organo della Corte;

d) spese di ogni genere o rapporto di esperti richiesto dalla Corte;

e) spese associate con il trasporto di una persona che viene consegnata alla Corte dallo stato di custodia; e

f) dopo consultazione, ogni spesa straordinaria che possa risultare dall'esecuzione di una richiesta.

2. Le disposizioni del paragrafo 1 saranno, secondo i casi, applicate alle richieste rivolte dagli stati parte alla Corte. In tal caso, la Corte sosterrà le spese ordinarie di esecuzione.

### Articolo 101

#### Regola di specialità

1. Una persona consegnata alla Corte ai sensi del presente statuto non sarà perseguita, punita o detenuta per nessuna condotta commessa precedentemente alla consegna, diversa dalla condotta o elemento di condotta che costituisce la base del crimine per i quali tale persona è stata consegnata.

2. La Corte può chiedere una rinuncia ai requisiti del paragrafo 1 allo stato che ha consegnato la persona alla Corte, e, se necessario, la Corte fornirà informazioni aggiuntive in base all'articolo 91. Gli stati parte avranno il potere di dare tale rinuncia alla Corte e dovrebbero cercare di farlo.

### Articolo 102

#### Uso dei termini

Ai fini del presente statuto:

a) «consegna» significa la consegna di una persona da uno stato alla Corte, conformemente al presente statuto;

b) «estradizione» significa la consegna di una persona da uno stato ad un altro come previsto da trattati, convenzioni o leggi nazionali.

## PARTE 10 ESECUZIONE

### Articolo 103

#### Ruolo degli stati nell'esecuzione delle sentenze di detenzione

1. a) Una sentenza di detenzione sarà eseguita in uno stato designato dalla Corte in una lista di stati che hanno indicato alla Corte la loro disponibilità ad accettare persone condannate.

b) Al momento della dichiarazione di disponibilità ad accettare persone condannate, uno stato può porre condizioni per la sua accettazione accordate dalla Corte ed in conformità con questa parte.

c) Uno stato designato in un particolare caso informerà subito la Corte se accetta la designazione della Corte.

2. a) Lo stato di esecuzione notificherà alla Corte ogni circostanza, compreso l'esercizio di qualsiasi condizione accordata ai sensi del paragrafo 1, che potrebbe incidere sulle condizioni o sulla durata della detenzione. La Corte dovrà essere informata con almeno 45 giorni di preavviso di qualsiasi circostanza conosciuta o prevedibile.

Durante tale periodo, lo stato di esecuzione non agirà in modo da poter pregiudicare i suoi obblighi ai sensi dell'articolo 110.

b) Se la Corte non può accettare le circostanze indicate nel sottoparagrafo a), ne informerà lo stato di esecuzione e procederà in conformità con l'articolo 104, paragrafo 1.

3. Esercitando la sua discrezione per fare una designazione ai sensi del paragrafo 1, la Corte terrà conto di quanto segue:

a) il principio che gli stati parte dovrebbero condividere la responsabilità di eseguire sentenze di detenzione, in conformità con principi di equa distribuzione, come previsto dalle regole di procedura e di prova;

b) l'esecuzione degli standard convenzionali largamente accettati sul trattamento dei prigionieri;

c) il punto di vista del condannato; e

d) la nazionalità del condannato;

e) altri fattori riguardanti le circostanze del crimine o della persona condannata, o la effettiva esecuzione della sentenza, che siano appropriati nella designazione dello stato di esecuzione.

4. Se nessuno stato è designato ai sensi del paragrafo 1, la pena detentiva sarà scontata in una prigione resa disponibile dallo stato ospite, conformemente alle condizioni previste nell'accordo di sede di cui si fa riferimento nell'articolo 3, paragrafo 2. In tal caso, le spese derivanti dall'esecuzione di una sentenza di detenzione saranno a carico della Corte.

3 - continua

La prima parte è stata pubblicata giovedì 30 luglio, la seconda parte è stata pubblicata martedì 4 agosto la quarta parte sarà pubblicata domani

# LA CORTE PENALE INTERNAZIONALE

*Il testo dello statuto approvato a Roma il 17 luglio dalla conferenza delle Nazioni Unite*

**Quarta e ultima parte**  
*La prima parte è stata pubblicata giovedì 30 luglio, la seconda martedì 4, la terza venerdì 7 agosto*

## Articolo 104

*Cambiamento della designazione dello stato di esecuzione*

1. La Corte può, in qualsiasi momento, decidere di trasferire una persona condannata in una prigione di un altro stato.
2. Una persona condannata può, in qualsiasi momento, richiedere alla Corte di essere trasferita dallo stato di esecuzione.

## Articolo 105

*Esecuzione della sentenza*

1. Con riserva delle condizioni che uno stato abbia specificato in conformità con l'articolo 103, paragrafo 1 b), la sentenza di detenzione sarà vincolante per gli stati parte, che in nessun caso la modificheranno.
2. La Corte sola avrà il diritto di decidere su qualsiasi domanda di appello e di revisione. Lo stato di esecuzione non impedirà che venga fatta una tale domanda da parte della condannata sentenziata.

## Articolo 106

*Supervisione d'esecuzione delle sentenze e condizioni di detenzione*

1. L'esecuzione di una sentenza di detenzione sarà soggetta alla supervisione della Corte e sarà compatibile con gli standard convenzionali internazionali largamente accettati sul trattamento dei detenuti.
2. Le condizioni di detenzione saranno regolate dal diritto dello stato di esecuzione e saranno compatibili con gli standard convenzionali internazionali saggiamente accettati sul trattamento dei detenuti; in nessun caso le condizioni saranno più o meno favorevoli di quelle disponibili ai prigionieri condannati per crimini simili nello stato di esecuzione.
3. Le comunicazioni fra la persona condannata e la

Corte saranno senza ostacoli e riservate.

## Articolo 107

*Trasferimento della persona dopo l'esecuzione della sentenza*

1. Successivamente all'esecuzione della sentenza, la persona che non è cittadino dello stato di esecuzione può, conformemente al diritto dello stato di esecuzione, essere trasferita in uno stato che è obbligato a riceverla, oppure in un altro stato che accetta di riceverla, tenendo conto dei desideri della persona a essere trasferita in tale stato, a meno che lo stato di esecuzione autorizzi la persona a rimanere nel suo territorio.
2. Se nessuno stato sostiene le spese derivanti dal trasferimento della persona in un altro stato conformemente al paragrafo 1, tali spese saranno sostenute dalla Corte.
3. Con riserva delle disposizioni dell'articolo 108, lo stato di esecuzione può anche, conformemente al suo diritto nazionale, estradare o altrimenti consegnare la persona allo stato che ha richiesto l'estradizione o la consegna della persona ai fini di un processo o esecuzione di una sentenza.

## Articolo 108

*Limitazioni al processo o punizione di altri reati*

1. Una persona condannata nella custodia dello stato di esecuzione non sarà soggetta a processo o pena o estradizione a un terzo stato per una condotta tenuta precedentemente alla consegna di tale persona allo stato di esecuzione, a meno che tale processo, pena o estradizione siano stati approvati dalla Corte su richiesta dello stato di esecuzione.
2. La Corte deciderà sul caso dopo aver ascoltato il punto di vista della persona condannata.
3. Si cesserà di applicare il paragrafo 1 se la persona condannata rimane volontariamente per più di 30 gior-

## LA CORTE PENALE INTERNAZIONALE

ni nel territorio dello stato di esecuzione dopo aver scontato pienamente la pena imposta dalla Corte o ritorni nel territorio di quello stato dopo averlo lasciato.

### Articolo 109

#### *Esecuzione di multe e misure di confisca*

1. Gli stati parte daranno attuazione a multe o confische ordinate dalla Corte ai sensi della parte 7, senza pregiudizio dei diritti dei terzi di buona fede, e conformemente alla procedura del loro diritto nazionale.

2. Se uno stato parte è incapace di dare attuazione a un ordine di confisca, prenderà le misure per coprire il valore dei proventi, beni o patrimoni di cui la Corte ha ordinato la confisca, senza pregiudizio dei diritti dei terzi di buona fede.

3. Beni o proventi della vendita di beni immobili, o, dove del caso, della vendita di altri beni conseguiti da uno stato parte come risultato dell'esecuzione di una sentenza della Corte, saranno trasferiti alla Corte.

### Articolo 110

#### *Revisione della Corte concernente la riduzione della pena*

1. Lo stato di esecuzione non libererà la persona prima della scadenza della sentenza pronunciata dalla Corte.

2. Solo la Corte avrà il diritto di decidere qualsiasi riduzione della sentenza e deciderà sul caso dopo aver ascoltato la persona.

3. Quando la persona ha scontato due terzi della sentenza, o 25 anni nel caso di ergastolo, la Corte rivedrà la sentenza per determinare se debba essere ridotta. Tale revisione non sarà condotta prima di quel momento.

4. Nella revisione ai sensi del paragrafo 3, la Corte può ridurre la sentenza se riscontra la presenza di uno o più dei seguenti fattori:

a) la disponibilità iniziale e continua della persona a cooperare con la Corte nelle sue indagini e processi;

b) l'assistenza volontaria della persona nel permettere l'esecuzione delle sentenze e degli ordini della Corte in altri casi, in particolare fornendo assistenza nell'indicare la situazione di beni soggetti a ordini di multa, confisca o riparazione che possono essere usati a beneficio delle vittime;

oppure:

c) altri fattori che stabiliscono un cambiamento chiaro e significativo delle circostanze sufficiente a giustificare la riduzione della sentenza, come previsto nelle Regole di procedura e di prova.

5. Se la Corte determina nella sua revisione iniziale ai sensi del paragrafo 3 che non è appropriato ridurre la sentenza, successivamente rivedrà la questione di una riduzione della sentenza a intervalli e applicando i criteri previsti dalle Regole di procedura e di prova.

### Articolo 111

#### *Fuga*

Se una persona condannata sfugge alla custodia e fugge dallo stato di esecuzione, lo stato può, dopo consultazione con la Corte, richiedere la consegna della persona allo stato nel quale la persona si trova, conformemente agli accordi bilaterali o multilaterali esistenti, o può richiedere che la Corte chieda la consegna della persona. La Corte

può ordinare che la persona sia consegnata allo stato nel quale sta scontando la pena o a un altro stato designato dalla Corte.

## PARTE 11

### ASSEMBLEA DEGLI STATI PARTE

### Articolo 112

#### *Assemblea degli stati parte*

1. È istituita un'assemblea degli stati parte del presente Statuto. Ogni stato parte avrà un rappresentante nell'assemblea che può essere accompagnato da sostituti e consiglieri. Altri stati che hanno sottoscritto lo Statuto o l'Atto finale possono essere osservatori nell'assemblea.

2. L'assemblea:

a) considererà e adotterà, se necessario, raccomandazioni della Commissione preparatoria;

b) fornirà una supervisione gestionale alla presidenza, al pubblico ministero e al cancelliere riguardo alla Corte;

c) considererà i resoconti e le attività dell'ufficio costituito ai sensi del paragrafo 3 e adotterà adeguate misure al riguardo;

d) esaminerà e deciderà sul bilancio della Corte;

e) deciderà se cambiare, in base all'art. 36, il numero dei giudici;

f) considererà, ai sensi dell'articolo 87, paragrafi 5 e 7, ogni questione relativa alla non-cooperazione;

g) svolgerà ogni funzione conforme al presente Statuto o alle Regole di procedura e di prova.

3. a) L'assemblea avrà un ufficio formato dal Presidente, due vicepresidenti e 18 membri eletti dall'assemblea per un periodo di tre anni.

b) l'ufficio avrà carattere rappresentativo, tenendo conto, in particolare, di un'equa distribuzione geografica e dell'adeguata rappresentanza dei principali sistemi giuridici del mondo;

c) l'ufficio si riunirà ogni volta che sia necessario, ma almeno una volta all'anno. Assisterà l'assemblea nello svolgimento dei suoi compiti.

4. L'assemblea può costituire organi sussidiari ove necessari, compreso un meccanismo indipendente di sorveglianza per l'ispezione, valutazione e indagine della Corte, allo scopo di aumentare la sua efficienza ed economia.

5. Il presidente della Corte, il pubblico ministero e il cancelliere o i loro rappresentanti possono partecipare, se del caso, alle riunioni dell'assemblea e dell'ufficio.

6. L'assemblea si riunirà nella sede di Corte o nella sede centrale delle Nazioni Unite una volta all'anno e, quando le circostanze lo richiedano, terrà sessioni speciali. Tranne nei casi diversamente indicati nel presente Statuto, sessioni speciali saranno convocate dall'ufficio di sua iniziativa o su richiesta di un terzo degli stati parte.

7. Ogni stato parte avrà un voto. Ogni sforzo sarà fatto per raggiungere decisioni per consenso nell'assemblea e nell'ufficio. Se il consenso non può essere raggiunto, e se non è diversamente previsto nello Statuto:

a) le decisioni su questioni di sostanza devono essere approvate dalla maggioranza di due terzi dei presenti e votanti nell'intesa che la maggioranza assoluta degli stati parte costituisce il quorum per la votazione;

b) le decisioni su questioni di procedura saranno prese con la maggioranza semplice degli stati parte presenti e votanti.

## LA CORTE PENALE INTERNAZIONALE

8. Uno stato parte che è arretrato nel pagamento dei suoi contributi finanziari alle spese della Corte non potrà votare nell'assemblea e nell'ufficio se l'ammontare dei suoi arretrati eccede o è pari all'ammontare dei contributi dovuti per i due anni precedenti. L'assemblea può, nondimeno, permettere a tale stato parte di votare in assemblea e nell'ufficio se accerta che mancato pagamento è dovuto a condizioni al di fuori del controllo dello stato parte.

9. L'assemblea adotterà le sue Norme di procedura.

10. Le lingue ufficiali di lavoro dell'assemblea saranno quelle dell'assemblea generale delle Nazioni Unite.

### PARTE 12 FINANZIAMENTO

#### Articolo 113

##### *Regolamenti finanziari*

Salvo quanto diversamente e specificatamente previsto, le questioni finanziarie relative alla Corte e alle riunioni dell'assemblea degli stati parte, compreso il suo ufficio e gli organi sussidiari, saranno regolate dal presente Statuto e dal Regolamento e dalle finanziarie adottati dall'assemblea degli stati parte.

#### Articolo 114

##### *Pagamento delle spese*

Le spese della Corte e dell'assemblea degli stati parte, compreso il suo ufficio e gli organi sussidiari, saranno pagate con i fondi della Corte.

#### Articolo 115

##### *Fondi della Corte e dell'assemblea degli stati parte*

Le spese della Corte e dell'assemblea degli stati parte, compreso il suo ufficio e gli organi sussidiari, previste nel bilancio deciso dall'assemblea degli stati parte, saranno coperte con le seguenti risorse:

- a) contributi determinati dati dagli stati parte;
- b) fondi forniti dalle Nazioni Unite, sottoposti all'approvazione dell'assemblea generale, in particolare in relazione alle spese sostenute a causa di rinvii di casi a opera del Consiglio di sicurezza.

#### Articolo 116

##### *Contributi volontari*

Senza pregiudizio dell'articolo 115, la Corte può ricevere e utilizzare, come fondi aggiuntivi, contributi volontari di governi, organizzazioni internazionali, individui, società e altri enti, conformemente ai relativi criteri adottati dall'assemblea degli stati parte.

#### Articolo 117

##### *Determinazione dei contributi*

I contributi degli stati parte saranno determinati in conformità di una scala di valutazione concordata basata sulla scala di valutazione adottata dalle Nazioni Unite per il suo bilancio ordinario e modificata secondo i principi sui quali quella scala è basata.

#### Articolo 118

##### *Verifica annuale*

I registri, libri e conti della Corte, comprese le sue dichiarazioni finanziarie annuali, saranno controllati annualmente da un revisore indipendente.

### PARTE 13 CLAUSOLE FINALI

#### Articolo 119

##### *Risoluzione delle controversie*

1. Qualsiasi controversia relativa alle funzioni giudiziarie della Corte sarà risolta con decisione della Corte;

2. Qualsiasi altra controversia fra due o più stati parte relativa all'interpretazione o all'applicazione di presente statuto che non sia risolta attraverso negoziati entro tre mesi dal suo inizio sarà sottoposta all'assemblea degli stati parte. L'assemblea può cercare essa stessa di risolvere la controversia o fare raccomandazioni su ulteriori mezzi di risoluzione, della controversia, compreso il rinvio alla Corte internazionale di giustizia conformemente allo statuto di quella Corte.

#### Articolo 120

##### *Riserve*

Non possono essere apposte riserve al presente statuto.

#### Articolo 121

##### *Emendamenti*

1. Dopo la scadenza di sette anni dall'entrata in vigore del presente statuto, qualsiasi stato parte può proporre emendamenti a esso. Il testo di ogni emendamento proposto sarà sottoposto al segretario generale delle Nazioni Unite, che immediatamente lo invierà a tutti gli stati parte.

2. Non prima di tre mesi dalla data della notifica, la successiva assemblea degli stati parte deciderà, con la maggioranza dei presenti e votanti, se prendere in esame la proposta. L'assemblea può occuparsi della proposta direttamente o convocare una Conferenza di revisione se la questione lo richiede.

3. L'adozione di un emendamento a una riunione dell'assemblea degli stati parte o di una conferenza di revisione nelle quali il consenso non possa essere raggiunto richiederà la maggioranza di due terzi degli stati parte.

4. A eccezione di quanto previsto al paragrafo 5, un emendamento entrerà in vigore per tutti gli stati parte un anno dopo che gli strumenti di ratifica o di accettazione siano stati depositati presso il segretario generale delle Nazioni Unite dai 7/8 di loro.

5. Ogni emendamento all'articolo 5 del presente statuto entrerà in vigore per quegli stati parte che hanno accettato l'emendamento un anno dopo il deposito dei loro strumenti di ratifica o accettazione. Rispetto a uno stato parte che non ha accettato l'emendamento, la Corte non eserciterà la sua giurisdizione riguardo a un crimine coperto dall'emendamento quando sia commesso da cittadini di quello stato parte o sul suo territorio.

6. Se un emendamento è stato accettato dai 7/8 degli stati parte conformemente al paragrafo 4, ogni stato parte che non abbia accettato l'emendamento può ritirarsi dallo statuto con effetto immediato, nonostante il paragrafo 1 dell'art. 127, ma con riserva del paragrafo 2 dell'articolo 127, dandone notizia non più tardi di un an-

## LA CORTE PENALE INTERNAZIONALE

no dopo l'entrata in vigore di tale emendamento.

7. Il segretario generale delle Nazioni Unite invierà a tutti gli stati parte ogni emendamento adottato in una riunione dell'assemblea degli stati parte e a una Conferenza di revisione.

### Articolo 122

#### *Emendamenti a disposizione di natura istituzionale*

1. Emendamenti a disposizione dello statuto che sono di natura esclusivamente istituzionale, e cioè, all'art. 35, all'art. 36, paragrafi 8 e 9, all'art. 37, all'art. 38, all'art. 39, paragrafi 1 (prime due frasi), 2 e 4, all'art. 42, paragrafi da 4 a 9, all'art. 43, paragrafi 2 e 3, e agli artt. 44, 46, 47 e 49, possono essere proposti in qualsiasi momento, nonostante l'art. 121, par. 1, da qualsiasi stato parte. Il testo di ogni emendamento proposto sarà sottoposto al segretario generale delle Nazioni Unite o ad altra persona designata dall'assemblea degli stati parte che invierà subito l'emendamento a tutti gli stati parte e agli altri partecipanti all'assemblea.

2. Emendamenti ai sensi del presente articolo, sui quali non possa essere raggiunto il consenso, saranno adottati dall'assemblea degli stati parte o da una Conferenza di revisione, con la maggioranza dei due terzi degli stati parte. Tali emendamenti entreranno in vigore per tutti gli stati parte sei mesi dopo la loro adozione da parte dell'assemblea o, se è il caso, dalla Conferenza.

### Articolo 123

#### *Revisione dello statuto*

1. Sette anni dopo l'entrata in vigore del presente statuto il segretario generale delle Nazioni Unite convocherà una Conferenza di revisione per considerare ogni emendamento al presente statuto. Tale revisione può includere, la lista dei crimini contenuta nell'articolo 5, ma non è limitata a essa. La Conferenza sarà aperta a coloro che partecipano all'assemblea degli stati parte e alle stesse condizioni.

2. In qualsiasi momento successivo, su richiesta di uno stato parte e per gli scopi indicati nel paragrafo 1, il segretario generale delle Nazioni Unite, con l'approvazione della maggioranza degli stati parte, convocherà una Conferenza di revisione.

3. Le disposizioni dell'articolo 121, paragrafi da 3 a 7, si applicheranno all'adozione e all'entrata in vigore di ogni emendamento allo statuto considerato a una Conferenza di revisione.

### Articolo 124

#### *Disposizione transitoria*

Nonostante l'art. 12, par. 1, uno stato, nel diventare parte del presente statuto, può dichiarare che, per un periodo di sette anni dopo l'entrata in vigore del presente statuto per lo stato in questione, non accetta la giurisdizione della Corte rispetto alla categoria di crimini contemplati nell'art. 8 quando si allega che un crimine sia stato commesso dai suoi cittadini o sul suo territorio. Una dichiarazione ai sensi del presente articolo può essere ritirata in qualsiasi momento. Le disposizioni del presente articolo saranno rivedute alla Conferenza di revisione convocata secondo l'art. 123, par. 1.

### Articolo 125

#### *Firma, ratifica, accettazione, approvazione o adesione*

1. Il presente statuto sarà aperto alla firma a Roma, alla sede centrale della Food and agriculture organization delle Nazioni Unite il 17/7/98. Successivamente, rimarrà aperto per la firma a Roma al ministero degli affari esteri d'Italia fino al 17/10/98. Dopo tale data, lo statuto rimarrà aperto alla firma a New York, alla sede centrale delle Nazioni Unite, fino al 31/12/2000.

2. Il presente statuto è soggetto a ratifica, accettazione o approvazione da parte degli stati firmatari. Gli strumenti di ratifica, accettazione, o approvazione saranno depositati presso il segretario generale delle Nazioni Unite.

3. Il presente statuto sarà aperto all'adesione di tutti gli stati. Gli strumenti di adesione saranno depositati presso il segretario generale delle Nazioni Unite.

### Articolo 126

#### *Entrata in vigore*

1. Il presente statuto entrerà in vigore il primo giorno del mese successivo al sessantesimo giorno che segue la data del deposito del sessantesimo strumento di ratifica, accettazione, approvazione o adesione presso il segretario generale delle Nazioni Unite.

2. Per ciascun stato ratificante, accettante, approvante o aderente allo statuto dopo il deposito del sessantesimo strumento di ratifica, accettazione, approvazione o adesione, lo statuto entrerà in vigore il primo giorno del mese successivo al sessantesimo giorno che segue al deposito da parte di tale stato del suo strumento di ratifica, accettazione, approvazione o adesione.

### Articolo 127

#### *Ritiro*

1. Uno stato parte può, con notifica scritta indirizzata al segretario generale delle Nazioni Unite, ritirarsi dal presente statuto. Il ritiro avrà effetto un anno dopo la data del ricevimento della notifica, a meno che la notifica non indichi una data successiva.

2. Uno stato non sarà sollevato, a motivo del suo ritiro, dagli obblighi che sorgono dal presente statuto mentre era ancora parte dello statuto, compreso ogni obbligo finanziario che possa essere maturato. Il ritiro non inciderà sulla cooperazione con la Corte in connessione con le indagini criminali e i procedimenti in relazione ai quali lo stato che si ritira ha un obbligo di cooperazione e che siano cominciati prima della data alla quale il ritiro è divenuto efficace, né pregiudicherà in alcun modo la continuazione dell'esame di qualsiasi questione che fosse già all'esame della Corte prima della data alla quale il ritiro è divenuto efficace.

### Articolo 128

#### *Testi autentici*

L'originale del presente statuto, di cui i testi arabo, cinese, inglese, francese, russo e spagnolo sono egualmente autentici, sarà depositato presso il segretario generale delle Nazioni Unite che invierà copie certificate dello stesso a tutti gli stati.



57.2.13 121

*Federazione Italiana della Caccia*  
*Il Presidente*

Prot. n. 5351/98

Roma, 24 luglio 1998

Onorevole parlamentare,

le mozioni con le quali il Senato della Repubblica nei giorni scorsi ha impegnato il Governo a ritirare il DPCM del 27 settembre 1997 con il quale sono state convalidate alcune facoltà delle Regioni a legiferare in tema di caccia, sono da considerarsi un timido eco di quanto è stato compiuto dal Parlamento francese il 19 giugno ultimo scorso.

In tale giorno il Parlamento d'oltre Alpe ha infatti approvato la nuova legge statale relativa alle date di apertura anticipata e di chiusura agli uccelli migratori che Le allego affinché possa personalmente constatare l'abissale differenza con la "regola italiana".

Ciò che riempie di rammarico i miei associati va oltre il merito della questione giacché come cittadini-cacciatori non possono non constatare come il Governo di Parigi non abbia subito il ricatto di una componente che pur esprime il ministro dell'Ambiente, mentre a Roma in un clima di imperante federalismo si preclude alle Regioni la facoltà di decidere se si possano, o meno, cacciare passerì e storni per alcuni giorni all'anno.

L'auspicio con il quale chiudo la mia lettera è dunque nel segno di una speranza: che anche in tema di caccia l'Italia possa "europeizzarsi".

Con viva cordialità.

Giacomo Rosini

Allegati



CROCE ROSSA ITALIANA  
COMITATO CENTRALE

Via Toscana, 12 - 00167 Roma  
Tel. 06/47501

Il Presidente Generale

PG/ 3050

28 LUG. 1998

51.2/16.

Liberi  
di giocare.  
Liberi  
di vivere.



Campagna nazionale a favore  
delle vittime delle mine.

Al Presidente del Senato  
. Sen. Nicola Mancino

Al Presidente della Camera  
. On Luciano Violante

Al Ministro degli Esteri  
. On. Lamberto Dini

Al Ministro della Difesa  
. On. Beniamino Andreatta

Al Ministro dell'Industria  
. Dott. Pier Luigi Bersani

Ai Sigg.ri Membri della  
Commissione Esteri Senato

Ai Sigg.ri Membri della  
Commissione Esteri Camera

LORO SEDI

*OGGETTO: Legge di autorizzazione alla ratifica ed esecuzione della Convenzione di Ottawa sul divieto delle mine antipersona.*

E' stato presentato il disegno di legge C.5005 relativo alla Ratifica ed esecuzione della Convenzione sul divieto di impiego, di stoccaggio, di produzione e di trasferimento delle mine antipersona e sulla loro distruzione, firmata ad Ottawa il 3 dicembre 1997. Tale disegno di legge contiene, oltre alle usuali disposizioni di

autorizzazione alla ratifica e all'ordine di esecuzione, anche norme sostanziali volte a incidere sulla disciplina italiana in materia di mine antipersona contenute nella legge 29 ottobre 1997, n. 374. Con questa legge n. 374/97 il Parlamento Italiano con un amplissimo consenso ha affermato la sua volontà di un radicale divieto delle mine antipersona e siffatta legge è riconosciuta oggi come il punto più avanzato a livello mondiale. Essa, tra l'altro, estende i divieti, oltre alle mine antipersona in senso stretto, anche a tutte quelle mine adattabili mediante specifiche predisposizioni per ottenere risultati analoghi a quelli delle mine antipersona (art. 2). La Croce Rossa Italiana si è felicita della approvazione della legge 374/97 ritenendola rispondente alle aspettative dei numerosissimi volontari dell'associazione e più in generale alle aspettative della società civile italiana. Tuttora la CRI è impegnata fortemente in una campagna in favore delle vittime di questi ordigni disumani.

Ebbene, la Croce Rossa Italiana ritiene che il traguardo di civiltà raggiunto dall'Italia con la legge 374/97 debba essere salvaguardato nel procedere alla ratifica ed esecuzione della Convenzione di Ottawa: pertanto deve essere ben chiaro, ed esplicitato nella legge di autorizzazione alla ratifica e esecuzione, che i livelli normativi contenuti nella Convenzione non devono pregiudicare l'applicazione delle regole più stringenti della legge italiana 374/97. D'altra parte la Convenzione stabilisce uno standard normativo minimo e non impedisce che gli Stati si diano norme più stringenti.

In questo contesto la Croce Rossa italiana appare estremamente preoccupata dell'idea di ridefinire nel disegno di legge N. 5005 la definizione di mina (art. 2) escludendo il concetto già espresso invece nella vigente legge 374/97 del divieto delle mine adattabili per creare effetti simili a quelli delle mine antipersona. Noi siamo convinti che la definizione ampia di mina contenuta nella legge in vigore debba essere assolutamente salvaguardata. Più in generale richiamiamo l'attenzione sulla assoluta esigenza che la legge di esecuzione della Convenzione di Ottawa non debba costituire una occasione per indebolire tutti i livelli di salvaguardia già realizzati con la normativa vigente.

*Conclusione*  
*Mari - 1070 -*

SENATO DELLA REPUBBLICA

Gruppo  
Democratici di Sinistra-L'Ulivo

*Il Vice Presidente*


Roma, 29 luglio 1998

Cari colleghi,

ritengo opportuno inviarvi copia della lettera che ho scritto al  
Presidente del Consiglio, on. Prodi

Cordiali saluti

Sen. Anna Maria Bucciarelli



Roma, 29 luglio 1998

On. Romano Prodi  
Presidente Consiglio dei Ministri  
e p.c. On. Walter Veltroni  
Vice Presidente Consiglio dei Ministri

Caro Presidente,

in questi giorni tanto si è discusso, all'interno delle singole forze politiche e sui media, della Costituente dell'Ulivo ed il dibattito continua ad essere vivace.

Poichè vedo che per molte questioni si fa affidamento sulla pausa estiva come contributo alla maturazione di corretti comportamenti da agire alla ripresa, mi permetto di affidarle questa riflessione: il 21 aprile scorso si insediò il Comitato nazionale di coordinamento dell'Ulivo; molti di noi (che fin dall'inizio, pur avendo precise identità politiche, sull'Ulivo avevamo riposto grandi aspettative) apprezzammo questo insediamento, che anzi ci giungeva tardivo, alla ricerca come eravamo da due anni di luoghi e sedi che segnassero la crescita della coalizione.

E proprio per questo abbiamo seguito con attenzione i momenti in cui nel maggio scorso il Comitato si è riunito per affrontare questioni di programma e di progetto ed abbiamo visto con favore il suo dotarsi di una struttura.

Da allora nulla più è accaduto, neppure nel difficile momento della verifica e della fiducia.

In un contesto sociale, economico e politico così delicato come quello che stiamo vivendo e che purtroppo ritroveremo immutato alla ripresa, è utile alla maggioranza, alla coalizione, e quindi al governo, che si creino luoghi che poi non si agiscono?

E' utile che il dibattito su un percorso possibile di rafforzamento dell'essere e della visibilità della coalizione stessa manchi dai luoghi collettivi e viva solo in quelli interni alle singole forze politiche?

Tutti diciamo che bisogna operare per rafforzare l'Ulivo e per rafforzare insieme ad esso le singole forze che lo compongono. Ed è compito di tutti noi mantenere coerenza di comportamenti fra le cose che diciamo e quelle che facciamo, anche per farci capire dai cittadini, per non far dimenticare i risultati importanti conseguiti. Ma ogni stagione presenta nuove sfide, ed a queste dovremo presentarci attrezzati.

Per la mia limitata esperienza, in questo periodo non ho visto crescere il radicamento dell'Ulivo nel territorio e nella società ed anzi in diversi luoghi mi sembra di vedere un ripiegamento ed ad una differenziazione interna alle singole identità che è difficile considerare utile alla crescita comune.

Allora, caro Presidente, faccia vivere in modo più convinto questa nuova creatura, perchè sia luogo di progettazione a livello nazionale ma anche di impulso per una ripresa dell'iniziativa politica sui territori. Tutto questo sarà un importante contributo alla coesione della coalizione, ma anche il rasserenamento del dibattito interno alle forze politiche.

Insieme all'augurio di un sereno riposo in questa pausa estiva, Le porgo i miei migliori saluti

(Sen. Anna Maria Bucciarelli)

*Anna Maria Bucciarelli*



*Il Sindaco di Ferrara*

57. 2. 15

126

Ferrara, 17 agosto 1998

Illustre Onorevole De Martino,

nel mese di novembre, e precisamente dal 12 al 14, il Comune di Ferrara avrà l'onore di ospitare il VII Congresso Europeo delle Città Gemellate, organizzato dall'AICCRE e dal CCRE.

Si tratta di un evento di notevole importanza politica e istituzionale, in cui saranno coinvolte 26 nazioni europee, rappresentate da 750 delegati.

Il Congresso verrà realizzato con il sostegno finanziario della Comunità Europea e costituirà una grande opportunità di coesione, di integrazione e di collaborazione fra i paesi membri dell'U.E. e gli stati europei che non ne fanno ancora parte. E' dunque evidente che il Congresso costituirà una tappa di enorme rilievo nel cammino che ci conduce verso la costruzione di un'Europa unita.

Pertanto, vista la rilevanza degli argomenti trattati, ho il piacere di invitarLa a prendere parte al Congresso, in quanto la Sua presenza sarebbe particolarmente significativa.

Per gli aspetti organizzativi della Sua venuta a Ferrara, potrà rivolgersi ai seguenti numeri telefonici: 0532/ 239303- 239461.

In attesa di una Sua gentile risposta, che auspico sia positiva, Le invio i miei più cordiali saluti.

( Dott . Roberto Soffritti )

---

Ill.mo On.le Francesco De Martino  
Membro Comm ne AA. EE. Del Senato  
Palazzo Madama, 2

ROMA

51.9.16.

124

SENATO DELLA REPUBBLICA

Gruppo  
Democratici di Sinistra-L'Ulivo

*Il Vice Presidente*

Roma, 29 luglio 1998

Ai senatori del Gruppo  
Sede

Cari colleghi,

come saprete, il Festival nazionale dell'Unità si terrà quest'anno a Bologna, dal 28 agosto al 21 settembre. Come già lo scorso anno a Reggio Emilia, il Gruppo, in collaborazione con il Gruppo della Camera, gestirà uno spazio, nel quale si terranno dibattiti, verranno distribuiti materiali di informazione sulle Camere e sul lavoro parlamentare svolto, saranno allestite alcune postazioni con personal computer collegati con le banche dati di Senato e Camera e si svolgeranno incontri tra parlamentari e cittadini in visita allo stand.

Rispetto allo scorso anno, lo spazio dei dibattiti sarà molto più ampio e la programmazione degli stessi rientrerà in quella più generale della festa.

Oltre che darvi un'informazione sui tempi e le modalità di svolgimento del nostro stand, vorrei chiedere a ciascuno di voi di dare, se lo riterrete, una disponibilità a partecipare a incontri con i cittadini, segnalandola alla Segreteria del Gruppo (interni 2269-2470).

Per quanto riguarda i dibattiti, stiamo discutendo con i responsabili del Festival per la partecipazione di senatori e deputati dei Gruppi ad alcune iniziative e vi terremo informati quanto prima.

Cordialmente

(Anna Maria Bucciarelli)

**Senato della Repubblica**

*Gian Giacomo Migone  
presidente della Commissione  
affari esteri, emigrazione*

Roma, 17 settembre 1998

**Sen. Francesco DE MARTINO**  
Casella

# Se gli italiani all'estero diventano tutti elettori

di GIAN GIACOMO MIGONE

SULLA prima pagina della *Repubblica*, nei giorni scorsi, Furio Colombo ha sostenuto che la mancata approvazione del diritto di voto per gli italiani all'estero da parte della Camera dei deputati è il frutto di una sorta di sordo e irrazionale sospetto nei loro confronti da parte di noi italiani d'Italia. Egli ha persino parlato di «voto che umilia il Parlamento».

Credo che Furio Colombo abbia torto. La sua richiesta di razionalità andrebbe piuttosto rivolta a coloro che, a partire dalla legge sulla cittadinanza approvata nel 1992, hanno voluto estendere il diritto di voto a tutti gli emigrati e ai loro discendenti. Pur avendo più volte tentato di innescare un vero dibattito, in stesso modo sottoposto ad una sorta di stato di necessità — frequente in politica, anche quando campeggiano molti dubbi irrisolti — quando ho dato il mio voto, forse decisivo al Senato, a favore del collegio unico, premessa essenziale per una rappresentanza degli italiani all'estero. Mentre votavo promisi a me stesso che, da quel momento in poi, né la disciplina di gruppo né la stima e l'amicizia per chi disinteressatamente sostiene quel voto (a cominciare da Mirko Tremaglia) mi avrebbero impedito di contestare una politica che ritengo contraria agli interessi dell'Italia oltre che degli stessi emigrati.

Come spesso ci capita, siamo (o eravamo) avviati a correggere un errore con un errore di segno contrario. Per mezzo secolo l'Italia è stata l'unico paese democraticamente evoluto a negare di fatto il diritto di voto ai suoi cittadini temporaneamente all'estero, non consentendo loro di votare per corrispondenza o presso i propri consolati. Il Partito comunista vi si è sempre opposto nel timore di un risultato che — si riteneva allora — avrebbe favorito la destra. Quando cominciarono a prevalere i (giusti) sensi di colpa, la sinistra contribuì all'approvazione

di una legge che fa derivare il diritto di cittadinanza da un'ascendenza anche lontana e parziale. Così si è creato un bacino potenziale di decine di milioni di aventi diritto al voto, poiché è giuridicamente discutibile scindere la cittadinanza dall'esercizio del diritto di voto e sarebbe indegno, oltre che difficile, limitarlo con mezzucci burocratici.

In altre parole, era stata aperta una strada che portava non solo al voto di coloro che sono e intendono restare italiani, sia pure temporaneamente all'estero, ma anche al voto per diritto di sangue di coloro che hanno abbracciato un'altra cittadinanza. Il tentativo più recente, per ora fallito a causa del voto della Camera, era quello di limitare il rischio derivante da un elettorato così esteso e così elastico con l'introduzione del collegio unico che consente di fissare per legge, l'entità della rappresentanza, ma dieci senatori e venti deputati, come vorrebbe qualcuno, non sono pochi e potrebbero diventare l'ago della bilancia.

LA NOSTRA Costituzione prevede nella sua saggezza sei mesi di pausa dopo la bocciatura di una legge costituzionale. Utilizziamoli per una riflessione approfondita almeno su tre obiezioni di fondo.

1. Chi da anni non partecipa alla vita nazionale, non usufruisce dei servizi forniti dallo Stato, ma nemmeno contribuisce a finanziarli, come può determinare gli indirizzi? Lo farebbe in una condizione di irresponsabilità perché non ne subirebbe le conse-

guenze, positive o negative che siano. E quali strumenti ha a disposizione per fare una scelta informata? Non basta certo Rai International, laddove arriva: la vita e il dialogo quotidiano sono indispensabili per scegliere democraticamente, cioè consapevolmente.

2. Il diritto di voto in Italia non realizza, anzi rischia di essere in contraddizione con l'interesse primario degli emigrati che è quello di integrarsi nella nuova patria, pur mantenendo legami con la loro cultura d'origine. Milioni di italiani all'estero hanno conquistato con grande sacrificio sicurezza economica e la dignità di una nuova cittadinanza. Non a caso i numerosi parlamentari italo-americani, canadesi, australiani, venezuelani e così via sono quasi unanimemente ostili al voto in Italia, perché temono che le comunità che li sostengono potrebbero essere divise e indebolite da uno scontro politico eterodiretto.

A TUTTI costoro offriamo una polpetta che rischia di essere avvelenata, perché li mette in tendenziale contrasto con gli interessi e i diritti che hanno conquistato nella patria d'elezione. Diamogli, invece, quello che la maggior parte di loro chiede, soprattutto a partire dalla terza generazione: l'occasione di accrescere la loro cultura e la loro dignità, attraverso una conoscenza più approfondita di quello che ha da offrire la loro patria d'origine.

Ma vi è di più. È interesse dell'Italia favorire l'integrazione consapevole, consapevole delle proprie origini, degli italiani all'estero. Come aveva già capito Dino Grandi (ma non Italo Balbo), non è dall'azionismo sovvenzionato dai consolati che troveremo appoggio alla nostra politica estera, ove occorresse. Saranno i cittadini elettori e i loro rappresentanti, coloro che partecipano pienamente all'economia del paese d'elezione, a orientare opinione pubblica (e, perché no? i consumatori) a nostro favore.

3. Infine, un esercizio esteso del voto all'esterno — e, cioè, tale da comprendere coloro che vi risiedono definitivamente — rischia di determinare dei seri imbarazzi nei rapporti con paesi tradizionalmente amici. Essi temono gli effetti di una campagna elettorale estranea che si svolgerebbe sul loro territorio. Non basta eliminare le così dette circoscrizioni all'estero per fugare tale timore che non è difficile da comprendere. Basta mettersi al loro posto, immaginando una comunità di immigrati di dimensioni cospicue — molto più cospicue di quelle attuali, mettiamo di mezzo milione di persone — che usano il nostro territorio come sede di scontro politico, non solo nel momento del voto. Saremmo contenti?

Insomma, oltre che da riflettere, c'è da operare. In primo luogo va salvaguardato il diritto dei cittadini italiani temporaneamente assenti di votare all'estero o per corrispondenza. Per farlo occorre rivedere la legge sulla cittadinanza, mettendo in discussione l'opportunità di estendere il diritto di voto a tutti gli emigrati che lo vogliono. Altrimenti continueremo ad essere l'unico paese che nega ai propri cittadini temporaneamente all'estero il diritto di voto, in attesa di diventare l'unico paese (salvo il Portogallo) che lo concede a coloro che l'hanno definitivamente lasciato.

L'autore è presidente della commissione Esteri del Senato

"LA STAMPA" 17.9.98

LETTERE AL GIORNALE

TEMERARI NON SONO TUTTI UGUALI. MIGONE E IL DIBATTITO SULL'ALBANIA.

sioni Esteri del Senato e della Camera dei deputati - sugli sviluppi della situazione in Albania, alla presenza del ministro Dini. Il titolo: «Albania, pioggia di critiche sul governo. Maggioranza e opposizione attaccano la strategia italiana dopo l'elezione di Nano a premier».

Non è così. Sarebbe stato sufficiente l'ascolto un po' più attento della seduta per trarre conclusioni diverse. Allego il resoconto stenografico della seduta. A titolo di esempio qui di seguito riproduco solo alcune frasi di apertura di due autorevoli colleghi. 1) Russo Spina: «... condivido l'introduzione del presidente Migone e del ministro Dini». Non è una frase di maniera. Russo Spina non risparmia certo critiche al governo, ma lo richiama a dare vita a una strategia più concreta di cooperazione, denuncia l'insufficienza della missione Alba, evidenzia il ruolo che la comunità internazionale ha affidato all'Italia e auspica un rapido ritorno alla legalità in Albania, che può e deve essere favorito dalle politiche del nostro Paese. Ma ricordiamo le posizioni del Prc sugli interventi italiani in Albania? Per poco non produssero una crisi di governo. Quindi, non mi sembra poca cosa il consenso espresso da Russo Spina, e quindi dal Prc, all'introduzione del ministro Dini; 2) Gawronski: «Signor presidente, mi sembra che in questa situazione di grave crisi in Albania il governo italiano abbia dimostrato buona volontà e abbia fatto tutto quello che poteva fare, cioè poco. Questo poco dipende dal non aver saputo sfruttare l'influenza che l'Italia ha avuto sull'Albania nel passato, dal non aver saputo sfruttare la sua influenza per evitare la crisi». Anche Gawronski critica il governo, ma in maniera serena e costruttiva, in genere gli interventi dei colleghi del Polo non hanno più il tono (e qualche volta nemmeno i contenuti) di certe dichiarazioni della vigilia.

Un altro esempio. Il senatore Andreotti viene presentato come subdolamente critico. Chi ha se-

guito con attenzione il suo intervento ne ha perfettamente compreso il significato, di tutt'altro segno.

Le agenzie di stampa lo hanno definito dibattito «pacato». Direi di più. Ravviso, in maggioranza e opposizione, giusta attenzione e preoccupazione, atteggiamento critico - anche serrato - ma nessuna smentita degli impegni presi dall'Italia con la comunità internazionale e con l'Albania. Comprendo benissimo che l'attuale clima politico generale porta molto spesso a trasportare ogni notizia - per esempio sulla giustizia - nell'ormai eterno scontro frontale tra maggioranza e opposizione. Visto che Maurizio Molinari e La Stampa hanno avuto il merito di prestare attenzione al nostro dibattito, perché non prendere atto che i parlamentari - se tempestivamente informati dal governo - non sono sempre e solo falangi armate di «amico» e nemici del governo, ma esseri pensanti che nutrono il loro consenso (o dissenso) di osservazioni critiche? Soprattutto non in materia di politica estera. Non è un caso se il nostro recente passato dimostri come molte di queste decisioni abbiano travalicato, e giustamente, schieramenti precostituiti.

Gian Giacomo Migone  
presidente commissione Affari Esteri Emigrazione del Senato

La documentata lettera, al pari del resoconto stenografico della seduta, non smentisce obiezioni e critiche di deputati e senatori riportate nell'articolo in questione da chi ha seguito direttamente il vivace dibattito.

[m. mo.]

«In Senato confronto sereno»

Ancora una volta la polemica sembra prevalere sui contenuti, ma è proprio così? Mi riferisco, in particolare, al titolo e all'articolo di Maurizio Molinari in merito al dibattito che si è svolto in Senato - seduta congiunta delle Commis-

La lettera  
vorrà rivale  
di  
**LA STAMPA**  
Via Marengo 32, 10126 TORINO  
fax 011 - 6568924  
e-mail lettere@lastampa.it

"IL SOLE 24 ORE" 1.9.98

# «Feluche» troppo silenziose

di Gian Giacomo Migone \*

**L**a conferenza di tutti gli ambasciatori italiani nel mondo costituisce un piccolo grande evento su cui vale la pena riflettere: un passo nella direzione giusta che potrebbe indicare un metodo di lavoro più collegiale, meno gerarchico e più moderno, di cui non solo il ministero degli Esteri ha urgente bisogno.

Mento principale del governo Prodi — non a caso anticipato da quello presieduto da Lamberto Dini — è stato quello di capire che la fine del bipolarismo avrebbe dovuto spingere il nostro Paese a incrementare il proprio impegno in senso multilaterale. La continua partecipazione a tutte le operazioni collettive di sicurezza, a cominciare da quella albanese, l'incremento dei contributi alla cooperazione multilaterale (sia pure dovuto in parte alla crisi di quella bilaterale), il ruolo di punta giocato — sia pure in circostanze sfavorevoli — per un più avanzato processo di unificazione europea sono tutti passi che hanno aumentato il peso e il prestigio della nostra diplomazia.

E a questo punto che nasce un interrogativo di fondo. Perché queste scelte politiche non hanno suscitato un'adeguata riflessione in riferimento alla trasformazione degli strumenti della politica estera? La Farnesina ha pubblicato un libro bianco che costituisce un'approzzabile fotografia, soprattutto quantitativa, dell'esistente, ma non affronta i grandi interrogativi a cui occorre rispondere.

In primo luogo il ministero degli Esteri deve riconoscere che i nuovi temi imposti dalla globalizzazione — la sicurezza collettiva, politica ed economica, ma anche la criminalità organizzata, il terrorismo e la migrazione dei popoli — chiamano in campo competenze di altri ministeri, qualche volta addirittura di autorità locali. La politica dello struzzo a questo riguardo impedisce solo l'impostazione di un ruolo di coordinamento che la Farnesina può e deve rivendicare. A quando un National security council italiano? Vi sono poi delle competenze cruciali che il ministero degli Esteri

tradizionalmente rivendica, ma poi di fatto snobba. Mi riferisco alla politica culturale (il direttore generale delle relazioni culturali, che vi aveva impresso una svolta, è stato inspiegabilmente liquidato dopo meno di due anni, ma non sostituito) e ai servizi per gli italiani all'estero (di cui il voto è solo un aspetto). Procediamo oltre. Una politica che — giustamente, ripeto — privilegi la multilateralità richiede strumenti di reclutamento, sostegno e indirizzo di funzionari internazionali non solo di vertice — su cui esiste già un allarme-stampa anche eccessivo — ma di medio e di basso livello. Quelli attuali sono quasi inesistenti e spesso di fatto clientelari, in mancanza di un'adeguata trasparenza.

Anche le strutture della Farnesina devono essere riformate in maniera rispondente alla nuova realtà che richiede, ad esempio, una fitta rete di ambasciate, ma sicuramente consente il sacrificio di diversi consolati generali (altra cosa sono gli sportelli che servono agli emigranti). Ma qual è la consistenza minima di un'ambasciata, al di

la quale conviene rinunciare a proporre la sperimentazione di rappresentanze dell'Unione europea, a cominciare dai Paesi più piccoli? Il Parlamento discute ormai da tempo questi problemi,

to delle responsabilità.

Per ora avviene il contrario. Se prima i direttori generali costituivano colli di bottiglia che rallentavano le decisioni, ora la segreteria generale ha assunto proporzioni senza precedenti, tali da favorire un accentramento deresponsabilizzante per i singoli funzionari.

I rimedi sono tanti, i modelli non mancano, ma bisogna innanzitutto valorizzare le risorse umane disponibili e per lo più di alta qualità. A me sembra che le co-

siddente "baby feluche" siano sulla buona strada. Costoro hanno capito che l'antica separazione dei diplomatici costituisce ormai uno svantaggio. Invocano l'applicazione degli aspetti più avanzati della riforma Bassanini alla Farnesina, una semplificazione degli organici — e conseguente trasparenza, ancora mancante, nelle promozioni e nelle nomine, aggiungo da parte mia — una radicale riforma del reclutamento — fermo a modelli ottocenteschi — e della formazione. Non trascurerei nemmeno il personale non dirigente.

Per concludere, non si fanno le nozze coi fichi secchi, anche se occorre spendere bene i soldi che si hanno, soprattutto se sono pochi (cosa che non sempre avviene). Ho già detto al giugusto Dini che spero, nella sua qualità di ex ministro del Tesoro, egli possa modificare, a favore della Farnesina, la spartizione di fondi tra ministeri che avrà luogo in questi giorni. Da parte nostra cercheremo di fare il resto in Parlamento.

\* *Presidente della commissione Affari esteri del Senato*

**Manca un forte contributo al rinnovamento**

ma la Farnesina tace. Ovvero risponde con ripetuti preannunci di una riforma degli uffici centrali, già impostata dall'ambasciatore Biancheri, approvata dal Parlamento e poi inspiegabilmente bloccata (le obiezioni del Consiglio di Stato erano facilmente superabili). L'obiettivo è o dovrebbe essere quello di assumere il modello geografico, ormai prevalente nei ministeri degli Esteri dei principali Paesi, e operare un urgente decentramen-

# **Per la pace e contro l'impunità: La giustizia penale internazionale**

**I TRIBUNALI PER  
L'EX JUGOSLAVIA E IL RUANDA  
E IL PROGETTO  
DI CORTE PENALE INTERNAZIONALE  
PERMANENTE**

Schede di informazione realizzate a  
cura della



**Associazione Diritti Umani  
- Sviluppo Umano, Padova**



**Con il contributo della  
Commissione Europea**

433  
St. 2. 19.

**Luiss**

Libera Università  
Internazionale  
degli Studi Sociali  
Guido Carli

Centro  
di Studi  
Strategici

# Prospettive della nuova dimensione dell'Alleanza Atlantica

Roma  
1998

GLI INCONTRI DI STUDIO  
A PALAZZO GIUSTINIANI



SENATO DELLA REPUBBLICA

---

---

VERSO UN'ECONOMIA  
SENZA FRONTIERE

di RENATO RUGGIERO



---

---

*Introduzione del Presidente del Senato*  
**Nicola Mancino**